R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LA LIGURIA

SEZIONE DI SAVONA

ATTI

VOL. XXIV

SAVONA
TIPOGRAFIA SAVONESE
Piazza Monticello, 2
1942 - A. XX

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LA LIGURIA

SEZIONE DI SAVONA

ATTI

VOL. XXIV

SAVONA
TIPOGRAFIA SAVONESE
Piazza Monticello, 9
1942 - A. XX

SOCIETÀ SAVONESE
DI STORIA Patria
BIBLIOTECA
N° 2563
Entrato il - 5 APR. 1993

Biblioteca
Storia
Patria SV

S-SV-SV
0001 SSSP SV
03 024

L'arbitrato di Giulio II nella secolare lotta tra Genova e Savona

PER

CARLO RUSSO

" Si l' on vous disait que bien des choses racontées ici sont dès longtemps connues répondez par ce mot de Pascal " quand on joue à la paume c' est d' une même balle que se servent les joueurs „ ne pouvant conclure comme Pascal " que l' un la place mieux que l' autre „ je dirais, un peu confus de ma suffisance, qu' il la place autrement „ .

COSTA DE BEAUREGARD

Le lotte tra Genova e Savona costituiscono il motivo principale della storia del Comune Savonese: ragioni di ordine economico concorsero con esigenze politiche; decisioni giuridiche conclusero periodi di aspre contese militari. Ad anni di lotta successero momenti di tregua; si firmarono convenzioni, si giurò pace perpetua, ma continuò l'ostilità degli spiriti attraverso un susseguirsi di ripicchi, di rappresaglie che furono poi causa prima del riprendere di nuove guerre.

Nel contrasto d'idee e di interessi intervenne nel 1505 Papa Giulio II su istanza savonese; la sentenza che egli emanò e che mi propongo di esaminare costituisce il momento risolutivo delle lotte secolari. Chiedevano i Savonesi di essere liberati dalle convenzioni che avevano concluso con Genova in diverse epoche, costretti dalla forza delle armi, senza comprendere che libera da ogni vincolo convenzionale, la Repubblica di S. Giorgio avrebbe potuto far valere la sua maggiore potenza e dominare in modo assoluto.

Sugli sviluppi della contesa dominò Giulio II, giudice e parte nello stesso tempo, nel cui animo contrastarono l'amore vivissimo per la sua città e le esigenze politiche, l'imparzialità che la sua altissima missione comportava, e la voce della sua patria, che chiedeva giustizia. Prima di esaminare analiticamente la sentenza della Sacra Rota del

1506 da un punto di vista storico e da un punto di vista giuridico è necessario determinare il concetto di stato e di sovranità nell' epoca medievale. Solo attraverso questo studio è possibile seguire la contesa nei suoi diversi momenti e capire l' atteggiamento delle parti.

Per una mente moderna è difficile infatti comprendere come fin al 1600 Genova e Savona avessero un concetto di sovranità così diverso da quello attuale.

Lo Stato come lo intendiamo noi non esisteva; esisteva il Comune, la cui formazione era di origine contrattuale; un insieme di persone che si riunivano rinunziando a determinati diritti e sottomettendosi a determinati doveri per raggiungere il loro scopo. Lo Stato non era elevato al disopra degli individui, non aveva una personalità propria, era invece la somma dei cittadini. Doveva quindi proporsi le stesse mete di coloro che lo componevano, preoccuparsi degli stessi interessi; nella sua azione era limitato dal contratto che lo aveva posto in essere, i suoi magistrati erano i rappresentanti dei cittadini, « pares inter pares » e non potevano agire contro di essi sia pure per un superiore interesse della collettività.

L' espressione *dominazione straniera* non aveva il significato che noi moderni diamo ad essa, per l' uomo del medio - evo non vi era connesso alcun senso disonorante; quando i suoi interessi fossero salvaguardati e protetti da convenzioni non era fatto essenziale essere governati da Dogi piuttosto che da inviati del Re di Francia o da rappresentanti degli Sforza.

Mentre per noi il concetto d' indipendenza è il primo e ad esso subordiniamo tutti gli altri, allora la cosa più importante era la libertà commerciale, il poter trafficare con profitto, non essere soggetti ad imposizioni esorbitanti, L' origine di questa profonda differenza di valutazione della realtà politica deve essere ricercata in principî giuridici ed in esigenze storiche. Storicamente parlando per tutto il medio - evo gli unici enti che avessero sovranità originaria erano l' Impero e il Papato; non ha importanza il fatto che i Comuni sfidassero gli Imperatori; presupposto della lotta

erano necessità economiche e non esplicite affermazioni di indipendenza.

Da un punto di vista giuridico il Comune non era concepito come ente sovrano, poichè non se ne ammetteva la personalità, o almeno si dava ad essa un significato difforme da quello attuale. Ammesso il principio che *Comune* equivaleva ad associazione di uomini che perseguivano scopi comuni, ne veniva la logica conseguenza che non era ammissibile una contrapposizione tra Stato ed individui come avviene oggi. Quando vi era conflitto di interessi le esigenze politiche rappresentate dal Comune (e si osservi che qui per necessità di esposizione ammetto il concetto moderno di Comune come ente dotato di una propria personalità) dovevano cedere di fronte alle esigenze economiche rappresentate dai singoli individui.

Questo fatto a mio modo di vedere spiega la lotta di fazioni che dilaniarono la vita medievale italiana; gli interessi dei cittadini non potevano coincidere tra loro; quando essi erano in opposizione, la città si divideva in partiti; al termine della lotta i soccombenti divenivano nemici del Comune, profughi si alleavano con le città ad esso rivali e lottavano contro i loro fratelli, senza che la loro azione fosse considerata infamante. Situazioni che sembrano strane quando non si consideri la loro origine; poste le premesse esse non sono altro che logiche conseguenze.

Ciò che avveniva nei rapporti interni. avveniva anche in un modo più visibile nei rapporti di ordine internazionale.

I cittadini preferivano normalmente governarsi da soli, ma in casi eccezionali, quando ciò sembrava più utile per i loro interessi, non esitavano ad accettare signori stranieri. Si stipulavano allora convenzioni che garantivano ai convenzionati prosperità economiche; il Comune trattava con gli altri Stati e con un contratto di diritto pubblico (tale infatti è il carattere dei patti conclusi nel medio-evo) accettava un governatore a determinate condizioni.

Mutate le circostanze, si ritornava al governo libero o si sostituiva alla Francia la Spagna: le modificazioni anche

quando avvenivano sotto forma rivoluzionaria avevano origine prevalentemente economica. Vi era il pericolo in questa concezione di una estrema instabilità e di una mancanza continua di fedeltà al proprio signore; quando più forti fossero stati gli interessi si poteva anche nel corso di una guerra passare da una parte all' altra. Ma subentrava qui un altro principio che fu regolatore supremo del diritto internazionale in questo periodo « pacta servanda sunt ».

La « bona fides » nei rapporti di ordine pubblico fu sempre affermata e anche se, alcuna volta, fu violata (gli uomini in tutti i tempi fùrono dominati dalle stesse passioni) in ogni modo queste violazioni furono molto minori di quelle dell' epoca moderna e quello cha più importa lasciarono un' impronta di infamia su chi le aveva compiute; segno indubbio di una più elevata coscienza morale.

Il rispetto della parola data nei rapporti di ordine internazionale era logica conseguenza del carattere contrattuale dei patti, ed ha, io penso, origine privatistica,

Chi esamini con attenzione gli avvenimenti storici osserverà che quando si affermò il concetto di stato come lo intendiamo noi oggi, l' ordine internazionale subì una scossa profonda: prima non si poteva parlare di un vero diritto internazionale. I Comuni che trattavano tra di loro ponevano in essere negozi giuridici simili a quelli dei privati e sottoposti alle stesse conseguenze.

Quando invece si affermò la personalità dello Stato, distinta da quella dei cittadini ed individualizzata nettamente, sorse il problema dell' interesse dell' Ente Sovrano e nacque lo stato di necessità, istituto giuridico che è negazione di diritto, perchè giustifica l' intervento della forza.

Il Magistrato che firmava una convenzione impegnava se stesso come quando nel suo « scagno » concludeva un contratto di compravendita, impegnava nello stesso tempo i suoi successori, che nell' atto dell' assunzione del potere divenivano suoi eredi necessari. Sotto questo profilo si spiega il sindacato a cui erano sottoposti i reggenti del Comune quando cessavano dal loro ufficio; gli altri cittadini desideravano rendersi conto delle obbligazioni che per mezzo

dei loro rappresentanti avevano assunto e ratificarne gli atti posti in essere. Questo sindacato sarebbe invece inconcepibile se giudicassimo da un punto di vista moderno, poichè ora i magistrati sono organi dello Stato ed è questo, e non i singoli individui, il responsabile delle loro azioni.

Le caratteristiche di ordine interno e di ordine internazionale cui ho brevemente accennato, ebbero particolare rilevanza in Genova ed in Savona, dato il carattere mercantilistico del governo di queste città e gli interessi dei loro abitanti collegati al commercio ed ai traffici. Sarebbe molto interessante studiare sotto questo profilo la storia di Genova e di Savona, ma ciò per ovvii motivi esula dal compito che mi sono proposto; mi limiterò perciò a ricordare alcuni fatti storici che provano quanto ho affermato.

Fin dai primi secoli di libertà Genova sviluppò la sua politica in queste senso; all' epoca di Federico Barbarossa, i suoi ambasciatori Caffaro e Ugo della Volta non discussero con l' Imperatore sul principio di sovranità, ma difesero con mirabile eloquenza in un' orazione che è espressione del carattere ligure la libertà commerciale della loro città (1). « Genova ..... per concessione e conferma di Imperatori doveva « ab omni angaria et perangaria ..... perpetuo excusari » e non aveva altro obbligo che di fedeltà all'Impero e di difesa del litorale contro i barbari; il quale ufficio aveva si adempito che, respinti i quotidiani assalti dei barbari lungo tutto il litorale da Roma sino a Barcellona ciascuno ormai poteva dormire e riposare sicuro « sub ficu et vite sua ».

Nè si poteva pretendere tributi da lei, che di terra dell'Impero non ne occupava tanta che le bastasse per ricavarne il bisognevole, ma sebbene d'altronde traeva i mezzi per vivere e per tener alto l'onor dell'Impero, pagando innumeri dazî nelle spedizioni mercantili «fidelitatem igitur solam

---

(1) Scovazzi-Noberasco - Storia di Savona - Libro I, pag. 187.

debent habitatores Ianue et non possunt de reliquo appellari ».

Difesa audace e coraggiosa ma in cui non vi è alcuna richiesta di indipendenza, non si discute neppure la sovranità dell'Impero, anzi la si ammette esplicitamente «che di terra dell'Impero non ne occupava tanta che le bastasse per ricavare il bisognevole... »

In essa invece è chiaramente affermato il principio della libertà commerciale, che sarà base della successiva politica genovese. Già fin dalla metà de secolo XII, i genovesi fissarono la loro posizione nel desiderio di poter navigare liberamente senza alcun controllo straniero, di non dover pagare alcuna tassa od imposizione a stranieri, anche se costoro avevano una signoria su di essa nominale; sorse cosi la tendenza a scindere la politica dal commercio e a sottomettere la prima alla necessità del traffico.

Tutti i patti conchiusi da Genova con gli altri Stati ebbero questo carattere; mi limiterò per brevità a citare alcuni

Nel 1353 ad es. Genova, impegnata in terribile lotta contro Venezia ed i Catalani, si diede volontariamente all'arcivescovo Giovanni Visconti. Scrive il Donaver che » furono mandati quattro ambasciatori a Milano, offrendo la Repubblica al Visconte per tutta sua vita, a patto che fossero rispettate le leggi, i magistrati, i consigli locali, che il Signore milanese concedesse il vettovagliamento della città e fornisse aiuti per trarre vendetta dalla sconfitta » (1).

Caratteristica principale di questa dedizione è la sua *temporaneità*; il potere milanese era limitato alla vita di Giovanni Visconti e non influiva menomamente sulla politica interna. I Genovesi in fondo conclusero il patto con lo scopo di poter navigare liberamente senza alcuna preoccupazione militare, superando i disagi della guerra; la concessione della sovranità a Milano non implicava alcun danno se si pensa allo spirito medievale.

---

(1) - Donaver - Storia di Genova - Libro I, pag. 299.

Nuova dedizione di Genova, questa volta alla Francia, avvenne nel 1396 (1) dedizione volontaria conclusa dopo lunghe trattative che assunsero forma e contenuto di vero e proprio contratto. Stupisce oggi vedere come uno Stato potesse discutere liberamente sulla perdita della propria sovranità per ottenere vantaggi commerciali, ma questo era consono allo spirito dell'epoca. Notevole tra le clausole del contratto che stabilì «che il Re di Francia Carlo VI avesse il titolo di Signore di Genova, ricevesse il giuramento di fedeltà a lui ed ai suoi successori, quante volte lo desiderassero. e che il Governatore Regio si intitolasse nei pubblici atti difensore del Comune e del popolo e avesse la stessa autorità dei passati Dogi » è l'articolo VII° in cui il Re si impegnava a favorire il Comune di Genova e i genovesi « ad recuperationem et satisfactionem consequendam omnium singulorum bonorum, rerum et mercium in Commune Saone vel Saonenses tam ante rebellionem quam post, perventorum quoquomodo, et etiam bonorum, rerum et mercium ablatorum seu ablatarum Ianuensibus et Comuni portatarum in Saona, cum versa vice dictum Comune Ianue et Ianuenses offerant se paratos facere similem restitutionem et satisfactionem saonensibus ante dictis realiter et cum effectu » articolo che mostra il carattere di questo patto essenzialmente commerciale; la sua intonazione antisavonese fu infatti collegata allo sviluppo dei traffici e più che funzione politica ebbe carattere economico.

Nuove dedizioni di Genova alla Francia si ebbero nel 1458 e nel 1499; i patti che sanzionarono la signoria d'oltre alpe ebbero il carattere di quello del 1396 che ho brevemente esaminato.

Parallelamente a queste trattative politiche, vi fu un'attività diplomatica - commerciale che Genova svolse con mirabile capacità; studiando gli avvenimenti di questo periodo così interessante si nota come il problema economico avesse prevalenza assoluta su quello strettamente politico.

---

(1) - vedi Scovazzi - Noberasco, vol. II, pag. 175 - Donaver o. c. pag. 387.

I principi che regolarono i rapporti di Genova con gli altri Stati nell' epoca mediovale ressero naturalmente anche la politica savonese. Savona accettò teoricamente la sovranità della Repubblica di S. Giorgio, ma volle mantenere le sue libertà commerciali e soprattutto desiderò in ogni epoca di poter far navigare le proprie navi per ogni mare senza alcun controllo.

Genova invece nei rapporti con Savona intese la parola *sovranità* in senso moderno e diede ai patti conclusi in varie epoche interpretazione estensiva. Fu questo il germe delle lunghe lotte, nè era possibile un' intesa duratura, poichè diverso era il punto di vista da cui si ponevano le parti.

Ognuna di esse esaminava la questione in modo unilaterale e naturalmente accusava l' altra di violare i trattati. Errore della politica savonese (ma fu un errore inevitabile in quella epoca, e che solo a distanza di secoli può essere rilevato) fu di non aver compreso che non era possibile accettare la sovranità genovese in linea di principio, svuotandola poi del suo contenuto concreto e dandole semplice valore nominale

Mentre il dominio di Milano, di Spagna, di Francia era transitorio, il dominio di Genova era permanente data la vicinanza delle due città, e, fatto ancora più importante, gli interessi di coloro che avevano contratto i patti era in antitesi netta ed inconciliabile.

Era facile ad es. per Genova accettare che gli Sforza nominassero il Governatore; lo sviluppo del porto genovese corrispondeva agli interessi lombardi e liguri, poichè con lo sviluppo dei traffici marittimi si aveva anche un progresso del commercio interno.

Nel caso di Savona invece, l' accettare il protettorato genovese corrispondeva a porre la propria navigazione sotto la tutela ed il controllo di un Comune rivale. Per questi motivi non era possibile applicare nei rapporti tra Genova e Savona i principî che reggevano il diritto internazionale dell' epoca; sola risoluzione possibile era un trattato che intendesse il termine sovranità secondo il concetto moderno

con tutte le conseguenze che esso comporta, ma per una mente dell' epoca tale soluzione appariva inconcepibile.

Ho premesso al mio studio sui rapporti tra Genova e Savona queste note d' ordine generale, poichè solo attraverso l' esame del concetto di sovranità nel medio - evo è possibile seguire gli sviluppi politici, altrimenti per noi incomprensibili.

Alcune volte nel corso dell' esame dei varî atti della contesa esprimerò giudizi che, apparentemente, contrasteranno con ciò che ho premesso, vorrà dire che la visione attuale degli avvenimenti di allora avrà prelevato sul senso storico, ed avrò giudicato cose di cinquecento e più anni or sono come se avvennissero oggi. Errore grave, ma proprio dell'uomo, che difficilmente sà spogliarsi del suo abito mentale per assumere la «forma mentis » propria di un'epoca ormai lontana per noi. -

* * *

La situazione politica di Savona nei confronti di Genova agli inizi del secolo era fissata dalle convenzioni concluse nei secoli precedenti; ognuna delle quali segnava il termine di un periodo di lotte e portava in sè il germe di nuove contese «poichè i Patti possono essere interpretati in varie maniere, e naturalmente i savonesi mirarono sempre ad intenderli nel senso meno sfavorevole ai loro interessi, i genovesi invece nel senso più ristretto » (1).

Tra questi Patti il più importante fu senza dubbio quello del 1251, che segnò la fine della vera indipendenza savonese e fu base dei successivi trattati. Con tale atto si stabilì tra Genova e Savona un rapporto di protettorato: « item dicti domini potestas Ianue et consiliarii recepunt homines Saone et de posse districtu Saone ad gratiam et bonam voluntatem

---

(1) Pandiani - Controversie tra Genova e Savona durante il Pontificato di Giulio II - Sta in « Savona nella Storia e nell'Arte », pag. 170.

communis Ianue..... Item qui homines et commune Saone perpetuo annuatim teneantur eligere et accipere potestatem de Ianue et non de alibi.... Item quod commune et homines Saone facere teneantur exercitum et cavalcatam per mare et per terram ad voluntatem communis Ianue et guerram et pacem ad voluntatem communis Ianue facere sicut faciet commune Saone et contra quos faciet.... Et decreta facta vel facienda a communi Ianue et que faciet commune Ianue tenebunt et observabunt Commune et homines Saone » (1).

Le clausole che ho citato mostrano come Savona con l'atto del 1251 abbia abdicato alla sua indipendenza. Caratteristiche essenziali della sovranità sono infatti il potere di dichiarare guerra e di legiferare liberamente, poteri su cui Genova assunse pieno controllo. Tale controllo fu la causa determinante delle successive contese; i Savonesi che conclusero le convenzioni si preoccuparono più di interessi contingenti (mantenimento delle mura, libertà di commercio, esenzione dalle imposte) che degli interessi essenziali della città, non compresero che essa dopo il 1251 non sarebbe stata più libero Comune, ma che la sua politica sarebbe stata subordinata agli interessi della Repubblica di S. Giorgio.

Accettarono dei privilegi (2) quando avrebbero dovuto fissare delle clausole contrattuali stipulate con perfetta eguaglianza giuridica dai contraenti. Genova invece comprese in tutta la sua reale importanza il significato del Patto del 1251 e si preoccupò che esso fosse approvato dal Papa arbitro supremo in quest'epoca affinchè avesse il crisma della massima autorità (3).

---

(1) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. 12.

(2) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. XIII « Item quod Commune Ianue permittet Communi Saone libere et quiete iuridicionem Saone et ex ea uti salva presente conventione ».

(3) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. XVII « Et insuper facet sic et curabit Commune Ianue ad suum posse quod dominus Papa nomine universalis ecclesie predicta omnia confirmabit et auctoritatem suam in hiis omnibus interponet ».

Il Pontefice dell'epoca Innocenzo IV diede la approvazione con Bolla del 1251 (1).

Le contese che nei secoli seguenti contrapposero Genova e Savona hanno la loro origine nelle convenzione che ho brevemente esaminato; la rivalità economica, le questioni finanziarie non furono che conseguenza delle premesse giudiriche. Se Genova aveva il protettorato su Savona, questa doveva adeguare la sua azione agli interessi superiori del protettore. I Savonesi, che troppo tardi si accorsero dell'interpretazione data dai loro rivali alle clausole che avevano sottoscritto, e dell'inconciliabilità degli opposti interessi tentarono in diverse occasioni di rinnovare il patto dando ad

---

(1) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch. Sav.(, pag. XVII « Innocentius Episcopus servus servorum dei dilectis filiis potestati consiglio et Communi Saonensium salutem et apostolicam beneditionem. Cum a nobis petitur per iustum quod iustum est et honestum tam vigor equitatis qui orde exigit rationis ut id per solicitudinem offitii nostri ad debitum perducit effectum. Sane dilectus filius magister Martinus prepositus parmensium capellanus noster de speciali mandato nostro ad dilectorum filiorum Communis Ianue instantiam et..... ad ipsum sermone directo ac ipsius autoritates pracepit concordiam et compositionem inter Communem Ianue ex parte una et vos ex altera noviter initas et firmatas et omnia et singula comprehenda generaliter et specialiter in eisdem apte utralibet inviolabiliter observari..... Martinus parmensium prepositus..... autoritate dicti domini Pape et de ipsius speciali mandato..... precipus concordim et compositionem noviter factam inter Ianuenses ex parte una et Saonenses ex parte altera ac omnia et singula in concordiam, et compositionem predicta generaliter et specialiter comprehensa; sicut in instrumento per manum Gug'ielmi Cavagni notarii exinde confecto plenius continetur; per communitates predictas ac per singules partium et communitatis ipsarum inviolabiliter observari. Et ex nunc constitutione aliqua non obstante ex communicationis et anathematis etiam sententia innodamus; communicantibus seu partibus ipsis cuiusqumque conditionis existant; que et qui concordiam seu compositionem predictam in toto vel in parte non observaverint aut venerint contra eam vel eandem turbaverint sive contra ipsum contra aliquid presunserit attemptare. » (1251 « Canonica di S. Lorenzo in Genova).

esso un differente carattere, ma i Genovesi seppero sempre fino agli inizi del 1500 respingere questi tentativi. Così i Patti conclusi nel 1332 (1) e nel 1357 (2) non modificarono sostanzialmente lo stato delle cose, riaffermando in modo esplicito il valore delle clausole contrattuali stipulate nel 1251.

Nelle convenzioni concluse nel 1332 il punto più importante è quello con cui i genovesi « consentiunt quod singulare decretum non fiet nec possit fieri per commune Ianue Saonensibus tantum sed solum teneantur et generaliter Ianuensium facient et dictum Commune Ianue ipse decreta tenebit et observabit ».

Clausola che nello spirito corrispondeva pienamente ai patti del 1251 poichè pur concedendo un privilegio ai savonesi ribadiva il concetto che essi non dovevano ritenersi liberi, ma considerarsi cittadini del comune di Genova. Ancora più restrittive per la libertà savonese furono le convenzioni del 1357 che stabilirono una intromissione di Genova nel reggimento interno di Savona « Per l'anno presente il Podestà di Savona dovrà essere eletto secondo la forma delle convenzioni dalla compagna savonese di S. Giuvanni. In Savona non si potrà mai eleggere l'abate del popolo vel alius officiales eiusdem effectus et jurisditionis vel similis » (3).

)1) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. XXIV « Confermant conventiones et pacta dudum inita et firmata inter commune Ianue sive legittimas personas pro dicto communi ex una parte et commune Saone sive legittimas personas pro ipso communi ex altera.

(2) Da Transumptum conventionum (Misc. Arch Sav.), pag. XXIV « Non intelligetur aliquid actum vel minutum seu iuratum de iuribus qui commune Ianue habet facere cum commune Saone et ex universo vigore conventionum iurium et pactorum inter ipsa communi vigentum sed remaneant ipsas conventiones iure et pacta eo statu in quo erant ante confectionis presentis instrumentis salvis semper contentis in presenti instrumento.

(3) Scovazzi - Noberasco - Storia di Savona - pag. 116, vol. II.

Scopo della politica savonese fu, come già ho osservato, di liberarsi dal controllo genovese per ottenere l'indipendenza almeno in campo economico. Ma nei rapporti di ordine internazionale il fattore *diritto* deve essere sostenuto da una *forza* adeguata: in questo caso poi il comune savonese voleva superare le convenzioni esistenti per riprendere la sua libertà d'azione, agire quindi in senso antigiuridico essendo militarmente più debole del suo rivale. Politica molto pericolosa che poteva portare alla conquista totale e definitiva da parte di Genova del territorio savonese; era perciò necessario trovare alleanze esterne che, modificando il rapporto di forze esistenti, permettessero di raggiungere gli scopi, senza che una sconfitta militare troncasse il sogno di indipendenza. Altro problema che si poneva era quello di non chiedere apertamente che le convenzioni in vigore fossero dichiarate nulle. Questa richiesta avrebbe tolto a Savona l'appoggio degli altri Stati, interessati al mantenimento della « bona fides » nei rapporti di ordine internazionale. Perciò i Savonesi chiesero ed ottennero dai loro alleati che le convenzioni fossero osservate « ad litteram ». A questo proposito particolarmente interessante è una lettera del 19 marzo 1422 di Filippo Maria Visconti con la quale il Duca concedeva che le convenzioni tra Genova e Savona specialmente quelle del 1251 e 1332 con tutte le addizioni e dichiarazioni fatte dopo, fossero sempre valide « ad litteram et sicut fuit et est ibidem usitatum » (1).

Può sembrare ad un primo esame che questo richiedere l'applicazione « ad litteram » delle convenzioni esistenti sia in contraddizione con quello che ho affermato essere stato scopo primo della politica savonese: superamento dei Patti esistenti per riprendere piena indipendenza.

Ma si deve tener presente il vero significato della richiesta savonese. Essa faceva prima di tutto apparire Savona come potenza conservatrice, fedele alla sua parola, rispet-

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., pag. 231, vol. II.

tosa delle norme da lei stessa poste in essere e portava come conseguenza logica che le violazioni anche minime compiute da Genova viziassero di nullità i patti esistenti. Poi l'interpretazione letterale pur imponendo obblighi dolorosi a Savona, impediva che da questi obblighi si risalisse alla loro logica conseguenza; all'affermazione dell'esistenza di un vero protettorato di Genova su Savona.

La politica savonese all' inizio del secolo XV è esattamente analizzata da Scovazzi e Noberasco che nella loro storia di Savona affermano: « Genova nelle rivoluzioni della Signoria e del Principato si era affermata come capitale, Savona ormai doveva seguirla in tutti i mutamenti di dominazione, in tutte le velleità di riscossa; tali dominazioni Savona non sollecitava, ma subiva, sfruttandole sempre con sapienza per ottenere agevolazioni commerciali, che leggiamo in ogni diploma, per averne una protezione sicura, larga, feconda. Poichè Savona si sentiva membro dello Stato Genovese, ma nello Stato chiedeva di poter vivere e prosperare, il *problema dell' indipendenza politica* si era sostanzialmente trasformato in *problema di libertà economica* » (1). I Savonesi non compresero in sostanza, o almeno compresero troppo tardi che il problema economico era strettamente connesso con quello politico. Alle trattative diplomatiche seguirono talvolta rivoluzioni popolari ed atti di forza. Gravissima fu l' insurrezione savonese nel 1440 che Genova represse con massima energia; in questa occasione scrive il Verzellino: « Moltissimi cittadini uscirono fuori di Savona essendogli cagionato danno da coloro che v' erano in presidio, ritirandosi la più parte in Finale con le loro famiglie ». Le conseguenze della repressione pesarono per un decennio sulle finanze comunali. (2)

Ho ricordato quest' episodio perchè prova che Savona mantenne in questo periodo le sue speranze d' indipendenza e perchè su di esso si aprì un' inchiesta nel 1508. (3)

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., pag. 236, vol. II.
(2) Scovazzi - Noberasco, op. cit, pag. 258, libro II.
(3) Scovazzi - Processo dei Vegliardi -, Savona, 1929.

Sui rapporti tra Genova e Savona influì grandemente l'intervento di terze potenze che modificò talvolta radicalmente la posizione delle parti. I Savonesi per ottenere libertà economica si allearono sempre con i nemici di Genova, e minarono internamente la forza della Repubblica di S. Giorgio. La loro azione non raggiunse però risultati definitivi; Milano dapprima, la Francia poi si servirono di Savona per scopi propri, promisero molto, mantennero poco poichè naturalmente la loro politica non era rivolta a scopi umanitari, ma era giustamente ispirata a principi utilitaristici. Si attuò così ancora una volta ciò che afferma Macchiavelli nel « Principe » « Debbe ancora chi è in una provincia disforme, come è detto, farsi capo e defensore dei vicini minori potenti ed ingegnarsi di indebolire e potenti di quella, e guardarsi che per poco accidente alcuno non vi entri uno forestiero potente quanto lui . . . . . E l'ordine delle cose è che subito che uno forestiere potente entra in una provincia, tutti quelli che sono in essa, meno potenti, gli aderiscano, mossi da un'invidia hanno contro a chi è suto potente sopra di loro ; tanto che, respetto a questi minori potenti, lui non ha a durare fatica alcuna a guadagnarli, perchè subito tutti insieme volentieri fanno uno globo col suo stato che lui si ha acquistato » (1).

Quando si conclude un'alleanza, l'alleata più debole si trova sempre in una situazione molto difficile, perchè solitamente la pace si conclude a suo danno I Savonesi compresero dolorosamente la verità di ciò.

Troppo lungo sarebbe ricordare gli interventi di Milano e di Francia nelle contese tra Genova e Savona, mi limiterò ad accennare solo àd alcuni atti politici, significativi perchè possono essere presi come base di giudizio per valutàre l'opera di chi li pose in essere. Nel 1459 Carlo VII concesse con un suo diploma da Rasilliac ai Savonesi di non essere soggetti ad alcuna imposizione, e di avere piena indipendenza

---

(1) Nicolò Macchiavelli « Il Principe », cap. III, « De' Principati misti ».

giurisdizionale; questi privilegi furono confermati da Luigi XI con un suo editto da Tours del 26 ottobre 1461 in cui fra l'altro fu stabilito che « il Re curasse che i savonesi non fossero molestati dai genovesi per la precedenti convenzioni e anzi ove si insignorisse di Genova sospendesse le lettere di quelle convenzioni » (1).

Savona per un momento aveva raggiunto il suo scopo; essendo libera nei confronti di Genova, non aveva importanza il fatto che il dominio passasse alla Francia per il principio vivissimo nell'epoca medioevale di non temere la dominazione straniera in genere, ma di avere in orrore il dominio di chi avesse interessi concorrenti con i propri. La vittoria non fu però definitiva; le concessioni di Luigi XI erano state semplicemente una pausa nell'infuriare della lotta; le condizioni della pace con conseguente nuovo assoggettamento di Savona a Milano non modificarono la posizione giuridica dei due Comuni liguri. Milano infatti concesse con un suo decreto del 3 marzo 1164 privilegi a Savona, ma sul delicato argomento delle convenzioni, mentre i savonesi chiedevano che ne fosse riconosciuta la nullità « quoniam iniquum foret et inhumanum quod dictum commune Saone astrictum esset duobus personis servire et duas angarias facere et prestare » rispose: « sed adepto dominio Ianue illa intelligere videbimus et talem *prorisonem faciemus quod Saonenses* merito poterunt contentari » (2)

Risposta diplomatica senza dubbio, ma che non risolveva nulla. I Visconti compresero che era loro interesse servirsi delle contese tra Genova e Savona per mantenere il loro dominio, ma non vollero o non seppero prendere decisamente posizione. Trattarono nello stesso tempo con le due città rivali, ma non firmarono alcun patto o alcuna convenzione che potesse modificare sostanzialmente lo stato delle cose. Preziosa per conoscere l'atteggiamento milanese è una sentenza di Gian Galeazzo Sforza. «Era appena salito

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit,, libro II, pag. 283.

(2) Scovazzi - Noberasco, op. cit, libro II, pag. 254 - 255.

al trono il nuovo principe - scrivono lo Scovazzi e Noberasco - che Savona ostinatissima nelle sue aspirazione alla completa libertà comunale, riaprì la controversia con Genova, tanto più che Galeazzo Maria aveva già rivelato il suo malcontento verso i genovesi fin da quando, da poco salito al governo, ne aveva accolto l'ambasceria invitata a fargli atto d' omaggio, e a rinnovare il giuramento e le convenzioni..... che cosa facessero i savonesi per attirarsi le ire di Genova sarebbe tedioso e inutile voler particolarmente indagare. *Si può ben dire che Savona osservava o non osservava le convenzioni e i decreti secondo il suo proprio interesse* » (1).

Ho citato questo brano poichè esso riassume mirabilmente la situazione; Savona nel suo animo ripudiava i Patti, ma doveva formalmente considerarli esistenti fino al momento in cui intervenisse in suo appoggio un potente alleato.

Le violazioni periodiche, continue, erano sintomo inequivocabile di insofferenza, di stanchezza, manifestavano nervosismo, si sentiva attraverso esse che la crisi stava per raggiungere il suo momento culminante. La sentenza dei delegati di Gian Galeazzo fu contraria ai savonesi, poichè Milano non poteva in regolare processo condannare Genova: lo avrebbe potuto il Duca con un suo decreto, ma sarebbe stato atto errato dal punto di vista politico.

L'esame della sentenza è interessante e meriterebbe uno studio approfondito, poichè ogni uno di questi documenti di un'epoca passata ha un proprio fascino, un proprio significato che solo un lungo studio permette di svelare e di comprendere. Io mi limiterò invece per esigenze di spazio a fissare alcuni motivi che in modo particolare interessano il mio lavoro.

Galeazzo Maria Sforza nella costituzione del collegio arbitrale fissò i compiti che si proponeva « Ingenti tenemur desiderio idque nostre in primis dignitati consentaneum

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., libro II, pag. 312.

arbitramur et pretium commodo tranquillitati necessarium iudicamus ut vigentes et plures varie inter excelsam communitatem nostram lanue ex una et spectab.lem communitatem Saone ex alia partibus; partim vetuste partium recentiores graves ille quidem et permoleste tandem vel per idoneam et amicabilem quandam accomodandam compositionis formam sedentur qua id ope et industria perfici valeat; aut saltem via concordie non succedente iure medio decernantur precidaturque materia et formes scandalorum que faciliter procedentibus inimicis et continue crescentibus odiis littes et contentiones huiusmodi parere possent » (1).

L'atto di formazione del tribunale mostra in modo non dubbio il carattere politico più che giuridico dell'arbitrato; che tendeva ad una tregua più che ad una vera pace. Il giudice avrebbe dovuto decidere senza preoccuparsi delle conseguenze della sua sentenza, fedele interprete della legge; in questo caso invece i delegati dello Sforza dovettero prendere come scopo l'opportunità che non sempre può andare unita alla giustizia. Questo arbitrato rientra per i suoi caratteri distintivi nella categoria degli arbitrati politici. Scrive il Balladore Pallieri a questo proposito che « si è cercato di estendere anche alle controversie politiche l'arbitrato. Le parti possono allora giustificare innanzi agli arbitri le loro pretese non sulla base di norme giuridiche (se così facessero la questione sarebbe giuridica), ma sulla base di loro interessi politici, sulla base sostanzialmente di una norma internazionale di cui sostengono l'opportunità o l'equità, ma che in fatto non esiste positivamente. E gli arbitri dovranno porsi da questo punto di vista invocato dalle parti (se non lo facessero tratterebbero la questione come questione giuridica; non già esaminerebbero, ma sopprimerebbero la questione politica) » e dovranno in conseguenza ricercare questi altri principî politici o anche certi più elevati criteri razionali, e secondo essi risolvere pre-

---

(1) Dal Transumptum Conventionum (Misc. Arch. Sav.), pagina XXXIV.

scindendo dal diritto obbiettivo, il quesito loro prospettato » (1).

Arbitrato politico quindi e non giuridico; e non poteva essere diversamente, poichè Milano non doveva tra Genova e Savona difendere la giustizia, ma mantenere la pace, non agire « stricto iure » ma tener conto di interessi contingenti.

I delegati di Gian Galeazzo compirono la loro opera con precisione; nel transumptum conventionum vi è copia del processo che possiamo seguire in tutte le sue fasi.

Da prima i savonesi sollevarono l'eccezione dell'incompetenza del giudice; « item qui vidimus et diligente examinavimus comparitionem, contradictionem et exceptiones coram nobis et dicto domino gubernatore facto seu spectabiles legum doctores dominos Nicolaum Massam et Gambarinum de Gambarana ac Bartolomeum de Odino notarium sindicos communitatis predicto Saone contra edictum rescriptum ducale de quo fit mentio et omnia et singula in eis contenta..... ».

I genovesi risposero: « quatenus pronuntiaremus nos esse iudices competentes et communitatem hanc Ianue fuisse et esse locum idoneum et sufficientem ad procedendum in dicta causa et exceptiones factas pro parte dicti communis Saone contra predictum requisitionem nec non pronuntiationem per nos exinde factum super nostram delegationem competentis de quibus omnibus latius in actis dicte cause apparet..... ».

I giudici accolsero la tesi genovese implicitamente, convocando le parti con un decreto che, tra l'altro, affermava « in sala superiori palatii dicti communis Ianue quem locum..... prefati illustris et magnifici domini dellegati ellegerunt et eligunt pro idoneo et sufficienti loco..... ».

L'accoglimento della tesi genovese era una decisione logica, perfettamente rispondente alla costituzione e agli scopi che si proponeva l'arbitrato politico; Milano domi-

---

(1) Balladore-Pallieri - Trattato di diritto internazionale pubblico -, pag. 371.

nava Genova e Savona, non poteva quindi quest' ultima invocare la legittima suspicione, poichè il luogo scelto pel giudizio non aveva dal punto di vista del diritto alcuna rilevanza. Diversamente sarebbe avvenuto se Genova avesse avuto in quell'epoca sovranità sul suo territorio -

Per spiegare l'apparente assurda domanda savonese (ne vale considerarla come semplice espediente giudiziario, poichè troppo abili giuristi erano i savonesi per ricorrere a simili espedienti inutili e dannosi alla causa della loro città) è bene riprendere la distinzione a cui ho già lungamente accennato nelle pagine precedenti, tra sovranità e libertà commerciale, tra governo contrattuale e governo a carattere autoritario. I savonesi ben sapevano che solo formalmente gli Sforza erano signori di Genova, ma che sostanzialmente la città di S. Giorgio era libera, e quali vasti poteri avesse l'influenza del luogo scelto sulla decisione dei giudici. I delegati di Milano dovevano però logicamente respingere la domanda savonese perchè in caso contrario avrebbero posto nel nulla un decreto del loro signore ed avrebbero affermato in forma ufficiale l'effettiva sovranità genovese sul territorio che nominalmente era annesso al ducato lombardo. Sarebbe interessante esaminare le questioni della competenza da un punto di vista più generale, ma preferisco rimandare questa trattazione alla seconda parte del mio studio limitandomi qui a questo semplice cenno.

Superata l'eccezione savonese si iniziò il vero processo; i genovesi esposero le loro accuse contro Savona in modo preciso..... « inter dictam excelsam communitatem Ianue et universalitatem saonensium propterea intervenerunt conventiones et promissiones et federa ex quibus aptissime demonstratur et universitas Saone tunc fuisse et nunc esse subiectos communi Ianue ex evidentissimis verbis et obbligationibus insertis in eisdem in quibus quidquid permittitur dictis saonensibus praedit ex concezione liberalitate ac gratia communis Ianue tamquam supperioris ut patet ex tenore dictorum conventionum. Et quia ita res se habeat apparet ex multis et quia plurimis capitulis et verbis dictarum conventionum et quia ex illis subbicuntur mandatis

communis Ianue. Id quorum observantiam se teneri confessi sunt et convenerunt et re obbligaverunt ad sequimentum potestatis et communis Ianue et ad iuramentum compagne et recepti sunt in cives ianuenses et se obligaverunt ut cives Ianue et ad alia que pertinent et in cumbunt subiectis versus eorum superiores.

Et ultra convenerunt facere hostem et cavalcatam pro communi Ianue ad volontatem communis Ianue contra quoscumque. Nullam pacem neque concordiam neque intelligentiam inire sine licentia communis Ianue et observare ducta eorum et etiam non navigare nisi prout ibidem continetur et se expedire in portu Ianue ob oneribus pubblicis et fatentur et consensi sunt se incurrisse rebellionem contra commune Ianue, quod non cadit nisi in subditis.

Et demum declaretur in eis non licere Saonenses habere muros neque foveas in dicta civitate; sed quid immo liceat communi Ianue et foveas Saone diruere fossatum existentem iuxta mare lapso certo termine quam constat esse lapsum.

Et interea nunquam licuit dictis saonensibus aliquid novi construere neque construi facere circa dictos muros et foveas que et multa alia manifesta denotant subiectionem saonensium erga commune Ianue.

Contra que dicti saonenses manifestissime indebite contra facerunt non semel sed pluries et sic inciderunt in penas expressas in eisdem conventionibus totiens quotiens contrafacerunt.

Et specialiter contravenerunt non observando mandata communis Ianue neque ducta. Et quovis id egerint frequentius, novissime etiam dum pro communi utilitatem omnium Ianuensium subditorm et coventionatorum fuisse factum in Ianua solemne decretum et ductum prohibitum de non onerando aliquas res neque merces super navigiis extraneorum. Et de hoc fuisse facta noticia solemnis ipsis saonensibus et antianis eorum, indebite voluerunt obtemperare non patuit etiam commune Ianue exercere ius quod habuit circa administrationem iustitie.

Et quo multe resultant violentie contra subditos com-

munis Ianue ..... et etiam multe commituntur et comisse fuerunt par saonenses iniurie subditis et civibus dicti communis, qui etiam cassibus expressis in conventionibus convenerunt saonenses adveniunt exceptiones minus iuridicos et animo conventionibus eisdem contrariis, litteras et precepta non admiserunt nec admitunt.

Et multipliciter ut supra contrafacerunt et quotidie contrafaciunt promissionibus et conventionibus ante dictis..... Petit igitur et requirit ..... vestra sententia pronuntiari et declarari commune Ianue habuisse et habuere supperioritatem in omnes et universitatem Saone et dictum universitatem ac saonenses teneri et obligatos esse observantiam mandatorum communis Ianue ed ad observantiam decreta et ducta dicti communis condita et concessa per commune Ianue.

Et ipsum commune Ianue ius habere in dictos saonenses exsercendi iurisicdionem cognoscendi et committendidifferentias et controversias vertentes et quas de futuro verti contingat. Intes homines et subditos communis Ianue et alios quoscunque..... et dictos saonenses et universitatem Saone illosque posse conveniri in Ianua maxime in casibus de quibus in conventionibus continetur..... dicereque dicto communi Ianue diruere muros et foveas Saone implere saltem iuxta mare quandocumque sibi libuerit dictosque saonenses contrafecisse multipliciter dictis conventionibus..... Et etiam eos teneri obbligatos esse communi Ianue prout in dictis conventionibus continetur in quantum concernant favorem dicti communis Ianue. Et ita eos condenmari ad observantiam predictorum. Et addant et solvendum dicto communi Ianue sive legitime persone pro eo florenos quinquaginta millia auri pro penna in quam inciderunt contraveniendo ut supra. Et predicta dicit ac petit omni modo salvo iure addendi minuendi. »

Le richieste genovesi, precise nella forma possono essere esaminate da un duplice punto di vista ; politico e commerciale. Politicamente parlando in esse si riafferma chiaramente il principio della sovraniià genovese su Savona. Savona si è impegnata ad « sequimentum potestatis et

communis Ianue » deve quindi adeguare la sua azione politica al volere della compagna, la pretesa non è originale, implcitamente essa era già contenuta nelle convenzioni concluse nei vari secoli; ci troviamo qui di fronte ad una logica interpretazione di norma giuridica. interpretazione non certo letterale, ma estensiva, in ogni modo senza dubbio legittima, perchè corrispondente allo spirito di coloro che avevano stipulato i patti.

Dal punto di vista commerciale le richieste di Genova erano ancora più gravose per i savonesi, poichè colpivano direttamente i cittadini nei loro interessi « Novissimi etiam dum pro communi utilitate omnium Ianuensium subditorum et conventionatorum fuisse factum in Ianua solemne decretum et ductum prohibitum de non onerando aliquas res neque merces super navigiis extranearum... »

Se realmente il decreto fosse stato emanato « pro commuui utilitate » è difficile saperlo ed è facile dubitarne, in ogni modo anche su questo punto le richieste genovesi erano legittime, intendendo la parola legittima nel suo vero significato di « ex lege ». Infatti le convenzioni avevano stabilito che i Savonesi dovessero rispettare i decreti genovesi purchè emanati « *generaliter* e non *specialiter* »; ora in questo caso l'ordine era comune a tutti i sudditi e ai convenzionati.

Savona non doveva esaminare l'opportunità del decreto, poichè essa aveva abdicato con i patti conclusi alla possibilità di un sindacato di opportunità, doveva limitarsi ad eseminare se il decreto formalmente corrispondeva alle norme sancite.

Le richieste di ordine commerciale sono uno dei motivi comuni delle contese tra Genova e Savona, poichè i magistrati della città, commercianti essi stessi, più si preoccupavano degli interessi economici che dell'affermazione di sovranità. -

La sentenza emanata dagli arbitri in nome di Galeazzo Maria Sforza accettò le richieste genovesi; « In primis namque dicimus et pronuntiamus et per hanc nostram sententiam diffinitivam in his scriptis declaramus quod per aliqua que per nos in presenti nostre diffinittiva dici pro-

nuntiari, sententiari, declarari et fieri contingant non sit nec esse intelligatur in aliquo derogatum vel diminutum ac iniumiatu honori, commodo iurisdictioni vel aliqui iuri quomodolibet competenti et quod in futurum competente posset illustrissimo et excelentissimo domino domino nostro duci Mediolani circha omnia et singula per nos infradicenda, pronuntian ta, facienda et declaranda et hoc tam in principio, medio et fine nostra sententie quod in quolibet eius capitulo et parte.

Item salvis suprascriptis e inscriptis dicimus, pronuntiamus, sententiamus et declaramus quod commune Ianue habeat et habere debeat superioritatem et iuridictionem in commune et homines Savone quoad in conventionibus annorum domini millesimi ducentesimi quinquagessimi primi et millesimi trecentessimi trigessimi secundi et de millesimi trecentessimi quinquagessimi settimi..... Item pronuntiamus, sententiamus declaramus dictos commune et homines Saone teneri et obligatos esse ad observandum decreta tam edita quam edenda pro commune Ianue, dum tamen ea fuerint et sint generalia et communia et que ipsum commune Ianue tenebit et observabit, nec possit fieri aliquod decretum singulare ipsis Saonensibus et seu communi Saone et eius districtus..... Item pronuntiamus et per hanc nostram sententiam difinitivam condennamus et declaramus dictum commune et homines Saone et districtus teneri et obligatos esse ad observantiam predictarum ac veramque partem ad observantiam ommium et singulorum contentorum in dictis conventionibus.... ».

Gli arbitri sentenziarono poi tra l'altro che i Savonesi dovevano essere convenuti in Genova solo per contratti ivi conclusi e che non fosse lecito per i Genovesi abbattere le mura. Come si può facilmente osservare dalle clausole che ho citato gli arbitri accolsero sostanzialmente la tesi genovese, e non poteva essere diversamente per i motivi cui ho già accennato.

I savonesi che avevano capito il danno che loro poteva provenire da una sentenza contraria, opposero l'eccezione d'incompetenza. E' interessante notare come questa eccezione

che fu respinta dai messi di Galeazzo Maria, continuasse ad essere affermata e sostenuta da Savona, che per essa considerò la sentenza viziata di nullità.

Nel Transumptum conventionum a pag. XXXIV, il copista annota il processo svolto dinnanzi a Galeazzo Maria con queste osservazioni che mostrano come l'atteggiamento savonese fosse immutabile nel tempo: « nota istam sententiam non valere, atque fuisse et esse nullam atque latam fuerit pro istos ducales delegatos . . . . . et ab isto Galeacio tirannus ducatus Mediolani ac civitatum Ianue et Saone occupatore, et nullam in eis iurisdictionem habente . . . . . et ideo . . . . . eorum sententia non valere et fuit ad non habentibus aliquam potestatem et Juridictionem illa proferendi et quia fuit prescripta spatio annorum triginta et ultra et numquam fuit observata neque exequta . . . , . ».

Ho già esaminato la prima parte della tesi savonese all'inizio di questo capitolo: (osserverò solo che la tirannia di Galeazzo Maria Sforza aveva avuto il consenso del popolo savonese) accennerò quindi ora al secondo punto che giuridicamente parlando, deve essere respinto, perchè non è ammesso che una sentenza cada in prescrizione. Il fatto poi che le disposizioni in essa contenute non siano state osservate per molti anni è assurdo, poichè gli inviati degli Sforza non avevano fatto altro che riaffermare la validità dei patti esistenti, il cui rispetto e la cui esecuzione era tassativamente fissata e sancita anche prima del 1460.

* * *

Stabilite queste premesse di ordine storico e di ordine giuridico, si può esaminare l'ultimo tentativo dei Savonesi di riprendere la loro indipendenza politica. Primo atto di tale fase furono le istruzioni che il governo di Savona diede ai suoi ambasciatori presso il re di Francia (1).

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., vol. III, pag. 5.

Luigi XIII con una rapidissima campagna si era reso padrone di Milano e di Genova. Apparve all'orizzonte la speranza di libertà e Savona « sotto la nuova dominazione . . . . . raccolse tutte le sue energie in un supremo, disperato duello con la rivale » (1).

Le istruzioni agli ambasciatori sono interessanti, poichè ci permettono di conoscere direttamente la politica savonese all'inizio del secolo XVI. I messi dovevano prima di tutto congratularsi e mostrare la gioia loro e della città per la dominazione francese « commendare — poi — eidemque supplicare et requirere ut dignatur infrascripta capitula nobis concedere et concessa observare et observari facere inviolabiliter perpetuis temporibus tam per se quam per suos successores et alios quosqumque eius offitiales, commissarios, locumtenentes, magistratus et capitaneos » (2).

Tra le domande dei savonesi ricorderò solo per brevità quelle che hanno rapporto con lo studio che sto facendo « item quod ipsa communitas Saone habeat merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem ex imperialibus et regalibus privilegiis possit et valeat condere leges municipales, statuta, deliberationes et decreta et illa tollere, minuere. corrigere, declarare et emendare et illic supplere et addere vectigalia collectas et gabellas imponere et auferre et augere, minuere ad illud beneplacitum semel et pluries et totiens quotiens et quantum sibi libuerit et ipsi communitati hominibusque ipsius videbitur et iuxta dictorum statutorum tam scilicet fiendorum quam factorum possint et valeant antianos et alios quosqunque offitiales dicti communis facere, eligere constituere et deputare tam in dicta civitate quam in eius posse, districtu et comitatu cum potestatibus bailiis emolumentis et iurisdictionibus eiusdem civitatis solitis et consuetis . . . . . » (3). Savona chiedeva

---

(1) « Atti di Storia Patria - Sezione di Savona », vol. 31° — Poggio Poggi « Cronotassi », parte V, pag. 38.

(2) Dal Transumptum Conventionum, (Misc. Arch. Sav.).

(3) Istruzioni agli oratori presso il Re di Francia, 1499 (Misc, Arch. Savona).

in questo modo al re di Francia la piena libertà giurisdizionale; la domanda non ha solo importanza da un punto di vista teorico, ma ha anche riflessi di ordine pratico. Il permesso di « addere vectigalia, colectas et gabellas » portava con sè lo svincolo dalla soggezione economico finanziaria imposta dai genovesi.

E' utile confrontare la richiesta presentata dai savonesi al re di Francia con una clausola contenuta nelle convenzioni del 1332 « et commune Ianue vel aliquis pro communi vel aliqua singularis persona qùoqumque nomine censeatur; colecta decita, mutuum, pedaggium, totam ripam vel cabellam aliquam seu exationem quoqumquam nomine censeatur, communi Saone; vel super hominibus Saone et districtus vel rebus eorum; modo aliquo qui excogitari possit non exiget vel imponent vel exigi seu imponi permitet.

Addeo qui saonenses et homines districtus Saone sint in civitate Ianue et territorio ipsius liberi et immunes a quibusqumque aliis impositionibus et exationibus impositis vel imponendis quosqumque nomine censeantur excepta dumtaxat cabella expedicamenti denarii maris facta et facienda hominibus Ianue. Quam gabellam expedicamenti denari maris saonenses solvere debeant ut superius continetur et non alter » (1).

Dal confronto delle due disposizioni sorge naturale una domanda; perchè i savonesi chiesero al Re di Francia ciò che già era sancito dalle convenzioni del 1332? La clausola che ho citato infatti è chiara ed esplicita, nè contradice al suo spirito l' eccezione « expedicamenti denaris maris », a prima vista sembrerebbe più logico che i savonesi si fossero limitati a chiedere l' esenzione da quest' unica gabella che dovevano pagare a Genova ; lasciando sussistere in tutta la sua interezza ciò che in materia finanziaria si era stabilito nel 1332.

---

(1) Dal Transumptum Conventionum, (Misc. Arch. Sav., pagina XXIV.

Ma è necessario tener presente ancora una volta lo scopo della politica savonese; *annullamento delle convenzioni esistenti,* ora l'esenzione dalle imposte era clausola di queste convenzioni e con essa sarebbe dovuta cadere nel nulla, era quindi molto utile poter sostituire ad essa un decreto nello stesso senso dal Re di Francia. Ancora: nelle convenzioni la clausola appariva *formalmente* come una concessione di Genova, mentre nella domanda al Re di Fzancia chiedevano i savonesi il rispetto di un loro diritto.

Questa differenza formale ha grande e vasta influenza giuridica; la concessione è manifestazione di volontà unilaterale, che impegna solamente chi l'ha posta in essere, ha quindi esclusivamente valore « erga partes ». il riconoscimento di un diritto ha invece valore « erga omnes ».

Ora in un'epoca cosi agitata come la fine del 1400 e l'inizio del 1500, i savonesi dovevano preoccuparsi della possibilità di un nuovo dominatore; il decreto del re di Francia sarebbe stato per costui vincolo insormontabile. Più importante dal punto di vista politico è la successiva richiesta dei savonesi; « Item quia homines predicte communitatis et civitatis Saone habeant plenam et liberam facultatem, bayliam et potestatem eligendi, potestatem et alios magistratus Saone singulo anno de subditis et confidentibus ac fidelibus prefate Christianissimi regis nostri..... nostri aliquo impedimento non obstante quia electionem..... factam eius S. R. Maiestas teneatur confirmare et rattam ac etiam effectualiter operari ut magistratus quisqumque Saone in fine cuiuslibet anni eorum regiminis et officii debeant omnino sindacari et stare ad sindicatum servata forma statutorum communis Saone factorum » (1).

E' questa una esplicita richiesta di Savona di piena sovranità; che contrasta non solo con lo spirito, ma anche con la lettera delle convenzioni concluse con Genova, soprattutto con quelle del 1357 che tra l'altro stabiliva; « item quia compagna sancti Ioannis civitatis saonensium eli-

---

(1) Da Transumptum Conventionum (Misc. Arch. Sav.).

gere et eligi debeat potestas in civitate Saone per anno presenti secundum conventionum formam. Ita tamen quia in dicta civitate Saone non possit qumquam eligi abbas vel alius offitialis eiusdem effectum et iurisdictionis vel similis » (1).

I savonesi in questo punto si posero quindi decisamente in posizione contrastante con i patti conclusi poichè ne sentivano tutta l' umiliazione. La loro richiesta fu richiesta di indipendenza piena. Savona aveva una personalità giuridica internazionale e doveva essere pienamente capace di eleggere i suoi capi ed i suoi magistrati.

Questa clausola è senza dubbio il fulcro delle richieste savonesi al re di Francia, essa infatti portava come logica e diretta conseguenza il superamento « *de facto se non de iure* » delle convenzioni che incatenavano il Comune e ne limitavano la libertà d' azione.

Il desiderio d' indipendenza era affermato anche di fronte al re di Francia. Egli infatti doveva limitarsi alla approvazione dei Magistrati eletti senza interferire menomamente sulla vita interna della città. La sovranità savonese era tutelata dalle seguenti domande savonesi « item quia commune Saone possit et valeat prout facere semper consuevi dare, concedere et impartiri validos salves conductus et fidantias pubblicas quibusqunquam personis ad ipsam civitatem posse et districtum tam terra, quam mari accedentibus et bonis ac rebus eorum excepta rebelibus sue regie maiestatis » (2).

Le istruzioni agli ambasciatori che ho brevemente commentato non costituiscono un atto isolato e difforme dalla pratica comune, ma corrispondono alle linee direttive della politica savonese nei confronti dei re d' oltre alpe. Il tentativo di Savona non ottenne alcun risultato concreto; Genova si difese abilmente inviando al Re ambasciatori che

---

(1) Da Transunptum Conventionum, (Misc. Arch. Sav.).

(2) Istruzioni agli oratori presso il re di Francia (Misc. Arch. Sav.).

richiesero « quod conventio quae est inter excelsum commune Ianue ex una parte et commune Saone ex altera servari debeat; quodque dicte communitatis Saone per prefatum serenissimum regem nihil concedi possit in preiudicium, detrimentum vel derogationem iurium communis vel comperarum sancti Georgi vel aliorum comperarum quantum faciliter ex inadvertentia generari possit maximum incommodum redditibus communis Ianue et sue comperarum sancti Georgii et aliorum comperarum » (1).

Luigi XII rispose in modo da troncare ogni speranza per Savona: « Regia Maiestas nihil concessit nec concedet communitas Saone aut alteri in preiudicium dicte communitatis ianuensis et si super eorum conventionibus et aliis in articolo contentis oriatur controversie, iustitiam faciet » (2).

Savona doveva così nuovamente rassegnarsi ad accettare le convenzioni esistenti; la possibilità di un aiuto positivo della Francia non si dimostrava più fondata di quella di un aiuto di Milano e ciò per motivi facilmente comprensibili.

Per Luigi XII l'interesse di Savona era subordinato naturalmente all'interesse del suo popolo; l'adesione di Genova alla sua politica fu per lui motivo sufficiente per non accogliere le richieste savonesi. Si ripetè così per l'ennesima volta la delusione del debole che ricerca l'aiuto del forte. L'intervento francese nella contesa tra Genova e Savona non terminò col 1499, si sviluppò invece anche nei primi del 1500, senza che il suo carattere temporeggiatore subisse alcuna modificazione.

Francia e Milano non ebbero quindi nelle contese tra Genova e Savona alcuna funzione risolutiva; e neppure tentarono di conciliare le parti in lotta o presero una posizione decisa. Si limitarono invece a rispondere diplomaticamente alle richieste che erano loro fatte e a fare delle pro-

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., vol, III, pag. 5.
(2) » » » » » » » 10.

messe non impegnative; alcune volte, spinte dalle circostanze, convinsero le due città rivali a concludere dei compromessi che, per la loro stessa forma, avevano più valore di armistizio che di pace. Diversa fu invece l'opera compiuta dal papato, diversa nell'intenzione se non nei risultati, poichè l'esecuzione delle sentenze doveva per necessità di cose essere affidata al braccio secolare.

Mentre Francia e Milano avevano come scopo i propri interessi, Roma tendeva realmente a stabilire una pace; si potrebbe anzi dire che questo era il *suo* interesse: troncare le contese che da secoli turbavano la vita della Liguria e le cui conseguenze si ripercuotevano sulla chiesa, raggiungere una soluzione che non pesasse nè su Genova nè su Savona.

Era un'aspirazione alta, che nella realtà non potè essere raggiunta, poichè i Papi che dovevano attuarla erano uomini anch'essi che provavano un sentimento di affetto per la loro patria, e talvolta si trasformavano quasi incoscientemente da giudici in avvocati.

Prima di esaminare nelle sue diverse fasi l'opera del Papato, è bene mettere in luce il significato di questo intervento. Roma, quando si erse giudice tra Genova e Savona, mise in atto un vero arbitrato internazionale. Essa infatti non era o, più esattamente, non doveva essere interessata alla risoluzione della contesa; suo scopo era la pace, la concordia non solo delle armi, ma soprattutto degli spiriti. Alcune volte, particolarmente nei momenti storici più agitati, quando la vita della società internazionale sembra quasi scomparire, travolta dagli sconvolgimenti di una guerra, ci chiediamo con un senso di dolorosa sorpresa perchè le leggi che regolano l'ordine degli Stati non debbano essere rispettate.

Gli studiosi di diritto internàzionale con scientifica precisione, rispondono che ciò avviene perchè non esiste chi faccia eseguire le leggi: il diritto cade perchè non vi è una forza che lo sorregga.

Fino al secolo XVII invece se mancava una forza materiale, esisteva però una forza morale che poneva dei li-

miti alle azioni degli Stati. L'ordine internazionale costituiva la « Respubblica Christiana ». Il Papa era il capo supremo: giudice, aveva come arma la scomunica e l'anatema; il problema religioso si univa e sosteneva quello politico, diversi aspetti di una stessa esigenza morale. Quando, con la riforma, si spezzò l'ultimo ormai tenue legame che teneva uniti i popoli europei, gli Stati ebbero nella loro azione una libertà assoluta e divennero essi stessi giudici della propria condotta; l'arbitrato ebbe allora un carattere nuovo, divenne un tentativo di conciliazione preso dagli stessi contendenti, ma che non poteva mai essere imposto: non fu un freno per il più forte, poichè la sua utilità si ebbe solo quando l'equilibrio delle parti faceva loro temere la guerra.

Diverso fu invece il carattere dell'arbitrato del Papa fino al secolo XVI: Roma era il tribunale internazionale supremo a cui ciascun contendente poteva adire anche senza il consenso dell'altro; le forme procedurali corrispondevano a quelle di un processo comune, le parti agivano non come persone di diritto pubblico, ma come privati.

Questo sistema giudiziario, che, unico, avrebbe permesso l'esistenza di un ordine internazionale scomparve quando si formò il concetto dello Stato nuovo, illimitato nella sua azione, la cui attività non poteva essere influenzata da alcuno.

Ho premesso questo breve cenno storico-giuridico, poichè esso ci permette di valutare criticamente l'opera del Papato nelle lotte tra Genova e Savona. Il primo intervento di Roma in queste lotte si ebbe con Innocenzo che garantì il trattato del 1251; ma fu un intervento negativo, piuttosto che positivo: in sostanza fu un avallo dato da una autorità moralmente superiore ad un atto già perfetto posto in essere da due soggetti pienamente capaci. In questa bolla, cui ho accennato ampiamente nella prima parte del mio studio, era fissato un principio le cui conseguenze dovevano assumere grande importanza due secoli e mezzo dopo: la competenza della Sacra Rota per le controversie che potevano sorgere tra i firmatari del Patto. A questa

clausola non ricorsero per molto tempo nè Genova nè Savona; non Genova, poichè non aveva, essa più forte, alcun interesse da un processo il cui esito era incerto, non Savona che aveva maggior fiducia nelle armi materiali, rappresentate ora dalla Francia ora da Milano, che nelle armi spirituali. Fu solo nel 1471 che Roma intervenne nuovamente nelle lotte tra Genova e Savona.

Era allora Papa Sisto IV; per la sua nomina Savona aveva dimostrato grande gioia « con fuochi pubblici di gioia e con mandarvi ambasciatori, oltre i prieghi a Dio e le processioni solenni per tre giorni continui « (1).

Per una strana coincidenza l' elezione di Sisto IV (5 agosto 1471) seguì a breve distanza di tempo la sentenza di Gian Galeazzo Sforza (5 gennaio 1471); i savonesi, delusi nelle loro speranze di un efficaco aiuto milanese, compresero che sola loro salvezza era l' intervento di Roma. Il Papa appena eletto mostrò tutto il suo affetto verso la sua città inviando ad essa due Bolle, una del 25 agosto « Cum inscrutabilis Sanctissimi Dei providentia » e l' altra del 28 dello stesso mese diretta agli Anziani « Non fuit vacua in nobis divina gratia » in cui promise a Savona tutto il suo appoggio (2).

I savonesi decisero di mandare a Roma ambasciatori per congratularsi con il nuovo Pontefice.

Dallo « Zibaldone Minuto » abbiamo notizie della spesa fatta dalla città per l' ambasceria; « 2500 lire »; gli ambasciatori avevano le mule coperte di panno colle armi savonesi. Le notizie degli Archivi ci permettono di seguire gli ambasciatori nel loro viaggio; ne imaginiamo la partenza tra l' entusiasmo della città, mentre fuochi di gioia illuminavano le colline circostanti. Sembrò forse per un momento che Savona fosse vicina alla vittoria, a quella li-

---

(1) Verzellino, op. cit., pag. 330.

(2) Poggio Poggi: Atti di storia patria, Sezione di Savona, vol. XXI, « Cronotassi », Parte V, pag. 8, 9, 10.

bertà economica, che i suoi marinai ed i suoi mercanti sognavano da anni.

Gli ambasciatori si fermarono alcuni mesi a Roma: il Papa li ricevette con grande simpatia e si iniziarono subito trattative segrete, per non offendere la suscettibilità genovese. In questa segretezza delle trattative, di cui dà notizia una lettera dell' Archivio comunale di Savona, vi è già il segno del fallimento dell' arbitrato. Il Papa si trasformava da giudice in parte e la sua azione perdeva la sua efficacia.

Le istruzioni mandate dal Comune ai suoi ambasciatori a Roma, li avvertivano di comunicare al Papa che un accordo tra Genova e Savona sarebbe stato gradito a Milano. Ed era naturale che così fosse: gli Sforza avevano massimo interesse di non intervenire direttamente, ma di accogliere con simpatia ogni compromesso che facesse cessare le discordie nel loro dominio. Sisto IV però, pur mosso da sincero affetto verso la sua città e da un vivo desiderio che si raggiungesse la pace, non poteva con la sua azione ottenere risultati decisivi. L' incerta situazione politica impediva ai suoi tentativi di trasformarsi in realtà; pure i Savonesi ancora per un certo tempo mantennero la loro speranza. Il Papa con una lettera del 17 gennaio 1472 annunciò agli Anziani che avrebbe nuovamente interceduto a loro favore presso Galeazzo Maria. Ma l' intercessione per quanto utile, non era sufficiente; lo Sforza, capo di Stato, mirava naturalmente all' interesse di Milano e non poteva comprometterlo per seguire le preghiere del Pontefice; d' altra parte la sua posizione era già fissata dalla sentenza del 1471. In una nuova lettera a Savona del 20 settembze 1475, Sisto IV annunciò che si sarebbe interessato presso Genova degli interessi di Savona.

Esaminando queste lettere nella loro successione cronologica è facile vedere come esse segnino il declinare delle speranze savonesi.

Nel 1471 si sperò in un'azione diretta del Papa, nel 1472 nell' efficacia del suo intervento presso Milano, nel 1475 non si poteva invece sperare che Genova cedesse per

le insistenze di Sisto IV, al massimo si poteva contare su alcuni vantaggi momentanei, non certo su una modificazione di principî.

La libertà di Savona appariva nuovamente lontana nel tempo: gli sviluppi della politica con le lotte tra Milano e Roma confermarono questa dolorosa realtà. Savona mandò nuovamente ambasciatori al Papa per spiegare la sua difficile situazione: soggetta agli Sforza, essa doveva seguirli nella loro guerra contro il suo naturale protettore, contro colui in cui essa aveva riposto la massima fiducia.

Scrivono Scovazzi e Noberasco nella loro storia di Savona (1) che « la protezione di Sisto IV diventava ognora più inefficace, quanto più il Papa rinunziando agli alti ideali della sua missione, accoglieva la politica degli altri Stati italiani, fatta di forza brutale e di scaltrezza e col suo sfacciato nepotismo e colla corruzione della Curia avviava la navicella di Pietro in acque pericolose e piene di scogliere » (1).

Ma Sisto IV se doveva fallire il suo scopo di arbitro tra Genova e Savona ebbe non di meno grande influenza sui successivi sviluppi della controversia. Prima di tutto perchè con lui nacque nei savonesi la speranza di un' efficace intervento di Roma, speranza che pochi anni dopo doveva realizzarsi con Giulio II, poi perchè una sua bolla del 1483 » Servor pure devotionis et fidei » prescrisse che i savonesi non potessero essere citati dinnanzi ad altra Curia.

Fu questa Bolla, che probabilmente non suscitò alcun entusiasmo nella delusa Savona, che permise al principio del secolo XVI di considerare nulle le sentenze emesse dal Governatore francese in Genova: su di esse e sull' avallo dato da Innocenzo alle convenzioni del 1251 fu invece basata la competenza della Sacra Rota. Così dai segni della sconfitta nascevano le possibilità di una vittoria.

---

(1) Scovazzi - Noberasco - Storia di Savona - vol. II, pag. 331,
(2) Pastor: Storia dei Papi, vol. II, pag. 546.

* * *

Ancora era vivo in Savona il ricordo dell'opera di Sisto IV, ancora negli « scagni » e nei « caruggi » si rimpiangeva il sogno di libertà svanita, quando da Roma giunse una notizia che fece risorgere le speranze: Giuliano della Rovere era stato nominato Papa.

Savona mandò subito come suoi ambasciatori per dimostrare la sua gioia Pietro Battista Ferrero, dottore in legge, Marco Pisa, Girolamo De Bruschi, Bernardino Della Chiesa e Domenico De Nani rettore delle scuole (1).

Su questa ambasceria scrive il Verzellino che i legati « furono vestiti alla lunga con robboni di velluto cremisino, fodrati di pelle di montone, e datovi compagnia e servitù di venticinque persone tra le quali vi era un capellano, un cancelliere ed un oratore. Dopo lungo e fastidioso viaggio per terra di giorni ventidue sopra venticinque cavalli avvicinatisi a Roma furono incontrati da molti Vescovi e dalle famiglie di dieci Cardinali, così tutti giunti insieme, cavalcando pareva una corte d'un gran Re, posciachè si contarono seicento cavalli che tutti gli accompagnarono, circa le ventidue ore sino al loro alloggiamento assai comodo, ed il Papa era alle finestre di Belvedere a vederli passare..... Gradì molto il Papa la venuta loro e la loro profferta, e con piacevoli parole gli ringraziò e rispose: che come loro cittadino sarebbe sempre disposto a favorirli e spiritualmente e temporalmente; desideroso oltremodo del bene della patria » (2).

Giulio II appariva così sullo sfondo delle contese tra Genova e Savona, come figura di primo piano le cui decisioni avrebbero avuto importanza risolutiva. Prima di esaminare l'opera da lui compiuta è bene mettere in rilievo come egli fosse preparato ad affrontare il difficile compito.

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., vol. III, pag. 16,

(2) Verzellino, op. cit., pag. 401, 402.

Scrive di lui l'Assereto che « nutriva rispetto ed amore alla libertà civile; imperciocchè tentò di restituire l'indipendenza alla Repubblica di Genova e di salvare quella di Venezia, sebbene fosse stato egli il primo ad adunare il nembo che l'aveva oppressa; rispettò la libertà di Bologna e delle altre città dello Stato della Chiesa, dalle quali aveva scacciato i tiranni e loro restituì il governo a comune sotto la protezione della S. Sede, non acconsentì che i Medici inducessero Firenze in servitù ». (1).

L'amore per la libertà unito all'affetto vivissimo che provava per la sua città rendevano particolarmente sensibile l'animo di Giulio II° alle richieste savonesi, ma egli seppe superare questa tendenza con un profondo senso di giustizia: lungi dal considerare Genova come città ostile provò per essa grande simpatia.

La Repubblica di S. Giorgio accolse la notizia della sua elezione a Pontefice « con tutti quelli segni dell'allegrezza possibili..... ». Con una lettera del 6 novembre 1503, pubblicata dall'Assereto, i magistrati genovesi inviavano le proprie congratulazioni al nuovo Pontefice « cum primum ex ipsa fama que canere res magnas solet, adivissemus sublimationem vestram Santissime et Beatissime in Christo Padre et Domine noster colendissime, id ipsanque litteris nostrorum aliorumque potius crederetur quod omnino affirmaretur; non potuit exaltationem animorum devotio nostra continere; sed statim pubblico edicto, iussis omnibus a negociis abstinere, incendia nocturna campanorum sonnitus hic et in tota ditione nostra indiximus et decretis supplicationibus quasi totus populus sequatur, optimo deo gratias agere decrevimus, qui presulem nostri sanguinis nobis dedit religione sapientia et omni, virtutem gerere plenissimus, cui ad regendam *rempubblicam Christianam* clementia simul et modestissima severitas misit compescendis infidelium furoribus caesareus animus, ad pacem inter Christianos restituendam imperus studium et industria. Expectamus ho-

---

(1) Assereto, Atti di Storia Patria, vol. I, pag. 434.

ratim Sanctitatis vestrae litteris quae concepit gaudia renovent. Agimus nunc breviter quod oratores nostri qui brevi ad pedes sanctitatis vestrae mittentur plenius disserent. Quod superest Beatissime Pater nos et nostra omnia Sanctitati vestrae supplices commendamus ». (1).

Ho trascritto nella sua integrità questa lettera perchè essa più che un mio lungo discorso, con l'efficacia propria dei documenti, prova l'atteggiamento genovese nei confronti di Giulio II. Gli stessi sentimenti in modo ancora più notevole manifesta una lettera del Consiglio della Repubblica al Papa in data 11 novembre 1503 « Quid enim felicius nobis quid optabilius evenire potuit quam post felicis recordationis Sistum et Innocentium preclarissimos Pontifices, alium nunc habeamus quem optavimus optimum et sapientissimum et nostri amantissimum et nunc quem optavimus solum, sed quem pro hac temporum difficultate deus multo ante delegerat..... Unum teneare non possumus numquam antea maiori nos laeticia et spe ex aliorum Pontificum creatione erectos esse quam nunc factum sit quod ea racione evenire possumus; quod non alium magis numquam nec observabimus diligentius nec sincerius diximus..... ».

« I Genovesi mandavano a dare ubbidienza a Papa Giulio, Stefano De Vivaldi dottore di legge, Gioan Ambrosio di Fiesco, Pietro Spinola, Ambrosio Lomellino, Domenico Adorno, Cosimo Dei Zerbi, Gironimo Di Salvo, Pietro Sauli, Agostino De Ferrari, Agostino De Grimaldi, Gironimo D'Oria e Gabriello dei Fornari con uno dei cancellieri della Repubblica. E questa ambascieria, eccetto quella dei veneziani, fu reputata la più onorevole. Il Papa fece dono agli ambasciatori a nome della Repubblica della Rosa d' Oro quale i Pontefici sogliono a presentare ai più cari amici ». (2).

L' episodio della Rosa d' Oro offerta in segno di bene-

---

(1) Assereto - Documenti inediti su Giulio II - Atti di Storia Patria, vol. I.

(2) Giustiniani, Annali, Libro VI.

volenza alla Repubblica di S. Giorgio è ricordata anche dal Rodecanachi « D' autre part, Iules II se meneageait des amitiès; le 17 mars 1504 il avait offert la Rose d' Or, a la Republique de Gènes, *q'il considerait comme sa patrie* » (1).

Anche se quest' ultima espressione dell'eminente storico francese non risponde a verità, è indubbio che Giulio II seppe elevarsi al disopra dello spirito campanilistico: lontano dalla sua terra per necessità di cose, egli si sentiva più che savonese ligure, ed in realtà della stirpe ligure aveva tutte le virtù; cosicchè a lui poteva riferirsi benissimo li giudizio che il Trovatore provenzale Pietro Vidal aveva dato sulla gente che sta tra il Magro ed il Varo « Son a lor amis amoros, et als ennemics orgoillos ».

Giulio II non era indicato per il compito difficile che gli si proponeva solo per il suo spirito aperto e per la sua imparzialità; terzo elemento importantissimo era la sua abilità diplomatica. Il Papa Della Rovere aveva come scopo supremo non solo la pace generale, ma la concordia delle piccole città tra loro; e anche se non riuscì a raggiungere questa sua meta, essa ebbe vasta influenza sulla sua politica. « Celui, qui se méconnaissant lui - même, pensait faire fleurir la paix. apporte la guerre, par la force des choses..... ». Prima di giungere alla guerra Giulio II però ebbe occasione di mostrare la sua capacità di arbitro, egli infatti subito al principio del suo pontificato riuscì a far stipulare la pace tra la Danimarca e la città di Lubecca con una bolla del giugno 1505 « Pretulit nobis eximiae devotionis » e, fatto ancor più notevole, riuscì il 27 marzo 1504 a ottenere un armistizio tra Francia e Spagna. Scrive il Rodocanachi che questo « ce fut le premier triomphe diplomatique de Iules II, qui les traités de Blois signés le 22 septembre suivant, etendirent et confirmérent.... (2).

Si univano a queste caratteristiche, cui ho brevemente accennato, una naturale conoscenza in Giulio II del carattere

---

(1) Rodecanachi « Le Pontificat de Iuleo II », pag. 62.
(2) Id. op. cit.

ligure; così difficile ad essere compreso da chi da esso sia lontano; nel suo istintivo individualismo e nella sua fondamentale onestà, nella sua rudezza e nella sua fede.

Mai come all'inizio del secolo XVI le contese tra Genova e Savona ebbero possibilità di essere superate: esigenze politiche e naturali leggi storiche impedirono però che si giungesse ad una pace che avrebbe perpetuato nel tempo l'anacronistica concezione di una sovranità spogliata del suo contenuto. Ma prima di giungere a questo risultato negativo, vi furono attraverso una serrata lotta diplomatico-giuridica, momenti alterni di speranze e di delusioni, ed in tutto lo svolgimento degli avvenimenti Giulio II apparve degno perfettamente del compito che la Provvidenza gli aveva assegnato. La sua morte coincise con la morte politica di Savona: la città del Brandale perse il suo più grande figlio, comprese che inutile era la lotta senza più alcuna illusione di resistenza e dovette rassegnarsi al suo destino.

* * *

Bruno e Noberasco in uno studio molto interessante « Il Crepuscolo della libertà savonese e l'opera di Giulio II » hanno pubblicato alcune lettere inviate dagli ambasciatori a Roma ai Magistrati savonesi. Sono lettere precise nei particolari e che ci rappresentano con esattezza e realtà le preoccupazioni politiche d'allora nel continuo succedersi di speranze e di delusioni: per esse possiamo entrare per un attimo nella vita della corte papale all'inizio del '500, sorprendendo gli uomini del tempo nella loro attività, non rigidi di quella rigidità che purtroppo alcune volte dà la storia ai suoi personaggi, ma vivi, agitati da passioni.

La prima lettera è del 25 febbraio 1504; è un semplice biglietto, il cui tono è dimesso: si nota subito che chi lo ha scritto, mentre appena arrivato alla tappa affidava le notizie alla carta per la sua città, riviveva le lunghe giornate di viaggio « Hoggi da sera, siamo giuncti quha tandem cum grandissimi stenti, per havere trovato terribili camini; tanto per li cavalli quanto etiam per li cariaggii per

questi loghi montuosi et sacsosi. Et cusì piacendo a Dio persevereremo al nostro viagio con ogne sollicitudine et diligentia ». (1).

Il 5 marzo gli ambasciatori savonesi erano a Siena: dieci giorni di cammino, dieci giorni di fatiche e di stenti a giudicare dalla lettera mandata a Savona « Heri sera giunsemo quha poi multi disconci havuti in tutto questo nostro camino, adesso da venti, adesso da pioggia, ultra le sacosose vie de rivera..... Per certo havemo facto assai ad strassinare li mulli perfino quha; per che qualche volta s'è stati costretti portare le somme in spalla per le strane vie..... ». (2).

Con la tristezza delle note di viaggio contrastano gli inni di gioia per le accoglienze ricevute a Roma le lettere diventano più precise, colui che scrive si compiace di far notare la considerazione in cui sono tenuti; forse c'è in questo entusiasmo un poco di provincialismo, ma vi è anche, e sopratutto, un grande amore per la propria città. Il nome di Savona non è quasi mai scritto, ma sovrasta tutte le righe, gli ambasciatori si sentono veramente servitori della propria terra, rappresentanti dei propri fratelli; ne sono fieri, ne sentono tutta la responsabilità.

Le lettere si susseguono l'una all'altra a distanza di pochi giorni; troppo lungo sarebbe ricordarle tutte, del resto sarebbe lavoro inutile: mio scopo è d'intravedere attraverso esse un poco della vita del tempo, per poter dare uno sfondo agli avvenimenti storici.

Il 14 marzo 1501 gli ambasciatori savonesi furono ammessi alla presenza del Papa « heri ad una hora de nocte la Santità del nostro Signore, non mancho sitibunda e cupida de vederci e parlarci quanto noi ad quella, ne feci andare ad sua Beatitudine in Castello, reservando la solenne receptione ad diem secuenti et Ibi facessemo la reverentia et basiassemo lo pede ad Sua Santità esponendo ad quella

---

(1) Bruno - Noberasco, op. cit., pag. 13.
(2) » » » » » 13, 14.

lo immenso gaudio ha havuto la patria sua de la exaltatione de Soa Beatitudine, tochando quelle parti ne parseno opportune et quella maxime rengraziando del honore che Sua Santità mi haveva facto fare in la nostra intrata. Et essa recevendomi cum multe carezze mi feci risposta mansuetissima et tuta piena de amore et charitate dicendo che non si scordava della patria da cui haveva avuto origine; et la quale essendo Sua Santità in minoribus sempre havendo cerchato de sol et che non mancho animo haveva al presente..... essendo presente Pietro Sauli ed un altro genovese ad tuti questi ragionamenti, il che fu ben in proposito in favore della patria nostra ». (1).

Il giorno dopo (2) gli ambasciatori savonesi esposero subito al Papa i veri motivi della loro missione: strano modo di intendere la diplomazia perfettamente corrispondente al carattere ligure che abborisce e ripudia la parola fine a se stessa, che tende alla realtà direttamente senza esitazioni « con una conoscenza esatta delle forze proprie e delle altrui ». (3). Giulio II, ligure anch' esso, senti senza dubbio la bellezza di questo modo di agire che gli ricordava la durezza dei suoi pescatori, la franchezza dei suoi mercanti « Hoggi siamo returnati da Sua Santità..... et havemo incominciati exponere le molestie ad noi ilate per li signori genoensi contra ogni iusticia; subiungendo come per una bulla papale sonvi censure contra li contrafacenti ad le conventioni che havemo cum essi genoensi; et como per dicta bulla Sua Beatitudine resta iudice competente; et ad essa de iure havemo habere recurso ». (4).

Giulio II rispose: « Usando tali parole che apertamente se cognobe havere desiderio de satistaro ad li besogni nostri. Ed in tuto apparve che da essa debbia procedere opera fructuosa..... ». (5).

---

(1) Bruno - Noberasco, lettera del 13 marzo 1504, pag. 15.
(2) » » » » » » » » 16.
(3) Scovazzi, Giano.
(4) Bruno - Noberasco, op. cit., pag. 16.

La controversia tra Genova e Savona come si svolse davanti alla Curia romana del 1506 è qui già delineata nei suoi caratteri essenziali; vi furono ancora lunghe trattative, vi fu la speranza di un accordo extra-giudiziario, ma già i savonesi avevano fin dal primo colloquio avuto con il Papa, ottenuto un primo successo che poi doveva essere decisivo, impostando la questione come corrispondeva ai loro interessi.

I magistrati savonesi intanto, sicuri dell'appoggio del Papa e desiderando di non lasciar passare il momento favorevole, decisero di adire alla Sacra Rota contro Genova, e ne diedero notizia ai loro ambasciatori a Roma con una lettera che giunse a destinazione il 19 marzo.

La risposta del 23 marzo non fu favorevole alla iniziativa; i legati dopo aver parlato con Giulio II compresero che non era prudente affrettare i tempi: saggia politica era invece di attendere ancora, mentre il Papa tentava di raggiungere un accordo amichevole « et quantum ad meritum de la adpelatione mi conforti che al presente non se proseguisse dissuaderlo il rigoroso modo in questi principii atento che havemo tempo un anno ad prosecuendum; et in simile ne confortono li reverendissimi Monsignori Cardinali nostri. Il che ad noi est parso ben facto attento che lo giorno avanti giungesse qhua lo messo de Vostre Magnificientie la Santità de Nostro Signore ad la quale de hogne hora havemo facillimo adito mi disce che haveva parlato cum tutti li ambassatori de Genua in quello giorno disnati in Belvedere cum Sua Santità come quella desiderava che tra essi et la nostra Comunità fusse bona pace et tranquilitate; et quando pur loro mancasse li Savonesi haveriano recurso ad Sua Beatitudine pro iustitia attenta bulle papali in conventionibus contenta, la quale lo fa iudice competente. Respondendogli che quando fussero ad Genua porgeriano tali parole ad loro Communitate, che Sua Santità intenderia che esa Comunitate in ciò vorrà contenta Sua Beatitudine ».

In un successivo colloquio che gli ambasciatori savonesi ebbero con Giulio II e di cui riferirono ai loro magi-

strati nella stessa lettera del 26 marzo, il Papa « quanto ad la presente causa cum quelli de Genua disce essere bene prima vedere che opinano ..... le bone risposte et promisione de li ambasciatori genoensi supradicti che non retraendosi et mancando le repercutione solite più iustificatamente poteria sustenervi cum iustizia favorabile recurrendo da lui come iudice » (1).

Il tentativo di Giulio II di conciliare amichevolmente gli opposti interessi era destinato a fallire; non si trattava infatti di superare divergenze di ordine materiale, ma di raggiungere un accordo tra concessioni antitetiche, senza alcuna possibilità di compromesso, perchè nè Genova nè Savona potevano in alcun modo cedere senza rinnegare le loro tradizioni storiche e politiche. Ma questa aprioristica impossibilità di ottenere un risultato positivo possiamo rilevarla noi oggi a distanza di secoli, non lo poteva invece un uomo del primo cinquecento che della lotta vedeva le conseguenze concrete senza poter risalire alle cause. L'intervento di Gtulio II già in questa prima fase ebbe un aspetto ed un carattere diversi da quello di Sisto IV; allora il Papa non aveva alcuna forza che sostenesse la sua azione diplomatica, ora invece quale minaccia concreta rivolta verso Genova vi è il giudizio della Sacra Rota ed il ricorso al braccio secolare. I genovesi respinsero il tentativo di conciliazione di Giulio II, e non potevano agire diversamente, poichè l'accettarlo sarebbe stato rinunziare implicitamente alla propria sovranità, trattando Savona come ente di diritto internazionale pienamente capace.

Due lettere pubblicate da Giovanni Assereto nel suo studio « Alcuni documenti inediti di Giulio II » vol. I atti di Storia Patria » ci illuminano perfettamente sull'atteggiamento della Repubblica di S. Giorgio. La prima lettera del 10 maggio 1504 è la più importante « Sanctissime et Beatissime Pater et Domine noster colendissime. Redite sunt nobis littere sanctitatis Vestre Rome date die vigesima

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit.: lettera del 26 marzo.

quaria aprilis de causa Saonensium, quas ut aequum est, maxime cum attentione legimus, singulasque ipsarum partes reverenter et consideravimus et libravimus..... Respondebimus breviter quantum fieri poterit pro diversitate rerum quas omnes Saonenses conati sunt invertere et illis fictum collorem super inducere. Ita ommino loqui sine illorum iniuria et salva modestia apud optimum sapientissimunque Pontificem fas est qui non facile querellas admittere et admissas cognita veritate reicere consuevit. Duo sont de quibus potissimum conquesti sunt Saonenses de me gubernatore. Alter quod in causis vectigalium et constitutionum vene ferri aliarunque molestationum civilibus Saonensibus in civitate Ianue ut ipsi dixerunt illatarum iusticiam negligamus ministrare et alter quod nonnullas causas per sindicum communis Ianue contra communitatem Saone, ut ferunt. motos praeter ius statuta ac privilegia per Christianissimum regem Francorum approbata praeterque antiquas conventiones inter Rempubblicam nostram et illam communitatem, et inconcussa diuturnitate vigentes et per felici recordationis, Innocentium quartum confirmatos et a partibus interiecto Sacramento iuratos ad Tribunal meum trahere et advocare conati simus; sunt enim haec eorum verba..... Quod attinet ad secundum numquam mihi animus fuit ad meum tribunal attrahere causas que alio devolvuntur; avari iniustique iudicis semper esse existimavi falciem in alienam messem imponere et censuras merentes si petentibus partibus officium suum denegaverit.

Nam cum cives Ianuenses quotidianas ad me querellas de Saonensibus de ferrent, detineri eorum subditos, capi iumenta, nova vectigalia imponi dicerent, subrigi eorum iurisdictione pubblicos nuntios; ..... capillis abstranai, edicta pubblica numquam antea facta in dictione Ianuensium ambitiose mihi aliaque pleraque graviora ab ipsis perpetrari, victaque iam videretur eorum patientia ordinari ut venirent aliqui ad me pro parte Saonensium.

Qui cum venissent et post nonnullas difficultates contenti fuissent Genuenses, aprobantibus Saonensibus, ut solus ego de novitatibus per ipsos Saonenses factis iudex essem pro

ut apud acta nostre cancellarie aperte constat in meritisque partis audissem, Saonenses simulato negocio et celeri redditu abierunt et requisiti postea reddire noluerunt..... Nos quanto summus cuntatiores ob Reverentiam Beatitudinis Vestre, ipsi validius insurgunt quasi non sit in nostra manu illos reprimere, et nisi eos paterne diligamus quibus nos scalpiunt illis precidere facile nobis sit.

Nollumus de suo quidquam; volumus servare conventiones, iusticiam; iuxta earum continentiam ministrare policemur, ut sciant quid sit Saonenses a Sanctitate Vestra diligi. Sed abutuntur nimis eo grado eaque dilectione qua Santictas Vestra non velle pati nisi que Onesta sunt Genuenses Saonensesque ab ea nullum discrimine haberi. temperari, felicitati nesciunt, qui suis indignis factis nos eo loci deduxerunt ut insolentias eorum amplius ferere non possumus, adeo ut non patientes sed ignavi, non tardi sed toepidi merito dici possimus si totiens provocati et stimulis totiens exacerbati, honori nostro tandem non consulamus. Arbitrarunque Beatitudinem Vestram iustas actiones nostras non improbaturam, presertim quod nihil facturi simus, quod non sit ex omni parte iustum et mature excogitatum; cuius pedibus nos et nostra supplices commendamus ». (1).

Ho riportato quasi per intero questa lettera, non perchè gli argomenti in essa contenuti abbiano carattere di novità, ma perchè è interessante conoscere attraverso essa lo stato d'animo genovese. Il documento fotografa il carattere ligure, fiero e senza iattanza; nella sua stessa forma, rispettosa, ma senza alcun segno di servilismo, nella sua secchezza che certe volte pare confinare con la mancanza di diplomazia, si vede riflessa la mentalità dei mercanti e dei marinari che reggevano la Repubblica di S. Giorgio, desiderosi di pace, ma pronti alla lotta per difendere i propri interessi, che formavano motivo dell'esistenza del loro stato. Non importa se la lettera porta la firma di Filippo di Clèves, governatore in Genova del Re di Francia, essa è

(1(Giovanni Assereto, op. cit., Atti di Storia Patria, vol. I.

l'emanazione dello spirito ligure: la città, per quel fenomeno proprio delle nazioni che hanno un originale atteggiamento nella storia, ha dato una « forma mentis » genovese al signore di Francia, lo ha reso simile nel carattere è nella personalità ad un Saulì o ad un Fregoso.

Questo potere d'assorbimento, che appare così evidente nel documento che ho citato, ci dà una nuova ragione per comprendere come i genovesi non si preoccupassero soverchiamente di affidarsi a Re stranieri; essi sapevano che avrebbero trasformato i loro governatori in genovesi essi stessi mentre immutata nel tempo sarebbe stata la politica della città dei Dogi, finchè immutati fossero stati i suoi interessi.

Questo l'aspetto formale della lettera, ma senza dubbio più interessante per scrutare nelle sue cause più profonde l'atteggiamento genovese, è il suo contenuto, e più ancora di ciò che è stato scritto sulla carta, quello che si intravvede tra le righe, che non si è voluto o non si è saputo dire esplicitamente. Prima di tutto i genovesi appaiono stupiti per le pretese savonesi, sembrano chiedersi perchè ciò avvenga mentre hanno lasciato alla città dominata piena autonomia di governo, ed hanno rispettato i patti conclusi con essa in tempi passati, per quanto ora si sia profondamente modificato il rapporto di forza. Atteggiamento di stupore, che gli storici definirono ipocrisia, cinismo, prepotenza, forse perchè non lo compresero nella sua realtà. Io penso invece che i genovesi fossero profondamente sinceri; non potevano capire gli scopi della politica savonese, perchè uomini del proprio tempo non si rendevano conto del contrasto di principi; pensavano ad una lotta commerciale, quando si trattava invece di intendersi su qualche cosa di astratto, sul senso del concetto di sovranità. Nè si possono incolpare i genovesi per la loro incomprensione: alcune volte infatti i popoli possono raggiungere un accordo su questioni materiali, ma nel campo del pensiero ciò appare impossibile, quando neppure gli uomini presi individualmente sanno intendersi tra loro. Oltre questo motivo astratto, vi è una ragione di ordine pratico che spiega lo stupore

dei genovesi: Genova e Savona erano come due persone che hanno lo stesso carattere, e che nelle vicende della vita quotidiana s' incontrano continuamente senza poter raggiungere un accordo, senza che sia possibile stipulare un compromesso, poichè ciò che è essenziale per una è essenziale anche per l' altra. D'altra parte questa impossibilità di convivenza pacifica era incomprensibile sia ai Genovesi che ai Savonesi che non riuscivano a rendersi conto perchè non potessero trattare tra di loro quando così facilmente si accordavano con Francia e con Milano, con Firenze e con la Spagna.

Secondo aspetto dell' atteggiamento genovese quale appare dalla lettera è il senso di diffidenza verso l' intervento di Giulio II, particolarmente evidente se si confronta con le manifestazioni di gioia per le elezioni del nuovo Papa. Filippo di Clèves accenna in modo velato alla protezione del Pontefice su Savona: è già una chiara presa di posizione per considerare viziate di parzialità le possibili future decisioni della Sacra Rota, a cui probabilmente Giulio II accennava nel suo invito ad un accordo amichevole. L' atteggiamento genovese è confermato dalla lettera che la Repubblica di S. Giorgio inviò a Roma il 24 maggio; nella prima parte essa ricorda le violazioni dei patti compiuti dai Savonesi, nella seconda la moderazione genovese « vicit amor noster merita eorum, reverentia Sanctitati Vestre eorum insolentiam, manu potius quam flagello erroribus filiorum succurendum existimavimus..... Nàm fuimus circumspecti in hac nostra ordinatione ut non modo conventionibus in aliquo nocere voluerimus, sed nec paterne in filios et amantissimos charitati ». Da queste due lettere non appare alcun sentimento di odio verso Savona, anzi vi sono espressioni di amore deluso, sembra che i Genovesi considerino gli abitanti delle città vicine come fratelli che tradiscono con la loro politica la comune origine, piuttosto che come nemici.

Mentre falliva il tentativo di Giulio II di raggiungere tra i contendenti un accordo amichevole, a Roma continuavano a giungere lettere pressanti da Savona. I magistrati

savonesi infatti non capivano le esitazioni del Papa, avrebbero voluto che egli prendesse subito una posizione decisa, condannando recisamente i loro avversari; uomini di partito, agivano come tali, senza rendersi conto, che ben diversa era la situazione del Pontefice, che doveva unire il suo amore di patria con il senso della giustizia. Si rinnovavano le proteste contro le violazioni di patti da parte genovese: (lettera 23 maggio 1504) « unde vedendo noi questa nostra povera barcha tanto fluctuare, nè havendo alcuno più confidente nè più salubre refugio al mondo che quel della Santità Vostra, a lei devotamente recurremo humilmente supplicandola degni non mancarne del forte suo brazzo, e solita protectione, le iuste parte nostre substenerlo appresso al Christianissimo nostro Re, che non dubitiamo col mezzo de quella essere perservati da ogni altrui perversa intentione.... » (1). Le lettere dei Savonesi raggiunsero il loro scopo, come mostra chiaramente una missiva da Roma del 3 giugno 1504, scritta dal Vescovo di Noli, il quale, dopo aver posto in rilievo che è compito difficile convincere il Papa a prendere misure decisive, osserva che però « explicandoli più volte li danni et ignurie recepute et le honeste et iuste petitioni nostre, tamen cognosco restarà contento ordinare che le cause le quali se gravano Savonesi per la inobservantia de li capituli et conventioni con Genoesi se habiano ad commettere qua in Rota con satisfactione et contentamento Vostro. Perhò se questi ve piacerà se facia, porrà darsene aviso de la deliberatione Vostra. Et posseti certificarvi che qua le razioni Vostre non mancho de loro saranno intese et secundo li meriti de le cause indeferentemente serà a ciascuno administrata iusticia ne sarà impedito el suo debito curso da alcuna violentia o vana et temeraria presunptione ».

Appare da questa lettera come la tesi savonese fosse a Roma fortemente sostenuta; Giulio II, il cui animo già era benevolmente disposto verso la sua città, risentì senza dub-

---

(1) Bruno - Noberasco « Il Crepuscolo della libertà savonese e l'opera di Giulio II », pag. 25.

bio nel suo atteggiamento dell' influenza della Curia. Scrive del Papa il Pastor, riferendo il giudizio degli ambasciatori veneziani « nessuno può su lui; si consulta con pochi, a dir vero con nessuno. Egli è una sfinge, cambia spesso propositi da un' ora all' altra. Ciò che la notte ha pensato deve attuarsi subito il giorno appresso. Vuol far tutto da sè » (1).

In questo caso però l' influenza esterna concordava con l' intimo desiderio di Giulio II; e fu essa senza dubbio che contribuì a far raggiungere ai Savonesi il loro scopo.

Un altro motivo concorse con essa: i Genovesi risposero al tentativo romano di conciliazione amichevole in modo rispettoso e deferente, ma negativo. Ora Giulio II, cito ancora il giudizio del Pastor, era molto accorto, ma irascibile all' eccesso e difficile a trattarsi. Egli non aveva pazienza d' ascoltare quanto gli si voleva dire, e di prendere gli uomini come erano ». La lettera della Repubblica di S. Giorgio aveva la grave colpa di andar contro il suo pensiero in modo esplicito, troncando ogni possibilità di compromesso; logico quindi che provocasse una reazione, che per la natura dell' uomo doveva essere di vaste conseguenze,

Savona aveva così ottenuto il grande risultato che i suoi rapporti con Genova fossero esaminati e giudicati dalla Sacra Rota; l' esito della decisione non poteva essere dubbio, la tesi genovese era già respinta a priori con l' apertura del procedimento che per sua natura era chiara negazione della sua sovranità.

* * *

Nel 1505 Genova e Savona si trovarono così di fronte al tribunale della Sacra Rota. Tribunale di grande importanza e di alta fama per il nome e la sapienza giuridica dei suoi componenti, molto stimato dai contemporanei che ne riconoscevano l' imparzialità (vedi Ludovico Gomez — Commentarii in Iudiciales Regulas Cancelleriae Lugduni

(1) Pastor - Storia dei Papi,.

1557 — « Rota communis dici potest non solum propter eius authoritatem, sed etiam propter numerum auditorum). E' interessante per lo studio del diritto comune nel 1500 valutare l' importanza dell' opera della Sacra Rota. Scrive l' Ermini « mentre infatti da un lato la Rota era tribunale supremo dello Stato Pontificio alla stessa stregua di qualsiasi tribunale supremo principesco, essa era però d' altro lato anche tribunale supremo e di ultima istanza per quella parte del diritto comune che riferendosi alla materia cosiddetta spirituale, trovava nella legislazione canonica la sua fonte e nei tribunali ecclesiastici i suoi giudici e come tale assumeva la qualità di tribunale comune per tutti i paesi cattolici. Conseguenza ne fu che mentre i tribunali laici, accentuato sempre più, col procedere dell' età moderna il loro carattere regionale e principesco, contribuirono con l'opera loro a quel frantumarsi del carattere di comune del ius civile di cui si è detto, la rota romana invece, come supremo tribunale, conservava al diritto canonico il carattere di diritto a tutti comune..... Da questa peculiare posizione in cui la Rota veniva a trovarsi nell' età moderna, solo tribunale universale ed emanazione della sola autorità universale conservatasi nel medioevo, deriva la straordinaria considerazione in cui fu tenuto dai popoli quale tribunale sugli altri eminente, e deriva la grande autorità riconosciuta alle sue decisioni ». (1).

L' arbitrato di Giulio II si presenta quindi come arbitrato giuridico, diverso nei suoi caratteri essenziali dell' arbitrato politico, basato sull' opportunità; esso si fonda sulla interpretazione delle norme di diritto poste in essere dalle parti con il loro accordo del 1251 e con le modificazioni apportate al trattato in tempi diversi. Proceduralmente il processo si svolse secondo i principi comuni alla procedura canonica: simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii; le parti, come ho già osservato, agirono come privati

(1) Ermini - Atti del IV Congresso Naz. di Studi romani.

bio nel suo atteggiamento dell' influenza della Curia. Scrive del Papa il Pastor, riferendo il giudizio degli ambasciatori veneziani « nessuno può su lui; si consulta con pochi, a dir vero con nessuno. Egli è una sfinge, cambia spesso propositi da un' ora all' altra. Ciò che la notte ha pensato deve attuarsi subito il giorno appresso. Vuol far tutto da sè » (1).

In questo caso però l' influenza esterna concordava con l' intimo desiderio di Giulio II; e fu essa senza dubbio che contribuì a far raggiungere ai Savonesi il loro scopo.

Un altro motivo concorse con essa: i Genovesi risposero al tentativo romano di conciliazione amichevole in modo rispettoso e deferente, ma negativo. Ora Giulio II, cito ancora il giudizio del Pastor, era molto accorto, ma irascibile all' eccesso e difficile a trattarsi. Egli non aveva pazienza d' ascoltare quanto gli si voleva dire, e di prendere gli uomini come erano ». La lettera della Repubblica di S. Giorgio aveva la grave colpa di andar contro il suo pensiero in modo esplicito, troncando ogni possibilità di compromesso; logico quindi che provocasse una reazione, che per la natura dell' uomo doveva essere di vaste conseguenze,

Savona aveva così ottenuto il grande risultato che i suoi rapporti con Genova fossero esaminati e giudicati dalla Sacra Rota; l' esito della decisione non poteva essere dubbio, la tesi genovese era già respinta a priori con l' apertura del procedimento che per sua natura era chiara negazione della sua sovranità.

* * *

Nel 1505 Genova e Savona si trovarono così di fronte al tribunale della Sacra Rota. Tribunale di grande importanza e di alta fama per il nome e la sapienza giuridica dei suoi componenti, molto stimato dai contemporanei che ne riconoscevano l' imparzialità (vedi Ludovico Gomez — Commentarii in Iudiciales Regulas Cancelleriae Lugduni

(1) Pastor - Storia dei Papi,.

1557 — « Rota communis dici potest non solum propter eius authoritatem, sed etiam propter numerum auditorum). E' interessante per lo studio del diritto comune nel 1500 valutare l' importanza dell' opera della Sacra Rota. Scrive l' Ermini « mentre infatti da un lato la Rota era tribunale supremo dello Stato Pontificio alla stessa stregua di qualsiasi tribunale supremo principesco, essa era però d' altro lato anche tribunale supremo e di ultima istanza per quella parte del diritto comune che riferendosi alla materia cosiddetta spirituale, trovava nella legislazione canonica la sua fonte e nei tribunali ecclesiastici i suoi giudici e come tale assumeva la qualità di tribunale comune per tutti i paesi cattolici. Conseguenza ne fu che mentre i tribunali laici, accentuato sempre più, col procedere dell' età moderna il loro carattere regionale e principesco, contribuirono con l'opera loro a quel frantumarsi del carattere di comune del ius civile di cui si è detto, la rota romana invece, come supremo tribunale, conservava al diritto canonico il carattere di diritto a tutti comune..... Da questa peculiare posizione in cui la Rota veniva a trovarsi nell' età moderna, solo tribunale universale ed emanazione della sola autorità universale conservatasi nel medioevo, deriva la straordinaria considerazione in cui fu tenuto dai popoli quale tribunale sugli altri eminente, e deriva la grande autorità riconosciuta alle sue decisioni ». (1).

L' arbitrato di Giulio II si presenta quindi come arbitrato giuridico, diverso nei suoi caratteri essenziali dell' arbitrato politico, basato sull' opportunità; esso si fonda sulla interpretazione delle norme di diritto poste in essere dalle parti con il loro accordo del 1251 e con le modificazioni apportate al trattato in tempi diversi. Proceduralmente il processo si svolse secondo i principi comuni alla procedura canonica: simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii; le parti, come ho già osservato, agirono come privati

(1) Ermini - Atti del IV Congresso Naz. di Studi romani.

e riconobbero implicitamente (o almeno lo riconobbe Savona come attrice) la preminenza della Curia Papale.

Il processo si iniziò con la presentazione da parte dei Savonesi al Papa delle proprie accuse contro Genova. Fu questa nello stesso tempo *littera citatoria* (atto esclusivamente giudiziario) e libellus (« atto introduttivo del giudizio, dove la parte determina l'oggetto della domanda ») (1): in essa si ricordavano all'inizio i patti conclusi nel 1251, 1332, 1357 tra Genova e Savona, la conferma ad essi data da Innocenzo IV le violazioni compiute in varia epoca dalla repobblica di S. Giorgio, e si chiedeva che la decisione fosse rimessa ad un auditore della Sacra Rota e fosse concesso un termine ai Genovesi per presentare la loro difesa « non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis stilo palatii ac privilegiis apostolicis dicte communitati et hominibus civitatis Ianue etiam motu proprio et ex certa scientia concessis et presertim per felicis recordationis Innocentium Papam Octavum quibus careri dicitur quod ianuenses in prima et secunda instantia ad Romanam Curiam trahi non possint ceterisque contrariis quibusqunque et si in eorum derrogatione expressa mentio vel insertio fienda foret..... ». Dalla citazione savonese appare subito uno dei motivi che nel corso del processo ebbero maggior rilievo e più grande influenza: la discussione sulla competenza della Sacra Rota. La questione era in realtà d'importanza decisiva, poichè, dalla sua risoluzione, dipendeva l'esito della controversia: ad essa saggiamente accennarono i Savonesi nella loro citazione.

Purtroppo non conosciamo direttamente la tesi genovese poichè la Repubblica di S. Giorgio non apparve direttamente nel processo che si svolse di fronte alla Sacra Rota, preferì invece mantenersi contumace, perchè comprese che la sentenza non poteva essere dubbia. Le sue proteste non ebbero carattere giuridico, ma solo politico; in una lettera a Giulio II del 20 ottobre 1505 il governatore Filippo di

---

(1) Solmi - Storia del diritto italiano, pag. 604 e seg.

Clèves,dopo aver mostrate la sua indignazione contro il modo di agire di Savona conclude: « ceterum fama fuit et nos credimus non consuevisse tam gravibus viris quales sunt domini de Rota quicquam providere quod argui possit. Sed salva reverentia domini Petri de Accoltis cui causa commissa fuisse dicitur nihil egit quod careat reprehensione; et ut liberius loquamur omnia iniuste. Nescimus quid nobis negotii cum eo sit aut fuerit usquam qui vix nobis fama motus sit et si nostram in Sanctam Romanam Ecclesiam, fidem et obsequium non respexit et prevaluit Saonensium gratia; ceteraque contempsit que equo iudici et viro religioso conveniebant; illud saltem debuit cogitasse, ea que nullo iuris ordine servata fecisset in suam ignominiam recedere cum tempore opportere ». Protesta fiera, ma che non ha alcun riflesso giuridico: le accuse di ingiustizia contro Pietro De Accoltis sono sospetti che colpiscono l'uomo, ma non infirmano la competenza del tribunale. Si nota nei Genovesi il desiderio di trattare in via diplomatica, mantenendosi pienamente contumaci nel campo processuale. Se non avessimo altre notizie la contumacia però sarebbe essa stessa prova dell' eccezione d' incompetenza che i Genovesi sollevarono; sarebbe questo un caso tipico di silenzio che equivale a tacita manifestazione di volontà. Ma tra le carte dell' Archivio Savonese vi sono le istruzioni inviate dai magistrati del Comune al loro avvocato in Francia Cristoforo Stradella, molto probabilmente nel 1505; esse sono preziose perchè ci illuminano sull' atteggiamento genovese di fronte a questo incidente pregiudiziale, dalla cui decisione dipendeva l' esito della contesa: « Ita allegabitis super omnia nos fuisse liberatos et absolutos ab assertis conventionibus per dictas diffinitivas sententias in Rome latas, et per eas fuisse et esse impositum eisdem Ianuensibus perpetuum silentium prout latius in dictis sententiis continetur. Et quia Ianuenses conantur dictas nostras sententias annullare allegando eas esse latas per prefatum dominum iudicem ecclesiasticum iudicem incompetentem inter laicos. Respondeatis quia primo dictus iudex ecclesiaticus fuit et est de super iudex competens; tunc quia assertas sententias confir-

mavit et in eis suam auctoritatem interposuit et penas censurarum ecclesiasticarum ad instantiam ipsorum Ianuensium; tunc quia fuerunt per eos iurate et ratione hiusmodi iuramenti dictus iudex ecclesiasticus est effectus competens iudex. Et si obiceat iuramentum predictum non ligare successores illos qui iuraverunt. Respondeatis id non habere locum..... Sed etiam expresse fuit pronunciatum legitime super competentia ipsius domini iudicis ecclesiasticis et ob hiusmodi pronuncia nec etiam ab eius processu fuit per partem adversam pronuntiatum neque reclamatum, unde illi standum fuit et est cum transiverit in re iudicata. Sed quia et Ianuenses..... allegare non fuisse sufficienter derogatum suis privillegiis apostolicis et ideo asserunt dictas sententias non valere. Respondebitis sicut imo fuit dictis suis privillegis sufficienter derogatum in commissione emanata a summo pontefice et super qua dicte sententie late fuerunt, prout latius in dicta commissione continetur ».

Tre furono quindi le ragioni in base alle quali i Genovesi sostennero l'incompetenza della Sacra Rota : da un punto di vista giuridico esse sono inconsistenti, e lo mostrano chiaramente le obbiezioni savonesi. Affermarono dapprima i Genovesi che la Sacra Rota era incompetente perchè un giudice ecclesiastico non poteva emettere sentenze tra laici. Affermazione discutibile da un punto di vista generale, inammisibile da un punto di vista concreto.

Da un punto di vista generale infatti nell'epoca medievale anche se le contese di giurisdizione furono particolarmente violente, poichè con esse era strettamente connesso il concetto di sovranità, si affermò il principio della supremazia giuridica di Roma. Scrive su questo argomento l'Ermini: « scomparso poi di fatto il potere imperiale sul finire del Medioevo l'unica autorità veramente universale e comune ai popoli resta nei secoli successivi di applicazione del diritto comune quella pontificia, e il solo ramo del diritto comune che continua ad avere un legislatore che ne imponga l'osservanza ed una mente direttiva è appunto quella che fa capo alla Chiesa e il solo tribunale comune a più popoli resta quello del Pontefice. Oserei quasi dire

che la Roma papale continua per questa via nell' età moderna, nel campo del diritto, l' azione mitigatrice della Roma Imperiale, almeno per quei popoli che alla giurisdizione spirituale del Pontefice aderiscono e per quella zona del diritto che a questa giurisdizione è legata ». (1).

Nel caso concreto poi la competenza della Rota era stata convenuta espressamente tra le parti, era una clausola contrattuale che non poteva essere derogata unilateralmente. Nè maggior valore ha il secondo motivo genovese: che il giuramento con cui fu accettato nel 1251 l' intervento papale non impegnava gli attuali governanti. E' prassi comune di tutti i popoli in tutti i tempi infatti che colui che conclude un trattato non firma in proprio nome, ma in nome dello Stato o della collettività; nell'atto che convalida con il suo sigillo una determinata convenzione egli impersona il suo popolo, di cui è legittimo rappresentante. Più interessante è la terza ragione: Genova protesta poichè si è derogato ai privilegi concessi in suo favore da Innocenzo VIII, per cui essa non poteva in prima e seconda istanza essere citata a Roma. Ma l' eccezione di incompetenza anche in questo caso può essere respinta da un duplice punto di vista. Prima di tutto (osservazione che appare nelle Istruzioni di Cristoforo Stradella) tenendo presente che Giulio II, nell' atto con cui affidò a Pietro De Accoltis il compito di giudicare la controversia, riconobbe espressamente l' esistenza dei privilegi, ma manifestò la volontà di derogare ad essi.

Ora il privilegio è per sua natura atto essenzialmente unilaterale e che non fa sorgere alcun diritto soggettivo; può quindi giuridicamente essere annullato dalla stessa autorità che l' ha posto in essere. In secondo luogo, e questa osservazione ha senso dubbio maggiore importanza della precedente, un privilegio non può ledere un legittimo inte-

---

(1) Ermini, Prefaz. alla Guida Bibliografica per lo studio del diritto comune Pontificio.

resse di un terzo, perchè suo presupposto essenziale è che esso non interferisca nella zona dei diritti altrui. Per ciò il privilegio concesso da Innocenzo VIII a Genova non poteva riferirsi alle controversie con Savona, non potendosi derogare a ciò che contrattualmente era stato sancito dalle parti. Sotto il profilo giuridico quindi la tesi savonese trionfò e la Sacra Rota, dichiarata competente da Giulio II con l'atto di costituzione, iniziò la fase istruttoria. La questione pregiudiziale sulla competenza di Roma ad essere giudice tra Genova e Savona, se fu risolta da un punto di vista strettamente di diritto, ebbe anche una grande importanza politica. Oserei dire che essa fu essenzialmente politica, anche se questo suo lato fu trascurato, poichè esulava dai compiti che il Papa si proponeva di raggiungere. Politicamente la posizione genovese era chiara: partendo dal presupposto della sovranità della Repubblica di S. Giorgio appariva inconcepibile l'interferenza della Sacra Rota in una controversia d'ordine interno, e che, per sua natura, doveva essere decisa dal Governatore francese, continuatore della giustizia dogale. L'accettare il giudizio di Roma equivaleva a rinnegare la propria politica. D'altra parte l'intervento papale era espressamente previsto dai patti del 1251, che non potevano essere annullati, poichè costituivano la base dell'espansione genovese verso la riviera di ponente; era quindi necessario superare la clausola che conteneva l'avallo di Innocenzo IV alle convenzioni e non potendosi in campo giuridico addurre motivi politici, si cercarono dei cavilli facilmente sormontabili.

Siamo qui di fronte ad uno di quei casi frequenti nella storia in cui la legge scritta non si adegua allo sviluppo della coscienza di un popolo; nell'epoca moderna si ricorrerebbe al principio « rebus sic stantibus ». Genova invece, anche in un periodo storico in cui la sua concezione di stato mercantilistico a formazione discontinua con basi commerciali più che politiche appariva anacronistico ricordo di un tempo ormai superato, manteneva fede alla parola data. Ho già accennato nella prima parte del mio studio alla

strana formazione dello stato genovese; la debolezza della costituzione politica appare evidente in questo episodio.

Genova non ebbe mai una concezione di sovranità territoriale, estese il suo dominio sulle riviere solo per motivi commerciali e per difendere la libertà dei suoi traffici; tutti i patti che concluse con le citta vicine nel secolo XII e XIII hanno questo carattere. Appare da essi come i Genovesi intendessero con una mentalità di mercanti il valore della libertà e dell'indipendenza « ostilissimi ad ogni domestica signoria, gelosissimi della loro libertà e indipendenza non si peritavano tuttavia di cercare la tranquillità e la sicurezza sotto un principe straniero », onde nella loro storia nota il Vincens « on voit se multiplier les experiences pour ressoudre le probleme insoluble d'un maître, qui s'engagerait a garder la liberté d'une republique et qui tendrait sa parole ». (1).

Nel Secolo XVI la situazione politica era profondamente modificata: all'atomismo comunale, che aveva permesso allo stato genovese d'apparire più forte di quello che non fosse in realtà, si era sostituita la concezione dello stato territoriale, le signorie allora nel massimo del loro sviluppo tendevano già a trasformarsi in principati, superando le autonomie cittadine per la formazione di più vasti organismi. Genova a differenza di Venezia rimase estranea a questo movimento, e, contro alla realtà delle cose, pretese di mantenere immutati i patti conclusi in epoche storiche ormai lontane; le controversie con Savona, l'atteggiamento genovese di fronte alla Sacra Rota, trovano la loro spiegazione in tale anacronistico tentativo di fermare lo sviluppo della storia. L'autonomia di Savona e le sue pretese di libertà sono una prova della debolezza dello Stato genovese; scrive a questo proposito molto giustamente lo Scovazzi che nel giudicare gli avvenimenti « non si pensò alla forma particolarissima della costituzione della repubblica genovese e

---

(1) Scovazzi, Giano.

ancor meno venne in mente che l'atteggiamento di Savona è il sintomo più evidente del male che travagliava nel profondo l'intero stato ». (1).

Mantenendo immutati i patti, i magistrati genovesi, mostràrono senza dubbio profonda onestà; ma apparvero privi di senso politico; il soggiogare Savona con la forza, come avrebbe fatto Milano, il trasformare la propria influenza commerciale in dominio assoluto, avrebbe permesso a Genova di affrontare i nuovi tempi in condizione di poter superare le difficoltà che si presentavano. I governanti di allora non compresero il dilemma che si presentava spietato « o rinnovare o perire » e si rinchiusero in un miope conservatorismo, allo sviluppo del commercio subordinando la possibilità di una cosciente azione politica. Ho abbandonato per un momento lo sviluppo logico dell'argomento, ma scopo di questo mio studio più che esporre freddamente dati storici è di ricercare attraverso gli avvenimenti lo spirito dl un tempo lontano, di fare rivivere gli uomini di allora nelle passioni che li agitarono, nei pensieri che ne guidarono le azioni; da questo punto di vista anche le apparenti digressioni si ricollegano agli altri capitoli ed assumono proprio significato.

* * *

Superata in senso favorevole alla tesi savonese la pregiudiziale sulla competenza della Sacra Rota si iniziò la fase istruttoria del processo. Nel transumptum conventionum sono con precisione riassunti gli atti del procedimento. Dapprima Giulio II elesse come giudice Pietro De Accoltis, che citò a comparire dinnanzi a lui i Genovesi « Communitatem et homines civitatis Ianue ex adverso principales in dicta commissione ex adverso principaliter descriptos omnesque alios et singulos sua communiter vel divisim interesse putantes ».

---

(1) Scovazzi, Atti di Storia Patria, Sez. di Savona, vol. XXII.

Nel giorno stabilito comparve in giudizio il procuratore dei Savonesi Francesco de Schiatensi, che richiese si constatasse la contumacia genovese e si esaminassero i documenti che potevano servire per lo sviluppo del processo. Pietro de Accoltis accettò la domanda; furono così prodotti in causa: la bolla e la lettera apostolica di Innocenzo IV, le convenzioni del 1251, del 1332, e del 1357, la sentenza dei delegati milanesi del 1471, gli editti promulgati da Genova contro lo spirito dei patti, gli atti e documenti che mostravano le inadempienze genovesi e la condotta irreprensibile di Savona. Domenico Nano arciprete in Savona ebbe il compito di interrogare i testimoni che dovevano provare come « non tutus accessus esset ad dictam civitatem Ianue ».

Il primo testimone interrogato fu Oddone rettore della Chiesa di S. Giovanni in Savona, che depose « non patet tutus accessus ad dictam civitatem Ianue ad citandum in ea dictos homines et communitatem Ianue; quia Ianuenses inimicant et insidiantur Saonensibus et volent et conantur eos et ipsam civitatem Saone possetenus destruere, submittere et subiugare civitati et communitati Ianue; et quia Ianuenses et eorum communitatis offitiales fecerunt pubblica proclamata bannimenta et edicta còntra homines et communitatem Saone; prohibendo eis commercium cum civibus Ianue cum eorum subditis et districtualibus. Et quia hostiliter capiunt Saonenses et eorum bona ubicunque, et semper et quando possunt ».

Interrogato su come conoscesse ciò che riferiva il teste rispose: Quia per dicta pubblica edicta et banimenta proibitum fuit et est ipsis Saonensibus accedere Ianuam et ad eius districtum et iurisdictionem prout ipse testis intellexit et firmiter scit ». Il secondo testimonio fu Vincenzo de Coralo di Policastro: « Iudex maleficiorum dicte civitatis Saone » che depose: « non patet tutus accessus ad dictam civitatem Ianue ad citandum in ea ad predictos actus et supra fiendos in executione dictarum litterarum compulsariarum predictos homines et civitatem Ianue propter persequitionem quam faciunt predicti homines et communitas

Ianue contra dictos homines et communitatem civitatem Saone eo quod cum totis viribus conentur et querant Januenses..... Et quia contra predictos homines et communitatem Saone fecerunt pubblice dicta proclamata et bannimenta ad prohibendum eis dictum commercium cum civibus et districtualibus Ianue et accessum ad ipsam Ianue et ad eius districtum ».

Anche il secondo testimonio interrogato in che modo conoscesse ciò che affermava « Respondit quia dicti homines communitates Ianue et deputati per eos capiunt et depredantur homines et bona Saonensium quin illos et illa inveniunt in eorum iurisdictione et territorio et tenent commissarios circa fines iurisdictionis et districtus Saone ad obsidendum eam et ad faciendum observare dicta proclamata et banimenta; et quia ipse testis se recipuit superioribus mensibus in dicta civitate Ianue quando in ea erant illustrissimi dicti Ivo d' Alegre Regius Saone gubernator et regius commissarius Pape et magistratus Dominus Philippus Gajetanus legum doctor regius senator Mediolanensis una cum oratoribus predicte communitates Saone conquerebantur de predictis et dictis proclamantibus bannimentis capturis et predis coram illustri domino Philippo de Clèves Domino Ravesteni Regio Gubernatore Ianue et aliis officialibus et magistratibus dicte civitatis Ianue; et per alia que supradixit et intellexit et quia ita fuit et est rei veritas ».

Il giudice esecutoriale, dopo aver sentito le deposizioni dei testimoni, affidò a Giorgio Giardino, pubblico cursore, il compito di citare i genovesi affinchè presentassero la loro difesa nel giudizio istruttorio. Genova rimase ancora contumace, nè miglior esito ebbe una seconda citazione fatta su istanza di Federico de Castro - Delfino. Domenico Nano ordinò allora che si aprissero gli archivi comunali e che i documenti interessanti il processo fossero trascritti per opera di notai. Terminò con quest' atto la fase istruttoria; le risultanze e le deposizioni furono mandate alla Sacra Rota che doveva emettere la sentenza definitiva.

Dall' esame dell' istruttoria, pure nella nuda realtà dei fatti, appare subito chiara l'impàrzialità, per lo meno pro-

cedurale del processo; se i Genovesi non si presentarono ciò non dipese certo da colpa dei giudici rotali, che mostrarono la loro intenzione di raggiungere la verità oggettiva, agendo con la massima cautela e con massimo rispetto delle forme. Il processo si svolse secondo le norme comuni: lettera citatoria, costituzione del tribunale, invito alle parti a comparire, esame dei testi e dei documenti; nessun atto fu tralasciato; nè vi fu alçun accenno neppure limitato alla particolare situazione delle parti le quali furono considerate privatisticamente. Si ebbe quindi un arbitrato strettamente giuridico, molto diverso e nella forma e nella sostanza dall' arbitrato politico tentato dallo Sforza nel 1471; ed in questa diversità di carattere è la spiegazione della diversità assoluta dei giudizi. Giuridicamente era possibile che Savona vincesse, poichè senza dubbio vi erano state violazioni ai patti, che potevano portare alla loro risoluzione per colpa dell' inadempiente; politicamente invece la sentenza, per adeguarsi alla nuova concezione dello stato, doveva sancire la sovranità piena di Genova sulle terre di ponente. Chiusa l' istruttoria, fu ripreso il procedimento dinnanzi alla Sacra Rota, ma ormai l' esito non poteva essere dubbio. Risolta affermativamente la pregiudiziale sulla competenza della Sacra Rota, esauritosi l' esame dei testimoni e dei documenti, tutti gli atti processuali erano favorevoli a Savona. La contumacia genovese impediva ad essi di difendersi, mostrando a loro volta le violazioni ai patti, che indubbiamente non mancavano, compiute dai Savonesi. D' altra parte, come ho già più volte osservato, la Repubblica di S. Giorgio non poteva intervenire in causa senza rinnegare le basi della sua politica e senza accettare, implicitamente per lo meno, il fondamento dell' azione savonese.

La decisione della Sacra Rota per questi motivi non poteva essere obbiettiva, ma doveva per necessità di cose risentire della mancanza della difesa genovese, e peccare di visione unilaterale del problema; senza che l' imparzialità dei giudici potesse superare queste difficoltà. Furono queste condizioni che resero inefficace la sentenza; essa,

perfetta dal punto di vista giuridico, non teneva conto delle nuove esigenze politiche; la sua esecuzione diveniva quindi impossibile, poichè sarebbe stato un rinnegamento innaturale dello sviluppo storico.

* * *

La Sacra Rota dopo aver ricordato l'esame dei testimoni savonesi, intimò alle parti di non innovare nulla e ordinò che si pubblicasse la citazione rivolta a Genova affinchè essa si considerasse rivolta personalmente ad ogni cittadino « volentes nihilominus et auctoritate predicte decernentes quia presentes nostre littere sive citatio eum inhibitione..... astringat et valeat ac si omnes et singuli in eorum propriis personis citati forent..... ».

Decreto strano per la nostra mentalità moderna, ma che risponde alle concezioni medioevali; i tribunali ecclesiastici basavano la loro azione sull'interdetto e sulla scomunica contro i trasgressori, pene di ordine spirituale che si estendevano a tutti i cittadini; era quindi giusto che questi fossero consapevoli di ciò che loro si minacciava e potessero influire sulle decisioni del loro governo.

Tale stato di cose era ammissibile allora per la posizione dei magistrati che, come già osservato, non erano organi dello Stato, ma rappresentanti degli abitanti, responsabili quindi direttamente nei confronti di costoro. Il 9 agosto del 1505 finalmente i Genovesi ruppero il loro silenzio e mandarono a Roma affinchè sostenessero le loro ragioni Simone Centurione e Bartolomeo de Senarega: i giudici mossero obbiezioni sulla validità della procura « quod dictum mandatum predictum sit ad tempus videlicet ad unum mensem dumtaxat et Antiani in eo expressi non sint particulariter nominati et non recognitum sit et sigillum eidem mandato procurationis impressum sit ipsi domino electo locumtenenti incognitum..... »

Le formalità procedurali furono superate da una lettera del Governatore francese in Genova Filippo de Clèves da Ravenstein, che confermò a nome della sua città la procura

ad agire data a Simone Centurione ed al notaio Bartolomeo da Senarega. I genovesi potevano così presentare la propria difesa; gli argomenti in essa contenuti non sono originali, poichè non si entra in merito alla lite; ma si respinge recisamente la competenza rotale, accusando a loro volta i Savonesi di violare i patti. « Dicte asserte littere citatorie et inhibitorie a vobis emanate et quelibet earum et contentorum in eis..... fuerunt et sunt ipso iure notorie nulle et per evidentem excessum ac propter et contra iustitiam et honestatem ac formam iuris et subreptitie ac obreptitie a persona iurisdictionem et potestatem non habente et suspecta ac ad instantiam persone minus legitime facte et concesse et emanate..... Et precipue quod iudex ecclesiasticus inter laicos iurisdictionem non habent nec adest aliquis ex casibus qua re in presenti casu possit se intromittere.... Certissimum et notorium est et ita pro notorio deducit et allegat ipsos Saonenes proterve et temerarie in multis et multis contrafecisse que longum esset enarrare et inter quia Innocentium non recipiunt, mandata et decreta excelsi Communis Ianue non observant bellum et pacem non faciunt prout facit commune Ianue, onera contenta in dictis conventionibus seu privilegiis et ad qua tenentur observare recusant, cives ianuorum ac eorum subditos et eorum bona contra omnia iura et federa spoliaverunt..... Et propterea certissimum (est) dictos Saoneneses qui contrafacerunt non posse nec debere gaudere ad eorum beneficium dictis assertis privilegiis seu conventionibus et excelso communi Ianue sive agenti pro eo nihil potuisse nec posse importari..... nec agentes pro excelso communi Ianue ob dictos magnos et iniustos favores habent tutum aditum nec etiam sperant in dicta Curia suam posse consequi iustitiam..... et prefatus reverendissimus dominus Petrus de Accolitis assertus delegatus etiam est suspectus et coniunctus dictis Saonensibus maxima amicitia et quibus contra agentes pro excelso communi Ianue dedit in predictis auxilium, consilum et favorem et ita dixit opinionem suam et ad eorum requisitionem nominatim fuit impetratus nec valent rescripta, impetrata lite pendenti et contra res

determinatas et quia non fuerunt expressa exprimenda..... et quia sub involucro verborum non est procedendum et fuit tacita veritas et expressa falsitas..... Agentes pro excelso communi Ianue non tenentur nec agi possunt iura sua adducere coram persona et in loco suspecto ac incompetenti et bailiam non habente....

Et quia ipsi et excelso communi Ianue sive agentibus pro eo nihil potuit potest nec poterit imputari nec quovis modo de contumacia argui si de cetero non comparebunt coram nobis quia istissimas ac veras et iuridicas causas habent non comparendi ut dictum fuit ».

I genovesi, presentando la loro difesa, non modificarono il loro atteggiamento nei confronti della Sacra Rota; basarono la propria tesi sull'incompetenza dei giudici e sulla legittima suspicione accennando appena alle violazioni dei patti compiute dai savonesi. Loro scopo fu di poter infirmare la sentenza prima che essa fosse emessa, di precisare la propria posizione senza alcuna possibilità di equivoco. In sostanza perciò si mantenne la contumacia genovese, nè certo valse a renderla nulla la protesta di Simone Centurione, che anzi essa nella sua conclusione confermava che per il futuro i Genovesi più non si sarebbero presentati. Questo intervento, così limitato nella sua azione e nel suo carattere, ebbe però grande influenza, poichè su di esso si basarono negli anni seguenti i procuratori genovesi per sostenere la nullità della sentenza rotale dinnanzi al Re di Francia. La Repubblica di S. Giorgio non ebbe il coraggio di opporsi a Roma decisamente come faceva Venezia nello stesso tempo; tentò invece di raggiungere i suoi scopi per via diplomatica, limitando la sua opposizione a proteste inutili per il momento, preziose nel futuro. Politica saggia, ma che mostra la debolezza intrinseca dello stato genovese, che, incapace di darsi una salda costituzione interna, non potè neppure tenere una condotta decisa nei confronti degli stati rivali.

Alla comparsa genovese, la Sacra Rota aveva già risposto fin dal momento in cui si era dichiarata competente; Pietro de Accolitis giudicò però opportuno riconfermare con

un decreto la posizione del Tribunale nel processo che si svolgeva dinnanzi ad esso. Dopo aver ricordato le richieste savonesi. egli concluse respingendo l' eccezione di incompetenza « In premissis et circa ea non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis stilo palatii ac privilegiis apostolicis dicte communitati et hominibns civitatis Ianue, etiam mutu proprio et ex certa scientia concessis et presertim per felicis recordationis Innocentium Papam octavum quibus caveri dicitur qui Ianuenses in prima et et secunda instantia ad Romanam Curiam trahi non possint ceterique contrariis quibuscunque etiam si in eorum derogationem expressa mentio ut insertio fienda foret..... ».

Il processo continuò a svolgersi regolarmente, ma ormai, scomparso il contradditorio, le udienze si susseguono l' una all' altra con una stessa quasi monotona intonazione, riecheggiando in essa le proteste di Savona, contrastanti con il silenzio di Genova. I fatti dedotti in giudizio da Savona furono riassunti in un nuovo memoriale presentato dal procuratore savonese, in cui, dopo essersi accennato alla pretesa genovese di non permettere « quia civitas Saone in se haberet merum et mixtum imperium » all'avallo dato ai patti del 1251 da Papa Innocenzo, ed alle convenzioni stipulate nell' epoca successiva, si ricordavano le violazioni contrattuali compiute dai genovesi, particolarmente nella questione delle gabelle e del foro e si concludeva: « premissis existentibus veris prout vera sunt, clara..... prefatos homines et civitatem Ianue incurrisse penas et censuras in hiusmodi capitulis instrumentis et processibus et bullis contenta..... ».

Dopo aver cosi riassunto la propria tesi, il procuratore savonese Francesco de Schiatensi chiese alla Sacra Rota, che, dichiarata la contumacia dei convenuti, si procedesse in loro assenza all' esame dei testimoni che gli attori presentavano a conferma delle proprie richieste. Il tribunale approvò con deliberazione del 10 novembre e si iniziò in tal modo l' interrogatorio dei testi, le cui deposizioni si prolungano per parecchie udienze e non presentano particolare interesse.

La citazione dei testi: Nicola Baldio, Giacomo da Rovere, Ambrogio Albo, Giovanni Giusto, Bernardo Friso e Bottarmo da Celle, fu fatta il 13 di novembre. Essi dovevano deporre sulla verità dei capitoli di prova presentati dai Savonesi. Nelle udienze successive furono citati Benedetto Castellano de la Farta, Ambrogio Banco, Iacobo Vantano, Stefano Griffo, Bernardo de la Rovere da Bergeggi, Stefano Baiardo, Pietro Marioli, Ludovico de Frate, Francesco Ventimiglia da Celle, Pietro de Conte Berchezzo, Stefano Besardo da Bergeggi, Pietro Edonis da Verana ecc. ecc. E' curioso notare come per l'esame di questi testi furono scelti interpreti che traducessero le disposizioni « de vulgari italico in latinum fideliter et legaliter iuxta discretionem sibi a domino deo traditam..... nil addendo vel minuendo ».

Troppo lungo sarebbe anche un semplice accenno alle lunghe formule procedurali che trattano del giuramento e dell'esame dei testimoni, osserverò solo che questi furono interrogati sui capitoli dedotti in causa dai Savonesi e ne confermarono la verità. Ci sembra strano oggi come si potessero interrogare privati cittadini sull'esistenza e sul carattere dei patti conclusi tra Stati, ma è necessario ricordare, a questo proposito, il valore contrattuale delle convenzioni che erano concluse da tutti i cittadini per mezzo dei magistrati loro rappresentati e l'importanza che allora aveva la prova per notorietà « La testimonianza concorde di non meno di quattro persone — scrive il Solmi — poteva costituire la prova di notorietà; mentre la pubblica fama acquistava valore di prova solo dopo una sommaria inquisizione del giudice intesa a saggiarne la consistenza ». (1). Ogni citazione, giuramento, interrogatorio di testimoni erano preceduti da un'intimazione ai genovesi ed ai loro procuratori di comparire in giudizio, affinchè fosse possibile procedere ad un contradditorio. Tutti questi inviti natural-

---

(1) Solmi - Storia del Diritto Italiano, pag. 602.

mente rimasero senza conseguenza, ma essi erano necessari, affinchè la sentenza emessa fosse valida non solo sostanzialmente, ma anche formalmente. Terminato l'esame dei fatti, con la presentazione dei documenti e con l'interrogatorio dei testimoni, su istanza savonese Pietro de Accoltis citò nuovamente i Genovesi a comparire « sub excomunicationi pena ».

La notificazione dell'atto fu compiuta dal cursore papale Michele de Bono che rimise il decreto « Magnificis viris Dominis Vicario Ducali, Antianis et offitialibus civitatis Ianue in dicta civitate videlicet in palatio ubi senatus per negociis congregari solet more solito, pro maiore parte congregatis, personaliter aprehensis monitique fuerunt, requisiti ac citati..... ».

E' interessante seguire poi nelle udienze successive i mezzi con cui si provò l'avvenuta notificazione, interessante, non da un punto di vista sostanziale, poichè nessuna importanza ha sotto questo aspetto il procedimento, ma da un punto di vista formale. Appare da tale esame la netta contrapposizione tra la procedura canonica medievale e la procedura attuale. Oggi, come prova della citazione, è sufficiente la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario convalidata dalla firma di chi è stato citato, allora invece era necessaria la prova « per testes », che aveva valore semplicemente formalistico, ma che non poteva essere tralasciata. I Savonesi per poter proseguire il giudizio dovettero provare prima che Genova era stata citata, poi che i magistrati a cui era stata rivolta la notificazione erano realmente rappresentanti della città. Testimoniarono sul secondo punto che aveva anche un interesse politico, sia pure limitato e circoscritto, Pietro Garneri e Oddone Cornuti che deposero in questo modo: « Antiani et prior civitatis Ianue representat totam civitatem eiusdem civitatis Ianue et quia prior dicte civitatis etiam est Ancianus ». Ho già osservato come fosse alla fine del medioevo prassi normale l'interrogare un privato su negozî di diritto internazionale; tale stato di cose non era solo sostenibile teoricamente, ma rispondeva ad un'esigenza concreta. Teoricamente allora la rappre-

sentanza dei cittadini data ai magistrati non aveva carattere fittizio e simbolico come nell' epoca moderna, ma doveva rispondere a realtà per poter assumere rilevanza giuridica; da un punto di vista pratico la prova era necessaria poichè avveniva spesso che colui che agiva, non fosse autorizzato dal popolo che in un momento successivo annullava l' impegno contratto, suo malgrado, con un mutamento di governo. La prova per testi in materia di diritto pubblico, perciò, anche se nel giudizio di fronte alla Sacra Rota ebbe importanza quasi esclusivamente formale e procedurale, ebbe però talvolta nell' epoca valore essenziale.

Ormai il processo tendeva alla fine: conclusa tutta la fase istruttoria, i Savonesi chiesero che il tribunale emettesse la sentenza di condanna contro Genova applicando la legge. Cadeva così l' ultima speranza di Giulio II che, senza dubbio, sperò fino all' ultimo che i Genovesi permettessero con il loro atteggiamento di giungere ad una decisione, non « stricto iure »; ma che si adeguasse alle esigenze politiche e potesse realmente risolvere le contese. La contumacia di Genova, di cui già ho delineato il significato ed il valore imponeva invece alla Sacra Rota di limitarsi nel suo giudizio all' esame dei fatti ed alle pure conseguenze giuridiche che esse comportavano.

La sentenza fu emessa dalla Sacra Rota il 1° aprile del 1506; essa accoglieva su tutti i punti le richieste savonesi: « Christi nomine invocato..... per hanc nostram diffinitivam sententiam, qua in his scriptis fecimus, pronunciamus, decernimus et declaramus in causa et causis que coram nobis in prima instantia verse querunt et vertuntur et pendet indecise inter inclitam communitatem seu dominos et communitatem et homines civitatis Ianue reos et conventos de et super liberatione dicte communitatis et hominum Saonensium ab observatione federum et pactorum inter ipsas communitates respective initorum et factorum rebusque aliis in actis cause et causarum huiusmodi latius deducte et illorum occasione partibus ex altera, prefata, magistrata et potentem communitatem civitatis Saone fuisse et esse liberam et exentam ab observatione federum et pac-

torum..... dictanque communitatem et homines civitatis Saonensium pro liberis et absolutis ab onere servandi federa, pacta et capitula inter ipsas communitates et homines habita et facta, habendos, tenendos, et reputandos core, habemusque, tenemus et reputamus contraventiones et derrogationes per ipsam communitatem et homines civitatis Ianue circa observationem dictorum federum et capitulorum factas et prestitas fuisse et esse temerarias, indebitas et iniustas, illasque eisdem communitati et hominibus civitatis Ianue facere et fecisse minime liquisse neque licere de iure eisdemque communitatem et hominibus civitatis Ianue super illis perpetuum silentium imponendum fore ac imponi debere, eiusdemque communitatem et homines civitatis Ianue in expensis coram nobis in hac causa legitime pro parte dictorum communitatis et hominum civitatis Saonensium factis, condennandos fore et condennamus, quarum taxatione nobis in postero reservamus ».

Due sono i punti di maggior rilievo in questa sentenza: la liberazione dei Savonesi dalla soggezione a Genova, la piena condanna genovese. Giuridicamente la decisione non appare criticabile: lo sviluppo del processo non permetteva un esito diverso, le lunghe udienze avevano avuto un carattere monocorde, poichè avevano echeggiato delle continue proteste savonesi, come savonesi erano stati tutti i testimoni che si erano presentati a deporre. La difesa genovese di cui appena si era avuto un accenno all' inizio, aveva poi taciuto, preferendo ad una vana discussione un silenzio, che nessuna citazione riuscì a rompere. E' espressione comune che il giudice quando emette la sentenza ha dinnanzi a sè due verità soggettive che deve far coincidere in un'unica verità obbiettiva; in questo caso invece, mancando il contradditorio, mancò il dualismo processuale, ed un solo aspetto della causa apparve alla Sacra Rota.

La decisione non chiuse il procedimento; nella sna prima relazione essa si limitava ad un giudizio in linea di diritto, senza che si stabilisse un intervento diretto da parte di Roma per imporne da Genova l'accettazione. Il procuratoce dei Savonesi, presentò allora istanza, affinchè passata

la sentenza in giudicato, le si desse esecuzione. Fu per tre volte, senza alcun risultato, rinnovato l'invito a Genova a comparire, ed infine in sua contumacia si accolse la domanda della attrice. Fino a questo momento la causa era stata discussa e risolta in modo strettamente giuridico, senza che in essa interferisse alcun elemento politico, ma quando la Sacra Rota decise di dare esecuzione alla sentenza, la situazione si modificò profondamente. Nei rapporti di ordine privato infatti l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie è possibile poichè interviene lo Stato, il cui potere sovrasta quello del cittadino e che ha la possibilità di raggiungere gli scopi che si propone; nei rapporti di ordine internazionale invece, anche nell'epoca medioevale in cui era riconosciuta la preminenza della Chiesa sugli altri Enti sovrani, il portare ad esecuzione una sentenza, portava con sè la conseguenza di dover ricorrere alle armi, poichè mentre nel processo le parti agivano come privati nella fase esecutoriale esse riacquistavano il loro carattere di persone di diritto pubblico. Genova aveva taciuto finchè la Sacra Rota si era limitata ad una condanna platonica, non avrebbe invece certamente permesso che Giulio II intervenisse nel suo territorio ad imporre l'attuazione della sentenza.

D'altra parte non era possibile che il Papa si limitasse ad una pura decisione teorica senza alcun riflesso pratico; ciò si poteva ammettere in materia spirituale, non era invece concepibile nel caso concreto, perchè sarebbe equivalso a rinunziare « de facto » alla propria competenza. Questi motivi, che concorsero con la ripugnanza romana a intervenire direttamente contro Genova, determinarono l'appello al braccio secolare, con la quale invocazione il processo perse il suo carattere giuridico, per assumere grande importanza politica. Ancora si parlava di diritto, di citazioni, di termini; ma nello sfondo appariva l'agitar delle spade ed il silenzioso lavorio diplomatico. In quest'ultima fase della contesa, Savona vide sfuggire la vittoria che già sembrava aver raggiunto; il mutamento di tono, diede ai successivi sviluppi della lotta l'antico aspetto di contrasto di alleanze politiche, in cui necessariamente il più debole do-

veva rassegnarsi a soccombere. L'appello di Pietro de Accoltis al braccio secolare era molto preciso: ricordava dapprima lo svolgimento del processo, la condanna dei Genovesi al pagamento di 34 fiorini d'oro a Savona e di quattro fiorini alla Sacra Rota per le spese processuali, e imponeva ai Sacerdoti, agli appartenenti agli ordini religiosi, ai Vescovi, agli Arcivescovi di ammonire i Genovesi « Aut se concordent amicabiliter super premissis cum eisdem..... aut mandatis, monitionibus, requisitionibus et inhibitionibus nostris..... pareant ».

Se i Genovesi persisteranno nella loro contumacia « nos ex tunc quia crescente contumacia et inobedentia merito crescere debeat et pena, ne facilitas pene audaciam tribuat delinquendi processus nostros huismodi aggravamus dicte sub delegate nostris sub excomunicationis pena predicta mandamus quatenus singulis diebus dominicis et festivis in eorum ecclesis, monasteriis et capellis infra missarum et aliarum horarum prescriptarum solemnia dicta excomunicationem denunciationem reiterando et innovando eosdemque civitates et homines civitatis Ianuensium ex adverso principales, contradictoresque et rebelles sic ut premittitur excomunicatos, denunciatos nominatim, campanis pulsatis, candelis accensis ac demum extinctis et in terram proiectis, cruce erecta, et religione induta acquam benedictam aspergendo ad fugandum demones, qui eos sic detinet ligatos et lacqueis suis cathenatos, orando quia Dominus noster Ihesus Christus eos ed catholicam fidem et sancti nostris ecclesie gremium reducere dignet et ne eos in tali perversitate et duritia dies eorum finire permittat..... ».

Si dovranno poi cantare le lodi con l'antifona affinchè appaia che « media vita in morte sumus totaliter ».

Terminate queste « ad Ianue ecclesiarum suarum una cum clericis et parrochianis accedendo, ac ad terrorem ut ipsa Communitas et homines civitati Ianue ex adverso principales ac contradictores et rebelles eo citius ad obbedientiam redeant tres lapides versus domus habitationum suarum projecendo in signum maledictionis eternee, quam deus debit Thore, Datham et Ubjron quos terra sustinere non

potuit, ut iusto dei iudicio vivos absorbuit, ut ad infernum, viventes descenderet, etiam post missam et in vesperis ac aliis quibuscunque horis canonicis, sermonibus et predicationibus pubblicis solemniter publicent et denuncient.....».

Ho citato questo punto dell' invocazione al braccio secolare, perchè è un documento prezioso per conoscere lo spirito dell' epoca; la minaccia di scomunica è presentata in tono cupo, e si comprende facilmente l' impressione che essa doveva fare sull' animo di coloro a cui era rivolta. La descrizione, nella sua freddezza giuridica, è più efficace di un lungo racconto: si rivedono attraverso le parole le chiese risuonanti per le condanne dei sacerdoti, e si capisce allora la potenza della Curia Romana in questi inizî del 1500. La azione giuridica era sorretta dalla scomunica, tipico mezzo religioso; ma anche su questo argomento notiamo una modificazione di atteggiamento: già da questa sentenza, mi pare, si può osservare come l' influenza della religione sulla politica tendesse a diminuire. La Chiesa non era più potente come nell' epoca di Innocenzo IV, nè si deve dimenticare che in questi anni Venezia osava ribellarsi fieramente al Papa. Ormai l' umanesimo aveva in parte raggiunto il suo scopo; ancora il popolo credeva in Dio e nel suo Vicario in terra incondizionatamente, ma l' uomo di lettere e di scienze, i governanti distinguevano la fede dalla diplomazia; per essi, a cui era particolarmente rivolta, la scomunica, non aveva un valore diretto, essi la temevano indirettamente per le conseguenze che poteva avere sui proprî sudditi. I decreti del Papa non erano accettati, ma discussi, e, insensibilmente quasi, l' ordine internazionale, che poggiava sull'autorità assoluta e piena di Roma, tendeva a sgretolarsi: se ancora ne rimanevano salde le strutture esterne, il suo fondamento sostanziale più non esisteva. Incominciò così già in quest' epoca quella crisi della società degli stati, che oggi divide le nazioni contrapponendole l' una all' altra, e che ha la sua origine nella mancanza di una potenza che sappia ergersi arbitra suprema e dirimere nel nome della giustizia le controversie.

La scarsa fiducia che Pietro de Accoltis aveva sulla

azione spirituale appare nella seconda parte della sua invocazione, dove egli chiede l'aiuto della forza: è questa una confessione dolorosa di impotenza, una negazione implicita del diritto, che per essere attuato deve appoggiarsi al potere delle armi. Se neppure la scomunica riuscirà a smuovere l'animo dei Genovesi che « Pharaonis duritiam imitando, ad modum Aspidium Suadarum aures suas obturant ne voces audiant incantantium » si proclami contro Genova l'interdetto e « stante interdicto nulla ecclesiastica sacramenta sub eisdem locis in quibus dicti denunciati, aggravati et reaggravati fuerint, seu alter eorum fuerit ministrent, nisi penitentia et bactismus cunctis indiferenter Eucharestia infirmis tantum et matrimonium sine ecclesiastica solenmitate contrahant inibique et sub eisdem locis decedentes ecclesiastica denegetur sepoltura..... ».

Dopo la minaccia di pene ecclesiastiche, il ricorso al braccio secolare « nos ex tunc..... auxilium brachj secularis duximus invocandum, ut quos timor dei a malo non revocat, temporalis saltim coerceat severitas discipline ».

La Sacra Rota chiedeva l'intervento di Luigi XII Re di Francia « dicti gladii vibrator principalis et iusticie zelator », dei principi, marchesi, conti, dei soldati e di coloro che appartengono all'amministrazione dello Stato « vos omnes et singuli domini temporales ante dicti et vestrum quilibet quorum omnium super hoc auxilium brachj secularis invocamus, quoties et quando pro parte dictorum Communitatis et hominum civitatis Saonensium principalium fuerint requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus in iuris subsidium contra prefatos denunciatos, aggravatus et reaggravatos et interdictos dicta auctoritate apostolica pro captione, invasione, incarceratione et detentione personarum, corporum, rerum et bonorum ipsorum insurgat ac alios insurgere faciat, nec non personas, res, corpora et bona eorundem et cuilibet ipsorum capiat, invadat, incarceret, et in custodia teneat, arrestet et occupet libere et licite.

Super quibus omnibus et singulis nobis et vestrum cuilibet licentiam plenariamque potestatem concedimus per presentes, ditosque denunciatos aggravatos et reagravatos

et interdictos ita et taliter astringat et compellat potenter etiam manu forti absque tamen corporum gravi lesione usque ad integram satisfactionem et paritionem omnium et singulorum premissorum, ac donec et quosque Communitates et homines civitatis Ianue ex adverso principales predicti de singulis florenorum summis ratione expensarum ac aliis ut premititur taxati satisfecerunt realiter et cum effectu. Nec non ipsi Communitas et homines Ianuenses ex adverso principales alterique contradictoros et rebelles a rebellione et impedimento ac consiglio, auxilio et favore supradicti penitus et omnino destiterit ed ad sancti matris ecclesie gremium redirent beneficiunque absolutionis a sententjs et censuris predicti a nobis vel superiori nostro meruerit obtinere..... ».

La secondo parte dell' invocazione al braccio secolare è più precisa ed è rivolta direttamente a Luigi XII di cui si elogia il rispetto e l' ubbidienza verso la Chiesa: « Intuito tamen iusticie et ob sesis apostolice dictique domini nostri Pape reverentiam vestram regalem maiestatem ad prefatam executionem efficaciter ad implendam prout ad eandem spectat et pertinent in domino exerhortamur ». Il processo si chiuse con la decisione della Sacra Rota che non si innovasse cosa alcuna, e che la sentenza non fosse revocata « nisi de revocatione ipsa specialem et expressam in nostris litteris fecerimus mentionem ».

Vaste furono le conseguenze della sentenza emessa da Giulio II; fu questo uno dei casi in cui l' affermazione di principî si trasformò a contatto con lo svolgersi degli avvenimenti e perse il suo valore; il diritto dovette chiedere l' aiuto delle armi e in tal modo mostrò la sua inattuabilità. Sotto questo punto di vista la sentenza di Giulio II segnò il momento di transizione tra la concezione medioevale del diritto internazionale e la concezione moderna; ancora tentò Roma di ergersi arbitra tra le parti, ma ormai l' efficacia delle sanzioni spirituali era limitata nei suoi effetti: si dovette così giungere ad un compromesso che salvò la forma pur annullando la sostanza.

Chiusa la procedura di fronte alla Sacra Rota, la con-

tesa tra Genova e Savona apparve come un motivo della politica internazionale in un momento particolarmente difficile. Le parti che in essa intervennero: Roma, Francia, Genova e Savona modificarono secondo lo svolgersi degli avvenimenti la loro posizione, le alleanze si capovolsero, l'esito apparve spesso incerto. Il 1506 fu un anno di profondi sconvolgimenti interni in Genova: il Pandiani in un suo studio pubblicato nel volume 37 degli Atti della Società Ligure di Storia Patria ha delineato attraverso la pubblicazione di importanti documenti lo stato d'animo della Repubblica di S. Giorgio in quel momento così travagliato dalle passioni; naturalmente gli sconvolgimenti interni ebbero influenze notevoli sugli avvenimenti di ordine internazionale, determinando modificazioni che spesso furono assolute. Di fronte alla rivoluzione popolare che ebbe il suo capo e il suo animatore in Paolo da Novi, Luigi XII e Giulio II si trovarono in una situazione molto difficile. Il Papa, come scrivono Scovazzi e Noberasco, « Secondo alcuni..... dette esca alla sollevazione, come proverebbero le sue parole, rivolte agli ambasciatori savonesi. Ora che il Papa fosse favorevole ai popolani è vero, ma che avesse promosso i disordini non consta. Lettere da Genova lo ragguagliavano intorno ai moti; i popolari gli inviavano legati, ma Egli di fronte alle minaccie di Luigi XII doveva mostrarsi neutrale nella lotta tra Francia e Genova e accontentarsi pertanto di scarsi aiuti inviati sottomano ». (1). Il giudizio dello Scovazzi e del Noberasco concorda nel valutar l'atteggiamento del Papa con quello del Pandiani, che osserva che Giulio II in sostanza fu costretto ad una neutralita benevola verso i popolari dalla potenza delle armi francesi.

A metà del febbraio 1507 il Re di Francia disse all'ambasciatore fiorentino Francesco Pandolfini « Ho fatto sapere al Papa che ov'egli prenda le parti dei Genovesi, immantinente ricondurei a Bologna Giovanni Bentivoglio.

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., vol. III, pag. 35.

Mi basta una mia sola lettera e il Bentivoglio mi doverà per giunta centomila ducati. In verità il Papa Rovere viene da una razza di contadini; bisogna pressarlo alle spalle col bastone ». (1).

L'atteggiamento benevolo di Giulio II verso i popolari ebbe diretta influenza anche nella contesa tra Genova e Savona; i Genovesi infatti, comprendendo l'importanza che per essi aveva l'appoggio del Papa, sospesero l'editto emanato qualche mese prima contro il commercio savonese. Giulio II non riuscì però a raggiungere il suo scopo di ottenere pace tra Genova e Savona, perchè troppo instabile era il governo popolare, perchè si potesse pensare ad una soluzione definitiva.

D'altra parte Savona manteneva di fronte alla rivoluzione popolare un deciso atteggiamento ostile; in essa trovavano rifugio i nobili fuorusciti e si preparavano armi per i signori di Monaco. Una lettera del comune di Genova al governatore di Francia in Savona signor d'Allegre accenna a questo stato di cose « in essa si rilevava il fatto che in Savona molti nobili cercarono di porre ostacolo alla impresa di Monaco tanto iusta et honesta et tanto desiderata se potria dire da tutto el mondo e incominciata con saputa del Christianissimo Re nostro Signore e del suo qui locumtenente ». (2).

L'ostilità di Savona ebbe origine da un duplice motivo: prima di tutto dall'odio contro Genova che fu principio animatore della politica savonese, poi dal desiderio di ottenere l'appoggio della Francia che si comprendeva ostile all'impresa di Monaco. Della massima importanza sui successivi sviluppi della contesa fu la posizione di Luigi XII signore di Genova e di Savona, sul cui territorio si svolgeva la lotta, direttamente interessato ad intervenire anche senza la richiesta di Giulio II. Il motivo che determinò

---

(1) Pandiani, op. cit., pag. 194, n. 2.
(2) Pandiani, op. cit., pag. 153, 154.

l'intervento francese non fu però quello di conciliare le parti, ma di affermare la propria autorità, di ottenere un proprio vantaggio.

Di fronte alla rivoluzione popolare, Luigi XII si mostrò decisamente ostile; l'impresa di Monaco lo spinse ad intervenire in modo che la sua azione antigenovese sembrò alimentare le speranze di Savona, anche se fu ispirata da motivi di politica interna. Non compresero i Savonesi, nè potevano comprenderlo, che Genova e Francia si sarebbero accordati a loro danno. L'11 maggio 1507 infatti un accordo fu raggiunto tra Luigi XII e la Repubblica di S. Giorgio: in esso al capitolo 25 « de rebus saonensibus » si leggeva: « Item super differentiis inter Ianuenses et Saonenses intendimus opportune providere ut utilitati utriusque et iuri ipsarum partium moverimus expedire ad evictandum dissentiones et contentiones et quod unanimes et concordes ad fidelitatem nostram, filiorum nostrorum utriusque texus et successorum nostrorum studere possint omnibus particularibus contentionibus post positis, pro Communi bono et utilitate eorum nec non concessimus vel concedere intendimus aliquid alteri parti ex ipsis Ianuensibus vel Saonensibus in preiudicium alterius ».

Affermazione generica nel tono, ma che per il fatto stesso di far parte della convenzione conclusa con Genova, mostra il desiderio francese di non innovare cosa alcuna e di sopire le contese con un compromesso, senza alcuna chiara affermazione di principio. Questo atteggiamento francese appare anche dai privilegi che Luigi XII concesse a Savona nel 1507. Scrivono a questo proposito Scovazzi e Noberasco « Alla prima domanda dei Savonesi » « quod ipsa civitas Saone sit libera a Ianuensibus et ab eorum commitatu pro ut verum est et sub salvaguardia et protectione nostra » il Re concesse che i Savonesi fossero presi sotto la sua speciale protezione e salvaguardia « quo ad libertatem vero a Ianuensibus intendimus auditis iuribus hinc inde opportune providere ». Alla quarta domanda dei Savonesi che si proibisse a Genova di armare navi contro Savona « nec ad predam neque ad capturam eorum

nec ad prohibendum quod ad ipsam civitatem Saone accèdant vasa navigabilia cum mercibus in eis existentibus, il Re rispose vietando a Genova di prendere le armi contro Savona « nullo pacto », ma soggiunse ambiguamente per non compromettersi « de accessu veru navigiorum ad Saonam servetur quod hactenus consuevit quosque per nos aliter fuerit ordinatum..... ». Insomma pur dopo le sentenze favorevoli della Romana Curia, i Savonesi non poterono ottenere dal Re nessuna soluzione dei vitali problemi dell'indipendenza politica, della libertà commerciale e della giurisdizione territoriale ».

Molto giustamente scrisse il Giustiniani che i Savonesi « domandarono al Re molte cose contro i Genovesi, ma poche ne impetrarono ». (1). Sull'atteggiamento di Luigi XII verso Genova i giudizî degli storici sono discordi; il Filippi, basandosi anche su ciò che afferma il Serra nella sua storia dell'antica Liguria e di Genova scrive che: « Luigi XII e Ferdinando il cattolico, più direttamente portati ad occuparsi delle cose dell'Italia, dove gli interessi propri e la voce di molti li chiamavano talora con insistenza, venivano a Genova l'uno per reprimere col ferro e cogli esilii la rivoluzione di Paolo da Novi, a Napoli l'altro per sorvegliare più da vicino l'opera del gran Consalvo, conquistatore e vicerè del reale spagnolo d'Italia » (2).

Il Bastide nella sua opera « Histoire General et raisonnée de la Republique de Gênes » afferma parlando di Luigi XII: « sa bonté pour les Gênois ne se borne pas a la touchante indulgence que l'on vient d'admirer. Il voulut q'ils pussent la reconnaître en toute et le trouver dans tous le soins dont la bonté d'un père est capable. Il leur donna le sage, le sensible, le vertueux Lannoy pour gouverneur ». (3).

---

(1) Giustiniani - Annali.

(2) Filippi - Studi di Storia Ligure. Il Convegno di Savona tra Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, pag. 141, ed. Dante Alighieri, 1897.

(3) Bastide, op. cit., pag. 113.

Non è mio compito studiare quale sia stato dal punto di vista generale l'atteggiamento di Luigi XII nei confronti di Genova, solo osserverò che nelle lotte tra Genova e Savona il contegno del Re di Francia corrispose più a ciò che scrive il Bastide, che alla tesi sostenuta dal Filippi. Però la condotta del Re non fu certo come semplicisticamente sostenne lo storico d'oltre alpe determinata da generosità d'animo e da indulgenza, bensì da realistica visione degli avvenimenti e da comprensione dell'importanza non solo politica, ma economica che aveva l'appoggio della Repubblica di S. Giorgio.

I Savonesi delusi nel loro tentativo di ottenere vittoria con l'intervento di Giulio II ripresero la loro politica primitiva; sperarono nella Francia pronti ad approfittare di ogni suo dissidio con Genova. Questo modo di agire non certo molto efficace, ma l'unico possibile, sembrò potesse raggiungere il suo scopo nel giugno del 1507 al convegno dei Re che si tenne in Savona, ma le concessioni di Luigi XII cui già ho accennato furono più apparenti che reali, ed in ogni modo non ebbero alcuna efficacia risolutiva. La situazione appariva molto difficile e confusa; vi era la sentenza della Sacra Rota pienamente favorevole a Savona, ma la cui esecuzione era impossibile, poichè la politica interferendo sul diritto la rendeva inattuabile. La contesa tra le due città rivali passò allora dal campo processuale a quello diplomatico, mentre diminuivano sempre più nel tempo gli effetti della decisione papale. Scomparsa nei Savonesi la fiducia in un'azione decisa da parte della Francia, essi tentarono una conciliazione amichevole. Ho trovato nell'archivio di Savona un documento che ci illumina su questo tentativo fino ad oggi ignorato: manca ogni indicazione dell'autore, ma la sua intonazione ed il suo contenuto ci rendono manifesta l'origine. Penso sia utile pubblicarlo integralmente (1) perchè esso ci permette di conoscere quali fossero in questo momento così grave e così importante per

---

(1) Append., Doc. n. 1, pag. 1.

la sua storia i punti che Savona giudicava essenziali per la sua vita.

La prima clausola riguarda la nomina a procuratore di Savona di un genovese. Ciò non è ammissibile, obbiettano i Savonesi, poichè noi non siamo liberi, ma soggetti al Re di Francia e dobbiamo accettare il procuratore che egli ci destina. Osservazione che sarebbe giusta secondo le concezioni attuali ma che allora, seppure aveva un fondamento giuridico, non corrispondeva alla prassi comune. La sovranità francese non influiva infatti sul reggimento interno della città, ma aveva il carattere di protettorato; se essa fosse stata effettiva ed avesse assunto forma moderna le lotte tra Genova e Savona non avrebbero più avuto alcun scopo. Diverso era invece il carattere della richiesta; il controllo della Repubblica di S. Giorgio appariva negazione di dipendenza, segno tangibile di servitù, ed il domandarne la abolizione come « conditio sine qua non » per il raggiungimento della pace, mostra come i Savonesi avessero ormai compreso che il problema economico dipendeva da quello politico. L'accenno alla sovranità francese fu un abile mezzo per raggiungere lo scopo, e forse tendeva a rendersi favorevole il governatore di Francia, quasi contrapponendo il proprio lealismo alla ribellione genovese dell'anno precedente.

Strettamente connessa con la prima è la seconda richiesta. Dicono le convenzioni che i Savonesi devono aiutare i Genovesi per terra e per mare, ma ciò non è ammissibile, poichè « potentissimi Ianuenses parvo Saonensium adminiendo non indigeant » nè è lecito dichiarare guerra « nisi cum expressa voluntate Christianissimi Regis eorum domini ». Anche se questa *cogitata compositio* non ottenne alcun risultato concreto, essa resta però come prova della finezza politica savonese. Si pensi un momento alla clausola che ho brevemente riassunto: essa andava contro tutte le convenzioni eppure nella forma in cui fu presentata appariva accettabile. Da prima vi era il sapiente accenno alla forza genovese contrapposta alla debolezza savonese, poi la nuova manifestazione di lealismo verso la Francia, che è strettamente collegata con gli avvenimenti dell'anno precedente.

Nel 1506 infatti Genova nella sua lotta contro i Grimaldi di Monaco, combattuta contro la volontà francese, aveva domandato più volte l'aiuto savonese senza alcun risultato; ora i Savonesi giustificavano « a posteriori » il loro comportamento ricordando che una guerra non era lecita senza l'approvazione del Re Cristianissimo. Dopo le richieste politiche, quelle d'ordine economico: riappare la « vexata questio » dei decreti emanati in Genova e che Savona doveva rispettare quando fossero rivolti « generaliter et communiter » a tutti i sudditi della Repubblica di S. Giorgio. L'articolo ha carattere interpretativo ed è interessante perchè ci illumina sul punto di vista savonese. Per decreto emesso « communiter et generaliter » si intendeva ogni legge che fosse rettamente formata e si proponesse come scopo il « commodum » dei cittadini, nè era lecito estendere il significato del vocabolo e comprendere in esso anche ordinamenti che limitassero il commercio savonese perchè « nemo cum aliena iactura debeat locupletari ».

L'interpretazione corrisponde allo spirito delle convenzioni, ma rende impossibile la formazione di uno stato organico. Talvolta infatti come avviene nei rapporti tra individui e società, così pure è necessario per il bene statale il sacrificio di una città: nel 1251 in piena epoca comunale questa esigenza non appariva ancora nè si sentiva la tendenza all'unità. Nel 1500 invece con la formazione dei principati Genova per non perire doveva darsi una salda costituzione centralizzata, che sapesse superare le autonomie locali. Savona difese con tenacia i suoi diritti poichè essa interpretava le convenzioni concluse come patti di origine privatistica, e non ammetteva che si potessero intendere in senso lato e conforme alla nuova evoluzione della coscienza politica. In sostanza i savonesi pretendevano di poter godere tutti i vantaggi della cittadinanza savonese (navigare con la bandiera di S. Giorgio; protezione diplomatica e, se era necessario, militare, agevolazioni commerciali) senza rinunciare in alcun modo alla propria libertà. Posizione strana, ma che aveva il suo fondamento giuridico nelle convenzioni, concluse in un'epoca in cui Genova non pensava alla crea-

zione di uno stato unitario, ma intendeva difendere soprattutto i proprî confini da minacce nemiche e concedeva perciò larga autonomia alle città che entravano nell'orbita della sua influenza.

La terza domanda savonese era anche più gravosa per Genova « Quae vero edicta videbantur de collecta dacita mutuo vel exatione aliqua communi vel hominibus Saone vel eorum rebus non imponenda quoniam in his magna semper fuit contentio; et perinde multe exorte sunt hinc inde discordie..... ».

Si chiedeva in sostanza piena indipendenza anche in materia finanziaria e si respingeva il pagamento del contributo per l'esercito e per la marina di Genova. E' una clausola che pure nella forma diplomatica con cui è presentata è talmente grave per le sue conseguenze che si comprende facilmente come la Repubblica di S. Giorgio la abbia respinta senza alcuna discussione. I compilatori della « compositio » non si preoccuparono neppure di poggiare la loro richiesta su basi giuridiche poichè forse ne sentivano la impossibilità. Si limitarono a ricordare che Luigi XII « dictam Saone civitatem sub sua regia custodia et salvaguardia amplissime constituit et reservavit.... ». (1). Ma la protezione francese aveva un carattere generale e si estendeva anche a Genova, non poteva quindi servire come fondamento di pretese che, se accolte, avrebbero rotto ogni legame tra le due città liguri.

L'ultima domanda savonese era di indipendenza giurisdizionale: non si chiedeva su questo argomento nulla di nuovo poichè il principio già era stato accolto dalle convenzioni del 1251 e confermato dai patti successivamente conclusi. Interessante è solamente l'interpretazione del « principalis rector » che doveva essere giudice « pro ro-

---

(1) L'accenno alla protezione francese che riproduce quasi letteralmente le frasi del decreto di concessione fatto da Luigi XII, mostra che la « compositio » fu posteriore al 2 luglio 1507.

baria et cursaria », e come tale si doveva intendere solamente il regio Governatore in Genova.

La « compositio » si chiudeva con l'affermazione che si definissero chiaramente i confini tra le due città affinchè « utraque communitas sit contenta suis terminis et altera alterius iura non confundat ». Non abbiamo alcuna notizia della risposta genovese al tentativo di conciliazione; possiamo però facilmente desumere dal tono delle richieste che essa fu pienamente negativa: nè era possibile basare su di essa un concordato amichevole tra le parti, poichè troppo lontane erano le loro posizioni e le loro necessità. Fallita la « compositio » (di essa non abbiamo altra notizia oltre al documento che ho analizzato) Luigi XII, deciso a troncare le contese, ne affidò la decisione al Regio Governatore in Genova Rodolfo de Lanney con lettera in data 2 maggio 1508. (1). I Savonesi protestando l'incompetenza del giudice si mantennero contumaci ed iniziarono di fronte al loro ecclesiastico un processo contra il Governatore ed i Genovesi. La situazione era molto grave; rappresaglie si succedevano le une alle altre, rendendo sempre più forti le ostilità degli spiriti. La sentenza di Rodolfo di Lanney, che d' ottobre lasciò il suo posto a Francesco di Rochecoquard, fu favorevole a Genova. I Savonesi ricorsero allora alla Corte suprema di Francia. Documenti molto interessanti sul processo che si svolse alla corte di Luigi XII sono stati pubblicati dal Bruno e Noberasco ed analizzati con profonda sensibilità storica dal Pandiani. Vi è tra l'azione che si svolse oltr'alpe ed il procedimento di fronte alla Curia Romana una stretta connessione.

Sostanzialmente eguali nei due casi furono le richieste

---

(1) Mi limito ad esporre con massima brevità i fatti. perchè questo momento della contesa è stato già studiato ampiamente dal Bruno e Noberasco « Crepuscolo della libertà Savonese », pag. 8 — Scovazzi - Noberasco - Storia di Savona, libro III, pag. 45 — Pandiani - Savona nella Storia e nell' Arte - Controversie tra Genova e Savona durante il pontificato di Giulio II, pag. 174.

savonesi, ma con l'identità delle domande contrasta il differente carattere che assunse il giudizio, in cui l'elemento politico prevalse su quello giuridico: sotto questo aspetto il processo d'innanzi a Luigi XII è la continuazione ideale dell'arbitrato dello Sforza.

Più che seguire obbiettivamente la contesa negli sviluppi che ebbe in Francia (lavoro già compiuto molto bene dal Pandiani nell'opera citata) mi interessa studiare la posizione di Savona nei diversi momenti della lotta: molti documenti di questo periodo sono stati pubblicati dal Bruno e Noberasco, altri inediti ho potuto consultare nell'archivio di Savona. (1).

* * *

I Savonesi mandarono come ambasciatori in Francia per difendere la propria tesi Cristoforo Stradella e Giovanni Sacco, i quali dovevano agire secondo le istruzioni loro date dai magistrati. Ho trovato nell'archivio di Savova « l'Instructio pro speciali domino Cristoforo Stradella in utroque doctore et nobili Iohanne Sacho oratoribus magnifice communitatis Saone apud regiam maiestatem sive magnum parlamentum seu consiglium »; è un documento prezioso perchè ci illumina sulle richieste savonesi e sui mezzi con cui potevano essere raggiunti gli scopi.

Giunti alla presenza del Re di Francia dovevano gli ambasciatori prima di tutto sostenere la nullità della sentenza emessa da Rodolfo de Lanney, giudice incompetente e chiedere « totis viribus » che la città non fosse gravata dalla spesa delle due liti. I Savonesi non erano tenuti a pagare ai Genovesi « comerchia contra suam voluntatem et consensum », nè si potevano addurre le convenzioni perchè esse, estorte con la forza e l'inganno, erano state an-

---

(1) La consultazione dei documenti dell'Archivio Comunale di Savona mi è stata resa possibile dal cortese interessamento del prof. Scovazzi.

nullate dalla sentenza della Sacra Rota. Appare qui un motivo comune a tutte le proteste Savonesi contro la città rivale: i patti conclusi non sono validi per violenza e timore; motivo che ho già criticato nella prima parte del mio studio, ma che penso sia utile sottolineare. Questa ripetizione continua nei secoli di una stessa tesi non è priva di significato: mostra come i Savonesi desiderosi di liberarsi dai vincoli che li legavano e ne costringevano l'indipendenza, non potendo e non volendo agire illegalmente, tentarono di superare i patti con questo mezzo, in realtà inefficace, poichè sarebbe stato necessario che il timore e la violenza fossero continuati nel tempo; l'osservanza invece nei secoli delle convenzioni ne sanavano l'invalidità. Questo da un punto di vista pratico e non strettamente giuridico.

Molto più importante il riferimento alla sentenza della Sacra Rota, che mostra il valore della decisione romana. All'obbiezione genovese dell'incompetenza dei giudici dovranno gli ambasciatori, basandosi sull'autorità di Bartolo e di altri sommi giuristi, rispondere: « Quando iudex procedit rite et per acta valida et super eis fert sententia non dicitur spogliare quevis sententia esset iniqua et iniusta, prout in preallegatis iuribus habetur et deciditur et tunc dicitur iudex spoliare quin nulliter et non rite procedit et quin acta super quibus indicat sint nulla; ut probant et disponunt iura preallegata et ista videntur nobis sufficere ad obtinendum victoriam in possessorio ».

Ho già esaminato nei capitoli precedenti il fondamento di questa tesi; le ragioni che diressero l'azione di fronte alla Sacra Rota rimasero immutate anche nel processo in Francia, segno di un deciso atteggiamento savonese a discutere la controversia da un punto di vista strettamente giuridico, astenendosi volutamente da considerazioni politiche. Confermano il mio giudizio le citazioni che sorreggono la tesi; tutti i passi si riferiscono all'*ius privatum* e la questione della competenza fu sostenuta come se si trattasse di una lite tra individui e non di una lotta di persone giuridiche di diritto pubblico. Fu in tal modo ignorato il punto fondamentale, che dava importanza decisiva all'incidente

preliminare del giudizio. Commentando la contumacia genovese nel processo romano, ne ho messo in luce il significato per i successivi sviluppi della contesa; la tacita protesta spiegò tutta la sua efficacia di fronte a Luigi XII e al suo Consiglio generale. Ribadiscono poi le « instructiones » la nullità delle convenzioni, non solo per la sentenza di Giulio II, ma anche per le violazioni dei patti compiute dai genovesi « temporibus modernis et antiquis..... ut constat ex attestationibus testium XXII et ex proclamatibus contra nos per dictos Ianuenses factis..... ».

Ma forse il Regio Consiglio poco si interesserà della decisione romana « quia vociferatum fuit dictum Consilium Regium videri non multum curare de dictis sententiis et non velle illas locum habere; si ita esset quod credere non possumus, tunc et eo casu facietis fundamentum vestrum in eo quod dictum fuit, videlicet de dicta observatione dictarum conventionum per dictos Ianuenses ut supra non observatum versus nos. Qui ideo illas versus eos servare non tenemur, cum non observati non sit observandum et cum non adimplenti non sit adimplendum; et qui non facit quod debet non recipit quod vellet, et non observans contractum.... non potest illius beneficio gaudere..... ».

Sotto il profilo privatistico non vi è dubbio che la tesi savonese, sostenuta da numerose citazioni del Digesto e di Bartolo, è esatta; l' inadempienza contrattuale di una parte contraente dà diritto all' altra parte di risolvere il negozio, ma anche secondo i principii che reggono il diritto internazionale, i Savonesi (ammesso che le violazioni genovesi fossero realmente avvenute) avevano ragione. Scrive il Balladore - Pallieri « ciascuna parte può sciogliersi unilateralmente dalla Convenzione che sia stata dall'altra parte violata » (1) ma « affinchè esista un atto illecito internazionale occorre che sia accertata, in modo valido per il diritto internazionale, sia la esistenza del diritto subbiettivo che da un soggetto interna-

---

(1) Balladore - Pallieri - Trattato di Diritto Internazionale Pubblico, pag. 132.

zionale si allega violato, sia l'esistenza di un'azione in fatto contraria all'anzidetto diritto » (1), ora nel caso in esame l'unica prova del comportamento antigiuridico dei Genovesi era data dalla sentenza della Sacra Rota; prescindendo da essa le violazioni denunziate dovevano essere nuovamente dimostrate in regolare giudizio, poichè non era certo possibile basarsi sulle dichiarazioni di una sola delle parti. Le due prime tesi savonesi, quali appaiano dalle *instructiones* sono strettamente collegate l'una all'altra e pure ammirando l'abilità giuridica dei Magistrati che le compilarono, ne risulta evidente la debolezza; accettabili e valide in diritto, esse, in un arbitrato politico, si presentavano più come cavilli facilmente sormontabili che come ragioni convincenti. Accennano poi le istruzioni alle basi su cui i Genovesi poggeranno lo loro azione ed ai motivi che gli ambasciatori dovranno loro opporre: « quia Ianuenses faciunt magnum fundamentum de asserta sententia per quondam Nicolaum Piceninum lata: opponetis et allegabitis illam fuisse et esse nullam, tum quia probata fuit a iudice incompetente et nullam peritus iurisdictione in et super nos habentem; tum quia lata fuit contra personam minus legittimam et nullum a nobis mandatum habentem..... ». Nulla di nuovo anche su questo punto; sono le stesse ragioni che già i Savonesi avevano opposto allo Sforza ed avevano ribadito di fronte alla Curia Romana. E' interessante osservare che sono ripetute « quasi ad litteram » le parole con cui l'ignoto copista riportando la sentenza la commentava « Nec communitas Saone eum (Sforza) unque acceptavit in dominum; sed erat tirannus ex quo commissa, delegata et gesta per eum non valent neque tenent per iura per vos prefatum dominum Christoforum in dicto vestro memoriali ad hec annotata ».

E' questo un motivo polemico di nessun valore poichè il *tiranno* Sforza era stato accolto da Savona come signore con grande entusiasmo, nè maggiore importanza ha il ri-

---

(1) Balladore - Pallieri, op. cit., pag. 312,

chiamo alla prescrizione (est prescripta spatio annorum LXXXVIIII et numquam fuit observata neque executa) poichè le sentenze non si prescrivono neppure nel diritto privato. Molto più interessante, sopratutto da un punto di vista giuridico, è l'esame critico dei privilegi su cui fondavano i genovesi la propria azione « Insuper si Ianuenses alegabunt eorum privilegia disponentia in et super dictis commerchys et territorio prout sepius alegarunt; respondeatis dicta sua privilegia nobis non preiudicare tamque res inter alios acta et intelliguntur et intelligi debent semper esse concessa salvo iure tertis; prout etiam in privilegiis expresse continetur..... ».

Osservazione giustissima e rigorosamente esatta; come giusta ed esatta è l'interpretazione dell'articolo delle convenzioni che imponeva ai Savonesi di rispettare i decreti della Repubblica di S. Giorgio: « si adhuc asserte conventiones vigerent, non intelligerentur neque disponerent de huismodi decretis nobis damnosis et preiuditialibus et ipsis Ianuensibus tantum proficuis et utilibus; sed de decretis tam nobis quam ipsis comunibus et equaliter utilibus; pro ut in predictis vestris allegationibus per vos prefatum dictum Christoforum compilatis continetur et in consilii Saliceti et Floriani alios super hoc factis..... ».

Se i Genovesi pretenderanno poi che i Savonesi paghino tasse per le triremi « Respondeatis eos non potuîsse contra nos inscios et absentes et eis non suppositos assertas aliquas taxas facere, et illas tamquam res inter alios actas non preiudicare. Et si aliquando aliquid solvimus pro huismodi triremibus armandis, id per nos factum fuit ex nostra liberalitate et non ex aliqua obbligatione, ut constat ex protestationibus per nos eo tunc legiptime factis... ».

La tesi dei Magistrati Savonesi è giuridicamente insostenibile perchè « contra legem » e sono proprio le convenzioni su cui è basata che la rendono tale. Significativo a questo riguardo è un confronto tra i patti del 1319 e la interpretazione che ne è data nelle istruzioni.

Affermano le « instructiones » che i Savonesi non sono tenuti a pagare le tasse per gli armamenti « prout etiam

declaratum fuit in conventionibus factis de anno domini MCCCXVIIII que quamvis sint correcte et abrogate tamen possunt allegari ad declarationem predictarum..... ».

Ora stabiliscono sull' argomento le convenzioni del 1319: « Item quod commune et homines Saone facere teneantur exercitum et cavalcatam per mare et per terram videlicet per mare quando armabuntur per commune Ianue viginti galee et ab inde supra dando commune Ianue galleas, arma et panatica teneantur commune Saone. Quas galleas seu galleam arma et panatica teneantur commune Ianue mittere Saonam ad armandum. Et guerram et pacem ad voluntatem communis Ianue sicut commune Ianue faciet et contra quos faciet » (1). Nè maggior valore ha l' accenno alle proteste che sempre i Savonesi elevarono contro la tassa; una clausola contrattuale non puó infatti essere annullata da una unilaterale manifestazione di volontà. Ma anche prescindendo dalle convenzioni, l' obbligo per Savona di contribuire all' armamento genovese era perfettamente logico e non ledeva l' indipendenza della città, corrispondendo invece all' impegno della repubblica di S. Giorgio di proteggere il territorio del Comune convenzionato da attacchi nemici (2). « Et quia commune Ianue teneatur prestare auxilium, consilium et favorem communi Saone ad deffensionem dicti castri et hominum castellanie signi et vadi et iurisdictionum omnium pertinentum ad dictam castellania tam de facto quam de iure de voluntate dicti communis Saone ».

Alla osservazione genovese che, anche ammessa la nullità delle convenzioni, i diritti di Genova su Savona trovano la loro fonte nella « prescriptio longi temporis » « opponetis et dicetis nullam prescriptionem contra nos et per eis cucurrisse neque inchoata fuisse per eos malam et pessimam fidem. In qua ipsi Ianuenses continue fuerunt et sunt, per violentiam, tiranidem et opressionem nobis per eos illatam, et cum violenter et de facto et absque aliquo titulo bona

---

(1) Dal Transumptum Conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. XX.
(2) Vedi » » - Convenzione 1319, pag. XXI

nostra et territorium nostrum ocupaverint et occupent absque aliquo iusto titulo, prout per nos plene et abundanter probatum fuit per attistationes dictorum XXII testium et prout etiam ex lectura et inspectione assertarum conventionum constat evidenter. Quia violentius seu male fidei possessor nullo tempore prescribit et quanto diutus detinet alienum, et aliis iniuriat tanto magis delictum suum aggravatur..... Qui immo si aliqua prescriptio incepta fuisset contra nos et maiores nostros sepius interumpta per contradictiones per eos factas, de quîbus in dictis conventionibus fit mentio.

Et quia prefati Serenissimi Imperatores in dictis nostris privilegiis expresse daclararunt nullam prescritionem contra nos currere prout latius in dictis nostris privilegiis continetur. Et quia cum Italia fuit per multa et longissima tempore in manibus tjrranorum non erat aliquis qui posset nobis iusticie complementum contra dictos violentos lanuenses ministrare, et de iure nostro agere non potuimus, prout latius per vos prefatum Dominum Christoforum in dicto vostro memoriali deductum fuit et probatum per iura ad hoc copiose ibi concernata. Et quia assertus usus etiam dependebat presertim a dictis conventionibus quibus ut supra cessantibus cessat assertus, usus a quo etiam fuimus per dictas sententias in Roma lata tottaliter absoluti ».

I magistrati Savonesi non negano l'ammissibilità nel diritto internazionale della prescrizione acquisitiva; sostengono però che nel caso concreto non ricorrono agli estremi per cui l'istituto in esame debba essere invocato. E' una posizione valida giuridicamente non solo secondo il diritto di allora, ma anche secondo il diritto odierno. Scrive il Balladore Pallieri: « Malgrado il contrario avviso di molti scrittori, reputiamo che tra i modi di acquisto della sovranità sia da annoverare anche la prescrizione (uso capione). Essa è ammessa dalle fonti romanistiche e privatistiche, da cui l'ordine internazionale ha per tutta questa materia largamente attinto; in favore della prescrizione si sono pronunziati tutti gli scrittori Grozio, Puffendorf, Vattel, Wolf, le cui opere maggiormente hanno influito sulla pratica

internazionale, Non farà quindi specie se questa alla prescrizione si è soventa riferita, e l' ha presupposta valevole anche per l' ordine internazionale. Il Fauchille (traité de dr. internazional 1° - 2° pag. 754) ha diligentemente raccolto un imponente numero di dichiarazioni degli Stati, le quali non lasciano dubbi sul punto che esiste una norma positiva internazionale che considera la prescrizione come un modo di acquisto della sovranità territoriale..... ». (1).

Se la prescrizione acquisitiva è ammessa dalla dottrina di oggi, è logico che essa fosse accolta anche nel Secolo XVI, quando il diritto internazionale era molto più vicino e formalmente e sostanzialmente al diritto privato di quanto non lo sia attualmente. Per valutare il fondamento della tesi savonese è necessario accennare ai requisiti dell' usucapione per giudicare poi se essi esistessero nell' ipotesi trattata. Elementi (2) essenziali della prescrizione acquisitiva nel diritto romano sono il possesso ininterotto, pacifico e pubblico, il giusto titolo, la buona fede. I glossatori, interpretando i testi romani, secondo le esigenze del loro tempo richiesero con particolare rigore il giusto titolo e la buona fede (3). Ora nel caso concreto i genovesi possedevano il giusto titolo (le convenzioni), erano in buona fede poichè, nonostante la contraria affermazione savonese, nell'atto in cui avevano contratto il « foedus » lo avevano contratto con l'intenzione di applicarlo, ma non potevano invocare a loro favore la prescrizione perchè mancava il requisito del possesso, che non era ininterrotto (poichè quando Genova si era trovata in difficoltà, i Savonesi ne avevano approfittato sempre per riprendere la loro piena autonomia) e che non era pacifico, (come provano le proteste ed i processi che

---

(1) Balladore - Pallieri, op. cit., pag. 438.

(2) Trattando degli elementi dell' usucapione, mi riferisco naturalmente al diritto privato, da cui il diritto internaz. ha preso i principii che regolano questa materia.

(3) Solmi, op. cit., pag. 369.

gli archivi delle due città rivali conservano). L'ultima parte delle « instructiones » riguarda pretese territoriali: « Habebitis etiam totis viribus laborare si dabitur occasio et si materiam esse dispositam videbitis; ad recuperandum territorium nostrum et illius loca et iura per Ianuenses de facto et violenter occupata, videlicet per nunc ripaticum Vadi et villam et castrum Arbisolle, reservatis iuribus dicte communitati Saone super aliis locis et territoriis et ad hoc obtinendum allegabitis et producetis instrumenta pubblica acquistuum nostrorum, et decreta imperialia et regalia de super disponentia. Que sola sufficiunt nobis sine aliquibus aliis probationibus possessione et traditione et absque aliquibus aliis adminiculis..... ».

Se confrontiamo questo punto delle istruzioni con le clausole che precedono notiamo una modificazione di posizioni; Savona che, prima, si limitava a chiedere un non intervento genovese nella sua amministrazione, sostiene qui i propri diritti sui comuni vicini. Con il mutamento dell'oggetto della controversia, muta anche naturalmente il carattere della lotta che si trasforma da interna, quale logicamente doveva essere per le convenzioni che ne costituivano l'indispensabile premessa, in esterna; la negazione della validità dei patti diventa così la base per un'opposizione di poteri tra potenze poste su di un piano di perfetta parità. A questo nuovo atteggiamento savonese, a mio giudizio, manca ogni fondamento: ammettendo pure come ipotesi la nullità assoluta delle convenzioni, non per questo i diritti di Savona su Albisola acquistano maggiore consistenza.

Nel 1343 infatti Genova concluse con la « *Potestatia Varaginis, Cellarum et Arbizolle* » un patto per il quale assumeva pieno potere sui tre paesi promettendo loro appoggio; questo patto, stipulato con piena libertà dei contraenti, rendeva nulla ogni pretesa savonese. Nè era possibile sostenere l'invalidità delle convenzioni del 1343 come lesiva dei diritti savonesi, poichè Savona aveva esplicitamente riconosciuto nelle convenzioni del 1251 il potere di

Genova su Albisola. (1). Le prime richieste territoriali non hanno quindi fondamento giuridico; più importanti sono invece i successivi punti delle instructiones « Demum si Ianuenses peterent nostrum rivum seu ripaticum Vadi et nostrum nemus et villam nostram Roviasche, respondeatis primo dictum ripaticum esse nostrum et illud ad nos spectare pleno iure et nos illud semper possedisse et possidere, et nos illius possessionem semper retenuisse et retinere tam animo quam corpore et illa numquam deseruisse..... Et quia litus maris censetur esse civitatum adiacentum et propinquarum ut determinatur in iuribus per vos dominum Christoforum in dicto vestro memoriali alegatis.

Secundo respondeatis dictam villam Roveasche esse nostram et ad nos spectare et nos semper illam tenuisse et possedisse per sua et tamquam sua..... Tertio respondeatis nemus esse nostrum et nobis ac communitati nostre spectare et pertinere pleno iure ut etiam constat pubblicis instrumentis tam acquistium quam locationum illius pro parte communitatis nostre factarum, et ex dictis privilegiis imperialibus et regalibus..... ».

Sul primo punto (mare territoriale) la tesi savonese corrisponde ai principi del diritto internazionale secondo i quali il mare territoriale è sottoposto come la terra ferma alla sovranità piena degli stati.

La determinazione dei limiti della zona di mare appropriabile, quale appare nelle Instructiones, corrisponde invece alla concezione moderna e contrasta con la prassi

---

(1) Dal Transumptum Conventionum (Misc. Arch. Sav.), pag. 13. « Et salvo quod castrum Arbisola cum tota iurisdictione et cum terris et possessionibus pertinentibus ad ipsum castrum ad comunne Saone nullum ius in ipso castro seu in iurisdictione ipsius nec in pertinentibus ad ipsum castrum sibi vendicet preter quod cives Saone et singulares homines de Saona terras et possessione directus fructus et conditiones quas et quos in territorio castri Arbisole habere consueverant ante inceptionem huius guerre habeant et teneant conventione hac non obstante ».

comune in quel periodo. Affermava su questo argomento il Birkershoek all' inizio dell' età moderna « Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis ». Ora il termine di dieci miglia non corrispondeva certo alla portata normale dei cannoni da costa al principio del 1500.

Anche sugli altri due punti i magistrati savonesi sostengono tesi pienamente valide, chiedendo che Genova non intervenga ciò in che è dominio diretto del Comune Savonese. L' esame analitico delle instructiones mostra quale fu l' atteggiamento di Savona nel processo che si svolse in Francia: *assoluta intransigenza, riaffermazione delle pretese già sostenute di fronte alla Sacra Rota.* Anzi volendo stabilire un rapporto tra le petizioni presentate nei due momenti della contesa, si nota che le istruzioni a Cristoforo Stradella provano un irrigidimento dei magistrati savonesi che non si limitano a richiedere la nullità delle convenzioni, ma domandano esplicitamente il rispetto dei diritti della loro città. In sostanza Savona dinanzi al Regio Consiglio riaffermò la sua piena indipendenza politica, economica, finanziaria.

E' interessante studiare nei limiti del possibile i motivi che guidarono i Magistrati nella loro azione. Prima di tutto la fiducia nella Francia, che gli avvenimenti recenti (rivoluzione di Paolo da Novi, impresa di Monaco) avevano consolidato, poi il pensiero tipicamente mercantilistico (non si deve a questo proposito dimenticare che Savona era retta da una borghesia che traeva dai traffici la sua vita) che fosse necessario chiedere molto per ottenere ciò che realmente era essenziale. La differenza tra le instructiones e le *comparse conclusionali* presentate alla Sacra Rota si spiegano tenendo presente il differente carattere dei due giudizî; mentre in un' azione giudiziaria era necessario limitarsi a chiedere che gli atti illeciti compiuti dagli avversari fossero dichiarati nulli (atteggiamento negativo); in un arbitrato politico, quale fu quello che si svolse in Francia, era invece possibile domandare che ai patti annullati si sostituissero nuove norme che regolassero pacificamente ed equamente i rapporti tra Genova e Savona.

Quest'opera costruttiva poteva essere compiuta da Luigi XII che, come signore delle due città rivali, aveva il potere legislativo mentre non poteva essere affidata a Giulio II, cui per le Convenzioni e per consuetudine solo spettava in tale materia la funzione giurisdizionale. L'illusione savonese fu, come già ho più volte accennato, di credere che una potenza straniera contro i propri interessi e contro il diritto, intervenisse in sua difesa obbligando Genova con la forza ad accettare nuovi patti; fu un errore di prospettiva, un considerare il proprio problema come momento centrale della politica del tempo, e non come questione di secondaria importanza per le grandi potenze. Tale errore ci appare in tutta la sua estensione oggi che valutiamo freddamente gli avvenimenti di allora, non poteva invece essere percepito dagli uomini dell'epoca, portati come lo sono gli uomini di tutti i tempi a circoscrivere entro i limiti della propria città e dei propri interessi le azioni politiche di carattere generale.

* * *

Cristoforo Stradella, ricevute le istruzioni dai magistrati, stese l'appello al Consiglio di Francia (1). Esiste nell'Archivio di Savona copia di questo documento che riprende quasi « ad litteram » i motivi delle instructiones. E' mantenuto anche immutato l'ordine in cui sono esposti gli argomenti: nullità delle convenzioni, importanza della sentenza della Sacra Rota, illiecità del giudizio emesso da Rodolfo de Lanney, violazioni dei patti compiute dai Genovesi. Manca solo la parte che si riferisce alle pretese territoriali, poichè gli Ambasciatori compresero senza dubbio che esse avevano troppo deboli fondamenti e che potevano quindi pregiudicare l'esito della causa. Se uguali sono le richieste, profonde diversità esistono però nella forma tra le Instructiones e l'appello; i Magistrati si erano limitati sem-

(1) Vedi (Miscell., Arch. Sav.).

plicemente ad esporre le proprie ragioni e quando avevano affrontato problemi giuridici si erano fermati ai principi generali, che potevano essere conosciuti ed ai quali potevano ricorrere anche persone che non avessero una cultura specifica; Cristoforo Stradella invece, « doctor in utroque » affronta la questione da un punto di vista strettamente giuridico. I motivi già accennati nelle Instructiones appaiono in tal modo sotto una nuova luce ed il loro esame è interessante perchè ci permette di conoscere particolari atteggiamenti del pensiero giuridico al principio del 1500. Contro la validità delle convenzioni osserva lo Stradella che esse « Facte fuerunt per personas non habentes aliquam potestatem a communitate Saone faciendi ». Infatti non « intervenerint due tertie partes totius populi Saonensis sive dominorum eius consigliarorum, prout necessario intervenire debebant ».

L'obbiezione non ha valore; quando si conclude un trattato non è necessario che un contraente si preoccupi di indagare se la manifestazione di volontà dell'altra parte è stata emessa secondo le norme costituzionali interne, ma è sufficiente che chi firma rappresenti *formalmente* il proprio stato. E' questa una norma consuetudinaria, che protegge la « bona fides » dei soggetti di ordine internazionale. Non solo, ma le convenzioni del 1251 furono confermate nel 1332 e nel 1357 e non si può ammettere che anche in questi casi la volontà di Savona fosse viziata per eccesso di potere dei suoi rappresentanti. Il giurista comprende molto probabilmente l'infondatezza della sua tesi perchè aggiunge: « Ammesso anche che formalmente le convenzioni siano perfette esse sono nulle perchè « fuerint meticulose ac per vim et per metum ab ipsis Saonensibus tunc violatis per Ianuenses extorte, et semper procedentibus bellis, guerris predis robarijs cedibus et homicidjs ».

In questo punto come nel motivo che segue (nam cum tunc temporibus Italia esset in manibus tirannorum....) le instructiones sono seguîte non solo nella sostanza, ma anche nella forma; la ripetizione di concetti diventa quasi letterale ripetizione di parole. Più interessante perchè di essa non

vi è traccia nell'esposto dei Magistrati è l'ultima osservazione dello Stradella a proposito delle Convenzioni. Esse causa « maximi prejudici ipsis Saonensibus, non potuerunt nec possunt ligare neque obbligare successores eorum qui illas fecerunt », ciò secondo il diritto di quei tempi e perchè i Savonesi mai « acceptaverint, neque ratas habuerint assertas conventiones, nec eis consenserint, neque aquiereverint ».

Ho già criticato questa tesi, quando ho commentato la protesta genovese contro la sentenza della Sacra Rota, che si dichiarava competente nella causa promossa dai Savonesi; mi limiterò ad osservare che tale atteggiamento appare inconcepibile alla nostra mentalità, anche se esso era spiegabile al principio del 1500 per l'imperfetta e rudimentale concezione del diritto costituzionale ancora in via di elaborazione.

La parte centrale dell'appello al Regio Consiglio riguarda il giudicato della Sacra Rota; insieme con le ragioni con cui ne sostenevano la validità i magistrati nelle Instru, ctiones, appare un nuovo motivo. Non possono i Genovesi contro la decisione romana invocare la Prammatica Sanzione poichè essa non è « recepta in Italia neque in aliqua eius parte ». Ma anche se fosse recepta non potrebbe essere invocata in questo caso; essa stabilisce infatti « quod aliquis subditus Regis habitans longe a Curia Romana non possit in ea convenire pro aliqua causa, que possit coram suo iudice ordinando de iure vel consuetudine seu ex privilegio agitari ». Ora poichè questa causa era stata avocata a sè dal Papa non poteva essere giudicata da un giudice minore. La prammatica sanzione esclude d'altra parte le cause di pertinenza di cardinali e ufficiali della Curia romana, invece la causa era demandata ai cardinali savonesi residenti in Roma.

I Savonesi avevano su questo punto pienamente ragione, ma la dimostrazione dello Stradella è scarsamente convincente; l'accenno ai cardinali che si trovavano presso il Papa è un vero bizantinismo. Il processo infatti fu iniziato da Savona e i nunzi e gli ufficiali di Curia avevano sem-

plicemente funzione di procuratore senza che potesse basarsi sulla loro posizione la competenza del Tribunale. La ultima parte dell' appello è meno interessante della prima perchè è in sostanza una esposizione di fatti che già conosciamo dalle Instructiones; in essa si impugna la sentenza del Lanney perchè « ea que fiunt per iudicem recusatum non valent ». Il Lanney è sospetto perchè era « gubernator familiaris domesticus et domesticus et stipendiatus » di Genova, che favoriva sfacciatamente permettendole di tenere una flotta contro Savona. Essendo poi i Genovesi scomunicati la sentenza non ha valore; « excomunicati agere non possunt et agendo audiri non debent ».

* * *

Presentato l' Appello, si iniziò in Francia il processo che doveva risolvere le controversie tra Genova e Savona: « triste spettacolo di cittadini italiani che piativano dinnanzi alla Corte di Francia, passando mesi ed anni nel seguire la Corte nelle sue frequenti peregrinazioni per le città della Francia, poichè era uso in Francia che il Tribunale Supremo seguisse sempre la Corte Reale ». (1).

E' possibile seguire lo sviluppo del procedimento giudiziario attraverso le lettere che gli ambasciatori di Genova e di Savona inviavano ai loro magistrati, lettere che sono interessante e viva rievocazione di uomini e di avvenimenti del tempo, che ancora sembrano recar traccia delle passioni di chi le scrisse, delle speranze e delle delusioni di chi le attese con ansia. I rapporti che lo Stradella e il Sacco mandarono a Savona sono stati quasi tutti pubblicati da Bruno - Noberasco (Crepuscolo della libertà savonese); sono rimaste inedite tre lettere che si conservano nell' Archivio Savonese, anteriori in ordine di tempo a quelle note. La prima di esse, datata 31 maggio 1505 ed indirizzata ai

---

(1) Pandiani, op. cit., pag. 184.

« Magnificis et Prestantissimis Viris Dominis Antianis inclite civitatis Saone dominis colendissimis » contiene essenzialmente tre argomenti.

Dapprima lo Stradella accenna ad un' udienza avuta dalla Regina e da Monsignore il Delfino che mostrarono « grande benevolentia et affectione ». La causa di Savona è difesa dal cardinale arcivescovo e « più di lui non faria il megliore et più caldo citadino nostro »: per dargli un segno tangibile di gratitudine dovrebbero i Magistrati rivolgersi a Roma chiedendo al Papa che gli inviasse una lettera di ringraziamento « in latino essendo homo docto et litterato » poichè « tali regratiamenti gioverano noi et sua signoria se inanimerà de perservare de bene in meglio.... ».

L' accenno all' intervento di Giulio II è importante poichè mostra come i Savonesi contassero fermamente nel processo che si svolgeva in Francia sull'influenza papale. (1).

Il secondo motivo della lettera, (motivo ampiamente sviluppato e che costituisce il momento centrale del rapporto) riguarda accuse contro Tomaso Olivero che era stato ambasciatore di Savona presso Luigi XII. Tomaso Olivero è una figura interessante in questo periodo storico; uomo di mare fece guerra di corsa contro Genova (2); diplomatico, la sua opera fu molto discussa, ma non doveva essere priva di importanza se i magistrati genovesi tanto lo temevano da scrivere nelle Istruzioni ai propri avvocati in Francia (3): « se fra i messi di Savona troverete Tommaso Oliverio homo apto ad ogni scandalo ricordate al Re che l' Olivero non é molto vendette sale illegalmente al Marchese di Massa e fu preso e punito dall' Ufficio di S. Giorgio, davanti al quale confessò di aver violata la legge ». Le accuse che Cristoforo Stradella muove contro di lui, hanno carattere di difesa personale: « Per non essere nostra natura de dire ni riferire male de alcuno non havevamo

---

(1) Pandiani, op. cit., pag. 181.

(2) Bruno - Noberasco, op. cit., pagg. 44 - 45, nota 1ª.

(3) Filippi « Studi di Storia Ligure », pag. 167.

volluto scrivere cosa alcuna in suo carico, ma havendo noi inteso lui haverne iniustamente incarcato de quello siamo innocentissimi, ce pare molto necessario, sia per informare quella magnifica comunità del vero, sia ancora per honore nostro notificare a V. M. et ali altri nostri cittadini como dicto Thomasio li ha referto cose aliene da ogni verità ».

Difficile è il giudicare a distanza di secoli da che parte fosse la ragione; l'inimicizia tra l'Olivero e lo Stradella era la logica conseguenza dei loro rapporti che troppi punti di contatto avevano per non far nascere motivi di animosità. Tra queste lagnanze, la maggior parte sono legate agli avvenimenti del tempo ed ormai non hanno più alcuna importanza, alcune invece sono ancora interessanti perchè indirettamente ci illuminano sull'attività degli ambasciatori savonesi in Francia.

L'Olivero, giunto in Savona, aveva riferito che gli inviati straordinari alla Corte del Re erano tenuti in scarsa considerazione; risponde la Stradella che ciò è falso « che allora et sempre siamo stati da Sua Signoria (il Gran Cancelliere) benveduti, carezzati et honorati et dato sempre gratissima audentia. Et inter alia essendo noi andati ad congratularse con lui de la victoria obtenuta per la R. Maestà contra Veneciani, per dolcezza et grande allegrezza lacrimò cum noi. Et dixit multa bona verba pro nostra civitate et propter eius fidelitatem erga coronam Francie, per la qual fidelitate essa nostra cita ha in questa Corte et in tuta Fransa grande reputazione, et da tuti siamo benveduti et honorati ». Su questo punto la lettera dello Stradella è preziosa perchè ci dà notizie sull'ambiente nel quale la contesa tra Genova e Savona fu decisa, anche se è necessario fare delle riserve sulla benevolenza che il Gran Cancelliere mostrava verso Savona, poichè giustamente osserva il Pandiani che « per bilanciare la benevolenza del Papa verso i Savonesi egli (Luigi XII) fu se non palesamente certo segretamente favorevole alle richieste genovesi. (1).

---

(1) Pandiani, op. cit., pagg. 181-182,

L'atteggiamento del Re era determinato da considerazioni politiche: desiderio di mantenere l'amicizia di Genova e dallo scopo, cui accenna lo storico genovese, di opporsi al lavorio diplomatico di Roma. Le osservazioni dello Stradella sulla benevolenza della Corte Francese, anche se furono esagerate per confutare le accuse dell'Olivero (non si deve dimenticare il carattere polemico della lettera) non furono però, almeno io penso, deliberatamente false. Se il governo di Francia per opportunità propendeva verso Genova, la popolazione francese invece anteponeva senza dubbio la fedeltà savonese alla malsicura amicizia della Repubblica di S. Giorgio, di cui non poteva essere dimenticato l'atteggiamento ostile durante la rivoluzione popolare di Paolo da Novi. Dove invece possiamo dare senz'altro ragione allo Stradella è quando egli, rispondendo all'Olivero, che lo aveva accusato di aver presentato al Tribunale delle richieste esorbitanti che si elevavano « usque ad astra », osserva di non aver domandato se non ciò che gli era stato ordinato di chiedere dai Magistrati Savonesi nella loro istruzione. Confrontando la risposta dello Stradella all'Olivero con l'instructio appare la verità di ciò che afferma il giurista. L'ultima parte della lettera contiene notizie sullo svolgimento del processo; non vi è in essa nulla di notevole, solo traspare dalle righe una grande speranza di vittoria, legata ai successi francesi in Italia. Parlando della contumacia genovese alla prima udienza del processo, scrive lo Stradella « Questa contumacia de li nostri adversarij ha producto multi effecti contra loro. Et maxime che pare a questo regio Senato che malignono et non habbiano raxone contra di noi, et più non serano auditi nisi prius solutas expensas, et sono cogniosciuti per quello sono, et più non li haverà tanti respecti, essendo la Maestà Regia victoriosa et favorevole in Italia, como est al presente et non ce mancherà bona iusticia, purchè voliamo esse boni patricii et usare nostre raxone et non la fare passare invano ni perdere questo tempo felicissimo. Multa enim bona intelleximus pro nostra civitate la quale in brevi se intenderono

et exequirono piacendo a Dio e parerà strano a chi non lo creda ».

Tra le altre richieste lo Stradella domandò al Gran Cancelliere per tramite dell' Arcivescovo che fossero abrogati i privilegi concessi dal Re a Genova contro i diritti savonesi, e alla risposta dell' Arcivescovo « che Genoa se distrueria se noi obtenissemo quello domandamo « obbiettò » che non è vero che per questo Genua se habbia a desfare, ma che mancheria bene de qualche intrata, quam vellent Januenses indebite a nobis extorquare ».

L' episodio riferito nella lettera dello Stradella più che per il suo contenuto è interessante perchè prova l' appoggio che il Papa per mezzo dell' Arcivescovo in Parigi continuava a dare alla causa di Savona. Le lettere che seguono dello Stradella hanno tutte un motivo comune: richiesta di aiuti finanziari. Le lunghe contese giudiziarie avevano stremato Savona ed appariva il pericolo che più non si potesse continuare il processo in Francia. Vi sono in questo periodo che va dal 31 maggio ai primi di settembre tre rapporti degli ambasciatori al proprio governo. Il primo manca della sua parte finale, perciò non è possibile precisarne la data; dagli argomenti in esso contenuti però è chiaro che è posteriore al venti luglio ed anteriore al 19 agosto giorno da cui è datata la lettera successiva. Il suo tono è molto ottimista: lo Stradella esalta la vittoria ottenuta per la contumacia genovese nella prima sentenza del Gran Consiglio, ma in realtà si trattava di un successo molto limitato, seppure di successo poteva parlarsi. (1).

La forma entusiasta con cui lo Stradella comunica alla sua città la notizia non corrisponde alla vera portata dello avvenimento, ma si spiega tenendo presente che il giurista difendeva sè stesso dalle accuse che gli erano mosse di non ottenere nulla, non solo, ma sentiva la necessità di rianimare i magistrati convincendoli ad inviare i mezzi fi-

---

(1) Pandiani, op. cit., pag. 184.

hanziari per proseguire la lotta. Il modo come si esprime lo Stradella conferma ciò che ho osservato. Vi ho scritto, egli dice, « a ciò che vostra Mag. cognioscesseno che li havevamo scritto la verità; et prendere hon conforto de le cose nostre, le quali qui in questa Suprema Corte vanno bene; affirmando tuto quello vi habbiamo scritto per altre nostre essere vere come e seguito lo effecto, ad confusione de quelli dicono che havevamo scrito tropo largo et in lo avenire speriamo de fare meglio mediante la gratia de Dio et la bona raxone habiamo, et mediante la diligentia et solecitudine li useremo per fin che staremo in questa impreisa..... ».

Interessante in questa lettera è anche l'accenno al fallimento dell'opera degli ambasciatori savonesi a Milano (« inteiso como li nostri ambasciatori a Milano non hano possuto obtenire cosa alcuna..... ») e ai tentativi genovesi presso Luigi XII che allora si trovava a Milano (et como genoesi..... haveano ottenuto quello rescripto confirmatorio de le lettere regie de VII de marzo passato, le quali cose non ce sono state nove, perchè como per altre nostre vi habiamo scripto eramo stati de bona banda avisati, como genoesi se forzavano de obtenire la in Italia quale cosa, cum soe arte, per che qua ove se fa iusticia, non considero de obtenire cosa alcuna in suo favore perchè non havendo raxone et in questo ancora esse V. M. hano cognioscuto che vi habiamo scripto el vero..... »). Il Pandiani (1) con molta precisione narra questi avvenimenti; mentre si iniziava in Francia il processo, Luigi XII si trovava a Milano e dietro richiesta genovese riconfermava ciò che nel Marzo 1508 aveva deliberato: che insieme con Bernardino di Malabajla, delegato del Re fossero inviati a Savona a riscuotere le tasse un rappresentante di Genova e uno di Savona. Giustamente però lo Stradella, commentanto la regia ordinanza che male si conciliava con la piena affermazione di

(1) Pandiani, op. cit., pag. 182.

indipendenza che Savona sosteneva, osserva che il provvedimento ha un'importanza limitata; infatti ormai la decisione della contesa poteva solo venire dalla sentenza risolutiva del processo.

* * *

Mentre gli sviluppi del processo in Francia avvenivano lentamente attraverso un continuo succedersi di speranze e di delusioni, Savona tentò nel 1509 una conciliazione amichevole con Genova. Il documento (1) con cui il Gran Consiglio diede incarico a Giacomo Gambarana, Antonio Gavoto, Raimondo Vegerio, Andrea Scarella, Raffaello de Mandello, Cattaneo Ferrero e Tommaso Filippo, di recarsi a trattare nella città rivale è molto interessante. Il tentativo era assai dissimile per gli scopi che si proponeva di raggiungere e per il modo come doveva essere attuato dal compromesso proposto da Savona antedecentemente; gli « oratori » non avevano alcun potere di concludere, poichè, stabilivano le istruzioni loro date, dovevano limitarsi ad amichevoli conversazioni con i magistrati genovesi senza firmare clausola alcuna nè patto, nè convenzione « se prima non si reduca et exprima ogni cosa de quello haveranno praticato, tractato restreto et habuto al Gran Consiglio della nostra comunità di Saona, et poi si facia secondo che per lo predicto Consiglio sera deliberato..... ».

I varii punti delle istruzioni corrispondono naturalmente allo scopo che l'ambasceria doveva raggiungere; non vi è alcuna proposta concreta, ma solo accenni generici alla volontà savonese di pace, moderati dal timore di compromettere l'esito del processo che si svolgeva in Francia. L'interesse del tentativo per ciò più che nel suo contenuto sostanziale è nella forma e nello spirito che l'anima; il documento ha un carattere molto diverso da quelli che lo

---

(1) Vedi Appendice: doc. n. 2,

hanno preceduto, poichè è intonato ad un sincero desiderio di pacificazione. Savona era stanca e delusa dalla lotta; le lettere entusiaste dello Stradella, che amplificano ed esagerano i minimi successi giudiziari ottenuti in Francia provano la demoralizzazione che aveva colpito la città. Quando infatti un popolo deve essere rianimato con false notizie e con illusorie speranze, la sconfitta ormai incombe su di lui inevitabilmente, e gli stessi suoi governanti ne sono convinti nel momento stesso in cui non hanno il coraggio di palesargli la verità, e, simili a medici pietosi al letto di un ammalato in agonia, fingono di credere in una guarigione improbabile se non ancora impossibile. La fiducia dei primi anni del 1500 era scomparsa: la certezza di vittoria che aveva guidato i Savonesi nel processo di fronte alla Sacra Rota era ormai lontano ricordo; se ancora esisteva una speranza, questa non era più in un trionfo pieno, ma in un favorevole compromesso. Prova indubbia di questo stato d'animo è, nelle istruzioni agli ambasciatori a Genova, la incertezza se si debbono concludere convenzioni nuove « o vero aprobare le antique con declararle e limitarle ».

Se si tiene presente qual'era lo scopo della politica savonese nelle lotte contro Genova (superamento delle convenzioni esistenti) appare evidente come la sconfitta fosse ormai inevitabile poichè già tale la sentivano nel loro spirito i magistrati savonesi. Savona, che nel 1471 sconfitta nell'arbitrato svoltosi di fronte allo Sforza, aveva trovato in se stessa la forza di reagire alla sentenza e di proclamare altamente il suo diritto alla piena indipendenza giurisdizionale; che affermava per mezzo di un ignoto copista nonostante ormai fosse chiuso il procedimento giudiziario « conventiones non valere et esse nullas..... » nel momento in cui i suoi magistrati si pongono il problema se i patti esistenti debbano essere confermati o no rinunzia ai principi che fino a quel momento avevano retto la sua azione politica e riconosce implicitamente la propria soggezione a Genova.

E' inutile che riassuma punto per punto le istruzioni, perchè penso sia utile pubblicarle integralmente in appendice

non tanto per il loro contenuto, che ha un valore limitato e circoscritto, ma per il loro significato che trascende le singole clausole e ci permette di valutare obbiettivamente il tramonto delle speranze savonesi. Piuttosto è bene esaminare nei limiti del possibile i motivi per cui il tentativo di conciliazione non ottenne alcun risultato concreto. Causa immediata del fallimento del compromesso fu l'incerto atteggiamento dei magistrati che lo proposero, i quali invece di comprendere che ormai l'unica salvezza di Savona era in un accordo diretto con Genova, tergiversarono ancora nell'attesa dell'esito del processo che si svolgeva in Francia. L'incertezza del loro atteggiamento appare prima di tutto nel rivolgersi essi al Governatore francese in Genova non in quanto capo del popolo genovese. ma come rappresentante di Luigi XII. E' una pura considerazione formale questa, ma è interessante porla in rilievo perchè prova come Savona seppure non aveva più speranze di piena vittoria, non riusciva d'altra parte a liberarsi della sua diffidenza secolare ed innata verso la città rivale. Gli ambasciatori poi non poterono raggiungere alcun risultato concreto, poichè era loro tolta la possibilità di stipulare qualsiasi patto; in tale modo essi non erano rappresentanti del loro governo, ma semplici osservatori. Più delle cause immediate contribuirono però al fallimento del compromesso cause indirette; furono queste che. inducendo i Magistrati savonesi a non assumere un atteggiamento deciso, impedirono che il tentativo raggiungesse il suo effetto.

Pure mai come in quel momento era possibile un accordo tra Genova, che sempre durante la secolare contesa mostrò un sincero desiderio di pace, e Savona, delusa nelle sue speranze. Un'intesa fra le due città vicine non fu raggiunta per mancanza di comprensione nei magistrati savonesi, che pur sentendo istintivamente nel loro spirito l'avvicinarsi della sconfitta, non trovarono in loro stessi il coraggio di rinunciare alle tradizioni politiche lungamente difese. Fu quello di Savona al principio del 1500 il dramma di uno Stato che non sà adeguarsi all'evoluzione storica, ma gelosamente conserva le sue forme antiche, alle quali

più non corrisponde un contenuto adeguato alla realtà contingente.

A questo conservatorismo si unisce, motivo non ultimo del fallimento dell' intesa, la diffidenza dei magistrati savonesi verso la Repubblica di S. Giorgio. Tutta la storia del Comune Savonese è improntata ad ostilità verso la città vicina, ostilità che talvolta si manifesta in forma violenta, tall' altra appare in stato latente, ma è sempre presente, filo conduttore che unisce attraverso i secoli avvenimenti diversi nelle loro conseguenze, determinando ed informando ad un principio unitario la politica savonese dal secolo XIII al secolo XVI.

I Magistrati che inviarono loro ambasciatori a Genova per trattare compirono un atto rivoluzionario, ma nel momento stesso che lo posero in essere ne neutralizzarono gli effetti impedendo ai legati di concludere direttamente accordi; questa limitazione, dettata da innata diffidenza nei confronti della Repubblica di S. Giorgio, è significativa perchè mostra come Savona, pure sotto la spinta di una realtà storica particolarmente minacciosa, non seppe prendere una posizionè decisa, rinunciando a ciò che pareva anacronistico ricordo del passato, per difendere ciò che veramente era essenziale. Con il fallimento dell' accordo del 1509 le contese tra Genova e Savona possono considerarsi finite, anche se vi sono ancora molti fatti che interessano la storia.

Gli studiosi di storia municipale savonesi vedono in Genova la causa della perdita dell' indipendenza della loro citià; questo è vero solo in parte, poichè l' origine prima della sconfitta savonese fu in Savona stessa, Genova non fu altro che il mezzo che la determinò. Anzi la Repubblica di S. Giorgio seguì nel corso della contesa una politica tanto moderata da non poter essere paragonata a quella delle altre Repubbliche e Principati d' Italia in quell' epoca: nè conta che questa moderazione fosse causata dalla debole costituzione interna dello stato genovese piuttosto che da generoso disinteressamento, perchè identiche ne furono le conseguenze.

Se il Comune savonese non fosse stato vicino a Genova, sarebbe caduto in mano o dei Savoia o di Milano o di Francia, ma non avrebbe certo conservato più a lungo la sua indipendenza, e molto probabilmente neppure la sua autonomia amministrativa, poichè la perdita di libertà di uno Stato non è quasi mai, nonostante le contrarie apparenze, effetto di circostanze esteriori (conquiste straniere), ma di circostanze interne (debolezza della costituzione, sfiducia dei cittadini nel loro governo). La libertà non è un dono, ma una conquista, è stato scritto, ora ciò è provato dallo svolgimento della storia di qualsiasi paese, e naturalmente quindi anche dalla storia di Savona. Orientamenti politici che un tempo furono motivo di grandezza diventano causa di decadenza e di sconfitta quando manca in chi li determina la forza dell'idea, la fiducia di chi ha la coscienza degli scopi che si propone di raggiungere: Savona aveva nei secoli precedenti resistito a Genova appoggiandosi alternativamente e successivamente agli Imperatori, alla Francia, a Milano, al Papa: questa politica d'equilibrio, basata sulla ricerca di forti alleanze che permettessero di trasformare in proprio favore il rapporto di forze esistenti tra essa e Genova diventa nel secolo XVI insufficiente, anzi sembra in un certo momento trasformarsi da fattore positivo in fattore negativo, da coefficente di vittoria in causa di sconfitta. E ciò avviene, perchè, scomparsa l'idea ispiratrice, l'orientamento politico savonese del principio del 1500 non ha più in se nulla di originale, ma è semplicemente fedele copia dell'abile diplomazia dei tempi passati e, come tutte le copie, non è vitale nè può adeguarsi alle nuove esigenze storiche.

E' interessante osservare come il male che corrodeva la costituzione savonese, esistesse anche nella Repubblica di S. Giorgio, incapace di darsi una salda organizzazione interna, fedele ai principi che erano stati origine della sua grandezza passata, ma che ormai non avevano più alcun valore; chè concepiva ancora come nel 1200 la espansione territoriale esclusivamente in funzione economica, senza alcuna preoccupazione politica e militare.

Ciò che avvenne per Savona nel 1500, avvenne per la Repubblica di Genova nell' epoca napoleonica; anche allora le armi francesi non furono che effetto risolutivo di una crisi che da più secoli minava la costituzione genovese. Dalle conseguenze di una sconfitta è possibile determinare se essa fu causata da forze esterne o da interna debolezza; nel primo caso essa non è definitiva, ma porta in sè il seme della rivincita, nel secondo caso invece la perdita della indipendenza è irrimediabile. Savona era già stata piegata da Genova altre volte; nel 1251, ad esempio, apparentemente sembrò che la città vinta più non potesse risollevarsi dall' abisso in cui era caduta, ma dovesse rassegnarsi ad accettare la soggezione straniera. Pure in tutti questi casi il popolo savonese trovò in se stesso la forza di superare la sconfitta, reagendo ad essa con fierezza e con mirabile abilità politica. Ciò invece non fu più possibile nel 1500 e non perchè più forte fosse il nemico, ma perchè mancava una forza interna animatrice che permettesse al Comune di vincere le difficoltà e lo scoraggiamento che ormai si era impadronito dell' animo dei cittadini.

Ho osservato che la fine dell' indipendenza savonese si può far coincidere con il fallimento del tentativo di conciliazione anche se l' atto conclusivo della secolare contesa è di diciannove anni posteriore, e ancora vi sono nel periodo che va dal 1509 al 1528 degli avvenimenti storici cui è bene accennare. La mia opinione parte da una considerazione di ordine generale. Vi sono due modi di considerare la storia: concepirla come una successione di fatti o come uno sviluppo di idee. Se si intende la storia come successione di fatti non vi è dubbio che il fallito accordo del 1509 ha un' importanza relativa, minore senza dubbio di fatti che immediatamente lo hanno preceduto e seguito, ma se invece si concepisce la storia come sviluppo di pensiero, (e questa penso sia la vera storia poichè i fatti non sono altro che conseguenza diretta e realizzazione concreta di un' idea che li determina e che già li porta in sè) il tentativo del 1509 acquista un valore molto grande che trascende le pratiche conseguenze dell' atto, poichè dopo di

esso Savona, fallita anche la speranza di un accordo, dopo che già stava tramontando la fiducia in un appoggio straniero, più non aveva alcuna possibilità di conservare la propria indipendenza.

* * *

Il processo in Francia tra Genova e Savona continuò fino al 1512; numerose lettere dello Stradella e del Lasagna, inviato genovese, ci illuminano sul suo svolgimento. E' un continuo susseguirsi di vittorie e sconfitte che alternativamente si succedono senza che nessuna di esse abbia funzione risolutiva, poichè l'esito della contesa ormai più non dipendeva da discussioni giudiziarie. Luigi XII, che solo avrebbe potuto risolverla con un suo intervento deciso, non aveva alcun interesse ad inimicarsi nè con Genova nè con Savona, poichè necessità politiche gli imponevano di mantenere rapporti di amicizia con le due città liguri. Scrive l'Abate che « l'una e l'altra parte teniva ambasatori in la Corte de Re di Franza, ne mai lo Re volse dare sentencia..... » (1).

Questa mancanza di volontà divenne reale impossibilità, nel 1512 quando fu conclusa la Lega Santa e l'Italia sotto la guida di Giulio II si unì contro lo straniero. Genova, non potendo sollevarsi per la forza delle armi francesi, mostrò tutta la sua simpatia verso il Papa della Rovere. Savona invece, che ormai solo poteva sperare nell'aiuto francese, mandò al re d'oltre alpe oratori e lettere che confermassero la propria fedeltà. Si ripetè così a distanza di quarant'anni ciò che già era avvenuto con Sisto IV: esigenze politiche obbligarono Savona ad abbandonare i suoi più grandi cittadini, coloro che mossi da amor di patria avrebbero potuto disinteressatamente aiutarla. Nessuna colpa ebbero però per il loro atteggiamento i magistrati savonesi, anche se apparentemente peccarono di ingratitudine; la loro azione non fu libera, ma costretta, ed essi pensarono senza dubbio che

---

(1) G. Assereto - Cronache di Abate, pag. 26.

il Papa della Rovere, che univa a generosità di animo grande saggezza diplomatica, avrebbe compreso il perchè del loro agire e li avrebbe perdonati.

Iniziata la guerra tra Francia e Lega Santa, i Savonesi più non accennarono alla sentenza in loro favore emessa dalla Sacra Rota; la profonda evoluzione della situazione politica in un decennio aveva reso caduco il tentativo papale, che sembrava e per la formă e per la serietà del procedimento cho lo aveva determinato, potesse realmente portare ad una pace durevole tra le due città rivali.

Chiuso senza alcun risultato il processo in Francia, vi fu per due anni un continuo succedersi di rappresaglie e di incidenti finchè nel 1515 Genova e Savona stipularono una nuova convenzione. I Savonesi furono costretti a concludere il patto da un vero e proprio ultimatum: tre triremi della repubblica di S. Giorgio si presentarono infatti di fronte alla città ed i loro capitani minacciarono di distruggere il molo e di portare i cittadini prigionieri a Genova « si Saonenses non renuncient appellationi predicte, Potestatem et Iudicem Genuenses non acceptent omnia vectigalia dirctus et impositiones per communitatem Genue imponenda non solvent sicut Genuenses, ancianos civitatis Genue in quibusdam casibus una cum illustrissimo domino Duce qui est vel pro tempore erit in eorum iudices competentes non aceptabunt armatas per communitatem Genue faciendas contra piratas pro eorum rata non solvent ». (1).

La minaccia era grave di per sè, ma la situazione di Savona fu resa ancora più difficile da una rivolta di popolo contro i governanti, che spezzando l'unità interna, impedì alla città di tentare un'estrema difesa. Decisi a trattare, i savonesi mandarono come loro oratori a Genova Antonio Gavotto, Nicolò Salinero, Andrea Gentilriccio, Francesco Achino, Battista Armoino e Paolo Riario, i quali il 23 agosto 1515 firmarono una convenzione con la Repubblica di S. Giorgio.

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., lib. III, pag. 69 - 70.

In essa si confermarono prima di tutto i patti conclusi nel 1251, nel 1332 e nel 1357; si impegnavano poi i savonesi a rinunziare ad ogni protesta e ad ogni appello contro il governo genovese, a non fare più alcun riferimento alla sentenza di Giulio II, ad « aceptare et accipere Potestatem et iudicem de Ianua et in omnibus et per omnia prout in dictis conventionibus continuetur » a « solvere commerchia expedimenta et drictus tam imposita et impositas quam imponendas per commune Ianue sive agentes pro eo pro illis mercibus et rebus quae obbligate sunt et erunt solvere commerchia et non pro aliis et pro ipsis drictibus pretio commerchiorum sicut solvunt et solvent cives Ianue itaque in predictis tractentur tamquam cives Ianue ».

Di comune accordo le parti contraenti stabilivano per risolvere le contese di giurisdizione che per « principalis rector » si dovesse intendere « illustrissimus dux vel gubernator qui pro tempore erunt vel eorum vicarius simul cum Magnificis dictis Antianis Ianue ita quod Senatus Ianue sit magistratus et quod ab eorum sententiis, mandatis et ordinationibus non liceat appellare nec reclamare ».

Firmata la convenzione, i magistrati la proposero per la ratifica al Consiglio che l'approvò con cinquanta voti favorevoli e tre contrari. Il « modus vivendi » del 1515 segna realmente il fallimento della politica savonese; essa infatti aveva avuto come scopo il raggiungimento della piena indipendenza politica ed economica, ora non solo fu ribadita l'osservanza delle convenzioni esistenti, ma ne furono aggravate le clausole, senza che Genova concedesse nulla di nuovo.

Quasi certamente se Savona si fosse decisa a trattare apertamente nel 1509, rinunziando realisticamente a sogni ormai non più possibili di ipotetici aiuti stranieri, avrebbe ottenuto condizioni molto più favorevoli, nel 1515 invece essa concluse l'accordo « vi coacta » e non ebbe perciò alcuna facoltà di discutere i vari punti del trattato dovendosi limitare ad accettare ciò che Genova le imponeva. Le convenzioni del 1515, per quanto gravose, ancora lasciavano al Comune savonese una relativa autonomia; se esse fossero

state applicate con fedeltà i rapporti tra Genova e Savona sarebbero stati rapporti di dipendenza politica (i patti avevano esplicitamente riaffermato la sovranità della Repubblica di S. Giorgio), ma di indipendenza amministrativa, poichè i magistrati savonesi conservavano immutati i loro antichi poteri. Per volontà delle due parti contraenti il « modus vivendi » era invece destinato a restare lettera morta. Savona, che nel 1515 era stata costretta ad accettare le condizioni genovesi con la forza, subito dopo la conclusione del patto ne affermò la nullità con proteste che avevano lo scopo di permetterle in un domani, quando le condizioni politiche fossero più favorevoli di agire pubblicamente contro le convenzioni; Genova d' altra parte comprese nel 1500 quale pericolo rappresentasse per lei la città vicina, che minava la sua unità interna col concedere asilo ai fuorusciti genovesi ed era sempre pronta ad allearsi con i suoi nemici.

L' occasione che i due Comuni rivali attendevano per annullare gli effetti del patto concluso non si fece attendere; inimicatasi Genova con Francesco I, i savonesi nuovamente si appoggiarono alla Francia, ma la sconfitta del Re d' oltre alpe alla Bicocca fece tramontare ancora una volta le loro speranze. Gli Adorno, nuovi Signori di Genova, costrinsero Savona ad assoluto vassallaggio con una sentenza del Senato di Genova, (29 giugno 1523) in cui si afferma che i savonesi debbono « remanere et esse meros subditos excelsi Communis Ianue » e si ordina che « ex nunc sine preiudicio aliorum iurium excelsi Communis Ianue et aliarum executionum fiendarum prout occurerit..... ordinaverunt diruendum esse molum et implendum esse et devastandum portum dicte civitatis Saone ». (1).

La sentenza, che non ebbe effetto per la incerta situazione politica, mostra chiaramente quale carattere avesse ormai assunto la contesa: non si trattava più di indipendenza politica o giurisdizionale, ma appariva evidente in

---

(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., lib. III. pag. 81.

Genova la volontà di schiacciare la città rivale. Sconfitti nuovamente i francesi a Pavia nel 1525, si abbatté su Savona la vendetta genovese. Fu distrutto il porto, mentre « i cittadini in preda al terrore mandavano fuori le loro robe, i loro libri, le loro scritture » (1). Si convocò allora il Consiglio Generale e si inviarono dodici ambasciatori alla Repubblica di S. Giorgio per trattare un accordo a qualsiasi condizione. Il 13 marzo 1526 fu concluso il patto: in essi si stabiliva che il Comune genovese dovesse avere giurisdizione e superiorità sul Comune savonese, che il Doge e Governatore, gli Anziani ed il Senato si considerassero « tamquam superior competens Magistratus » in tutte le controversie tra le due città, che Savona non potesse inviare ambasciatori in stati stranieri senza il permesso della Repubblica di S. Giorgio, che le navi savonesi battessero bandiera di Genova « in loco eminentiori » e facessero sempre sosta nel porto genovese. Le rocche ed i castelli di Savona sarebbero stati nel futuro presidiati « pleno iure » da Genova.

Giustamente Scovazzi e Noberasco commentando questa convenzione affermano che con essa ormai Savona « non conservava più che una larva di autonomia » (2). L'accordo del 1526 non fu però neppure esso definitivo; gli sviluppi politici con la guerra tra imperiali e francesi permisero a Savona di liberarsi nuovamente per breve tempo dalla signoria genovese. Riconquistata la città nel 1528, i genovesi si vendicarono del comune rivale, distruggendone prima di tutto le fortificazioni dello Sperone, le mura ed il porto ed imponendogli nuovi ordinamenti politici, i quali più non ebbero neppure formalmente carattere di patti contrattualmente discussi e conclusi, ma furono imposizione unilaterale.

Con il decreto del 20 agosto 1529, che costituisce l'ultimo atto della contesa, i Savonesi persero tutti i privilegi

---

(1) Scovazzi - Norerasco, op, cit., lib. III, pagg. 91 - 92 e seg.
(1) Scovazzi - Noberasco, op. cit., lib. III, pagg. 94 - 95 - 96 - 97.

che prima godevano e furono ridotti in condizione di sudditi, pur mantenendo per speciale concessione della Repubblica di S. Giorgio una limitata libertà giurisdizionale.

* * *

Nello studio delle lotte tra Genova e Savona non ho affrontato l'argomento in tutta la sua ampiezza, ma ho preferito limitarmi ad analizzare alcuni momenti particolari della controversia, a mio giudizio più degli altri significativi, perchè più chiara espressione del carattere delle due popolazioni liguri quale appare dai loro orientamenti politici; a motivo centrale del mio lavoro ho posto l'arbitrato di Giùlio II ed ho esaminato in funzione di esso come sua preparazione e sua conseguenza gli avvenimenti che lo hanno preceduto e seguito. Questo perchè con la decisione dellà Sacra Rota, che costituisce nel quadro dei rapporti tra le due città rivali una nota a sè, la contesa si stacca dagli sviluppi normali per assumere nuovo carattere, determinato dal piano giuridico e non più politico, su cui si tenta di risolverla.

Nelle lotte tra Genova e Savona notiamo elementi propri dell'epoca in cui esse si svolsero (ostilità municipalistiche, resistenza della città più piccola all'espansione della metropoli, esigenze economiche che influirono e spesso determinarono atteggiamenti politici); ma accanto a questi vi sono motivi proprî che differenziano questa contesa dalle altre che si combatterono in Italia nell'epoca comunale. Prima di tutto il suo sviluppo nel tempo; iniziata ai principi del 1200 essa continuò fino quasi alla metà del secolo XVI, svolgendosi non solo nel periodo comunale, ma anche nell'epoca delle signorie fino alla formazione dei principati. Questo avvenne per l'atteggiamento della Repubblica di S. Giorgio che concepì l'espansione territoriale in funzione di predominio economico e non di conquista militare, e per l'intervento di stati stranieri che influirono, appoggiando ora l'una ora l'altra delle parti in lotta, sul naturale svolgimento della contesa. Secondo, più importante motivo ca-

ratteristico è la sostanziale immutabilità nel tempo della politica genovese e savonese. Le rivalità di fazione tra Adorno e Fregoso, tra nobili e popolari, il governarsi liberamente e l'essere soggetti a Milano e alla Francia, non fece modificare ai genovesi il loro atteggiamento nei confronti di Savona; quando vi furono modificazioni, queste furono puramente formali, nè mai comportarono abbandono degli antichi principi ed accettazione di nuovi criteri direttivi.

Lo stesso avvenne per Savona: negli sconvolgimenti interni e nelle continue variazioni di signoria che il Comune nel corso della sua storia subì, unico atteggiamento politico che si mantenne immutato fu l'ostilità verso la repubblica di S. Giorgio per il desiderio di riprendere una piena indipendenza economica e politica. Francia, Spagna, Milano, non furono per le due parti in lotta che mezzi che rendevano più facile il raggiungimento dello scopo od ostacoli che ne impedivano l'attuazione, non ebbero perciò mai funzione risolutiva, ma terminato il loro intervento, la contesa ritornava nei primitivi termini. L'immutabilità dell'atteggiamento politico nel tempo, fu determinata dal *carattere popolare della contesa*, che non si basò su astratte ideologie, ma su realtà concrete; la libertà di commercio, l'esenzione dalle imposte, l'indipendenza giurisdizionale, non erano motivi che solo i governanti potessero comprendere e sentire in tutta là loro importanza, ma toccavano direttamente ogni cittadino nei suoi diretti interessi.

Guerra popolare non significa, come comunemente s'intende, guerra voluta dal popolo nell'entusiasmo di un momento, ma guerra preparata dalla coscienza popolare per lunghi anni, conclusione necessaria ed imprescindibile di uno stato d'animo latente. Le contese con Genova furono richieste dal popolo savonese, piuttosto che preparate dai magistrati del Comune; questi anzi furono spesso freno moderatore alla spinta della massa. Dal carattere popolare della contesa derivano due conseguenze di grande interesse storico: la continuità della lotta che per tre secoli e mezzo non subisce interruzioni e la mancanza di uomini che ne determinino l'orientamento con atteggiamenti personali. Se

la guerra fosse stata dichiarata, come avviene nell'epoca moderna, da uomini di governo i quali agiscono per motivi politici che sfuggono alla immediata comprensione del popolo, ogni convenzione avrebbe avuto carattere di pace definitiva e la lotta, se fosse poi stata ripresa, avrebbe assunto nuovi aspetti e nuove forme. Invece tra Genova e Savona le convenzioni hanno avuto un'importanza molto limitata; sotto il loro impero, anche quando ufficialmente regnava la pace, continuavano fra i cittadini le rappresaglie, preparazione e causa diretta del riprendere su di un piano più vasto delle ostilità. La spinta popolare ebbe maggiore influenza sugli orientamenti politici di Savona che di Genova e questo perchè il popolo savonese era direttamente colpito dal dominio genovese e vedeva nella liberazione dalla Repubblica di S. Giorgio la propria emancipazione. Alcune volte il popolo diventa protagonista diretto della lotta, incapace di comprendere le necessità del momento, istintivo nella sua azione, si solleva contro Genova nella persona dei suoi rappresentanti: nella conclusione della secolare contesa, ad esempio, nei tristi anni che preludono alla completa servitù, quasi mai appaiono i magistrati, sono i cittadini come massa indistinta che agiscono, seguendo una linea di condotta di assoluta intransigenza e preparando così inconsciamente la rovina della propria città.

Se mancasse la valutazione di questo elemento popolare, la storia politica di Savona sarebbe incomprensibile nella sua illogicità; tenendo invece presente che i magistrati non furono guida, ma furono essi stessi guidati dalla spinta popolare, si capisce il loro ostinato respingere le convenzioni (la cui validità e la cui applicazione sarebbe stata interesse savonese proclamare « toto corde ») e la sostanziale immutabilità della loro politica nel tempo.

Nei documenti d'archivio notiamo da parte savonese i nomi di Sacco, Stradella, Gavoto, Olivero, ma sono nomi di esecutori di ordini, non di uomini politici nel senso moderno della parola, la loro opera, è opera di interpretazione ed è libera solo nei ristretti limiti di una concezione poli-

tica già determinata a priori. Vi è sotto questo profilo una logica concatenazione tra atti di diversi periodi; pure nelle vaste e profonde modificazioni degli avvenimenti politici che ne costituiscono lo sfondo, la contesa tra Genova e Savona rimase immutata nelle sue linee essenziali. I magistrati del 1500 agiscono e trattano in pieno rinascimento come i cittadini del 1250 in epoca comunale, perchè essi sono in tutti e due i momenti rappresentanti, nel vero senso della parola, di un popolo che per mezzo loro manifesta la propria volontà. « Ciò che solo può rendere consolante la storia — scrisse Goethe — è che i veri uomini di tutti i tempi si preannunziano l'un l'altro. L'inno dell'umanità, al quale così volentieri porge ascolto la divinità non si ammutolisce mai, e noi stessi sentiamo un divino piacere quando udiamo le onde armoniche, ripartite tra tutti i tempi e le contrade, ora in voce a solo, ora a mò di fuga, ora in magnifico coro » (1).

Questo coro armonioso, sintesi di voci di diversi tempi riunite da uno stesso anelito di indipendenza, dà alla storia di Savona, nel periodo delle lotte contro Genova, una sua unità ed un suo fascino particolare; sentiamo attraverso le pagine ingiallite di archivio le ansie e le speranze di un popolo che da solo crea la propria vita e la propria grandezza, ed allora, dimenticando le miserie e gli errori propri di ogni popolo in ogni epoca storica, e ricordando invece il mirabile esempio dei cittadini del Brandale che sentivano la cosa pubblica come parte di loro stessi, proviamo un senso di profonda ammirazione per il libero comune savonese. La ricerca storica si trasforma così da fredda opera di erudizione in atto di amore, espressione di un inconscio atteggiamento del nostro spirito che tende ad unire passato e presente in un'unica sintesi rivolta al futuro.

---

(1) Goethe - Geschichte der Farbenlehre (Cfr. « La Critica », Anno XI, fasc. 20 marzo 1942).

APPENDICE

DOCUMENTO N. 1

Quedam cogitata compositio super differentiis que vertuntur inter Communia Ianue et Saone.

Ut bene vivendi modus detur inter Excelsum commune Janue et magnificam communitatem Saone ac cives et districtuales utriusque civitatis considerato quod, cum utraque communitas suam de se distinctam et separatam obtineat iurisdictionem multe quotidie hinc inde oriuntur discordie et dissensiones, pro bono pacis et concordie, ipsarum et utriusque earum civium districtualium et incollarum viderentur ista que maxime inter cetera futura pertractanda et componenda.

Et primo ubi aliis continebatur quod Saonenses tenerentur sibi elligere in pretorem unum de Ianua videtur hoc non minus in presentiarum super habunter impossibile; cum maxime Saonenses Christianissime Maiestati regis subditi non sint in hoc sui iuris, sed habeant, vellint, nollint nec eundem admittere in procuratorem; quam eis Chistianissimus Rex quoque constituet.

Ubi cum mentio fiebat que Saonenses facere tenerentur exitum et cavalcatam per mare et per terram videtur in hoc penitus est tollendum et enim penitus inductivus futuri erroris et discordie que necessarium; cum magnifici domini Ianuenses potentissimi parvo Saonensium adminiendo non indigeant; sitque omni ex parte certo tenendum, Saonenses

Ianuensibus ipsis numque in possibilibus, opportunis de futuro quoque requirant ubi mutuis inter eos adsit amor; et congrua servatur equalitas accedit etiam et cum bellum geri non possit nisi cum expressa voluntate Christianissimi regis eorum domini. Et circa decreta servanda; videtur conveniens quia decreta generalia et que generaliter et communiter tenentur et observantur per dominos Ianuenses et recte constituntur ac ex quibus resultuntur habeat mutuum hinc inde commodum servarentur verum ubi sub ficto vocabolo deveri spe adipiscendi lucri sive premii in Ianuensis convertens fieret prohibitione alique res seu merces possent in liguriam aliunde que ex certo prefisso loco conduci aut alio hinc inde transversi; et cum iactura quomodo Saonensium prout aliis de prohibitione vene ferri facto fuit; non videtur servanda per Saonensis ipsi Dominis Ianuensibus non subditos cum precipue nemo cum aliena iactura debeat locupletare. Possent namque sub premisso vocabulo deveni in detrimentum ipsorum Saonenses omnes alie merces aut saltem que plures prohiberi quod non est tollerandum.

Que vero edicta videbantur de Collecta dacita mutuo vel exatione aliqua Comuni vel hominibus Saonensium vel eorum rebus non imponenda quoniam in his magna semper fuit contentio, et proinde multe exorte sunt hinc inde discordie obque plures innovationes per dominos Ianuenses contra Saonenses fieri temptatas videretur fore declarandum comune et homines Saone eosque res in presentia vel in bonis non possunt debere Ianue vel alibi a Ianuensibus quoque modo gravari nec ab ipsis Saonensibus in comuni nec a particularium presentis de civitate, posse vel iurisdictione Saone per domines Ianuenses sive eorum magistratos offitiales, collectores aut aliter deputatos quoque percipi exigi seu extorqueri etiam pro aliquibus eorum mercibus et maxime gabelle ripe pedagii, salse censarie et aliorum quorumcunque drictuum minutorum et alia quavis etiam ratione, occasione vel causa, sed ipsos Saonenses eurumque res et merces penitus immunes et exemptas fore a predictis omnibus et ab aliis quibuscumque in possessionibus oneribus et gravaminibus realibus et personalibus.

Et specialiter et expresse ab omni taxa, colecta seu impositione imposita vel imponenda pro armamento seu provissione triremium et stipendio eorudem ad custodiam portus iurisdictionis Janue in presentiarum deputatorum et deinceps quoque modo deputandarum. Et hoc tam ratione libertatatis ac distincte et separate iurisdictionis ipsorum Saonensium que ratione privilegiorum regalium iam pridem et nominis dicte comunitatis Saone concessorum per Christianissimum regem Saone dominum. Qui dictam Saone civitatem sub sua regia custodia et salvaguardia amplissime constituit conservavit. Accedentibus etiam quibus plurimis maximisque beneficiis per ipsos Ianuenses iam precepta et in posterum precipi sperandis et presertim in expedimento suarum mercium in Saona pro quibus nihil pene solvent.

Ubi preterea dispositum videbatur Saonenses posse in Ianua convenire in certis casibus videtur ordinandum Saonenses nulla causa posse nisi coram iudice suo competenti in Saona convenire cum actor sequi debeat forum rei eo maximo cum optimum Jus in Saona unicuique reddatur salvo si in contractu obligatorio facto vel fiendo continentur que Saone in Janua rationem facere teneatur. Et nisi etiam pro robaria vel cursaria que de cetero fiat et per mare in homines Janue et pro comerchiis sint carati denari maris de cetero vero debendis et pro exoneratione salvis alibi que in Ianua intra Liguriam forsam fienda. Et pro decreto generali de quo super in quibus casibus et non in aliis Saonenses in Janua recepit non aliter possint per Januenses Janue conveniri eorum principali rectore solo dumtaxat, et non coram alio dicto principali rectori coniuncto. Qui principallis rector ad tollendum omnem ambiguitatem intelligatur et sit Illustrissimus dominus Janua Regius Gubernator solus ita que non possit in aliquibus causis predictis dari sive assumi assessor aliquis nisi cum et de consensu illius Saonensis unus vel plurium cum quo seu quibus haberetur causa. Cum non sit honestum quod quis cogatur coram suspecto iudice littigare et nemini liceat in causa propria sibi Jus dicere et maxime quia regia Maiestas hominis utrjusque civitatis dominium separatum non

pareretur quod aliter fieret quia esset quorum suprema potestate sue referunt etiam ordinandum quod Januenses in et pro rebus possessionibus et bonis eorum immobilibus quos possident in et sub iurisdictione et posse Saonense. Et Saonenses in et pro rebus, possessionibus et bonis eorum immobilibus que huius tenent et possident in et sub iurisdictione et posse Janue ubique consistant equaliter et hic inde tractentur queque neutra ipsarum comunitatum jurisdictione alterius perturbet, occupet vel impediat quovis modo sed utraque communitas sit contenta suis terminis et altera alterius iura non confundat. Alia etiam si que eorum hinc inde tractanda et componenda compositio premissa considerare possunt, nec quid intactum; quod inimicitia et iurgia possit relinquatur.

DOCUMENTO N. 2

Istruzioni agli oratori — 1509.

Jn nomine domini nostri Jesu Christi; e de la sua intemerata madre Maria sempre vergine patrona advocata specialissima protetrice Madona de la magnifica sua cita di Saona e citadini soi quali si dignano de drizzare li animi nostri e di coloro quali haverano ad trattare cum noi pacifico vivere sendo Dio e de la sua madre Maria e ad gloria de lo supremo cristianissimo re di Francia e signore nostro per honore bene et augumento de la predicta magnifica cita di Saona e tuti soi citadini e districtuali. Amen. Benchè sja superfluo dare alcuna instructione a voi serenissimi domini Jacobo De Gambarana, Antonio Gavoto, Raimondo Vegerio, Andrea Scarella e Rafaello De Mandello, Cataneo Ferrero, e Thoma Fhilipo legati alo illustrissimo Gubernatore Regio de la Inclita cita di Jenoa perchè sete prudentissimi et expertissimi Jn quelle cosse e difficultà per le quali sete mandati a Jenoa per essere etiam stati presenti et al dicto et Inteso la Intentione del generale Con-

siglio e delli offitii deputati: per quello che se dicto e ragionato et Consigliato, et per esser voi plene informati. Tamen per nostra memoria ricordanza si vi fa ricordanza e Iustructione delle cosse Infrascripte:

Et primo che serete a la presentia del prefato illustrissimo Gubernatore li presenterete le littere credentiali et recercherete capiare la benevolentia sua e ricomandarli la comunità e la cita nostra e citadini fidelissimi a la Regia maiestà e signor nostro; la quale se ellecta per sua camera e salvaguardia, et facte le debite regomandationi, cum bono nostro le poterano narrare e dire come la comunità nostra ha Inteso dal illustrissimo signor de alegra Gubernatore nostro che quella desiderosa della pace e quiete nostra ne exita et conforta grandemente a prendere modo et ordine pacifico di vivere cum quella Inclita comunità et citadini di Jenoa, et che loro sono Inclinati e desiderano venire a pacifico viver cum noi, exortandomi ad mandar li presente cum la quale si potesse praticare questo bono modo, et a portamento di vivere et di questo referire debite grazie a sua excelentia, et de la sua bona volontà amor et dilectione quale dimostra verso la comunità nostra e citadini, poi farli intendere che a persuasione et exortatione di sua excelentia seti mandati li per intendere et praticare quello che ricercano da noi questi magnifici signori ienovesi circha questo nostro pacifico ordine di vivere, facendo Intendere a sua excelentia che quando loro si disponeranno et accosteranno al justo e honesto e conveniente modo di vivere et bono tractamento, non ha mancato per il passato, et adesso non mancherà per noi bono e pacifico modo di vivere Insieme, poi vederemo quello che sua excelentia li risponderà et la opera che farà. Et se farà che jenovesi ellezano alchuni homini da bene, a ragionar, praticar, discutere et sotilizar ne le cosse Infrascripte, et altre quale vi proponessero dinanti et di quelle che sapete voi, e che avete inteso consigliare ne li offiti le potereti praticare e sotilizare e reducere a queli termini più salutiferi et boni per la comunità nostra. Adiutendo semper ad essere cauti di non compa-

rere iudicialiter dinante ad alchuno officiale nè officio dove si facia scripto ne scriptura per alchuno notario di quello di certo et praticherete, sed solum essere con loro de citadini et come parte privata, ricordando a la excelentia sua se deputerano homini da bene a questa pratica si aduntische che non siamo de quelli de lo officio quali se dice, Saona per boni respecti e questa ultima parte tocherano se li parerà, et se non potessero havere altro con che pratichare che l'officio de otto ricercherano che li siano dati altri citadini da bene cum parte de dicti octo per più boni respecti.

Et se voi predicti oratori serete a colloquio e pratica cum dicti magistrati Jenoesi o alchuni deputati a questo e meterano mane e in campo le conventioni aliis vigente tra loro e noi, li poterano dire e rispondere non ne hano observato patto ne clausola ne conventione quale erano in quelle. Conversando da la prima de MCCLI, al primo capitolo Saonensi foro facti et acceptati per citadini di Jenoa con permissione di mantenere li saonesi ed il poder di Saona. Et tamen ad ogni tempo sempre hano facto il contrario et ne hano male et pessime tractato et maxime temporibus modernis prohibendo lo comerchio e accesso ad ognuno e ogni subsidio e ne hano più volte posti in assedio, et dato noi e li beni nostri in preda ad ogniuno, e prezo homini e beni deli nostri In grandissima quantità e questo per publica crida et proibitione et altre vie et mancho observate le altre.

Item cum bono modo e destreza poterano requidere a la excelentia Del Gubernatore che voglia far disarmare le barchie galione e brigantini et l'armata di Comerchiarii perchè se intende che la voluntà de la maiestà Del Re et cussì non exprimendo perciò che la maiestà Del Re habbia cossì scripto perchè si hà casu fusse altra cosa nelle litere che fusse nociva non la affirmassero.

In reliquis quanto a la pratica et altre cosse se li da

quello modo et principio quale D. Antonio Saco - Raimondo Vigerio, Antonio Bono e Ioanne Assatore et postea d. Baptisto Brexano et sotiis aliis oratori haviano principiato a praticare il quale he bono principio e modo. Item se li da le querelle nostre facte per noi contra jenoesi e quelle de jenoesi facte contro di noi cum le risposte opportune le quali videremo e in quelle parte dove jenoesi li ricercherano et che serano a proposito li responderano et cossì in quelle che serano a proposito nostro preponerano secundo che li parerà perchè ogni cosa che li ad plenum et se li intervenisse altre cosse fora de le predicte sono prudenti e li poterano respondere a comodamente, overo darete adviso a li offitii deputati.

Item poterano quando li parerà loco e tempo fare que rella e mentione che a Jenoa per loro offitii maxime quello che se dice di Saona et de li comerchiari et altri hano concesso et concedono represaglie a diverse persone di Jenoa e de le rivere et a loro medesimi. Contra di noi di fatto et contra ogni ordine di iustitia perchè non se possano concedere represaglie, se prima quelle predette non vadano a domandar in quelli loci dove pretendono havere. Et per questo ricercherano che le rapresaglie fatte siano relasate et che de cetero più non si faciano ne concedano e riquidere etiam le robe e danni ellecti et facti a li citadini nostri in maxima quantità damnificati. Item quando li parerà tempo poi qualche pratica, e quando parerà meglio li ricercherano a non turbare nè molestare nè la ripa et ripatico nostro di vadi et terra bona quali sono nostra et nostra iurisdictione como ne appare da pubblici instrumenti altre scripture et maxime lo instrumento do lo aquisto e poi multe instrumenti et acti per li quali clarissime constat et dicto ripatico e terra bona essere nostro et noi esser in possessione da antiquo et presenti, licet da pocho tempo in qua loro ne lo occupano e de facto et forza lo turbano. Et super omnia causa in principio medio que infine adutischano che non faciano prendono nè formeno clausula, pacto, conventione, com positione nè conclusione alchuna con la

prefata comunità di Jenoa e colloro quali serano deputati vel aliter primo forma o via alchuna se prima non si reduce et exprime ogni cosa di quello che haverano praticato, tractato restreto et habuto Al gran consiglio dela nostra comunità di Saona et poi si facia secondo che per il predicto consiglio serà deliberato. Advertendoli che inante che se concluda bisogna bene et mature pensare il facto nostro et bene consigliare se debbano fare conventione nove et non aprobate le antique o per altro modo per evitare li preiuditii e periculi quali ne poteria accadere da fare di nove convenzioni o vero aprobare le antique con declararle et limitarle et altre sententie in nostro favore prolate in Roma et altre nostre iurisdizione et ragione quale habiano supra diversi loci et ville. Item cauto modo haverano ricorso dal magnifico domino Simoni de tributiis senator regio del parlamento aquense sive ajs citadino nostro il quale regraterano per parte de la comunità nostra di bone molte bone opere per sua magnificentie facte a la comunità nostra ed Inducerlo ad preservare offerendogli la comunità nostra ad ogni cossa grata a sua magnificentia.

PETRUS.

PRATICA CRIMINALE IN COMPENDIO

UN MANOSCRITTO INEDITO DEL SEICENTO

PER

LORENZO VIVALDO

Tra vecchie carte d' archivio di una nobile famiglia nolese ho trovato un codicetto cartaceo legato in pergamena, scritto evidentemente sullo scorcio del Seicento, il cui contenuto mi sembrò meritevole di pubblicazione, come contributo alla storia del diritto italiano e alla conoscenza di un' epoca ormai lontana da noi non solo nel tempo ma anche nella mentalità e nei costumi. Il codice contiene una sommaria trattazione di procedura penale, che illustra le varie forme di procedura allora in uso, soffermandosi con una certa ampiezza sulle diverse forme di tortura, e si conclude con alcuni formulari pratici.

Non mi è stato possibile determinare la data precisa e la provenienza del manoscritto, il quale reca delle postille di mano del notaio Gio Batta Albertini, che fu uno degli ultimi Cancellieri della piccola repubblica di Noli, e successivamente ricoprì le cariche di Giudice di Pace e *Maire* sotto il governo rivoluzionario e napoleonico. Da lui il manoscritto passò alla famiglia Robatto e finalmente al Senatore Cesare Salvarezza, giurista e funzionario distinto e amoroso indagatore delle memorie di Noli.

L' origine del manoscritto, tuttavia, non va ricercata a Noli, ma a Genova. Infatti la trattazione in esso contenuta,

che anche ad un esame sommario e superficiale si rivela opera di privato studioso, si riferisce sempre agli Statuti di Genova e non a quelli di Noli, che in tutto il libro II contenevano saggie ed elaborate norme di diritto e procedura civile e penale.

Il compianto storico nolese Prof. Bernardo Gandoglia, che ebbe notizia del manoscritto, ne pubblicò alcuni stralci nel suo studio storico, ormai quasi introvabile, su « La Città di Noli » (Savona, 1885). Ho ritenuto non inutile rendere di pubblica ragione l' intero manoscritto, pensando che il suo contenuto possa essere di qualche utilità per la conoscenza e l' interpretazione degli istituti giuridici dei secoli passati. Non ho avuto agio di studiarlo più intimamente e corredarlo di note e di riferimenti agli Statuti criminali della Repubblica di Genova, cosa che non sarebbe stata priva di utilità. Del resto, a chi voglia pazientemente affrontarne la lettura, non si opporranno gravi difficoltà.

Termino coll' avvertire che in nota ho riportato alcune postille di seconda mano, apparentemente non molto posteriori all' opera, e inserite nei margini del manoscritto medesimo.

PRATTICA CRIMINALE

Li processi criminali regolarmente cominciano in vno di questi tre modi: o con Ad Aures, o con Denoncia, o con Querela di Parte.

L' Ad Aures si forma, quando, essendo seguito qualche delitto, non vi è Persona, che n' habbi data notitia alla Corte, et ad ogni modo si sa extragiudicialmente esser seguito delitto, e si sa anche chi ne possa dar qualche lume.

Detto Ad Aures si forma cominciando con la precisa parola Ad Aures. e narrando in epilogo il seguito, e chi ne resta informato, perchè poi facendosi il decreto dal Giudice di chiamar detti informati, e l' istessi esaminandosi, si comincia la struttura del Processo.

La Denoncia può venir alla Corte in due maniere, cioè quando si fa da Persone per ragion dell' Ufficio, o della carrica, come sono Reggitori, Auarianti, Ordinatori, Bargelli, Sindici, e Chirurghi, o simili, o vero si fa da Persona dannificata, a cui é ancor incognito il Reo.

Da dette Denoncie si comincia il Processo, quando la Denoncia ne dà fomite, come sarebbe, per far la visita, se si tratta di delitto facti permanentis, o vero perchè si possa chiamare l' offeso, o vero se si nomina alcuno, che ne possa saper qualche cosa; et all' hora parimente si prenda capo da formar Processo.

La querela è anche primordio di struer Processi criminali, è però vero che non s' ammette senza sigortà, et il Querelante deue somministrar l' Indicij sufficienti al meno per poter chiamar li testimonij, e struer il processo.

Vi è altra forma di cominciar processi, e questo auuiene quando vi è qualche lettera d' incerto, che dà notitia di delitti seguiti; ma in ciò conuiene andar con molta auertenza, perchè per il più si fanno o per malignità contro Innocenti, o per struggere, non perchè si fabrichi processo; per il che conuiene star con attentione, poichè li testimonij, che sono nominati (li quali per il più sono l' istessi, che hanno formata la lettera, o ne sono conscij) se sono esaminati inauertentemente, frequentemente hanno distrutti Processi grauissimi.

Conuiene sapere, che li Delitti sono di due sorti, o facti permanentis, o facti transeuntis; si dicono all' hora di fatto permanente, quando lasciano vestigio doppo di se, come sono l' homicidio, le ferite, il furto con frattura, nel quale sempre appare il corpo del delitto. Facti transeuntis sono quelli delitti. che non lasciano vestigio doppo di se, come sono il furto senza rottura; l' abduttione delle persone, le parole ingiuriose, l' insulti, l' adulterio, e simili.

Nelli delitti facti permanentis sempre si fà la visita, il che non segue nelli delitti facti transeuntis, poichè all' hora non vi è che visitare. Si deue però auuertire. che se sarà per modo di dire ferito alcuno o senza pericolo, o cum aliquo periculo, non si va subito a visitar l' offeso per non causar spese indebitamente, ma se li manda vn precetto, che venghi alla Corte a farsi visitare, e venendo si visita alla Corte; se però manda a dire di non poter venire, all' hora si va a visitar a sua Casa, o dove si ritroua e si esamina. — Se l' offeso fosse in Chiesa, o luogo immune, perchè anch' esso hauesse commesso delitto, si può visitare anche in Chiesa, con prenderne però licenza dal Superiore di detta Chiesa (id est Paroco, Rettore, Preuosto o Priore). per non incorrer Censure, con fare atti Giurisditionali senza licenza; si può però visitar senza detta licenza quando si esamina senza giuramento per modo di

esame extragiudiciale. — Se conuenisse visitar qualche cadauere, che già fosse sepellito, il che tal' hora occorre, quando si pretende esser stato tossicato, si può disinterrare, però sempre con la licenza, che per altro non si può fare, e questa licenza deue esser del Vescovo, o suo Vicario, la doue per l' altre visite basta ottener la licenza dal Superiore della Chiesa, in cui dee farsi la visita. — Nella visita per quanto per lo più non si sleghino le ferite, per non incommodar l' offeso, e toglier li medicamenti, nel resto va osseruato minutamente ogni cosa, particolarmente nelli Cadaueri, per riconoscer le qualità dell' Armi, et il modo con cui sij stato uciso; et è sempre cautela esaminar li Parenti del morto, cioè Padre, Madre, Moglie e Fratelli (perchè questi sogliono somministrar indicij contro il Reo).

Posto quanto sopra, in ogn' vno de sudetti casi o vien luogo di far visita, come segue ne delitti facti permanentis, e conuiene farla subito senza perderui tempo, auertendo, che il Fisco perde quando non è diligente in metter subito in chiaro il delitto, procedendo però con circumspettione per non mostrare auidità di guadagno con far le visite, e non fare come altre volte seguì ad uno di questi troppo auidi, che andò a far la visita anco ad un cane!

La visita anco tal' hora si fa da Periti, come segue nelli delitti di stupro in Virginem (quia legaliter loquendo stuprum etiam sequitur in viduam, sed hoc casu non fit visitatio, quia est delictum facti transeuntis non relinquens post se vestigium), nel qual caso si deputano l' Ostetrici, una, o più, et è meglio hauerne più d' una, et il simile si dice di tutti i casi, ne quali vi vogliono Periti (Periti non sunt testes, quia testes deponunt per sensum corporis, scilicet per visum, tactum, vel auditum. Periti vero deponunt de proprio judicio, et faciunt fidem attenta eorum peritia, sed omnes debent deponere cum iuramento), et anco è accertatissimo esaminar testimonij, che attestino la peritia, e prattica di dette Ostetrici, e periti, acciò consti in processo della loro peritia, et identità, e così all' hora i Periti fanno la visita, e non il Giudice.

Se si fosse visitato alcuno ferito cum periculo vitae, o cum aliquo periculo, che tal' hora ocorre per la facilità de Chirurghi, che poi morisse, di nuouo si visita il Cadauere, e se in questo caso si fosse di già formata l' inquesta nel processo, detta inquesta si rinoua, e si fa da capo, il che però non ha luogo nel delitto d' assassinio perchè entrandoui le stesse pene così nel ferito, come nel morto, non ocorre rinouar l' inquesta, per quanto si facci di nuouo la visita al morto (ad ogni modo è anche bene rinouar l' inquesta perchè si condannerà per homicidio, e non per ferita, e potrà chi l' uccidesse valersi di tal' uccisione ad formam statuti De praem. occid. reb.).

L' inquesta non è altro, che un breue epilogo delle ragioni, o sia attione, che ha il Fisco contro del Reo, che per consuetudine si pone per formalità, per quanto sia sostantiosissima nel processo.

Fatta la visita, si procura d' inuestigare la verità del seguito, e quando il visitato non la voglia dire si può astringere, quando verisimilmente si vede, che la sa, ma la vuol tacere, e ciò si fa con carcerarlo, o con lasciarli in casa i famigli a sue spese, il che deue intendersi quando non dij probabil ragione di non sapere il delinquente; o vero se le può far dar sigortà di presentarsi alla Corte, quando sarà guarito, nel qual caso, venuto alla Corte, si può anco procedere a tortura contro di esso, ad indagandam veritatem; è però vero, che conuiene procedere con moderatezza, e regolarsi secondo le circonstanze de tempi, e luoghi, qualità di fatto, e di persone; e quando l' offeso negasse il fatto, si regola sopra la relatione del Chirurgo e si può eleggere altri Chirurghi, se paresse, che il primo non hauesse detta la verità.

Se l' offeso è in pericolo di vita, e si può temere di sua salute, incolpando alcuno, si esaminano due testimonij della sua buona qualità, e conditione, a fine, che morendo graui il reo, e si possa procedere contro d' esso à tortura; et in tanto si farà l' Inuentario in casa dell' offensore con però poner la robba appresso a terza persona, che se ne

facci debitrice, perchè in caso di confisca il Fisco resti cauto.

Procedendo poi à testimonij, è lecito astringerli con tenerli in carcere ad arbitrio, seruata sempre la qualità del Statuto; se precisamente ne dispone; altrimente ad arbitrio del Giudice, si come anche si può procedere alla tortura contro de testimonij, però seruatis seruandis, non douendosi torturar alcuno, quando la causa non è graue, e l'indicij non sijno sufficienti, perchè non deue il Giudice proceder di capriccio, ma con fondamenti legali, in modo tale, che per torturare il testimonio, che taccia la verità, vi deue essere al meno vn'altro testimonio de visu, che lo conuinca, con qualche altro adminiculo, che sarebbe, per modo di dire, qualche inuerisimilitudine, mendacio, o cosa simile.

Alli testimonij, che non sono almeno d'età d'anni dodeci non si dà giuramento per non esserne loro capaci, et ad ogni modo, se sono informati, e capaci di dir la verità, si esaminano perchè possono seruire al Fisco, se bene non in qualità di testimonio intiero, e come se fossero maggiori. Alli testimonij poi capaci di giuramento verisimilmente informati, non deponendo la verità, non si può dar tortura, se sono minori d'anni 18, ma solamente si puonno trattenere in carcere, o vero darle il tormento, che noi chiamiamo delle cannette, in latino sibilorum; e questo anche con moderazione, e si può anche vsare la sferza.

Li testimonij, che sono stati presenti al delitto, conuiene esaminarli tutti, purchè però non si dia in immensum, perchè questo sarebbe troppo, e grauerebbe il reo di spesa souerchia, che non è admissibile de jure; è però vero, che nelle proue conuien più tosto esser alquanto abondante, che ristretto, per non vrtare nel termine impinguandum esse processum.

(S'auuerta d'esaminar almeno tutti quelli che vengon nominati dall'altri d'esser stati presenti, ancorchè senza essi il reo fosse conuinto, perchè per altro potrebbe il reo portar a difesa i lasciati, e se dicesser lo contrario, il reo direbbe che non è stato esaminato contro di lui perchè fa-

ceua contro il fisco, e così destruerebbe il processo come che già dall' ofensiui si ha che già era presente: o pure se non si volesse esaminar pro fisco perchè fosse superfluo, e si temesse che venisse a difesa; si può tener carcerato sinchè sij passato il tempo delle difese, o fatto la sentenza poichè mentre sta carcerato per il fisco non può esaminarseli contro).

Doppo esaminati li testimonij, o il reo, o rei sono in carcere o no; se non sono in carcere se le rilascia contro la cattura, quando la causa lo merita, poichè se si trattasse di pena pecuniaria, non si rilascia.

Rilasciata la cattura, il bargello deue fare le sue parti, e riferir se ha ritrouato il reo, o no, e che cosa ne ha inteso, poichè ciò produce vn' altro indizio, che si chiama di absenza, o sia latitanza.

Vn' altro indizio si può far nascere, quando si voglino esaminar testimonij della publica voce, e fama contro il reo, che habbi commesso il delitto; è però vero, che se bene è accertato farlo, ad ogni modo facilmente si dilegua se la publica voce, e fama è nata doppo che il fisco ha cominciato a procedere contro del reo; si come parimente si dilegua quello dell' absenza, o sia latitanza per la spontanea comparitione, se siegue.

Doppo di ciò si forma l' inquesta nel modo usato contro del delinquente, o sia delinquenti; e se li mandano le citationi, cioè p.ma, 2.a, 3.a con il termine de giorni consueti, e deuono queste citationi esser riferte d' esser state lasciate in casa solitae habitationis; altrimente si farebbe nullità; e se vi fosse stile di far proclama (come in cause de forastieri molti statuti determinano) si deuono parimenti fare, e far publicare (1).

---

(1) Circa l' Inquesta si può dare il caso che vi siano più rei, alcuni de quali sijno incogniti per esser forastieri, e non se ne sappia il nome e cognome, nel qual caso si forma l' inquesta contro il cognito e l' incogniti, spiegando questi nel miglior modo che si potrà; e se fossero soli l' incogniti si farà il medemo, ma vi è gran dubbio, e poco si può fondare sopra una tal' inquesta.

E se qualche reo fosse in carcere, et altri fuori, all' hora prima si procede contro li absenti, o sia contumaci, et in tanto il carcerato si tien segreto, senza che possa hauer commodità di parlare con altri delle materie del processo; ne se le assegnan le difese prima che non solo sia fatta la sentenza contro li contumaci, ma sia anche passato il termine delli giorni 15 a purgar la contumacia, quali giorni 15 non cominciano se non doppo di publicata la sentenza, e transmessane la notificatione in casa di solita habitatione de contumaci, e fattone anche il proclama, secondo che si prattica; è però vero, che se il reo è in carcere, si può in tanto constituire, o vero esaminarlo con la clausola citra praeiudicium jurium fisci, secondochè resta più, o meno grauato da ciò, che dal processo risulta; ma le difese non se le assegnano. se non passata come sopra la contumacia delli correi, che fossero fuori di carcere.

E se vi fosse qualche testimonio, di cui si potesse dubitare, che anche fosse correo, benchè prima non ne apparisse, si può trattener in carcere anche doppo di esser esaminato fino alla terminazione della caosa, particolarmente in que' casi. quando conuenendo dare la tortura al reo, potrebbe nominarlo per complice, per essersi ritrouato presente al fatto, o fosse indiziato di qualche cosa; o pure al meno si deue rilasciare con sigortà, dandole la casa per carcere, o il luogo, o secondo che pare al Giusdicente, hauuto sempre consideratione ad ogni cosa.

Chi è rilasciato vna volta con sigortà, se per qualche accidente si richiama, o vero in progresso di tempo se le concede maggior habilitatione, come sarebbe, se essendo stato lasciato con la casa per carcere, se le concedesse poi poter andar a Messa, o vero se le assignasse la Città, o luogo, per carcere, et in ogniun di detti casi va sempre rinouata la sigortà, perchè altrimente essa restarebbe sciolta, eccetto quella de stando juri et judicatum soluendo; poichè tal sigortà, se bene in questo caso non incorrirebbe nella pena della contrauenzione, se non fosse essa sigortà rinouata, ad ogni modo restarebbe obligata di stare al giu-

dicato, e pagar la pena, che fosse imposta al reo nella sentenza.

Si ha da sapere, che mandandosi precetti, formata l'inquesta contro il reo perchè venga a comparire, se egli fosse bandito precedentemente per altro delitto, se le ha da offerire il saluo condotto, per ogn' altra causa, esclusa quella, per cui si chiama, e se le ha da impetrar prima dal Senato, e detta oblazione se le deue fare in ogni comando, o sia notificazione, che se li trasmetta; altrimente non è tenuto a venire, et il processo sarebbe nullo; e se, non essendo bandito, desiderasse il reo il saluo condotto per qualche soggetti, che hauesse, spetta ad esso l'impetrarselo, et il Fisco non è obligato; e stando nella materia del saluo condotto, se si chiamassero testimonij ad esaminarsi, che regolarmente non siegue, solo essendo la materia graue, conuiene anche impetrarle il saluo condotto à fine, che possino venire; altrimente non sono obligati, e se temessero di venire alla Corte per debito ciuile, se le dà il saluo condotto ciuile, a fine che possino venire ad esaminarsi.

Tal' ora si dà il caso, che alcuno di reato sij sospetto, e che in processo non vi sij forma di chiamarlo, eccetto che in qualità di testimonio, per non esser il suo reato ancor venuto in luce, e questo all' ora si chiama come testimonio semplice; e se non viene si multa, conforme si fa all' altri testimonij ordinarij, e poi se cresce il sospetto, o si ha qualche cosa maggiore in mano, che però non sij sufficiente ad inquirirlo, si cita di nuouo in altra forma, cioè cum expressione causae, nel qual caso. se detto tale non compare, se gli forma l'inquesta, e si tratta come reo; se però compare si esamina, e non vi essendo cosa da tenerlo in carcere, si rilascia con sigortà, o di presentarsi o pure se le assegna la casa, o città, o luogo per carcere. Se seguisse delitto in luogo tale doue attualmente, et habitualmente non si potessero trouare testimonij d' ogni eccettione maggiori, come sono ne Postriboli, Carceri, e Galee, e simili, seruono quelle persone, che si trouano al fatto, per quanto per altro difettate; quando però non vi habbino

queste correato; poichè non potendosi hauer altra proua, la legge gl' assiste. Ha però il Giudice a far le sue parti per veder se vi fossero altre persone non difettate, le quali fossero informate di quel delitto. Se il delitto seguisse di notte, conuiene, che li testimonij esprimano se vi era lume, o se era chiaro di luna; e così rendano la ragione del loro detto, poichè per altro fanno pochissima proua.

In ordine al reo, che non è contumace, ma resta in carcere, o perchè sij stato preso, o perchè spontaneamente si sij constituito, il che s' intende anche quando si è presentato nel termine di purgar la contumacia, primieramente si deue auertire, che s' egli è minore d' anni 20 compiti, se le assegna Curatore alla forma dello Statuto, e questo deue essere vn suo Parente, o vno de Curatori generali, osseruata sempre la forma del Statuto, qual Curatore poi deue assistere ad ogn' atto del minore, anche al tormento se si desse, e sempre si deue citare.

Frequentemente ocorre, che li rei, che si vogliono constituire fanno instanza. che li sia sospesa la cattura, e ciò facilmente si può concedere per qualche pochi giorni, particolarmente ne delitti leggieri, e che non importano pena di vita, e qui entra sempre l' arbitrio del Giudice; si come anche doppo di constituiti, se il delitto è leggiero, et il titolo della causa non importa pena capitale, Galera, relegatione, o mutilatione di membro, si può rilasciare con sigortà, doppo assignate le difese, ma se può importare alcuna delle sudette pene, non si deue rilasciare in modo alcuno.

Da poi si constituisce, solendosi cominciare il constituto dall' interrogatorio; se sa la causa perchè si ritroui in carcere, o se egli se la può imaginare; e poi si va interrogando prima con termini generali, e poi più particolari, con auertir però sempre di schiuar l' interrogatorij suggestiui, perchè questi bisogna aborrirli sommamente, dispiacendo a Dio, et al Mondo, sino a tanto, che se li contesti tutto ciò, che è nel processo; e se il delitto è graue, e gl' indicij sono molti, o per altro accidente il Giudice non ha commodità di purificarli tutti, se li fanno più constituti,

procurando sempre di stringere, et euacuare al possibile tutti gl' indicij.

Si deue però auuertire, che volendolo constituire più volte, si deue terminar ogni constituto con la clausola Quibus habitis, et acceptis in facientibus pro Fisco, D.nus pro nunc dimisit examen animo etc., et mandauit dictum constitutum reponi ad locum suum.

Si deue anche auuertire, che in tali constituti, o sia esami de rei, si scriue per extensum sempre tutti gl' interrogatorij, a fine, che consti che non sono stati interrogati sugestiuamente, ma nelli esami de testimonij non si va con tanto rigore, et esattezza, solo se la materia non fosse graue, o vero si potesse temere di correato in essi, nel resto si dice solamente Interrogatus opportune; ad ogni modo tanto nell' esami de rei, quanto in quelli de testimonij, si deue procurare l' euacuatione dell' interrogatorij. Qualcheduno si dispensa (quando ha fatti più interrogatorij al reo) di non far più estendere l' interrogatorij, ma solamente vsa far scriuere: Et ad aliam dixit etc,, ma questa non è buona prattica, eccetto se ciò fosse per far spiegar meglio l'antecedente risposta al precedente interrogatorio, perchè in tal caso non importa.

Il reo, che si constituisce, deue dinanzi al Giudice star sempre in piedi, e scoperto, eccetto se fosse persona qualificata, o vero ammalato. Il Giudice poi deue sempre assistere alli esami, e constituti, e particolarmente alli tormenti, escluso sempre legitimo impedimento reale,. et effettiuo: si come non è ne anche laudabile, che nel far le visite non vi sij sempre in persona il Giudicente.

Doppo se le assegnano le difese con la solita clausola: dummodo habeat testes fisci, pro rite, recte, et legitime examinatis, ac repetitis; il che suole il reo fare con vn' altra clausola: salvo jure di poter riprouare cosi li detti, come le persone de testimonij fiscali, e d' interrogarli; e ciò sempre s' intende praeter mortuos, et absentes, e cosi si pone alla larga.

Caso però, che il reo non volesse hauer li testimonij del fisco pro rite et recte ac legitime examinatis, si trat-

tiene segreto, e se le dà la copia del titolo del delitto, li nomi de testimonij esaminati, et il suo esame, o sia constituto, e se le assigna un breue termine di due, o tre giorni, e questo per via di precetto, a dar li suoi interrogatorij; il qual termine passato, di nuouo s' esaminano li testimonij sopra l' interrogatorij del reo, quando gli habbi dati; il che seguito, di nuouo si constituisce il reo, e poi se le assignano le difese, come sopra, senza ponerui più la clausola: dummodo habeat testes fisci etc. Sogliono li rei (e questa è buona prattica de gli auuocati) protestare quando se le assegnano le difese, che detto termine non cominci se non dal giorno, che gli è data la copia del processo, mediante condigna mercede, et in questo caso, doppo copiato il processo, deue il Notaro, quando dà detta copia, notare sotto gli atti: Tradita copia.

E quando il reo negligentasse di prenderla, se le manda vn comando, che debba prenderla, essendo apparecchiata; et in tal caso il termine delle difese corre, ancorchè il reo non si fosse curato di prender la detta copia.

Nel dar la copia del processo informatiuo al reo, conuien auuertire, che se vi fossero altri rei per l' istesso delitto già precedentemente stati banditi in contumacia, o vero vi fosse qualche sospetto d' altro correo, contro del quale sin' allora non si fosse potuto procedere, per non vi essere indizii sufficienti, ciò, che appartiene a dette persone, o correi già condannati, si supprime (et in questo caso il Giudice nel decreto di darle la copia del processo informatiuo deue dire: decreuitque copiam processus supressis tamen suprimendis) (poichè per altro il Notaro non si deue far giudice di non darla intiera) nè si dà detta copia tutta, e totale per non pregiudicare il fisco con propalare i suoi secreti. E rispetto à i condannati in contumacia non si può dare il processo informatiuo per due anni, eccetto nel caso quando rinonciano al beneficio dello Statuto De litteris Principum ad nouas defensiones (1).

---

(1) Però se fra li due anni venisse in carcere il reo, e fosse riconosciuto, per l' istesso contenuto nella sentenza, nell' assignarli il

Il termine delle difese suole essere di giorni quindeci prorogabili per altri dieci et il detto termine se le intima in faccia, e se per far le difese vi fosse bisogno di maggior tempo, si suole dal Giudice pronunciare Tempus non currere per dies 8 o simile, purchè in tutto non passi vn mese, auertendo sempre di conformarsi con la dispositione del Statuto.

Le difese, che può fare il reo nel termine assegnatoli, sono di due sorti, cioè, o con interrogare i testimonij fiscali, et in tal modo procurare, che euacuino qualche qualità, o altro, da che risulti la difesa del reo, et in ciò conuiene auertire di non ammettere interrogatorij intentionali, ma solamente quelli, che tendono ad exclarandum dictum, e gli altri vanno resecati.

O vero con esaminar altri testimonij, che tendono a mostrare l'innocenza del reo, o vero a debilitare il processo, come sarebbe prouare la mala qualità de testimonij fiscali, per la quale non meritino fede.

Interrogatorij ad exclarandum dictum sono quelli che puramente tendono a chiarir meglio ciò, che il testimonio ha deposto, come sarebbe, che spieghi il luogo del luogo, dou'è seguito il fatto, l'hora, gl'astanti, se vi era lume, essendo di notte; che primo parlò, le parole precise, che cosa vidde prima, e cose simili.

Interrogatorij intentionali sono, quando s'interroga sopra cosa diuersa, come sarebbe, se mai hanno altra volta conteso insieme, se haueuano inimicitia, se l'offeso sia solito portar armi et altre cose, che non appartengono al fatto all'ora seguito, e si dicono intentionali, perchè in tal modo vuole il reo prouare la sua intentione sopra cosa diuersa dal fatto, il che deue far con capitoli, e non per via d'interrogatorij.

Si deue auuertire ancora, parlando de capitoli, che li

---

termine ad allegandum se le delibera la copia del detto processo di recognitione e dell'informatiuo, perchè all'hora cessa il motiuo di tenerlo secreto.

testimonij, una volta esaminati per il Fisco, non si esaminano a difesa per il reo sopra dell' istessa materia e fatto, del quale, come sopra, hanno deposto; si come ne meno si sogliono esaminar a difesa le persone, che seruono alla Corte, come sarebbe sottocancelliere, giovani, e simili, però in questo conuiene usar moderatezza secondo li casi occorrono, e loro qualità.

Chi vuole interrogar li testimonij fiscali per stile, e buon gouerno, suol farlo prima che presentare i capitoli, sopra li quali vanno poi esaminati li testimonij difensorij; anzi prima che far detti capitoli, deue hauer copia di ciò, che hanno risposto li testimonij fiscali sopra de suoi interrogatorij, perchè con dette depositioni possa gouernarsi il suo auuocato.

Douendosi interrogar li testimonij fiscali ad instanza del reo, sopra gl' interrogatorij da esso reo presentati, cioè ad exclarandum dictum, prima d' ogni cosa datole il giuramento, s' interroga s' egli ha memoria del suo esame fatto, e se l' ha fatto per verità. Da poi, sentita la sua risposta, se le legge il suo esame, e se l' ha fatto per verità se le fa ratificare, e poi s' interroga sopra gl' interrogatorij del reo, e si scriue ciò che dice.

All' incontro douendosi ripetere li testimonij fiscali ad instanza del reo sopra delli interrogatorij da esso presentati, prima d' ogni cosa, datole il giuramento, s' interroga prima sopra l' interrogatorij dati dal reo; e poi quelli registrati da parte, cioè fuori del processo; s' interroga se egli ha memoria etc. come sopra.

Nel detto termine delle difese può anche il reo esibire qualunque scrittura, che faccia a suo fauore, come sarebbe l' estratto del suo battesimo per mostrare la minor età, qualche processo criminale per mostrar la mala qualità de testimonij fiscali, e cose simili; e finalmente tutto ciò, che più gli accomoda, e stimano bene.

Deue auuertir il Giudice di non ammetter capitoli impertinenti, o che siano direttamente contrarij a ciò che resta pienamente prouato in processo, come per modo di dire, se nel processo informatiuo resta concludentemente

prouato col detto di più testimonij de visu, che Pietro habbi ucciso Antonio, non si può ammettér capitolo, nel quale si contenga l'istessa difesa per indiretto, come sarebbe, che Pietro non era nel luogo del delitto, quando è seguito o vero, che Antonio è stato amazzato da altri. Si come non si deuono ammettere capitoli, che siano contrarij a ciò, che il reo ha confessato nel suo esame, eccetto nel grado, quando prima hauesse riuocata la sua confessione come eronea, con allegar la ragione dell' eroneità. A difesa non si puonno esaminare persone Religiose, senza licenza del Serenissimo Senato, e ciò perchè se si trouassero esser falsi, non si puonno poi castigare. Se il reo volesse prouare vna negatiua coarctata, come sarebbe, che nel tempo del seguito delitto esso era in luogo diuerso, e conseguentemente non lo può hauer commesso il Fisco deue prima farsi dar in nota li nomi de testimonij, che sopra ciò hanno a deporre, e deue farli venir tutti ad vn tempo, e trattenerli in luogo serrato in modo, che non habbino commodità di parlar insieme. Doppo che alcun di essi si sarà esaminato, non deue rilasciarne alcuno, prima che siano esaminati tutti quelli, che sono venuti a deponer sopra dette negatiue, e chi venisse doppo, più non s' ammette, il che si prattica per schiuar le frodi, che si possono far al fisco, in questa materia, e quelli, che si saran esaminati, se si ritrouassero in mendacio, o contrarietà formale, si deuono trattenere e proceder contro di essi per la falsità.

In caso, che conuenisse processar detti testimonij di falsità, resta sospeso il processo principale, nè più si proseguisce sino a tanto che non sij terminata la causa contro li medesimi testimonij.

Passato il termine delle difese, si manda vn comando al reo ad allegandum, e questo fra tre giorni. Il che è necessario, altrimenti si commetterebbe nullità, et in detto termine può il reo allegare tutto ciò, che le occorre cosi in voce, com' in scritto, et in processo.

Si auuerta, che alle volte s' è disputato, se quando il reo ha confessato de plano il delitto, se le debbano assignar difese di sorta alcuna, o solamente il termine dell'

tre giorni ad allegandum, et li supremi sindicatori han ordinato, che ancorchè i rei siano confessi, nulla di meno se le assegnano le difese, e così conuien fare.

Il Giudice, che ha Braccio Regio, può abbreuiar li termini così nel processo informatiuo, come nel defensivo, ma non può abbreuiare il termine delli 15 giorni a purgar la contumacia.

Può anche col detto braccio Regio dar la corda al reo denegatis defensionibus (1) ma in questo conuien procedere con gran lissima circonspettione; s'auuerta però, che il Giudice ordinario, che ha obbligo di mandar voto in Rota, non può torturare il reo, senza il voto Rotale.

Passato il termine ad allegandum, si cita il reo a sentenza, e vi si suole apponer la clausola: et successiue pro singulis diebus et horis, poi che in tal modo si può poi far la sentenza, ancorchè non sia il primo giorno di cadente la citatione: è però vero, che se si lasciasse correr molto tempo, conuien di nuouo citar a sentenza, perchè per altro si farebbe nullità.

Circa li tormenti, (parlo in genere, poichè alli rei, se non vi è braccio Regio, non si dà tormenti prima di assignate, e passate le difese) che si sogliono ne processi criminali dare alli rei, et anche alli testimonij per indagare la verità ne delitti, conuiene andare con estrema circonspezzione, poichè chi procedesse inconsideratamente, farebbe un grauame irreparabile, e punibile così dalle leggi del Mondo, come della Divina Giustitia.

Li tormenti più frequentati sono la tortura (che noi chiamiamo Corda) e questa si dice regolarmente Regina tormentorum, e si dà sempre, che conuiene, bilanciati l'indizij, presunzioni, adminicoli e congetture di quel fatto, di cui si tratta.

---

(1) Prima si poteua praticare ma adesso bisogna vedere se il braccio Regio è fatto cum solita clausula, o absque solita clausula, perchè se è cum solita clausula bisogna mandar il voto prima di dar la corda denegatis defensionibus, così anche se fosse puro, non così absque solita etc.

Si noti che vi è grandissima diferenza, fra gl' indicij, presontioni, adminiculi, e congetture nelli processi criminali; et ogni cosa va distinta nella sua specie, e conuiene saperli tanto nella Città, quanto nelle Corti di quei Giusdicenti, che procedono col voto Rotale, perchè se ben questi poco ci pensano, appoggiandone il quidado alla Ruota, nulla di meno per loro giustificatione, e per scarrico della loro conscienza è bene saperli, se non ut octo, saltem mediocriter, perchè la M. Rota il più delle volte sopra tali voti si dispenza ultra condignum. Gl' indicij dunque alij sunt juris tantum, alij vero juris et de jure, alij autem de facto; è però vero, che se bene qualche Pratticante criminalista è di parere, che sopra gl' indicij vrgenti, o sia indubitati, si possa condannare il reo nella pena ordinaria, tuttauia per la più comune, et approuata opinione de Dottori, ciò viene disapprouato, poichè dicono, non si condanni mai il reo in pena ordinaria, eccetto se resta egli legitimamente conuinto, e così al meno con due testimonij de visu, contro de quali non vi siano eccettioni legali, o vero non sij confesso, o almeno non sij contumace, poichè la contumacia produce legalmente vna finta confessione del contenuto nel processo e non di maggior cosa. Circa gl' indicij, conuiene distinguere tra li prossimi e li remoti; e che ogn' vno in suo genere sij giustificato, e ciò a fine di poter deliberar la tortura, o sia tormento, e la qualità e quantità dello stesso.

Il tormento della Corda sempre ci dà a digiuno, o al meno doppo sett' hore dal cibo, e fra detto tempo, s' ammonisce il carceriere, che non le lasci mangiare cos'alcuna.

La tortura si può dare ad ogni sorte di persone, che non sia inhabilitata a riceuerla o per l' età troppo graue, o troppo tenera, o per indispositione di corpo. nel qual caso s' adopra la visita del Chirurgo, vno, o più, al giuramento de quali si ha da stare, e riferendo non poter detto patiente subire la Corda, senza euidente pericol di vita, conuien passare ad altro tormento, come sarebbe quello Taxillorum, che volgarmente si chiama stanghetta; il qual tormento, però, per esser vehementissimo, e di molto arbitrio al Bargello, che lo dà, non si prattica se non in caso

sussidiario, e quando si prattica, si dà per poco tempo in proportione del tempo della corda: per esempio se vi voleua vn' hora di corda, e non può subirla; se le dà un Miserere mediocremente recitato di stanghetta, e se vi voleua mezz' hora di corda, se le dà in tal caso vn Credo di stanghetta. E sempre vi assistono il Giudice, e Notaro, che scriue ogni cosa, et auertono, che non si commetta frode, et in tutti i Tormenti vi vogliono ministri prattichi, che per altro danno inconsideratamente in eccessiuo rigore, o non operano cosa buona. Douendosi dar corda s'ammonisce il Bargello che lighi ben stretto il patiente, e che procuri che le giunture delle mani, doue si liga, sijno vguali, e ciò a fine di non stroppiarlo per imprudenza, e non perchè ciò appartenga al tormento. Subbito poi che si alza il patiente da terra, si pone anco l' horologgio da poluere in corso, e si scriue tutto quello che dice il patiente, e si continua a far correre la poluere dell' horologgio sino alla fine del tempo, che deue durar il tormento deliberatole nel decreto della tortura, o pure sin' a tanto che il patiente confessi; e si auerta, che l' horologgio non si deue metter in luogo, che possa esser veduto dal patiente, perchè se lo vede, si fa animoso, considerando il poco tempo che dura, e non confessa; se il patiente mentre soffre il tormento richiedesse di esser calato a basso con protesto di voler dir la verità, non si deue calar subito, ma si fa, che egli cominci a narrar il fatto dalla corda, perchè altrimente il più delle volte domandano esser deposti a fine di prender respiro e vigore, e non di confessare, e quando occoresse calarlo, si leua subito l'.horologgio di corso, e si pone in guisa, che non possa la poluere correr da parte alcuna, e ciò a fine di poter scriuere quanto tempo ha sofferto la corda. Calato a basso, se egli dice la verità, o comincia a dirla, si fa slegare, e se le fanno aggiustar le braccia dalli ministri, e si fa sedere, e se le pone qualche veste intorno, acciò non si raffreddi per il patimento hauuto, il che non solo è atto di carità, ma di giustitia, et in tal modo si seguita ad esaminarlo sopra la materia di quale si tratta. Se il patiente si sbriga con dir la verità, narrando il fatto con le sue cir-

constanze, si proseguisce il Processo, quando no, si continua la corda, e se il patiente fosse testimonio, e confessasse tutto si lascia andare, quando no ancor lui si trattiene, e si può anche proseguir la corda per il restante tempo, che mancò alla deliberazione.

Se al patiente, mentre sta alla corda venisse qualche pena, o sincope, si fa subito calare, slegare e ristorare, con animo però di proseguir vn' altra volta la tortura.

Qualche volta occorre che li posti alla corda subito dicono tutto il successo, il che poi deuono ratificare slegati fra 24 hore, il che se non fanno, di nuouo si torturano, e se di nuouo confessano, deuono ratificar come sopra, e ciò può seguir per tre volte al più; in questo caso il Giudice prudente (che per altro douerebbe liberar il reo) si riserba qualche cosa sopra cui possa darle qualche pena straordinaria, o almeno dalla sua confessione presa come sopra procuri d' hauer qualch' altro inditio, circonstanza, o qualità, che più l' aggraui, oltre di quelle che si conteneuano nel processo, perchè poi giustificandole per testimonij, si può poi impinguar il processo, e di nuouo proceder contro del torturato, il che si prattica da Giudici prudenti.

E perchè per chiarir li delitti (parlo contro i rei) doppo la corda frequentemente si vien al tormento, che noi chiamiamo della sveglia, o sia vigilia, la quale da principio fu inuentata da Marsilio, a fine solamente di far star vigilante il reo, che non dorma, adesso però questa si dà nel modo seguente. Prima si dà al reo vn poco di corda, e se il Giudice non hauesse deliberato corda ne poca, ne assai (il che però sarebbe contro la prattica più comune) si lega il reo nel modo istesso della tortura, e si solleua da terra come se propriamente se le douesse dar la corda, e poi si cala piano piano sino a tanto, che tocchi con i piedi la terra, e poi se le rilasciano alquanto le legature delle braccia in modo, che non resti legato così stretto, e poi si solleua di nuouo alquanto, e di nuouo pian piano si fa venir giù in modo tale, che ponga bene tutti due i piedi in terra, anzi possa far' vn passo, hauendo sempre le braccia legate

di dietro, et assicurate in modo tale, che non possa auanzarsi oltre detto passo, e così si lascia stare per tutto il tempo deliberato dal Giudice per la vigilia, nel qual tempo se il patiente richiede qualche cosa comestibile o potabile, se gli dà con moderatezza, stante che il bere è perniciosissimo, et il mangiare più del moderato ancora, e questa moderatezza s' intende di un rosso d' vouo l' hora, ma a questo ci pensi il patiente. E' cosa laudabile, che nel dar la vigilia vi sij presente vn medico, o altra persona perita, che assista al patiente per tutti li accidenti, che possono occorrere, essendo peraltro di grand' infamia del Giusdicente la morte di alcuno ne tormenti, seguita per non essersi prouisto con ogni attentione di questi ripari.

E perchè molte volte i rei, à quali manca l' aiuto naturale, ricorrono alli rimedij superstitiosi per non sentir il tormento, per ciò ne casi graui è accertatissimo farli spogliar delle loro vesti, e vestirli di quelle della Corte, et è bene vsar tutte le diligenze possibili, come di raderli la barba, i capelli, et ogni parte pelosa del corpo, e vi è stato tal' vno che non fu dislodato, anzi applaudito, per hauer fatti riconoscere tutti i forami della vita se potessero esser stati superstitionati, o se in essi vi fosse stato cosa alcuna di artificioso; e per atterir maggiormente il reo, se le mette dirimpetto vn specchio, in cui riuerberando la sua forma in quel pessimo stato, e fissandoui lo sguardo il reo, suole riconoscer la sua miseria, e sgomentarsi al conoscere quanto deue durare in quel stato, e qualche volta confessa il delitto, la qual confessione poi deue ratificare nella forma che sopra si è detto della corda, tante volte quante in quella.

Hora qui diremo qualche cosa circa le recognitioni. E prima si deue sapere che la recognitione si fa in due modi, cioè; o alcuno è preso con armi, et in tal caso, portate esse armi alla Corte dal Bargello, e fatta la sua relatione, si mostrano al reo, acciò le riconosca: e qui non occorre maggior formalità, perchè si crede à ministri, e se si hanno da riconoscer robbe, come accade ne furti; o persone, come si prattica ne banditi, in questi casi si deue metter la

robba, e la persona inter plures dell' istessa qualità, e somiglianza più che si può, e posti in ordine, si scriue il loro nome, cognome, habito, statura, positura, e numero d' ordinanza come si trouano: e chi ha da riconoscere deue accostarsi a quel, che vorrà riconoscere, e toccarlo con mano, e attestare: è questo, e quando la recognitione si fa da più persone, acciò il primo non possa auisar l' altro, si muta l' ordinanza delli soggetti da riconoscersi, mettendo per cosi dire il primo nell' vltimo luogo, quel di mezzo nel primo, e via discorrendo. Il simile si prattica nella recognitione delle robbe.

Quando son più rei, come per essempio nell' assassinio, il mandatario, et il mandante, vno de quali confessa, e l' altro nega, all' hora si fa, che il confitente ratifichi il suo detto alla corda, la quale se le dà ad purgandam labem, e deue solo durar tanto, che se le legga il suo detto, et egli il ratifichi, e poi si fa il confronto fra li correi, mettendoli ambi alla corda, acciò sostengano l' vno in faccia all' altro il suo detto, il che però segue di rado; se però seguisse, bisogna auuertire di scriuer minutamente quanto depongono, per giustificatione della Corte, e perchè in tal guisa la verità venga alla luce.

Oltre li sudetti tormenti, de jure ve ne sono dell' altri, ma non si sogliono pratticare, e l' inuentar nuoue forme di tormenti non è da tutti, anzi da pochi è approuato.

Quando li correi sono più, si distinguono in questa guisa; o tutti sono principali, o vero uno è principale, e l' altri auxiliarij. Se sono tutti principali, si subdistingue cosi, o il delitto è in rissa, o è pensato; se è in rissa, ogn' vno è tenuto del fatto proprio, e non più, ma se è pensato, ogn' vno è tenuto egualmente, ancorchè vno hauesse commesso più delitto, che l' altro; circa li auxiliarij poi si distinguono tre qualità, cioè, o prima, o nel, o doppo il delitto, e quelli auxiliarij dell' vltima qualità, cioè doppo il delitto, può essere, che in tal delitto non vi habbino che fare, ma solo habbino aiutato il reo a mettersi in sicuro doppo di commesso il delitto, e perciò, se non

consta di precedente trattato, non si suol procedere contro di tali correi.

Circa i correi bisogna anche sapere, che in essi non sono compresi la Donna sforzata, ne il patiente in peccato nefando, quando non vi hanno consentito (1), ma questi tali si dicono offesi, et ad essi non si suole dar corda ad purgandam labem; si come pure deue auuertirsi, che nelli delitti di carne, eccetto il nefando, non si procede se non ad instanza di parenti, o parte per non deturpar le famiglie; ma nel nefando, si procede ad ogni modo, e se il patiente ha consentito, è correo, e si tratta come tale.

La sentenza deue essere o condannatoria, o assolutoria, o vero se il reo non è in stato di essere assoluto, ne contro di lui vi è tanto da condannarlo, si procede o alla tortura, o a una pena straordinaria, a giudicio del Giudice, che come prudente douerà hauer riguardo ad ogni cosa, o pure si può rilasciare con sigortà de se presentando toties quoties etc. vel nouis superuenientibus indicijs etiam perempta instantia, et in questo caso se venisse alla Corte qualche cosa di nuouo contro del reo, si può richiamare, e far contro di lui nuouo processo, seruendosi anche degli atti fatti nel primo.

Ma perchè per lo più i Giusdicenti del Dominio (esclusi quelli, che hanno Statuti particolari, che diuersamente disponghino) hanno obligo di mandar il voto in Rota criminale, quando la causa è tale, che il titolo del delitto importi voto rotale, et all'hora l'importa quando vi entra pena di vita, galera, relegatione (che pur si dice paena corporis afflictiua), o mutilazione di membro; perciò in questi casi non può il Giusdicente far sentenza veruna ne deffinitiua, ne contumaciale, e ne meno può dar tortura, o altro tormento alli rei, se prima non ha mandato il suo voto, con la copia del processo, et atti autentici sigillati in Rota; et hauutane la risposta, in conformità della quale deue operare; et è buona regola, quando il Giusdicente è

(1) Che se non fossero sforzati sarebbero correi.

lontano dalla Città, indrizzar detto processo al Senato Serenissimo con altra lettera per buon ricapito, e più facil spedition; si deue però sapere, che quando si tratta d' armi prohibite, non si manda voto in Rota, ma solo si scriue al Serenissimo Senato, acciò dichiari la qualità della persona, per poter fare la sentenza, o di galera, o di rilegazione alla forma delle leggi, et hauuta detta dichiarazione, si procede alla sentenza senza mandar voto in Rota.

Circa l' instanza di queste cause, sappiamo che il Statuto la ristringe a noue mesi, quali rispetto à contumaci cominciano dal giorno di formata l' inquesta, e rispetto à rei non contumaci, cominciano dal primo lor constituto, o sia esame. Passata detta instanza, non si può più far la sentenza valida, se prima il Senato Serenissimo con undici voti non ristora il tempo, il che si prattica giornalmente.

Le pene si è detto sopra che son di due sorti, ordinaria, e straordinaria; l' ordinaria è quella, che precisamente è assegnata dal Statuto a precisi delitti, la straordinaria è quella, che sta in arbitrio del Giudice, quando non vi è luogo all' ordinaria del Statuto — e quando in processo non vi fosse cosa capace di pena ordinaria, ne di tortura, si rilascia il reo, con vna sigortà de se presentando toties quoties; e rilasciato che sia, non si molesta mai più. Solo se soprauenissero alla Corte nuoui indicij, o si clarificasse meglio il suo reato, nel qual caso si richiama e si forma nuouo processo, non seruendo il primo, qual si presume finito ogni volta che vn reo viene rilasciato con sigortà doppo le difese.

Parimente si deue auuertire, che quando il reo non ha commesso tal delitto, che meriti paenam corporis afflictiuam, non si deue tener in carcere, ma rilasciarlo con sigortà, de stando iuri, et iudicatum soluendo. Il che si fa per non causarle indebita molestia.

Occorrendo eseguir sentenze di morte, se li premettono al reo, tre giorni ad componendam animam; e si auisa quelli a chi spetta assisterli, acciò venghino a disporlo, e si auerta, che non deue prender il Santissimo Sacramento

in quell' vltimo giorno, ma in vn degli altri due, e ciò si fa per la riuerenza douuta a Sua Diuina Maestà.

In Riuiera in vece di questi tre giorni, il Statuto ne assegna 15, il che si osserua, et intanto, se vi è bisogno del Ministro, si scriue al Serenissimo Senato, che l' ordini, e lo facci venire; si osserua però di non eseguir tali sentenze in giorno di festa, o di venerdi, il che sta bene.

Vn auuertimento in genere, che è l'ultimo, et è, che nel tempo de tormenti vi assista sempre il Giudice in persona, e faccia scriuere al suo attuaro per schiuar frodi; et osserui grauità, e non rida, per non far credere, che habbi gusto di tormentare, ma capisca il reo, che ciò si fa per debito di Giustitia, e non più.

Hactenus de quadam Fori Criminalis Methodo tractauimus, et nonnulla ad illius agnitionem generalia praecepta conscripsimus, quae vernacula lingua melius visum fuit exponere. Nunc autem peculiares eiusdem iuris formulas, quae melius antedicta clarificent, atque confirment, et faciliorem quodammodo tam Practicis, quam Theoricis, simulatque Tyronibus structuram praebeant, in praxi videndae supersunt, in quibus quia omnes latino vtuntur elogio (?), tali igitur idiomate eas exemplabimus; quare sit primo

QUERELA CONTRA PERCUTIENTES BACULO

A. D. 1683. die Jouis 2 mensis Januarij, ad bancum etc. A. commorans in Bancis. Constitutus coram M. D. Praetore, et M. D. Auditoribus Rotae Criminalis Genuae. Querelam proponit contra B. dicens, ut infra. « Questa mattina mentre ero in Banchi, son stato appostatamente, e senza caosa assaltato da B. il quale mi ha percosso più volte con vn bastone di cui era armato. Io dunque richiedo, che sia detto B. castigato alla forma del Statuto De percutientibus baculo etc. ». Et qui A. volens obseruare formam alterius

Statuti Quod denuncians vel accusans caveat. Igitur sponte et omni meliori modo etc. promittit apud me actuarium Curiae praefatae M. Rotae stipulantem de impensis dicto B. reficiendis, vbi ea pro quibus accusauit de jure non procederent, aut ipse non probauerit, vel destiterit, aut renonciauerit, vel litem prosequutus non fuerit; et amplius de soluendo quicquid damni ei propterea obueniret a solidis 10. usque ad libras 10. Genuensis monetae in vnumquemque diem, quo detentus erit in carcere, arbitratu praefati M. D. Praetoris, et in omnibus ad formam dicti Statuti, sub etc. renuncians etc. Et pro eo intercedit et fideiubet C. hic praesens sub etc. renuncians etc. et iuri de principali etc. Et qui A. interrogatus de praesentibus respondit: Vi era B. et E.

Die ea. Praecipitur etc. dictis B. et E. testibus, quatenus statim compareant ad bancum etc. ad informandam Curiam sub paena solidorum 25. pro quolibet, et hoc ex officio etc.

Die ea. F. Nuncius retulit se etc.

Die ... Praecipitur etc. dictis D. et E. quatenus compareant etc. ad videndum se se mulctari in paenam dictorum solidorum 25. fisco applicandorum etc. eo quia non paruerunt praeceptis etc. aliter etc. et hoc ex officio etc.

Die ... M. Rota Criminalis sedens etc. visis etc. omni modo etc. Mulctauit dictos D. et E. in solidis 25. pro quolibet, nisi intra triduum comparuerint ad informandum etc. et ita etc. et hoc ex officio etc.

Die ea. Notificatur etc. dictis D. et E., qualiter fuere mulctati etc. quapropter etc. ne valeant etc. et hoc ex officio etc.

Die ... relatio etc.

Die ... D. testis citatus, et pro Curiae informatione examinatus, cui delato iuramento veritatis dicendae, et qui iurauit etc. Interrogatus opportune etc. ad M. D. interrogationes respondit — Hieri essendo in Banchi viddi B. che diede delle bastonate ad A. con un bastone, che haueua detto B., e ciò senza dir niente, e senza, che sij seguita contesa fra loro. Et hoc est etc.

Die ... E. alius testis citatus, et pro Curiae etc. ut supra etc.

Concessio capturae. Die ... M. Rota concessit capturam contra B. in forma, eamque mandauit iniungi, prout fuit iniuncta Baricello etc.

Die ea. Capiatur B. pro indicijs etc. et captus ad secretos carceres ducatur, nec relaxetur, donec etc.

Die ... Baricellus retulit se hodie in executione supradictae capturae, capturasse dictum B. eumque carcerum Custodi consignasse etc.

Die ... Coram M. Commissario etc. constitutus B. reus etc. eique delato iuramento veritatis dicendae, et qui iurauit etc. Interrogatus an sciat causam eius carcerationis, et praesentis examinis; respondit — Signor no. — Interrogatus an saltem eam excogitare valeat; respondit — Non posso imaginarmelo. — Interrogatus an cognoscat A; respondit — Lo conosco. — Interrogatus an vnquam nil agere habuerit cum eo; respondit — Non ho mai hauuto che fare con lui — Interrogatus dicat quomodo, et a quanto tempore citra eum cognoscat; respondit — Lo conosco cosi di vista da qualch' anni in qua. — Interrogatus dicat quo in loco fuit ipse constitutus die ... respondit — Fui per molti luoghi di Genova. — Interrogatus an fuerit in Bancis, et an ibi viderit A.; respondit — Signor no. — Eique dicto, ut bene cogitet, et dicat veritatem an viderit in Bancis dictum A.; respondit — Vi ho detto, ch' io nol viddi. — Interrogatus, an sciat dictum A. fuisse in Bancis die ... baculo percussum, dicat a quo, et qua de causa etc.; respondit — Io non so, nè ho inteso dire altro di questo. — Iterum monitus, ut dicat veritatem, quia Curtis est valde informata, quod non solum ipse vidit dictum A., verum etiam, quod multae percussiones fuerunt ei baculo datae, et quod ipse B. fuit ille, qui dictum A. baculo percussit; propterea dicat veritatem, ad hoc ut causa citius, et mitius finiatur, nam citius agitur contra sponte confitentem, quam ostinate negantem; respondit — La verità l' ho detta, perchè io non so cosa alcuna di questo. — Tunc Dominus ad magis afficiendum dictum constitutum, et ut se disponat ad

veritatem libere fatendam, mandauit eidem legi quaerelam dicti A., qua lecta, et per ipsum bene audita, et intellecta; interrogatus respondit — Ho sentito quello, che dice detto A.; e dico, che non è niente vero. — Et ei subiuncto, quod non solum ipse constitutus remanet conuinctus ex querela dicti A., verum etiam ex depositionibus D. et E. testium examinatorum, fide dignorum, et non habentium interesse in causa, propterea dicat veritatem, ne iterum de mendacio conuincatur; respondit — Ho detto la verità, nè si possono trouar testimonij che dichino il contrario. — Et ei lectis de mandato, etc. depositionibus D. et E., et iterum interrogatus quid modo dicat; respondit — Ho sentito quello dicono detti testimonij, e dico che sono bugiardi, e che dicono il falso. — Quibus habitis, Dominus Commissarius mandauit dictum constitutum exponi ad largam, eidemque statuit, et assignauit terminum dierum 15. ad faciendum suas defensiones, si quas etc. copiamque processus decreuit, dummodo habeat teste Fisci pro repetitis, ac rite et recte examinatis in forma etc.

Die ea. Intimatum fuit dictum tempus defensionum.

Die ea. Tradita copia processus dicto B. qui dicit se habere testes Fisci pro repetitis, ac rite, et recte examinatis, saluo jure etc.

Die ... M. Rota audita instantia dicti. B. facta eius nomine per G. petentem prorogari tempus defensionum etc. omni modo etc. Prorogat dictum tempus per dies decem quatenus etc. et ita etc.

Die ... Admonitus fuit dictus B. pro die prima, et successiue singulis alijs diebus, et horis ad sententiam.

Die ... M. Rota Criminalis etc. sedens etc. visis etc. ac processu formato contra dictum B., eo quod ex proposito percusserit baculo dictum A. modo et forma, ut in dicto processu, damnatus definitiue in annos quinque relegationis in Insulam Corsicae ad formam Statutorum De percutientibus baculo, et pro delatione baculi in vnico ictu funis ei publice infligendo ad formam Proclamatis, et ita etc. Lata, et lecta, testata et publicata etc. Per me ... Notarium etc. Testes H. et I.

Die ea. Intimata fuit dicto B. supradicta sententia.

Die ea. Executa paena funis, de qua supra, ut constat ex relatione L. baricelli.

Die ea. Factum relaxum etc.

VULNERATIO CUM PERICULO

N. Chirurgus refert et iurat se hodie medicatum fuisse A. vulneratum in capite de contusione cum effusione sanguinis et maximo vitae periculo.

Die ea. A. iacens in lecto vulneratus in capite cum maximo vitae periculo, vt retulit chirurgus. visitatus fuit per Magnificum Dominum Fiscalem, meque Notarium, accedentibus de more Baricello, et famulis, et ei delato iuramento, et qui iurauit, etc. Interrogatus (1) a quo seu quibus, quo in loco, quo armorum genere, et quando fuit vulneratus etc. respondit — Son stato ferito da B. hieri in Banchi con sasso, che mi diede in testa. — Interrogatus quod narret seriem facti et dicat causam, qua se mouit dictus B. ad eum offendendum; respondit — Essendo in Banchi, che andauo verso il Ponte reale venne B., il quale senza dirmi cos' alcuna mi tirò vn sasso, che haueua in mano, e mi colpi sulla testa, e mi feri come sono, poi si pose in fuga, et io caddi in terra tramortito, poi fui portato qui in casa doue son stato medicato, come vedete, e questo è quanto posso dire. — Visae fuerunt fasciae sed non vulnus ob me dicamenta apposita. Interrogatus de praesentibus; respondit — Vi erano D. et E. — Interrogatus de Parentibus — Ho Padre, Madre, Moglie, fratello e sorella quali si nominano etc. Est aetatis annorum . . . etc.

Die ea. N. N. testes examinati etc. fidem fecerunt de bona voce, conditione et fama dicti vulnerati (2).

Die ea. Concessa captura contra dictum B. et iniuncta Baricello.

---

(1) Si vulneratus sit infans, interrogatur coram eius Patre, maxime si totaliter loqui nesciret.

(2) Hoc examen operatur quod reus possit torqueri per mediam horam absque alio indicio, si vulneratus decedat.

Un MENHIR nel Varazzese

PER

MARIO GAREA

al prof. Pietro Barocelli

A levante di Varazze, dopo la Mola e presso villa Giorgina, più conosciuta come Castello della Principessa perchè edificata nel 1898 da donna Elvira di Borbone a nascondervi un suo non convenevole amore, la faticosa strada nazionale si svolge placida fino all' Invrea: e a monte di essa si estende un fertile altipiano noto col nome dialettale di *Cian da Munega*.

Reca a questo altipiano un impervio sentiero che sfocia in uno spiazzo erboso, lungo e largo da venti a trenta passi, limitato a mezzodì e a ponente dell'aspro pendio per cui sale la pesta e da più basse terrazze coltive, mentre dagli altri punti cardinali sovrasta alquanto i terreni attigui.

Vista superba da ogni lato; il castello e il mare ampio da Portofino a Capo Noli, Monte Grosso e la vicina giogaia rigogliosa di pini, rade e pittoresche case coloniche presso la catena montuosa..... Aurore e tramonti degni di Corot e di Olivari.

Su tale spiazzo e precisamente presso il suo limite di ponente, si erge un roccione alto circa metri 2,20 che ha circa metri 4,70 di circonferenza alla base e metri 4 a metà altezza, un po' inclinato verso il tramonto e di cui il

pittore Vincenzo Curioni di Novara fece, a nostra preghiera, uno schizzo.

Qualche anno fa gli correva intorno una cintura rettangolare di pietroni, sormontati da brecce campestri e tutto quel luogo era rifugio di bisce, pullulava di erbacce e di rovi: poi venne liberato da sassi e da dumi e lo si ridusse con soverchia fretta a ferace prato. Diciamo « con soverchia fretta » perchè fra le male erbe tuttora vegetanti lungo le base del megalito si scovavano di recente varii arnesi litici e in cotto che potrebbero versare uno sprazzo di luce su epoche vetustissime; che altri manufatti nell' ordinamento sieno andati dispersi è lecito arguire. Il terreno circostante al monolito, come ci informano i contadini del posto, è assai profondo, ciò che apre la via a varie supposizioni.

Non reputiamo di male apporci classificando tale macigno come un *menhir*.

Menhirs, dolmens, triliti e via dicendo appartengono di solito alla stessa epoca; ma se i secondi sono da classificarsi fra i monumenti sepolcrali, i primi, di cui ora soltanto vogliamo toccare, hanno spesso, checchè ne pensi il Du Chatellier, diverso ufficio.

Il Cartailhac (*La France préistorique)* giudicò i menhirs per la maggior parte contemporanei dell' età della pietra e del principio dell' età seguente; il Clodd *(Uomo primitivo)* li considera come la principale caratteristica dell' età neolitica.

Il nome, secondo il Clodd, deriva dal celtico *maen* (pietra) e *hir* (alto); il Déchelette *(Manuel d'Archéologie)* cerca l' origine del vocabolo nel basso bretone (*men* — pietra — e *hir* — lungo) con la speciosa ragione che i costruttori dei megaliti parlavano il celtico e che « il bretone moderno differisce dal celtico antico quanto il francese dal latino »..... Al che si può obbiettare che l'italiano, pur divariatosi, posto che ne derivi, dal latino, ne conserva non pochi vocaboli eguali di grafia, di significato e di suono (a. e. terra, mare, stella, amare) che secondo il Toselli *(Dizionario gallo-celtico)* provengono dal celtico...

Noi invece ascriviamo eziandio una fonte egizia a non poche voci latine, come a esempio, ci pare il caso del verbo *amare*. Ma questo è un capitolo che forse manca alle etimologie e merita esegesi speciale.

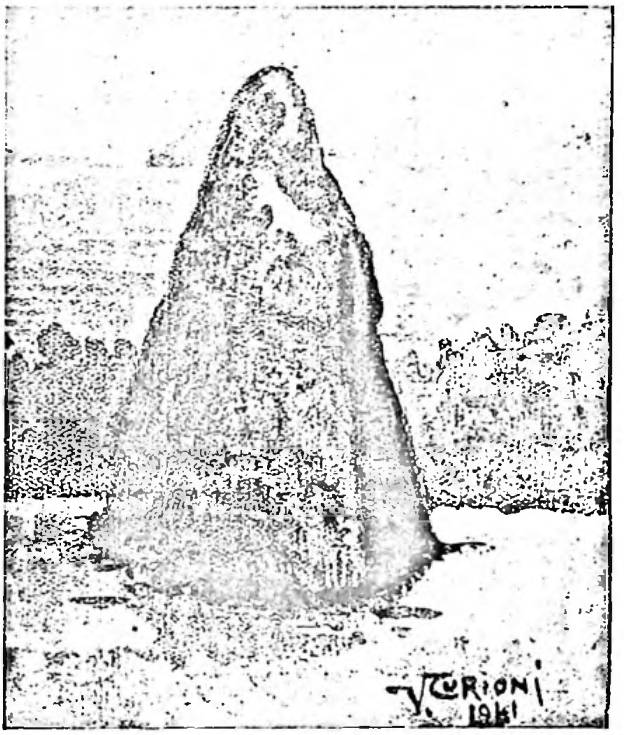

Per tornare ai *menhirs*, giova notare, a proposito dell'aggettivo *erto, erta,* che se in Boccacci (introduz. 2.ª) si trova *erta* e in un sonetto del Petrarca *erto*, in Dante abbiamo *erto,* nel terzo del « Paradiso »; *erte,* nel 34° dell'« Inferno » e *erta* nel primo e nell'ottavo dell'« Inferno » e nel terzo del « Purgatorio »; e tali vocaboli, con buona pace dei pedanti, non derivano da *erectus*.

Il Lubbock *(L'uomo preistorico)* considera i menhirs « in generale come commemorativi di una persona o di un

fatto grandioso » e pure di tale avviso è G. de Mortillet! ma questa opinione male è suffragata dal numero stragrande di simili megaliti calcolati già dal Déchelette a 3450 nel solo Morbihan.

Meglio Du Cleuzion il quale in *Création de l' homme* reputa il menhir primitivamente soltanto il *segno* di una tomba e cita in proposito gli scavi di Moustoir, presso Carnac.

Il Gaillard *(Astronomie préhistorique)* che dedicò lunghi anni allo studio de' monumenti megalitici francesi, approva tale supposizione, ma la estende a più lato senso. Crede cioè al menhir *indicatore* di tumuli e di dolmens, ipotesi che del resto aveva gia sostenuto il Cartailhac.

I menhirs sono evidentemente gli antenati degli obelischi e, insieme a monumenti congeneri, ispireranno molte costruzioni pagane e cristiane.

Di monumenti affini ai menhirs parla la Bibbia, poichè vediamo Giosuè erigere dodici sassi per commemorare il tragitto del Giordano, Samuele inalzare una pietra dopo una vittoria e chiamarla *pietra del soccorso,* Isaia rimproverare gli Israeliti perchè offrivano bevande alle *pietre lisce* della valle. Ne l' epoca romana si dedicavano i sassi posti a limite delle proprietà campestri al dio Termine: e il 23 febbraio di ogni anno si celebravano dai « domini » limitrofi le feste Terminalia, di cui Ovidio (Fasti, II) ci lasciò una graziosa descrizione.

In Sardegna troviamo le statue menhirs ricordate già da G. de Mortillet *(Les monuments de pierre brute)* e in Corsica pietre erette a sculture antropomorfe, studiate dal Michon *(Menhirs sculptés en Corse)* de' quali monumenti si occupò anche, se ben ci ricorda, A. Grassi: statue menhirs furono scoperte pure in Lunigiana e le illustrò assai bene ne' suoi *Monumenti Celtici* Ubaldo Mazzini, sostenendone validamente l' origine celtica contro il Ghirardini.

In Lombardia, si ergono megaliti su cui indagarono, quasi un secolo fa, il Biondelli *(Antichi monumenti celtici)* e il Mortillet.

Nelle Puglie, come ci confermava gentilmente l'illustre

Brea, sopraintendente alle Antichità liguri, « esiste un no-« tevole numero di monumenti megalitici, dolmen e me-« nhirs ».

Ma di tali costruzioni in bassa Italia e di specchie e di trulli ci riserbiamo trattare in altro luogo.

Non sarà inopportuno qualche dato su i menhirs francesi, i quali finora attrassero la maggiore attenzione.

Il menhir di Plésidy e quello di Louargat, entrambi nelle Côtes - du - Nord, hanno rispettivamente l' altezza di metri 11,12 e metri 10,30: quello di Plouarzel (Finistère) misura metri 11,05. Il monolito di Kérien è alto m. 9,63, quello di Dol metri 9,30; quelli di Pédemec, Glomel, Trégon, Scaër, un altro di Plouarzel si aggirano su i metri 8,50. A Pleucadeuc e a Trégunc troviamo roccioni di otto metri; di sette e mezzo ne abbiamo a Bégard e a Canihuel; di sette sono quelli di Nizon, di Penmarch, Plouescat, tutti e tre nel Finistère.

Accanto a questi colossi registriamo megaliti di più modeste altitudini.

Il citato Cartailhac adotta pel menhir di Davayat in Alvernia l' altezza di metri 4,66: Le Pontois, pubblicando ne la « Revue Archéologique » la sua esplorazione del tumulo di Crugnel nel Morbihan, parla di un menhir indicatore di metri 2,70, mentre il Gaillard, fra altri minuscoli massi indicativi, rammemora un menhir a Kerzhero in Erdeven di metri 3,65. I De Mortillet dicono sussistere megaliti « che si elevano dal suolo appena un metro ».

Senza enunciare giudizii su lo scopo che faceva erigere il menhir d' Invrea nel varazzese, ci sembra che qualche luce ne potrebbero porgere metodici scavi alla sua base e nelle adiacenze: e non soverchia spesa importerebbe tentarli. Non escludiamo tuttavia l' ipotesi che, invece di un masso segnale o indicatore, fosse menzione di un avvenimento straordinario, o meglio (ciò che spiegherebbe forse l' ufficio di altri menhirs), servisse ad adunare qualche tribù primitiva per caccia o guerra, o per celebrare riti bizzarri.

Giovi rievocare brevemente l' arcaica radura incorniciata di una lussureggiante vegetazione di lecci e di pini,

ne l'argenteo sopore di un plenilunio o ne l'armonioso mistero d'una notte stellata.

Rivediamo lo spianato ravvolto da un baglior fantastico di legni resinosi scoppiettanti fra i pietroni che lo recingono; e tra le vampe e i nembi acri di fumo una congrega di selvaggi, cinti di pelli e adorni di strani monili, urla e danza, brandendo celts e mazze ad anello.

Coccoloni in vetta al monolito, un diabolico stregone, le tempia strette in un teschio di lupo, segna il tempo battendo il pugno sopra un tam - tam e intonando una lugubre cantilena.

Ma per tornare all'arida prosa, aggiungeremo, a conferma di quanto abbiamo esposto, che la regione Mola in dialetto è chiamata *Môa*, ciò che, insieme a qualche altra arcaica voce del varazzese, ha indubbio sapore celtico; che non lungi da cotale luogo il signor Manlio Spagnoli trovò nel 1939 una curiosa zappa di pietra; che *munega*, appellativo col quale nel contado si designa il nostro monolito, ricercandone l'origine in una pretesa rassomiglianza con una religiosa ammantellata, è vocabolo affine a quello che in Corsica designa appunto i menhirs: *monaco*.

Additiamo perciò alla competente Autorità tale megalito perchè veda e provveda, prima che qualche piccone zotico e avido, in seguito alle ripetute visite nostre, gli scavi confusamente alla base, sperando di scoprire qualche tesoro o, peggio, lo demolisca, come avvenne col recinto, per cavarne materiale da costruzione.

La "NOTA DI UN ITALIANO,,

DI BENEDETTO BOSELLI

PER

C. RUSSO - I. SCOVAZZI

Nel 1814 un savonese, Benedetto Boselli, pubblicava a Parigi, per i tipi della tipografia « Didot », una nota, indirizzata ai principi radunati in congresso a Vienna, sulla necessità di una lega Italiana per la pace di Europa.

Ristampando, dopo cento ventotto anni, l'opuscolo, divenuto ormai rarissimo e quasi introvabile, non ci sembra cosa inutile farne precedere la pubblicazione da brevi note introduttive sulla vita del Boselli e sui motivi che ispirarono la redazione della Nota, che, scrisse Antonio Monti, « può benissimo essere considerata come una delle fonti di derivazione della teoria federale, e specialmente di quella neo-guelfa » (1).

Benedetto Boselli nacque in Savona da Francesco Maria e da Anna Lanza, nel 1765 (2). Si dedicò

---

(1) A. Monti, « L'idea federalistica nel Risorgimento italiano », Bari, Laterza, 1922, pag. 92.

(2) Sulla vita di B. Boselli, cfr. I. Scovazzi, « Vincenzo Gioberti e il Cattolicesimo liberale a Savona » (Atti della Società Savonese di

dapprima al commercio, seguendo l'esempio del padre, ed entrò nella vita pubblica solo nel 1797, quando Genova si trasformò in repubblica democratica. Nel 1799 fu amministratore della guerra e della marina nel governo della Repubblica Ligure, nel 1800 commissario per le relazioni commerciali presso la Repubblica Batava.

Riunita la Liguria alla Francia, il Boselli fu membro, nel 1807, « comme le plus fort imposé du departement et membre actuel du corp legislatif », della deputazione inviata a rendere omaggio all'Imperatore, e fu nominato dal Buonaparte, nel 1810, presidente del collegio elettorale del dipartimento di Montenotte.

Proposto per il Consiglio di Stato, la sua candidatura fu respinta per aver egli rispettosamente ossequiato Pio VII, prigioniero in Savona.

Alla caduta dell'Impero, Benedetto Boselli restò a Parigi come amministratore della banca di beneficenza, e in questa città morì il 6 marzo 1826.

I suoi discendenti, imparentati con cospicue famiglie francesi, diedero origine ad un ramo francese della famiglia Boselli.

La Nota del Boselli ai principi convenuti a Vienna, per essere valutata esattamente, deve essere in-

---

Storia Patria), vol. XVII, pag. 21 dell'estratto, nota 2; A. Bruno, « I Boselli di Savona », Savona, 1887; A. D'Ancona, « Unità e federazione » (Varietà storiche e letterarie), Serie II, Milano, 1885, pag. 337 e 338; Di Crollalanza, Giornale degli eruditi e curiosi, I, 718. Costanzo Rinaudo, Il Risorgimento italiano, Conferenze, Torino, MCMX, vol. I, pag. 88. Il D'Ancona, contro l'opinione dello Scovazzi e del Bruno, afferma che il Boselli nacque il 30 dicembre 1768.

quadrata nel suo tempo: la fine dell'Impero napoleonico scosse profondamente l'Italia, determinando il sorgere di tendenze politiche, che, pur risentendo naturalmente l'influenza delle ideologie francesi, si ricollegavano direttamente al movimento riformatore, vivo in Italia prima del 1789. Ai conservatori e retrivi, che desideravano un ritorno « ad pristinum », quasi fosse possibile, con un solo atto di volontà, cancellare trent'anni di storia, si opponevano non tanto i giacobini, la cui influenza, molto grande nell'epoca repubblicana, era già andata via via scemando durante l'Impero, ma i liberali moderati, che auspicavano un ritorno degli antichi governanti come garanzia di una piena indipendenza italiana dallo straniero.

Il movimento liberale non ebbe caratteri eguali in tutte le regioni d'Italia, ma assunse forme diverse secondo le diverse esigenze locali: più vivo in alcune città (Milano - Genova) non ebbe, da principio, quasi alcuna manifestazione in altre (Torino - Firenze), dove il ritorno dei principi spodestati da Napoleone era salutato come un ritorno alla normalità.

L'opuscolo del Boselli non è originale e personale concezione dell'Autore, ma espressione di un atteggiamento politico, vivissimo in Italia nel 1814. I suoi motivi ispiratori sono essenzialmente tre:

I. — Desiderio italiano di indipendenza dallo straniero.

II. — Concezione federalistica determinata da ragioni contingenti.

III. — Necessità della indipendenza genovese.

I primi due punti, particolarmente il primo, sono comuni a tutto il movimento liberale italiano; il terzo

è invece motivo locale, conseguenza diretta della secolare ostilità genovese contro il Piemonte.

I tre punti sono collegati l'uno all'altro; l'indipendenza italiana è necessaria per la pace di Europa, essa è possibile solo con la formazione di una Lega Italica, la Lega Italica deve comprendere tutti gli stati italiani che esistevano prima del 1796 e quindi presuppone il risorgere delle repubbliche di Genova e di Venezia.

L'affermazione dell'assoluta necessità di una piena indipendenza italiana è chiaramente espressa nella Nota del Boselli. Le guerre napoleoniche, il Regno italiano, per quanto di fatto dipendente dalla Francia, avevano eccitato negli Italiani, e non solo nelle classi colte, il sentimento di nazionalità; l'abdicazione di Fontainebleau e l'accordo di Parigi avevano fatto sentire come fosse doloroso per l'Italia che le sue sorti fossero decise da sovrani stranieri, senza che essa potesse esprimere la propria volontà.

Il Boselli considera l'indipendenza da un duplice punto di vista: prima di tutto come fattore essenziale di un pacifico ed ordinato assetto europeo, poi come un'esigenza naturale del popolo italiano. «.... S'abbia per certo, che se l'Italia sarà posta in quella condizione che la natura stessa dimanda, ella contribuirà efficacemente alla tranquillità pubblica in Europa. Ma nel caso contrario ella sarà sempre di nuovi sospetti, di nuove turbazioni e di nuove guerre cagione; in ciò rassomigliando quel peso, il quale s'è posto fuori luogo, fa cigolare e ribaltare il carro; e per il contrario l'allena e lo rafferma s'è posto in quel sito che richiede il natural centro di gravità».

L'Italia divisa fu motivo di rivalità tra Francia ed Austria, per causa sua scoppiarono guerre che si estesero anche a lontani paesi « ..... onde si vede che ella fu sempre, dappoichè cessó di essere indipendente, ed esca e cagione e campo di nuove guerre ».

Se l'indipendenza italiana, come motivo per una vera pacificazione europea, deve essere la prima preoccupazione delle Potenze radunate al Congresso di Vienna, non si può, d'altra parte, dimenticare la volontà del popolo italiano, che sente profondamente l'umiliazione di dipendere da stati stranieri. « La forza » avverte saggiamente il Boselli « potrà bensì contenere i popoli italiani nei termini di un'apparente tranquillità, e di una simulata obbedienza; ma coverà il fuoco sotto le ceneri, e tosto che quella prepotente forza, o sarà debilitata in sè stessa, o sarà scossa da altri, l'incendio avvamperà, e trarrà ogni cosa a ruina ». Il sentimento di nazionalità è sempre esistito in Italia da quando esiste una lingua italiana, giacchè « le lingue annodano una nazione in sè, e la separano dalle forestiere », ma, mentre prima della Rivoluzione francese agivano contro di essa le gelosie municipalistiche, ora « questo desiderio di padronanza di se medesimi ..... maravigliosamente crebbe, e vi pose più profonde radici dopo gli accidenti dei tempi moderni ».

Affermata la necessità dell'indipendenza, il Boselli si pone il problema di come praticamente questa indipendenza possa attuarsi e sostiene che tutti gli Stati italiani debbono riunirsi in una Lega Italica; si passa così dal primo al secondo motivo ispiratore della Nota (concezione federalistica).

Il federalismo del Boselli é però un federalismo « sui generis », che solo apparentemente si ricollega al pensiero federalistico italiano.

Come il Gioberti, lo scrittore savonese concepisce la Lega Italica non tanto come un fine, ma sopratutto come un mezzo per ottenere l'indipendenza; tuttavia, a differenza dell'abate piemontese, il cui pensiero politico ha un substrato filosofico per cui ogni lega dovendo essere una e molteplice presuppone un principio unificatore e organico, ed una pluralità sottoposta all' azione di esso, quasi materia soggiacente alla forma (1), il Boselli si limita ad esaminare realisticamente le condizioni d' Italia nel 1814 e, di fronte alle difficoltà insormontabili che impediscono di sostenere una concezione unitaria, propone la soluzione federalistica. Il suo è perciò, ci si conceda il termine, un federalismo contingente e non un federalismo di principî; la Lega Italica non rappresenta l' *optimum in senso assoluto, ma un optimum relativo.*

Ancora più lontano è il pensiero del Boselli da quello del Ferrari.

Mentre il federalista modenese afferma che « la libertà può tutto dare ..... e la rivoluzione italiana deve, prima di ogni altra cosa, rinnovare il patto sociale » (2), il savonese concepisce l'unione degli Stati da un punto di vista puramente esteriore, come difesa dell' indipendenza, senza che alcuna preoccupazione di indole costituzionale appaia nella « Nota ».

---

(1) F. Landogna, Prefazione a « Pagine scelte del Primato e del Rinnovamento », pag. XX - XXI, Livorno, 1926.

(2) Giuseppe Ferrari, « La Rivoluzione e le Riforme in Italia », Opuscoli politici e letterari, Capolago, Tip. Elvetica, 1852, pag. 376.

Nel presentare ai principi il suo progetto di lega Il Boselli ne sottolinea la funzione pacificatrice, poichè « le leghe non sono conquistatrici, e non sono, perchè nè vogliono nè possono essere ».

Uniti politicamente, i vari Stati italiani non potranno più combattere tra loro e l'Italia riuscirà, con il suo intervento moderatore, a mantenere la pace tra Francia ed Austria.

Nell'ultima parte della « Nota » il Boselli espone come dovrà essere costituita la Lega: di essa dovranno far parte il Re di Sardegna, l'Arciduca di Milano (Arciduca austriaco, che sarà però assolutamente indipendente dalla casa d'Austria), la Duchessa di Parma, il Duca di Modena, il Granduca di Toscana, il Re di Sicilia, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, la Repubblica di S. Marino.

Si costituirà, sotto la presidenza perpetua del Papa, una Dieta generale italiana, alla quale parteciperanno deputati di re, principi e repubbliche, deputati delle città primarie (Genova, Savona, Nizza, Torino, Alessandria, Parma, Piacenza, Milano, Como, Modena, Reggio, Bologna, Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Firenze, Livorno, Roma, Napoli ecc.), delle Università e del commercio.

La Dieta avrà sede in Roma o a Firenze e si adunerà di diritto « ogni anno in un giorno prestabilito, o per ordine del Presidente ogni volta che un bisogno urgente di tutta la Lega o di qualcuno dei suoi membri lo richiedesse ».

Tra gli Stati italiani, che dovranno far parte della Lega, pone il Boselli, accanto agli Stati già restaurati dopo la sconfitta napoleonica, anche Venezia

e Genova. Le pagine con cui lo scrittore savonese dimostra le necessità che le due repubbliche marinare siano reintegrate nei loro diritti sono tra le più efficaci dell' opuscolo ed è naturale che così sia, poichè, se il progetto della Lega era solamente un'aspirazione, il problema dell'indipendenza di Venezia e di Genova invece era, nel 1814, problema che presentava vivissimo interesse.

Mentre Venezia, occupata già dall' esercito austriaco, aveva poche speranze di riacquistare la libertà perduta a Campoformio, Genova, che con l'appoggio del generale Bentink aveva restaurato l' antica repubblica, riprendendo gli ordinamenti del 1576 ed adattandoli alle nuove esigenze, svolse prima e durante il Congresso di Vienna, una notevole attività diplomatica per mantenere la propria autonomia.

I motivi con cui il Boselli sostiene che le due repubbliche marinare debbano essere ricostituite sono sostanzialmente gli stessi propugnati dal Pareto, ambasciatore genovese a Parigi, e dal Brignole-Sale, plenipotenziario a Vienna della Repubblica di San Giorgio (1).

Prima di tutto una ragione di equilibrio europeo: Genova e Venezia potranno nella Lega Italica controbilanciare l' influenza austriaca, rappresentata dall' Arciduca di Milano e dagli altri principi di casa Asburgo; poi una ragione di giustizia, poichè « le due antichissime repubbliche di Venezia e Genova

---

(1) Cfr. Sull' attività diplomatica del Pareto e del Brignole-Sale l' opera, veramente fondamentale, di MASSIMILIANO SPINOLA, « La Restaurazione della Repubblica Ligure nel MDCCCXIV », Genova, 1863.

perirono allora quando ogni buono periva, vogliono essere ristabilite ora, che ogni buono risorge . . . ».

Le idee del Boselli sono molto vicine ai motivi sviluppati dal Brignole - Sale nella sua Nota dell' undici ottobre 1814 ai Plenipotenziari del Congresso di Vienna (1).

« L' orage politique, qui a bouleversé toute l' Europe, par suite de la révolution française, avait entrainé la Republique de Gênes dans sa catastrophe, et cet Etat, aprés avoir lutté pendant longtemps contre les manoeuvres secrètes du jacobinisme, avait dû succomber par la force des circostances et avait enfin été englouti par la France . . . . . ». La vittoria degli alleati su Napoleone é stata accolta da Genova con immenso entusiasmo e la città reclama la restaurazione dell' antica repubblica « parce que cet Etat viollement usurpé par un conquerant étranger, est rentré naturellement par la chûte de son oppresseur, dans ses droits primitifs, et par le fait de ses libérateurs dans la possession de ces mêmes droits Il ne pourrait donc en être depouillé sans injustice ».

La libertà di Genova non é solo richiesta da motivi di giustizia, ma é reclamata dagli interessi europei: « L'Europe a reconquis sa liberté: il faût en assurer la durée, c' est le grand but que se sont proposé les Puissances alliées . . . . . On s' est convaincu, que pour parvenir a cet résultat, il est nécessaire de ménager un équilibre entre les grands Puissances propres a entretenir la balance et de dimi-

---

(1) Spinola, op. cit., pag. 292 - 306; Doc. N. XV.

nuer a cet effet, par l'entremise de quelques etats secondaires, le froissement, qui nâit inévitabliment du contact ».

Si è progettato di ingrandire il Piemonte con l'annessione della Liguria per farne un antemurale della Francia, ma non si è pensato che in questo modo si svilupperà necessariamente l'ambizione del Piemonte stesso che « devra de necessité convoiter les pays qui l'avoisinent et faire tous ses efforts pour les conquerir. Il devra enfin se trouver dans la fatale nécessité de profiter des querelles des autres Puissances, et de troubler la paix de l'Europe ».

« L'éxistance politique de l'état de Gênes tient au bonheur du genre humain, parce qu'elle tient à la tranquillité de l'Europe . . . . , ».

Dal confronto tra il pensiero del Boselli e quello del Brignole-Sale, rappresentante ufficiale della repubblica di Genova, appare evidente come lo scrittore savonese avesse del momento politico in cui viveva una visione realistica, corrispondente a quelli che erano i veri interessi del suo popolo (1).

---

(1) E' notevole che il Boselli, savonese, non accenni affatto al sentimento di attrativa più che di ripulsione che Savona, e in genere tutta la Liguria occidentale, provava, a differenza di Genova, per il Piemonte. (Cfr. a questo proposito « *Observations du Marquis de S. Marsan* sur le projet de Constitution du Marquis Brignole » pubblicate dallo Spinola in appendice all'op. cit., doc. n XXIV, pagine 331-335. « ..... On observera encore que la Rivière du Ponent particulièrement se trouvait tellement vexée par l'ancien Gouvernement Génois, qu'à chaque guerre elle montrait un grand désir, que le droit du Roi sur Savone et Final fussent reconnus généralement pour entrer sous sa domination ».

Nessuna delle idee del Boselli fu accolta dalle Potenze europee. La pace di Vienna, che tante speranze di giustizia aveva fatto sorgere nei popoli, mostrò ancora una volta come sia impossibile raggiungere con le armi un ordinamento stabile per le nazioni.

Da un punto di vista pratico la Nota non ottenne perciò alcun successo, si risolse in un fallimento, ma se prescindiamo dall' immediato risultato concreto e giudichiamo gli avvenimenti storici da un punto di vista più alto, comprendiamo allora tutto il significato dell' opuscolo del Boselli, che, nel momento in cui trionfavano le forze della Reazione, indicò chiaramente, con serenità e fermezza, essere l'indipendenza italiana non solo problema nazionale, ma problema europeo.

Questa osservazione non ci deve però portare a dare alla concezione politica dello scrittore savonese un' importanza superiore a quella che in realtà ha; in lui, come d' altra parte nella maggior parte degli Italiani di allora, l' idea e il sentimento di indipendenza oscillano tra i limiti della regione e quelli della nazione, legati come sono ancora a motivi municipalistici e ispirati più che tutto da avversione al Piemonte (onde vediamo i politici genovesi ricorrere alle più sottili argomentazioni e proporre le soluzioni più strane per impedire l' annessione tanto deprecata) e trovano la loro espressione più cruda nell' atteggiamento di quel colto e intelligente patrizio genovese che fu Gerolamo Serra, il quale potè scrivere: « Astraendo un istante il pensiero da cotesti Ministri agli scrittori di cose politiche, ne ho letto due, i quali

sembrano meravigliati come Senatori Italiani amassero meglio un principe austriaco od una principessa spagnuola, che una Real Casa da lunghi secoli italiana; ma non avvertivano a' disavantaggi di un paese minore nuovamente unito a uno più grande. Il Principe Austriaco e il Borbonico avrebbero posto la loro residenza e tutte lor cure nel Genovesato, siccome fanno nel Modenese e nella Toscana i Sovrani di que' felici Stati; dove al contrario era indubitato che i Re di Sardegna avrebbero continuato a risedere in Piemonte, anteposto l'utile degl' antichi dominii fra terra al bene dei nuovi sul mare, convissuto alla domestica co' famigliari e compagni della lor fanciullezza, e accomulato fuor di proporzione nelle famiglie e attinenze di questi, le dignità, gli impieghi e le beneficenze. Senza che, al parere stesso degli uomini di Stato, ella é cosa infelicissima dovere ubbidire a un potere straniero; massima umiliazione, nessun interno supplizio é comparabile a quello. La nazione suddita, eccetto il caso che venga efficacemente protetta da qualche legge straordinaria, crede ubbidire non solo al suo nuovo Principe, ma ancora alla nazione di quel Principe stesso. Ora nessun popolo ama ubbidire a un altro per la naturale ragione che nessun popolo sa comandare a un altro . . . . . » (1).

Ma appunto tale concetto e sentimento d' indipendenza, in alcuni anni di angustioso adattamento,

---

(1) G. Serra, « Memorie per la storia di Genova, dagli ultimi anni del Sec. XVIII alla fine dell' anno 1814 » (pubb. a cura di L Nurra in Atti Soc. Lig. St. Patr., vol. LVIII, Genova, 1931), pagina 177.

si amplió e approfondì in una completa aspirazione all' indipendenza, alla libertà, all' unità nazionale. Il bisogno di istituzioni liberali era così imperioso a Genova, scrisse Santorre di Santarosa, da costituire « il solo legame possibile tra quel paese e noi » (1); come le antiche inimicizie tra Genovesi e Piemontesi si potevano estinguere soltanto « nell' affetto al comune nome italiano » e nella comunanza dell' odio contro gli Austriaci « terribile necessità degli italiani » (2).

---

(1) « La Rivoluzione Piemontese del 1821 di « Santorre Santarosa », vers. it. di A. Luzio, Torino, 1921, pag. 40.

(2) S. di Santarosa, « Delle speranze degli Italiani », Milano, Caddeo, 1920, pagg. 46 e 114.

NOTA

D' UN ITALIANO

AGLI ALTI PRINCIPI ALLEATI

SULLA NECESSITÀ

DI UNA LEGA ITALICA

PER LA PACE D' EUROPA

Il tempo in cui viviamo è forse il più importante, e certamente il più singolare di tutti quelli di cui gli scrittori di storia ci abbiano tramandata la memoria. Dopo tanti sovvertimenti di stati, dopo tante distruzioni di popoli, dopo tante ruine, e tanti sacchi di città e di provincie; dopo quella generale desolazione d' Europa, che minacciò di desertarla del tutto, o per lo meno di rituffarla un'altra volta nell' ignoranza e nella barbarie; ora mercè la divina Provvidenza, e le giuste mire dei vincitori generosi, le cose cominciano a riordinarsi con dare speranza di voler riuscire a lieto e pacifico fine.

Già la Francia è ridotta a salvamento sotto l' ombra de' suoi gigli; già la Spagna ed il Portogallo han ricuperato con gli antichi Signori l' antica loro independenza; già la Russia, con inudita fortezza d' animo, sbrigatasi da un nemico inquieto ed orgoglioso può e vuole seguitar la sua pubblicata massima di non temere e di non intimorire persona; già l' Austria, rintegrata nella sua prima potenza, coglie i frutti dello aver dato con risoluzione magnanima un suo naturale affetto alla libertà ed alla felicità d' Europa; già la Prussia, risorta dalla bassa fortuna a cui l'aveva

condotta il Tiranno di tutti, se ne porta il pregio della mirabile costanza mostrata nel sopportare l'avversa; già la Germania tutta esulta dell'esser liberata dalla tirannide forestiera, dell'esser restituita a' suoi Principi proprj; già sente d'ogn'intorno suonare; già d'ogni parte pronunziarsi il nome di una desiderata Lega, che la patria germanica abbia ad ordinar di modo che ne sarà felice dentro e rispettata fuori, meritata ricompensa di tanti strazj, di tanti sforzi, di si gran consenso, e di generosa guerra; già la Svizzera torna nella sua primiera franchezza; già l'Inghilterra, colla prosperità del commercio, col buon nome acquistato in guerra, si per terra che per mare, e con la preservazione degli ottimi ordini suoi, s'allegra che i magnanimi consiglj, che i tesori spesi a prò di tutti, che le mosse date a chi non disperava, non siano state indarno.

Tra mezzo a questa universale allegrezza, tra questo general cambio di benefizj e di gratitudine, l'Italia sola, questa provincia si nobile, si bella, e si popolosa, rimansi incerta del suo destino, e le speranze sue sono poche, ed i timori grandi. Imperciocchè se si guarda quello che è, o se si sente quello che si dice alcuni Sovrani di essa sono bensì rimessi nei loro antichi stati, ma non già restituiti nella loro primiera indipendenza: ed anche alcune parti dei loro dominj, o già date sono fermamente in potere di principi forestieri, o per lo meno occupate dall'armi loro, probabile presagio di non domestica signoria. I nuovi principi stessi introdotti in Italia non son sicuri sui troni loro, poichè nuove voci sparse danno sospetto di nuovi cambiamenti. Intanto i popoli italiani tratti quà, e là tra speranza e timore, e sempre incerti della condizion loro, non hanno posa, e se ne vivono scontenti. Quindi ne nasce che la fedeltà nei popoli non si rafferma; ed il governo dei principi, come quasi ancora transitorio, non produce pei sudditi, e non mette per sè quelle radici che dovrebbe.

Ma sopratutto poi si vede, o certamente con tutta probabilità, e non senza molta meraviglia si presume, che mentre crolla in ogni parte il mostruoso edifizio eretto a danni d'Europa e del Mondo, e che le cose tornano all'an-

tico pacifico stato, uno dei più nobili, dei più antichi, dei più pacifici, e dei meglio ordinati stati non che d'Italia, del Mondo, non sia rintegrato, sembrando in questo che i Principi alleati, si generosi, si magnanimi in ogni altra cosa vogliano mettere il sugello loro ad uno dei maggiori tradimenti che abbia fatto quell'Uomo che ne fece tanti. Di qui è manifesto che noi intendiamo parlare dell' antica Repubblica di Venezia.

Lo stesso si dee dire di quella di Genova, sebbene qualche speranza maggiore si abbia di veder ristorato quest' antichissimo dominio, che fu violato in prima con false lusinghe poi spento col più grave oltraggio, che si sia fatto mai alla dignità dei stati franchi, ed al diritto delle genti. Ma questa speranza non è tanta che non lasci luogo a dubbio sulla rintegrazione del più antico, e più pacifico Governo che sia stato mai sulle coste del Mediterraneo. Così mentre in ogni altra parte d' Europa ogni cosa è chiara, l' Italia è tuttavia avvolta in tenebre; là sono i popoli restituiti ai loro naturali, e domestici dominj, quivi sono ogni di più minacciati di dominj forestieri; là ogni cosa tende all' independenza, quivi alla servitù; là si gode il premio, e qui si paga il prezzo di tante fatiche e di tanta gloria.

Or che è mai l' Italia, o quale così grave peccato ha ella commesso mai che s' abbia ad avere, ed a trattare con tanto vilipendio? Non è questa quella Italia, a cui tutte le moderne nazioni sono obbligate delle dottrine, delle lettere, e della civiltà che al presente regnano in mezzo di loro? Non è questa quella Italia posta ed attaccata qual contrappeso al continente d' Europa per mantenervi per sempre l' equilibrio? Non è questa quella provincia ricca di tante ubertose terre? Non quella abitata da diciotto milioni d'uomini spiritosi, industriosi, animosi, e guerrieri? E non si pensa ad ordinare secondo natura una provincia si ricca; si popolosa, e si potente! Pure s' abbia per certo, che se l' Italia sarà posta in quella condizione che la natura stessa dimanda, ella contribuirà efficacemente alla tranquillità publica in Europa. Ma nel contrario ella sarà sempre di nuovi sospetti, di nuove turbazioni e di nuove guerre cagione; in

ciò rassomigliando quel peso, il quale s'è posto fuor di luogo, fa cigolare e ribaltare il carro; e per il contrario l'alliena e lo rafferma s'è posto in quel sito che richiede il natural centro di gravità. E si potrà credere che gli alti Principi alleati, i quali vogliono il giusto, e posson far quel che vogliono, siano per trasandare la presente occasione, unica tra i secoli d'indirizzare le cose d'Italia a tal fine, e di dar loro tale ordinamento che ne sia serbato il decoro dei suoi popoli, ne abbiano i medesimi ad aver piena contentezza, e trovi l'Europa si nella contentezza loro, come nelle speranze per sempre tronche dei forestieri rispetto all'Italia una sicura mallevadoria di una lunga ed universale quiete! Certo non si può ne pensare ne credere.

E per divisare quale abbia ad essere questo ordinamento dell'Italia tranquillo per se e tranquillo per l'Europa, diciamo noi primieramente che sopratutto bisogna aver riguardo all'opinione generale dei popoli italiani tanto rispetto ai forestieri quanto rispetto ai loro domestici governi.

Ma qui non può cader dubbio nessuno quanto al primo capo, che tutti desiderano di essere indipendenti, cioè Italiani, e non dipendenti da principi, i quali abbiano il seggio loro in paesi forestieri.

Gl'Italiani sanno e veggono benissimo che tutti i mali provati da loro nei tempi moderni, cioè da trecento e più anni addietro sono stati cagionati dalle pretensioni, dalla presenza e dalle guerre dei principi forestieri nel paese loro. Le gare nate tra le due case d'Austria e di Francia rispetto alle pretensioni dell'una e dell'altra sopra il regno di Napoli e sopra il ducato di Milano diedero origine a presso che continue guerre in Italia durante due secoli e più. Ne queste guerre si contennero nei soli limiti d'Italia. Ma la Francia stessa, la Germania, i Paesi-Bassi, e la Spagna ne furono straziate nelle proprie viscere loro, e spesso altri paesi anche più lontani furono tratti a parte da una contesa italiana, cioè nata a cagione dell'Italia.

Nell'ultimo secolo poi, quantunque i dissidj insorti anticamente a motivo dell'Italia superiore, e dell'inferiore

fossero terminati, sorsero nuove cagioni di scandalo nell' Italia stessa tra quelle due potentissime Case, e ne fu la medesima di nuovo, e secondo il solito straziata, ed aspersa di sangue forestiero, e proprio. Onde si vede che ella fu sempre dappoichè cessò di essere independente, ed esca, e cagione e campo di nuove guerre.

Ma sul finire del medesimo secolo, ebbe la sfortunata Italia ben altre, e ben più possenti ragioni di sospirare la sua independenza. Vi venne d' oltra monti quel diluvio di gente sfrenata condotta da un Capitano vie più sfrenato, che pretendendo parole magnifiche a rei disegni la ridussero con forza e con inganno ad un totale sterminio.

Un avvenimento pieno di tanto terrore confermò vie più negli animi degl' Italiani, e molto più profondamente v' impresse quell' antico desiderio dell' independenza. Essi abborriscono ora più che mai ogni dominio forestiero, e sonosi fermamente dati a credere che non saranno mai ne felici ne quieti finchè non saranno independenti. Questo desiderio non è men vivo a Genova che a Milano, non meno a Torino che a Venezia non meno a Firenze che a Roma, ed a Napoli. Di questo se ne hanno segni da per tutto, così nei privati come nei pubblici uomini, così in chi porta toga, come in chi porta spada, e del medesimo fanno manifesta fede quelle turbazioni che pur testè sorsero in alcune parti della Lombardia austriaca.

Pare strana cosa agl' Italiani ch' eglino abbiano sempre ad essere vittime in sacrifizj forestieri; che sia lecito a chi parla tedesco, o francese, o spagnuolo, o inglese, o russo, o turco aver sovrani proprj, che rispettivamente parlino cotali lingue, e non sia lecito a loro l' aver in ogni parte Sovrani che parlino italiano; come se la lingua italiana non fosse lingua da tanto, quanto quelle altre, o che gli uomini italiani fossero da meno, che gli uomini di quell' altre nazioni. L' oltraggio produce l' ira, e l' ira il desiderio di cose nuove.

E questa cosa delle lingue è una faccenda di molto maggior momento di quanto ella pare a prima vista. Le lingue constituiscono i veri limiti delle nazioni, si fatta-

mente che presso i nostri antichi lingua veniva a dire lo stesso che nazione. Le lingue annodano una nazione in se, e la separano dalle forestiere. I fiumi, le montagne, i mari possono bensì servire di modi più o meno acconci per le difese, ma non sono ne i veri modi, ne i veri limiti delle nazioni. Dopo un sì lungo dominio di Tartari, sono ancora adesso i Cinesi, Cinesi e non Tartari, perchè non hanno mai dismesso la lingua cinese. Sono i Greci moderni tuttavia Greci, e non Turchi, perchè non hanno mai disapparato la lingua greca; e Cinesi e Greci accorreranno cupidamente intorno al primo stendardo, che si farà sventolare agli ochi loro per liberarsi dall' odiato dominio dei forestieri, e per vendicarsi del tutto in libertà.

Or sarebbe assurda cosa il pensare, che gl' Italiani non siano altrettanto teneri della lingua loro, e della propria independenza, quanto i Cinesi e i Greci sono. Che direbbero i Francesi se un prefetto italiano mandato da un principe italiano governasse, e levasse tributi in Lione in lingua italiana? Che direbbero i Viennesi, i Berlinesi in somigliante caso? Certo direbbero ch' è cosa molto strana, e contro natura e direbbero il vero. Or non sarà permesso agl' Italiani di dirne altrettanto?

Seppesele bene tutte queste cose quell' Empio che per fondare il suo forestiero dominio in Italia volle spegnere la lingua italiana, benchè facesse secondo il solito della perfidia sua alcune dimostrazioni contrarie, ma intanto a Genova, a Torino, a Parma, e perfino in quella Firenze, ed in quella Roma volle che la lingua italiana non fosse altro che una lingua tollerata; gli piaceva che vi si parlasse, e vi si scrivesse francese, e mandò sù per tutti i teatri italiani compagnie comiche francesi.

Ora se è vero com' è veramente, che la lingua italiana sia una delle più belle fra le lingue viventi, sarà vero ancora, ed è veramente, che nessuna nazione ama più la sua independenza che la nazione italiana. La forza potrà bensì contenere i popoli italiani nei termini di un' apparente tranquilità, e di una simulata obbedienza; ma coverà il fuoco sotto le ceneri, e tosto che quella prepotente forza, o sarà

debilitata in se stessa, o sarà scossa da altri, l'incendio avvamperà, e trarrà ogni cosa a ruina.

Questo desiderio poi di padronanza di se medesimi, che stà fisso da lungo tempo nel cuore dei popoli italiani, maravigliosamente crebbe, e vi pose più profonde radici dopo gli accidenti dei tempi moderni.

La tirannide che ha sofferta è stata per certo oltre ogni credere gravosa e crudele; e per questo appunto hà ingenerato in tutti una brama intensa d'indipendenza. Ma oltre a ciò egli è da aversi considerazione che essendo stati con tanta e si deplorabil ruina distrutti gli antichi governi italiani, e creati dei nuovi, turbate tutte le possessioni, disordinati tutti i limiti, e per questo operate non poche nuove divisioni di stati, e di ben molte unioni, causarono eziandio lo spegnimento di quelle reciproche gelosie, di quelle importune rivalità, di quelle particolari nimicizie, che tra l'uno e l'altro fra gli antichi stati d'Italia sussistevano. Quindi n'è proceduto che il sentimento italiano sciolto da tutte queste locali gelosie è divenuto anche più generale, e più forte in tutti. Così per cagion d'esempio levate via quelle particolari ragioni, che tra Genovesi e Piemontesi, o tra Toscani e Romani passavano, venne tosto in mente a tutti che erano membri della stessa famiglia cioè Italiani. Per conseguenza se si seconda questo sentimento si avrà in Italia uno stato quieto, e se si contraria si avrà una condizione di cose piena di mala contentezza, di sospetti, e di pericolo di novità.

Or posto adunque como non si può dubitare che la nazione italiana sia ai tempi d'adesso molto vaga della propria independenza si dovrà discorrere del come questa independenza si dovrebbe ordinare acciò dall'un canto contenti gl'Italiani indentro, e dall'altro sia sicura pei forestieri, e contribuisca efficacemente alla quiete d'Europa.

Quando si considera bene la storia dei tempi moderni, si vede chiaramente che le principali e più frequenti cagioni dei turbamenti d'Europa sono state le gare e le guerre insorte tra le due case d'Austria e di Francia; ed anche spesso siccome abbiamo già detto, queste gare e

queste guerre ebbero origine per alcuni interessi, che queste due case avevano in Italia. La cosa non potrà mai procedere diversamente finchè o l'una o l'altra vorranno tenervi un piede dentro. Perchè se l'Austria vi ha possessioni, e dominio, e la Francia no, la Francia cercherà di necessità a maneggiarsi presso gli altri stati d'Italia non dipendenti dall'Austria, per procacciare a se stessa un contrappeso equivalente. Ma se la Francia vi ha ella possessioni e dominio, e l'Austria no, l'Austria farà gli stessi maneggi. Quindi data l'occasione di una scintilla nascerà subito ed in Italia, e fuori l'incendio della guerra.

Per evitare adunque cotesti scandali, e per ispegnere questi nuovi semi di discordia, egli è necessario che ne l'Austria ne la Francia abbiano possessioni ne dominio dentro l'Italia, e che questa sia tutta in balia di governi proprj e nazionali.

Non si vuol già dir con questo che l'Austria debba del tutto rinunziare agli stati ch'ella possiede presentemente in Italia, come sarebbero lo stato di Milano e la Toscana; ma bensi solamente che questi Stati governati da principi austriaci, siano resi intieramente padroni di se medesimi, e per nulla dipendenti dal governo austriaco di Germania.

Ora ragionando su di questa supposizione, noi diciamo che il miglior governo per l'Italia, il più conforme ai desiderj ed al genio degl'Italiani, il più conducente alla tranquilità loro propria, ed a quella di tutta l'Europa, egli è certamente il governo confederato. Egli è necessario che siccome vi è una Lega svizzera, cosi vi sia medesimamente una Lega italiana.

E per riunire in poche parole i vantaggi che ne risulterebbono all'Italia ed all'Europa da questa Lega italica, noi diciamo che non solamente ella è conforme ai desiderj degl'Italiani ed al senso della loro nobil patria, ma ancora alla natura stessa dei luoghi, ed alla distribuzione presente della popolazione italiana. In Italia, più che in niun altra parte del mondo, abbondano le città primarie, ricche, belle, popolose e grandi, le quali sembrano da per se stesse e naturalmente domandare un governo confederato. Nomi-

neremo qui Genova, Savona, Nizza, Torino, Alessandria, Parma, Piacenza, Milano, Como, Modena, Reggio, Bologna, Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, etc. A questa Lega si accosterebbero anche la Sicilia e la Sardegna, con le loro città di Palermo, di Messina, di Cagliari, e d' Oristano.

Stabilire un governo confederato in Italia, sarebbe stabilire quel governo che la natura stessa delle cose richiede. La nazione italiana, la quale è pur nazione, poichè parla tutta la medesima lingua, ed hà, tra l' Alpi e i due mari, limiti statuiti dalla natura stessa, meglio che qualunque altra nazione del mondo, è la sola che non sia o una come la francese, od almeno confederata come la tedesca.

Posto che questa lega venisse ordinata, oltre il generale contentamento degl' Italiani, che gli farebbe posare, ne nascerebbe negli animi loro un nuovo germe di attività, il quale gli allontanerebbe sempre più dal pensiero di turbare la quiete degli altri popoli. Questo germe sarebbe quello che gli porterebbe ad applicar l' anima del tutto alle cose appartenenti agli ordini domestici loro. Questo nome solo di patria italiana sveglierebbe ognuno a pensare a vegliare, a curare gli affari interni d' Italia, e chi più pensa a se, meno pensa agli altri.

Nell' Italia spezzata, e divisa in altrettanti piccoli stati, tra di loro disgiunti, qual' ella è stata finora, ed è ancora al presente, ne possono nascere tante guerre, quanto sono i moltiplici particolari interessi di ciascuno de' medesimi stati. Può nascer guerra a motivo di un interesse; per cagion d' esempio, del Piemonte, o di Genova colla Francia, o coll' Austria. Può anche nascere guerra a cagione di speciali interessi tra l' uno e l' altro degli Statj italiani, come sarebbe a dire tra Papa e Napoli, tra Piemonte e Genova. Le quali guerre possono facilmente accendere guerra più generale tra i potenti d' Europa.

Ma se per il contrario l' Italia tutta è unita in una sola lega, non vi potrà essere altra guerra fuori di quella, che nascerebbe da un interesse generale della lega con un potentato forestiere. Onde le cagioni di guerra che potreb-

bero sorgere dall' Italia, sarebbono in altrettanto minor numero, quanto sarebbe diminnito il numero degli Stati italiani, il quale sarebbe ridotto a quello di un solo stato confederato.

Questa diminuzione sarebbe anche in ragione doppia, perocchè vi sarebber di meno le cagioni di guerra tra stato particolare italiano e stato estero, e le cagioni di guerra tra stato particolare italiano, ed altro stato particolare italiano.

La speranza dei secoli c' insegna, che i governi confederati sono i governi più pacifici del mondo. La lega germanica non dichiarò mai guerra a nessuno se non quando ella fu costretta a ciò fare dalla forza prepotente di uno de' suoi membri, la qual cosa non sarebbe a temere nell' Italia stante che non havvi nella sua Lega, secondo ce la figuriamo in mente, alcun membro prepotente capace a sforzar gli altri. La Lega svizzera medesimamente da lungo tempo in quà si mantenne molto quieta, e non diede alcun motivo di discordia in Europa. Nei secoli stessi in cui ella era solita a correre all' armi a cagione dell' indole bellicosa della nazione, ella si mostrò sempre piuttosto la diffenditrice degli oppressi, che l' ajutatrice degli oppressori. Ella fu di vantaggio il vero propugnacolo della libertà d'Europa. Perocchè in quelle lunghe e sanguinose gare tra le due case di Francia e d' Austria, se la Svizzera non fosse accorsa in ajuto di quella fra le medesime, che più pericolava, o l' una, o l' altra, avrebbero prevalso con totale distruzione della libertà pubblica in Europa.

Certamente nessuno potrà negare che le monarchie uniche piuttosto che le leghe siano state in ogni tempo le turbatrici della quiete del mondo. Del che manifesta cagïone si è che in una monarchia havvi un solo interesse ed una sola volontà, e nelle leghe ve ne sono più, e l' interesse d' uno è contrappesato dall' interesse di un' altro. Dal contrasto di tutti questi interessi, e di tutte queste volontà nasce la quiete generale quanto all' esterno. Ne nascerà anche la quiete quanto all' interno, se la Lega sarà bene ordinata.

I governi confederati non sono mai ambiziosi rispetto ai forestieri. In questa sorte di governi, i capi sono occupatissimi nel vegliare, e nel tenere in rispetto, i capi dei governi sozj. Ma questa vigilanza non può rompere in guerra intestina per motivo del nodo sociale. Gli uomini poi sono occupatissimi nel vegliare le cose pubbliche, e massime i capi del governo proprio, e quelli dei governi sozj. Laonde questi governi sono oziosi verso i governi forestieri, perchè sono affacendati in casa; ed i governi unici, e gli uomini loro sono ambiziosi ed operativi verso i forestieri, perchè, come ognuno vede, sono oziosi rispetto alle cose pubbliche in casa loro.

Egli è dunque chiara e manifesta cosa che la Lega italica sarebbe, come sono tutte le Leghe di natura molto pacifica, e ch' ella non farebbe mai ombra a nessuno.

Ciascun potentato estero avrebbe modo di farsi partigiano questo, o quell' altro stato della Lega italica, il quale terrebbe in freno gli altri stati che per avventura fossero divenuti partigiani di altri potentati esteri. Ma se tutta la mole della Lega italica fosse per la forza dei tempi chiamata a parte di una gran discordia europea, il suo ajuto, siccome quello che sarebbe dell' Italia intera, aggiungerebbe gran peso alla parte a cui s' accosterebbe.

Ne si potrebbe temere che l' Italia, in tal modo confederata, si muovesse piuttosto in favore di coloro che avessero il torto, e così contribuisse a difendere una grand' ingiuria, od a confermare una grande ingiustizia. Anzi è da credere che correrebbe piuttosto in ajuto del giusto e dell' onesto. Atteso che le diete, o assemblee numerose, nel pigliar le risoluzioni loro rispetto a cose forestiere, sono massimamente mosse da entusiasmo, e l' entusiasmo non è mai eccitato dall' ingiustizia in favore suo, ma bensì sempre dal giusto in favore del perseguitato e dell' oppresso. La qual cosa nasce da questo, che in simili casi opera più nella mente degli uomini la compassione, e lo immedesimarsi che ognuno fà nelle sciagure altrui, pensando che potrebbero anche essi cadere in simili disgrazie, che qualunque altra ragione di stato. Per conseguente, una si fatta

Lega sarebbe di speranza a tutti, e di timore a nessuno; anzi potrebbe sempre essere di giovamento alla societa europea, e non mai di danno. Si è fatto per tanti secoli la sperienza dell' Italia disunita, e ne sorsero guerre senza fine. Si faccia la sperienza dell' Italia unita in una Lega di tutti i suoi stati, e si vedrà qual gran momento ella recherà nel mantener la pace universale.

Ne di questo si potrebbe dubitare in modo veruno. Le Leghe non sono conquistatrici, e non sono, perchè ne vogliono ne possono essere. Non vogliono, perchè le gelosie perpetue tra i particolari stati della Lega impediranno che s' intraprenda di leggieri, o si prosiegua con costanza un intento, il quale non avrebbe altro fondameuto che l' ambizione. Non possono perchè un generale di Lega che diventasse conquistatore ecciterebbe la gelosia degli stati, i quali perciò gli torrebbero il governo degli eserciti, od almeno nol seconderebbero più in quel modo che sarebbe necessario, perchè ei potesse compire la sua ambiziosa impresa. Laonde appare che egli non potrebbe diventar conquistatore, se prima non diventasse tiranno della Lega. La qual cosa se non è impossibile ad accadere, ello è certamente assai difficile, poichè dipende dall' unione contemporanea, e molto rara, di molti accidenti fortuiti.

Oltre a ciò la Lega italica sarebbe senza alcun dubbio la più pacifica di tutte, perchè ella avrebbe tali limiti naturali, che nessun' altra Lega gli ebbe mai, ne hà altrettanto.

Ella sarebbe pacifica, perchè gl' Italiani sono e sarebbero molto più dediti al commercio a motivo delle ricche derrate delle loro terre, che sono, per esempio, l' oglio, le sete, le canape, il riso, il fromento, le saggine, i bestiami, etc., etc.; ed a motivo ancora dei due mari che la circondano, delle frequenti e popolose città, e degli ottimi porti, che sono posti sulle spiaggie d' Italia da Nizza sino a Zara, le quali derrate, città e porti, che sono ora di uno stato particolare d' Italia, diventerebbero in virtù della Lega comuni a tutti, e così il genio del commercio si diffunderebbe generalmente in tutte le parti della penisola.

Ma questo commercio d' Italia sarebbe piuttosto un commercio di generi naturali che di oggetti manifatturati. L' Italia non è mai stata paese di grandi manifatture, se si eccettuano le città di Firenze e di Genova: la prima delle quali lavorava una volta lane, e sete di varie qualità, e la seconda lane, e sete di damaschi e velluti, che spedivano per varie parti del mondo. Ma le manifatture dell' una e dell' altra andarono cessando, quando questi generi s' incominciarono a lavorare in Francia ed in Inghilterra, ove si seppe manufatturare a più moderati prezzi.

Si potrebbono aggiungere su di questo articolo varie altre ragioni che ommettiamo perchè inutili al nostro fine, solo diremo che per fare che un paese fosse adesso manifattore in Italia, vi vorrebbe un terreno sterile con troppi abitatori, o proibizione da ogni commercio forestiero. Le due prime condizioni non sono e non saranno mai, osiam dirlo, quelle dell' Italia; e quanto alla terza non sarà mai appunto, perchè le due prime sono impossibili; e perchè ancora un governo confederato non potrebbe porre, e molto meno mantenere, rigorose proibizioni contro ogni commercio forestiero. Per la qual cosa tutto il commercio italiano si ridurebbe ad essere principalmente un cambio dei generi i quali sono il provento del suolo italico, con quelli che sono, il provento del suolo degli altri paesi, si dell' antico che del nuovo continente, od il provento delle manifatture tanto inglesi quanto francesi e tedesche. L' Italia adunque porterebbe nel commercio generale d' Europa abbondantemente, e senza impedimento alcuno, le sue preziose derrate, che eziandio l' accrescerebbero di molto, e non torrebbe la mano d' opera a nessuno. Ella sarebbe pacifica, perchè quegli stessi potentati suoi, che prima isolati essendo, e sconnessi dagli altri stati italiani, erano costretti per mantenere la loro independenza, a tener in piè grossi eserciti, e ad indurre inclinazione all' armi nei loro sudditi, ora potendo riposare all' ombra della possanza confederata, ed avendo comuni con tutti gli altri italiani i due mari, potrebbero securamente volgere i sudditi loro piuttosto verso il commercio che verso la guerra, e non terrebbero più su

eserciti esorbitanti e sproporzionati al paese loro, ma ben solamente tali quali verrebbero stabiliti dal patto o alleanza per la difesa comune della Lega.

Ma oltrecchè questa Lega sarebbe necessariamente pacifica per la natura sua, ella concorrerebbe molto efficacemente alla pace d' Europa per quel peso che arrecherebbe con la potenza sua nella forza generale della medesima.

In primo luogo vi sarebbero meno, e non è poco, tutte quelle cagioni di guerra, che nascevano dalle pretensioni e dalle gare rispetto all' Italia tra le due case d' Austria e di Francia.

In secondo luogo, ove nascesse motivo di discordia tra queste due case, e fossero pronte a correre all' armi l' una contro l' altra per cagioni estranee a l' Italia, l' intervento di questa potrebbe facilmente ridurre di nuovo a consiglj quieti quei due potentati; poichè il pericolo che la Lega italica si accosti od all' uno od all' altro, farà sempre che si l' uno che l' altro andranno molto adagio nel pigliar l'armi, e nell' entrare in una contesa, nella quale potrebbero avere, in vece di un solo, due potenti nemici a combattere. Sicchè l' Italia in tal modo constituita, oltrecchè darebbe difficilmente motivi di disgusto ai due potentati finitimi; Austria e Francia, non solamente sarebbe ella lentissima al muoversi all' armi, ma farebbe anche in guisa, che questi due potentati vi si muoverebbono lentamente l' uno contro l' altro.

Ne manco si potrebbe credere che uno di questi muovesse di leggieri l' armi contro l' Italia, cioè contro un Potentato pacifico che difficilmente gli farebbe offesa; stantechè oltre l' armi italiane ci dovrebbe temere che l' altro Potentato accorresse tosto in ajuto dell' Italia, il che dovrebbe necessariamente accadere.

Così l' Italia confederata posta tra la Francia e l' Austria manterebbe di necessità la pace tra le medesime. Ma qual altro motivo di discordia potrebbe ella mai avere con altri Potentati non confinanti e più lontani? Certo mai niuno. Ella sarebbe pel contrario necessariamente come o-

gnuno può conoscere di per se stesso, l' alleata naturale della Prussia, della Russia e dell' Inghilterra.

Egli è dunque più che manifesto che gli alti Principi alleati, nessuna cosa più magnifica, ne più generosa possono fare, ne più consentanea alla natura delle cose e dei tempi, ne più sicura per se stessi, ne più efficace per confermare la quiete generale d' Europa, che l'ordinare l' Italia nella forma dî un governo confederato.

Gli Alleati hanno pubblicato in ogni luogo, e quasi ad ogni passo, che vogliono la felicità di tutti, l' independenza di tutte le nazioni europee, il danno, l' onta, l' avvilimento di nessuno. Queste sublimi parole suonarono anche più altamente in Italia che in qualunque altro luogo, per bocca dell' Austria e dell' Inghilterra. Ciò poi che pubblicarono gli Alleati, già l' han fatto rispetto alla Francia, alla Spagna, ed al Portogallo; e già lo stan facendo rispetto alla Germania. Sola l' Italia, l' Italia sola, a cui le medesime promesse furono solennemente fatte, e le medesime speranze date, dovrà restare addolorata fra l' allegrezza universale, e schiava in mezzo alla libertà di tutti? Vorranno forse i Principi alleati fra tante imprese generose lasciare addietro la più generosa? o non si muoveranno a porre la loro madre, la restitutrice della civiltà europea, l' altrice delle belle lettere, delle belle arti, e di ogni gentil pensiero, in quel felice stato, a cui la chiamano le promesse loro, la nobiltà sua propria, e la pace del mondo? Deh, che pongan mente, che il tempo presente non somiglia ad alcuno dei tempi passati, e che cose non udite n' han da sorgere, acciocchè un' epoca non più udita cominci da una generosità così solennemente annunziata da tante vittorie coll' aiuto si manifesto della divina Providenza conseguite? Deh, che non si contamini un tanto favore divino, una tanta grandezza di Principi colla schiavitù d' Italia! Deh, che non si gettino nuovi semi di discordia per la debolezza, l' avvilimento e la servitù di una delle più chiare parti del mondo? Deh, che si pensi che il trattato di Vestfalia lasciò un fomite di nuove guerre in Europa, principalmente perchè si lasciò l' Italia esposta alla cupidigia dei forestieri, ed alle discordie inte-

stine! Il trattato di Viena, se pur dee, come certamente debbe essere corrispondente coi manifesti delli Alleati, dovrà tor via questa importuna ed inesausta cagione di guerra coll' ordinar quella nobile provincia, in un modo conforme alla dignità sua, al desiderio universale de' suoi popoli, ed alla stabilità della pace generale. Facciano i Principi alleati che l' Italia sia come un deposito sacro di civiltà, d' arti, di scienze, di lettere, confidato alla fede d' Europa, rispettato da tutti, difeso da tutti, imitato da tutti. Sia l' Italia come un santo asilo, a cui non mai s' accosti importuno romor di guerra. Abbiansi gli altri le armi per offendere, se così porta il loro volere, ed il loro destino; abbiasi l' Italia solo quelle che le abbisognano per difendersi, e sia difesa nel resto dal contrasto degl' interessi europei, dall' innocenza sua, e dal rispetto di tutti.

Ora converrà dire quali siano gli Stati particolari d' Italia, i quali debbono comporre questa Lega italica, ed in qual maniera essa debba essere ordinata per arrivare a quei fini che ci siamo proposti, che sono la felicità sua e la quiete del mondo.

Egli è manifesta cosa che i membri di questa Lega debbono essere tutti gli stati italiani, cioè il Re di Sardegna, l' Arciduca di Milano, la Duchessa di Parma, il Duca di Modena, il gran Duca di Toscana, il Papa, il Re di Napoli, il Re di Sicilia, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, e la Repubblica di S. Marino.

Non vi può cadere difficoltà veruna sulla maggior parte di questi stati, stantechè essi già sono di diritto, e di fatto, independenti, e come tali riconosciuti, e trattati dai Principi dell' alta Lega. Solo si potrebbe dubitare dell'Arciduca di Milano, come rappresentante del Ducato di Milano, il quale si trova presentemente unito, e parte non separata della monarchia austriaca. Lo stesso dubbio si potrebbe avere intorno le due prime Repubbliche sovranominate, delle quali quella di Venezia è tuttavia in potere dell'Imperatore d'Austria, e quella di Genova, il cui destino non pare ancora fermamente risoluto. Forse si potrebbe anche avere qualche

dubbio su Parma, Modena, e Toscana, che sono dipendenti dall' Austria.

Ma noi abbiamo già detto, e qui ripetiamo, che a volere che l' Italia sia independente, e faccia bene la parte sua nelle faccende dell' Europa, e pel mantenimento della quiete universale, indispensabil cosa è, che lo stato di Milano compreso anche quello del Mantovano, conservando per sovrano un Principe austriaco, sia restituito ad una intiera Independenza rotto ogni vincolo di dipendenza verso l' Austria. Lo stesso si dee dire di Parma, Modena, e Toscana.

Ma ciò non basta; anzi richiedesi di tutta necessità, che sian restituite, e ritornate alla loro intiera independenza, le due Repubbliche di Venezia e di Genova. Atteso che ognuno vede che ove gli due stati sovradetti continuino ad essere, od uniti alla monarchia austriaca, o dipendenti dalla medesima, o da altri stati esteri, l' independenza dell' Italia non sarebbe altro che un nome vano, e dovrebb' essa piuttosto provincia del tutto austriaca, e serva dei forestieri, che altro chiamarsi. Sarebbe questa veramente una di quelle independenze che per somma sventura loro, e per ischerno del mondo, soleva dare il Tiranno ai popoli estranei alla Francia.

Per verità, e passando anche sotto silenzio quel gravissimo inconveniente, che nasce dal promettere una cosa, e farne nel tempo stesso un' altra tutta contraria, come potrà nascere una pace vera, sincera, cordiale, e durevole, se tante e così grandi provincie d' Italia rimangono in potere, od in dipendenza, dell' Austria. Come sopporterà la Francia, la quale ha sempre avuto l' ochio su di questa bella parte d' Europa, e desideratala, come sopporterà, diciamo noi, ch' ella resti in potere dell' antico e naturale suo concorrente? Se la Francia avendo tuttavia il suo governo tenero chiude gli occhi nelle attuali circostanze, facendo anche le viste di consentire alla padronanza dell' Austria sull' Italia, certamente non farà così, quando, e forse il tempo non è lontano, sanati i suoi mali sotto il dolce governo dei Borboni, potrà di nuovo insorgere e mostrare il viso,

Ella spierà, ella cercherà, ella porrà a bella posta le occasioni, e non si tosto la prima si offrirà, che correrà all'armi per rivendicare in Italia un dominio almeno uguale a quello dell' Austria. Questo suono di guerra in Italia sarà molto grato alle orecchie dei Francesi, desiderosi sempre di por piede in questa provincia, e sarebbe fors' anche grato a quelle degl' Italiani, poichè la più detestata signoria forestiera è sempre l' ultima; e quando si stà, o si crede di star male, si desidera sempre di cambiare, anche con rischio di star peggio. Ecco dunque di nuovo la guerra in campo; e della guerra francese ed austriaca in Italia nascerà facilmente la guerra europea. Ed ecco che tante belle protestazione di volere una lunga pace stabilire sugl' interessi, e sull' independenza di tutti, e tante fiorite speranze d' un più lieto avvenire, e tanti tesori, e tanto sangue saranno stati indarno; e ciò solo perchè non si sarà voluto ordinare l' Italia secondo che la natura delle cose richiede. Certamente sarebbe una gran meraviglia se gli alti Principi alleati dopo tante protestazioni, e tanto apparato di una lunga e soda pace lasciassero sussistere nelle cose d' Italia la più feconda cagione di guerre.

Ora poichè non si potrebbe esigere dall'Austria che del tutto allontanasse dalle provincie che ora possiede in Italia, i Principi della sua casa per darle in mano à Governi del paese, si desidera almeno, ed è condizione indispensabile alla durabilità della pace, ch' ella gli lasci intieramente indipendenti, e separati dal ceppo principale; e che di più le due Repubbliche di Venezia, e di Genova siano ritornate negli antichi dominj loro. Attesochè quantunque i Principi austriaci che continuerebbero a regnare in Italia, non avessero più nessuna spezie di dependenza verso il loro primario tronco in Germania, sarebbero cio nonostante di sangue austriaco, e perciò naturalmente inclinati a favorire in Italia le parti dell' Austria.

Ma, se si venissero a ristabilire le due Repubbliche sopradette, queste per necessità, e per antico costume favorirebbero le parti della Francia, la quale secondo i tempi potrebbe anche trovare appoggio in altri membri della Lega

italica. Così da questo contrasto di parti austriache, di parti francesi, e di parti italiane proprie nella Dieta generale d' Italia nascerebbe l' equilibrio, e dall' equilibrio il riposo. Qui si vedrebbe nascere la stessa cosa, che si è sempre osservata nella Dieta di Allemagna; che dal conflitto delle parti austriaca, prussiana, ed alemanne proprie ne sorse sempre il riposo, e la libertà di tutti i membri della Lega germanica.

Si vede adunque che la conservazione di Principi di sangue austriaco in Italia importa di necessità indispensabile la restituzione delle due Repubbliche di Venezia e di Genova, o la pace, non che d' Italia, del mondo, sarà sempre vana, incerta e breve.

E qual motivo, o qual politica considerazione, si potrebbe mai opporre a cosi utile e cosi generosa restituzione? Forse perchè queste due Repubbliche non sono più, non dovranno più essere? ma il rè di Sardegna non era più, per quanto spetta i suoi stati di terra ferma; e pure vi è rintegrato con allegrezza universale dei piemontesi, e con buono augurio per tutta l' Italia. Il Gran Duca di Toscana non era più, e pure è rimesso, e ben ne godono i Toscani ricordevoli tuttora dei freschi danni, e dell' antica felicità sotto Leopoldo. Il sommo Pontefice stesso con lutto universale di tutta la Cristianità non era più a Roma, e pure egli è rimesso nel suo santo seggio con consenso, e con esultazione di tutti i popoli del mondo. Tutto torna all' antico stato; si rispettano tutti i diritti; si rimettono tutte le possessioni, ogniuno rientra in casa sua; Venezia e Genova sole saranno escluse dal banchetto universale? Forse perchè son Repubbliche? Ma Svizzera è Repubblica, e si conserva. Venezia e Genova non avevan esse i loro diritti di sovranità altrettanto sicuri, altrettanto riconosciuti dal consenso di tutti; quanto qualunque altro stato monarchico del mondo? La distruzione loro non è stata forse il più insigne tradimento, l' atto il più iniquo che sia consegnato nelle storie dei nostri tempi? e si vorrà lasciar sussistere cosi brutta memoria senz' ammenda? si vorrà lasciar sussistere in fatto un' opera di tanta empietà? non si vorrà purgare

un tanto scandalo, vendicare una sì grave violazione della fede pubblica con rimettere le cose in pristino in due cosi nobili parti dell' Italia, quando si rimettono in tutte l' altre parti dell' Italia, e del mondo? ma se si vuole parlare di pace e di Governi pacifici, quali Governi più pacifici possono mai essere di quei delle antiche Repubbliche di Venezia e di Genova, i quali da ducent'anni addietro non ebbero mai guerra con nessuno, e da seicento non la dichiararono? oh venga fuori quel governo del mondo, che ne possa dire di se altrettanto.

Forse non s' avranno a ristorare perchè sono Repubbliche, e questo nome di Repubblica da sospetto a qualcuno? ma Venezia e Genova non furono da tempi antichissimi quiete dentro, e secure fuori? qual dottrina sospetta, qual esempio pernizioso uscì mai dal seno di queste due Repubbliche? non furono esse per lo contrario sempre nelle feroci gare d' Europa le consigliatrici della moderazione, e della concordia? il nome di Repubblica dà sospetto? e che altro hanno comune, se non se il nome, le due prefate Repubbliche con la sfrenata Repubblica francese, e quelle sue scriate figlie ch' ella andò seminando quà e là con danno estremo dei popoli? e, non fù la Repubblica francese che distrusse le due Repubbliche di Venezia e di Genova con tanti altri stati regj d' Europa? e siccome fu lo spegnimento comune di tutti, cosi non dovrebbe esser la restituzione comune? Gli alti Principi alleati con una generosità ed una integrità troppo rare han già restituito alla loro sovranità, ed independenza la maggior parte dei stati regj e Repubblicani d' Eurnpa. Deh, facciano ancora con eguale generosità, che Venezia e Genova ricuperino il loro antico stato libero, e che si spieghino di nuovo le loro bandiere su quei mari stessi che corsero già con tanto vantaggio del commercio, con evidente progresso dei popoli verso la civiltà, e con pace universale del mondo? e tu o sommo Imperatore Alessandro che sei il Promotore di ogni generoso disegno, e fosti il restitutore della libertà d' Europa, muoviti a far cosa degna di tè, ritornando e ponendo di

nuovo in istato queste due una volta florenti, e sempre pacifiche Repubbliche.

E voi o magnanimi Inglesi ricordatevi che altrettanto sarete più forti in Europa, quanto piò numerosi vi saranno i Governi, i quali come quei di Venezia e di Genova si accostano per la natura loro al vostro? Ponete mente che Venezia è la patria di quel Dandolo che potendo essere Imperadore d'Oriente per grandezza d'animo non volle, ch'ella fù ancora la patria di quel Marco Polo che il primo scorse le Indie, e di quel Sebastiano Caboto che scoprì quella parte del continente d'America che servì poscia d'asilo a tanti vostri antenati. Ricordatevi di quella Repubblica di Genova che produsse un Colombo che scoprì un mondo, un Doria che fu specchio d'ogni virtù sì civile che militare. Se voi date le mani allo spegnimento di queste due generose patrie, voi farete oltraggio all'ombre di quei loro generosi rampolli, e se coopererete alla totale ristorazione d'Italia che già tanto vi deve nell'egregio Bentinck, voi farete segno che le gloriose opere loro vi stanno a cuore e ne acquisterete nuova gloria, che i gloriosi uomini di un'età sono per proprio debito mantenitori, e mallevadori della fama e delle opere dei gloriosi uomini delle passate età.

Or a té mi volgo o Francia, a te che non puoi rinunziare senza scapito, e di nome, e di forza a quella influenza, che uno stato grande hà naturalmente nè suoi vicini, soffrirai tu, che siano spente per sempre le due più sicure alleate che tu avevi in Italia? Comporterai tu che questa provincia sia presso che tutta posta in mano di un potentato tuo concorrente il quale potrà all'uopo agevolmente farla muovere tutta contro di te? La colpa è stata tua dello aver distrutte le due Repubbliche, tua sarà altresì, e perpetua la vergogna, se tu, come le annientasti, così non le ristabilisci. Darai tu Francia, ridotta ora felicemente sotto i tuoi Borboni, darai tu le mani per compire e render durabile quella opera d'iniquità, ch'è stata fatta dalla Francia sotto il Promotore dei mali! E tu o Re Luigi, che sei di cotal fatto innocente, ti ne renderai tu complice col

sofferirlo, col riconoscerlo, col approvarlo! Tu hai il carico di restituire in tutto l' onore alla Francia, e failo, ora tra le altre restituzioni trasanderai tu quella di Venezia e di Genova, che non sono delle più leggieri macchie che tu abbi a purgare? Tu fosti esule lungo tempo per una inudita usurpazione, e tollereresti usurpazioni del pari inaudite? Ah! no, le parti di un Rè di Francia, d' un Rè Cristianissimo, sono di mostrarsi il riparatore delle ingiurie, il difensore del giusto, il protettore dell' oppresso.

E tu o possente Imperador d' Austria che già vincesti te stesso con tanta grandezza d' animo, vinci anche il desiderio di voler signoreggiare l' Italia. Contentati che il sangue tuo vi regni; ma non voler regnarvi tu stesso. La moderazione è il più sicuro fondamento dei Troni; e di ciò nessuna migliore ne più evidente pruova addur si potrebbe di quella stessa che vidimo pur testè con gli occhi nostri nel mondo. A tè sospetto alcuno recar non possono le due Repubbliche, le quali ricevettero bensì danno nei tempi andati dai tuoi maggiori, ma non mai fecero. Se tu rinunzi a qualunque dominio diretto in Italia, cesserà in Europa ogni sospetto, e poseran le armi. Ma se vuoi conservarvi superiorità, non potranno posare mai gli animi, ne lungo tempo le armi. Crederanno i tedeschi che la tua signoria in Italia abbia a diventar un giorno lo stromento della servitù loro. È giusto che tu conservi in Italia quell' autorità che procede dalla potenza tua, e da tuoi rampolli, che vi regneranno; ma il volervi regnar tu stesso, ma il farvi sentire il dominio tedesco, ma il volerla ridurre tutta direttamente, od indirettamente in tuo potere, è cosa che non si può fare senza sospetto, e senza ingiuria altrui. Così facendo tu spigni avanti a tè il tempo, e il tempo spigne avanti a sè così le buone, come le male cose. Sii dunque magnanimo in atto, come sei magnanimo in cuore; e la tua potenza sarà più sicura.

E voi grandi sovrani d' Inghilterra, di Russia, e di Prussia, abbiate cura di questa misera Italia, la quale se non sarà independente sotto la fede unita di tutta Europa sarà di nuovo esca, e bersaglio altrui. L' opera vostra sarà

manca nella sua più egregia parte, e ne avrete ad ogni tratto sturbo, discordia e guerra. Riforbite pure i vostri ferri se l'Italia non è tutta independente. Le due antichissime Repubbliche di Venezia e di Genova perirono allor quando ogni buono periva, vogliono essere ristabilite ora, che, ogni buono risorge. Lo scandalo, e l'ingiustizia furono pari a quei di tanti altri, l'autore lo stesso; fate voi che siano le medesime l'ammenda e la restituzione. Voi così manterrete le promesse vostre di volere in ogni cosa il giusto, e fermerete per lungo tempo la pace d'Europa.

Avendo noi fin quì dimostrato la necessità di una Lega italica, e quella della restituzione al loro primiero stato delle due Repubbliche di Venezia e di Genova, resta ora che accenniamo quale ordinamento dovrebbe avere questa Lega, perchè potesse conseguir quei fini dei quali abbiamo sopra ragionato. Diciamo àccennare, perciocchè il voler discorrere a dilungo sopra di questa materia, sarebbe opera troppo più grave e troppo più lunga che il tempo non comporta. Oltre a ciò si potrà trattare meritamente allorchè il progetto della Lega italica fosse accettato dagli alti Principi alleati.

Ma parlando sommariamente diciamo, che vi dovrebbe essere una Dieta generale italiana composta di Rè, Principi, e Repubbliche, i quali hanno dominio in Italia, o dei loro Deputati.

A questa Dieta dovrebbero anche concorrere ed avervi ugualmente che i Deputati dei Rè, Principi e Repubbliche, voto deliberativo i Deputati delle città primarie d'Italia di sopra mentovate; e questo acciò gl'interessi di tutta l'Italia fossero più compitamente ventilati, e l'influenza dei Principi forestieri scemata.

Per la medesima ragione dovrebbero essere ammessi a far parte della Dieta, ed avervi voto deliberativo i Deputati delle Università degli studj che sono in Italia; e quei del commercio di ciascuna Provincia.

Questa Dieta regolerebbe gli affari della pace, della

guerra, del commercio, e generalmente gl' interessi generali di tutta l' Italia.

Nessun membro della Lega dovrebbe poter far pace, o guerra, od alleanza con nessun potentato estero senza il consenso di tutta la Lega, ed in comune con essa.

La Dieta dovrebbe anche vegliare l' esecuzione delle leggi proprie, e particolari di ciascuno stato italiano.

Ella dovrebb' esser presieduta da un Presidente perpetuo il quale sarebbe il Papa.

Ne alcuno dee pigliar meraviglia che noi proponiamo il Sommo Pontefice a Presidente perpetuo della Dieta italica. A tutti è noto che nessuno fra i Principi italiani potrebbe gareggiare di dignità col capo di tutta la Cristianità; chè se si eleggesse un' altro Principe italiano, ciò potrebbe dare origine a gare, e gelosie fra gli altri con evidente pericalo di discordie intestine. Oltre a ciò l' essere il capo della chiesa cattolica, prerogativa speciale dell'Italia induce necessità se vi si vuol creare uno stato fermo, che questa prerogativa sia adoperata, e sopra lei si fondi specialmente lo stato politico della medesima. Ne si potrebbero allegare in contrario le antiche guerre suscitate da alcuni Papi in Italia; l' Italia era fra se stessa disunita. I Pontefici la uniranno e la manterranno pacifica ed intiera, allorchè ella sarà unita con una generale Lega. L' ufficio necessario ed inseparabile dei capi della chiesa è un ufficio tutto di pietà e di pace; e quest' ufficio faranno certamente massime con una Lega bene ordinata.

Posto adunque che sia conveniente com' è senza dubbio per le ragioni di stato sopradette che il Papa abbia ad essere Presidente perpetuo della Dieta italica, non sarà ella poi cosa convenientissima rispetto al vivente Sommo Pontefice Pio VII? Una tal dignità gli si dee da tutta la generazione presente, come una rimunerazione, e come un segno di gratitudine verso la pietà sua, verso l' integrità della vita, verso quella grandezza d' animo, che in mezzo a sì lunga, e crudele prigionia, fra tanti oltraggi, e fra tanti strazj mostrò con si grande meraviglia, non solo della gente cattolica, ma ancora di tutte le nazioni del mondo. L'esempio

delle sue virtù si trasfonderebbe ne' suoi successori con evidente mantenimento della Fede, dei buoni costumi, della felicità d' Italia e della pace d' Europa.

La Dieta dovrebbe sedere a Roma, od in Firenze.

Ella dovrebbe adunarsi di diritto ogni anno in un giorno prestabilito, o per ordine del Presidente ogni volta che un bisogno urgente di tutta la Lega o di qualcuno de' suoi membri lo richiedesse.

Il Presidente dovrebbe avere presso di se un consiglio stabile per provvedere ai casi urgenti, ed imprevisti a nome di tutta la Lega, ec. ec.

FINE

COMMEMORAZIONI

TENUTE DA

G. B. GARASSINI - F. NOBERASCO

I. SCOVAZZI

I.

POGGIO POGGI

(1875 - 1940)

Poggio Poggi, il nostro Presidente, il Presidente di questa sua « Campanassa », ch' Egli predilesse fra tutte le istituzioni savonesi, non è più; non è più fra noi col suo corpo mortale!... Non più incontreremo, come quasi ogni dì verso il mezzogiorno, sul Corso, la sua bella figura caratteristica, vibrante di instancabile attività, il volto sempre sereno spirante bontà e cortesia, e il guardo vivido, come intento a perseguire e a fissar le idee che gli germinavano nel ben temprato cervello e gli martellavano il cuore! Non più; ma pure Savona nostra tutta parla di lui e attesta dell' opera sua multiforme; e in questa lo ritrova, lo rivede perennemente vitale e vivo, palpitante il suo spirito puro e immortale, sulle orme profonde del padre suo Vittorio (il mirabile soldato dei fasti dell'indipendenza italiana e lo storico insigne di nostra gente), palpitante il suo spirito di inestinguibile amore per le memorie e l'arte e le vicende e le naturali bellezze e il fascino di questa Savona nostra, gemma splendente di ricordi e di memorie avite, feconda di uomini insigni nel pensiero e nell' azione, modesta sempre, ma pure onusta di fasti eroici nella radiante collana delle glorie della Patria. E lui, Poggio Poggi, i fasti e le opere e gli uomini insigni e le memorie avite infaticabilmente

indagò, studiò, rivelò, fece rivivere con acutezza di critica, con ligure tenacia di volontà, con gusto raffinato di esteta.

Non ancora ventenne, eccolo Presidente attivissimo del « *Circolo Unione Gioventù Liberale* », un' accolta di giovani che, mentre l' apatia minacciava la nostra città, seppe rinfrancare le menti ancora inesperte ed incerte e avviarle operose sulla scia del progresso.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia, si specializza; e nel solerte e illuminato esercizio della sua professione ancor rivela tutta l' intima virtù dell' animo suo: mai profittatore coi benestanti; generoso, soccorrevole coi nullatenenti; signorile sempre con tutti.

Ma il suo più grande amore, la sua passione più ardente furono la famiglia e Savona sua.

La famiglia: la fedele compagna del suo lavoro, che egli amava partecipe ed intima consigliera nei suoi propositi, nei suoi dubbi, nelle sue speranze, nelle sue gioie di studioso, di organizzatore e di artista; le sue figliole dilette, per cui aveva trepidato, per cui era felice della loro felicità di spose e di madri; i nipotini, i suoi nipotini belli come angeli, cari, infinitamente cari al suo cuore di nonno! Nonno! E se ne compiaceva; e se li portava a passeggio, orgoglioso di essi; e diventava per essi e con essi bambino; e gli lucevano gli occhi, contemplandoseli tenerissimamente.

Con la famiglia gli amici e questi quasi parte di essa. Gli amici, a lui sempre cari; ma talvolta rude, impulsivo con essi per amor di schiettezza. Un balenio, una fiammata, e poi tosto serenato il cielo e tornato il sorriso buono negli occhi e sul labbro pacato. E dello scatto, pur legittimo, neppure più la traccia del ricordo; e la mano protesa quasi a scusare l' impulso, e l' amicizia ribadita nell' alone della bella rude schiettezza tutta ligure e tutta sua.

Savona sua: a questa le ore più intense di pensiero delle sue laboriose giornate, le indagini più elette del suo multiforme ingegno indagatore, la dedizione di figlio per nobile orgoglio di stirpe e d' origine, per l' atavico amor di ricerca, per la religione dei ricordi che attraverso la via senza fine del tempo e nell' incalzare dei secoli hanno

costituito la tradizione, la storia, le speranze, le delnsioni, la fede, la vita dei Padri nostri.

Membro dell' *Ente touristico* della ricostituita Provincia di Savona, designa, colorisce le naturali bellezze, induce il passeggero frettoloso a soffermarsi ad ammirarle, le analizza per ricomporle in più limpida sintesi.

Membro del *Comitato delle Arti popolari,* vi porta il suo consiglio autorevole; offre omaggio della sua cultura storica all' artigianato, e intimamente gode ogniqualvolta riesce a condurre il popolo al Tempio dell' arte e a fargliene varcare la soglia.

Partecipe della *Commissione Civica di Toponomastica,* sempre è intento a far che sia reso omaggio di doveroso ricordo a chi, in tempi remoti o in più vicini o recentissimi, maestro del sapere o eroe dell' azione, ha onorato, onorando se stesso, Savona e la Patria.

Ispettore per la nostra Biblioteca, seguendo le orme del padre che ne fu Direttore, coopera con Filippo Noberasco ad allestire la nuova storica sede di palazzo Gavotti.

Assiduo e ricercato collaboratore di Riviste e di Giornali cittadini e nazionali, trae dagli archivi elementi ancora ignorati atti ad approfondire la storia di nostra gente, a rivelare le vicende e l' opera di artisti poco ancora o per nulla conosciuti, a risolvere dubbi o a chiarire punti oscuri, storici, iconografici ed archeologici. Così, fra l' altro, preziose pergamene dei nostri archivi rivelarono il loro segreto centenario; cippi e lapidi e avanzi marmorei pazientemente ricongiunti e interpretati colmarono per lui lacune nella cronaca pluricentenaria di questa nostra terra Sabazia; la piccola casa campestre di Domenico Colombo, il padre dello scopritore immortale, fu individuata tra i ruderi sull' alto delle nostre colline, in cospetto del mare nostro, che un dì lontano aveva accolto nel suo limpido ampio specchio cobalteo i riflessi delle nostre torri vetuste ghibelline e repubblicane, delle quali egli, Poggio Poggi, ha scrutato le origini e ci ha tramandato in rapidissima sintesi le svariate vicende.

Membro della *R. Deputazione di Storia patria per la*

Liguria, diede alla luce quella monografia completa e dottissima sul « Brandale » che tutti conosciamo; lo studio minuzioso ed esattissimo sull' iconografia e le abitazioni del Chiabrera; e proseguì quella poderosa e importante *Cronotassi* che già il padre suo Vittorio aveva iniziata, la *« Cronotassi dei principali Magistrati che ressero ed onorarono il Comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia »*, opera che gli costò anni di ricerche e di fatiche e di cui l' ultima puntata vide la luce nell' ultimo volume degli *Atti della R. Deputazione*, il XXII testè pubblicato quando Egli già aveva chiuso gli occhi alla luce e scritto fulminea la parola « fine » alla sua operosa vita mortale. Quale tesoro di erudizione, quale miniera di dati sotto ogni rapporto preziosi alla storia nostra in questa sua *Cronotassi*, coordinati ed illustrati con illuminata pazienza certosina e con profondità di dottrina!

Savona sua: al civico Museo, che in troppo angusti limiti racchiude e conserva cose rare e preziose, esemplari del suolo, della flora e della fauna nostrana e straniera, avanzi eccezionali delle più remote età della pietra greggia e levigata e del bronzo delle caverne ossifere del nostro Finalese, al civico Museo, perseguendo il sapiente ordinamento iniziato dal venerando Prof. Mezzana, diede cure amorose, e coltivò sempre nel cuore la speranza di potergli dare degna sede come alla nostra Pinacoteca.

Questa, nata da un primo esiguo nucleo di materiale artistico nel 1870, era stata pochi anni dopo allogata in un vastissimo ben illuminato salone del civico ospedale prospiciente sul Corso e in Piazza Giulio, ed era stato dato incarico a Vincenzo Garassini, il padre mio, che ne fu per tre lustri Direttore, di ampliarla e di ordinarla. Rimase così aperta al pubblico fino al principio del secolo. Nel 1901 fu trasportata in Via Quarda, accoppiata al Museo, sacrificata nell' insufficienza dello spazio, infelice per ubicazione, per luce, ma tuttavia, per buona parte, vigilata da Vittorio Poggi che ne compilò il primo catalogo a stampa. Successo al padre nell' ufficio di conservatore, Poggio Poggi tanto si adoperò e con tale e tanta appassionata insistenza, che,

auspice Santino Durante Podestà che Savona onora, oggi la nostra Pinacoteca nel vecchio palazzo del Comune, che fu già del Magistrato della Misericordia, ha sede degna. La selezione e l'ordinamento storico-artistico dei quadri e delle tavole, la distribuzione della luce, tutto è stato saggiamente curato con modernità di criteri, con aristocratica signorilità, con lungimiranti vedute ed intenti. E a questa *sua* Pinacoteca (chè *sua* può dirsi tanto la amava), a questa sua Pinacoteca egli diede un catalogo che è un gioiello di precisione storica e di eleganza artistica.

Ma fra tutte le istituzioni cittadine della quale Egli fu partecipe (consigliere o capo) quella che predilesse, che amò di inesauribile amore, quella cui diede senza mai interruzione vigili e appassionate cure, quella di cui per dodici anni fu Presidente, è questa nostra Associazione « *A Campanassa* », sorta legittima tutrice delle tradizioni, della storia, dei naturali diritti in Savona dei suoi figli nati all'ombra del Brandale quando qui, come in tutta la penisola, pullulavano nuclei ed associazioni campanilistiche d'altre regioni, chiuse ermeticamente a noi savonesi in casa nostra.

Ma tuttavia, tosto che il Duce, il nostro Duce onniveggente, diede, e per sempre, un taglio netto, reciso, sull'ara della gran Madre Italia sovrana ed imperiale, a tutti i settarismi e i campanilismi dissolventi e deleteri, tosto questa nostra *Campanassa* si trasformò e divenne *Associazione del costume savonese*, rievocatrice delle tradizioni, della storia della città primigenia della nostra bella ed operosa provincia, vigile custode e avvivatrice delle sue industrie, della sua cultura, del fascino della sua bellezza naturale, dell'arte sua. E tosto la *Campanassa*, con fraterna espansione d'affetto, accolse quanti a lei son venuti, cittadini italiani di qualsiasi regione stabilmente residenti fra noi o nella Provincia, perchè cooperatori e partecipi della vita nostra, ma soprattutto perchè tutti come noi ugualmente, al di sopra di ogni colore locale e di ogni apriorismo regionale, cittadini d'Italia!

Vitalità intensa e benefica della nostra *Campanassa*

dalla sua fondazione; vitalità e fini forse in parte mutati, (presidente Poggio Poggi), ma vitalità ugualmente benefica e mirabilmente intensa.

Onorati i grandi di Savona nostra: Giuseppe Saredo, il giureconsulto insigne; Anton Giulio Barrili, il soldato del biondo Condottiero della camicia rossa, l'elegante e suggestivo romanziere, il maestro preclaro dell'Ateneo genovese; Paolo Boselli, astro radioso di nostra gente, giureconsulto, statista, tempra adamantina di ligure e di italiano; Gio-Vincenzo Verzellino, il diligente e maggior cronistorico della nostra terra; Gabriello Chiabrera, nel giocondo piccolo romitaggio a Santa Lucia, la sua *Siracusa* diletta; Colombo, Cristoforo Colombo, lassù nella Valcalda, nella modesta casetta rustica, dove forse egli, giovinetto ancora, aveva sognato e intravvisto la sua gloria imperitura nei secoli.

E qui, Lui presidente, da questa *Campanassa* intimi raduni per costumanze tutte savonesi; concorsi di poesia dialettale; passeggiate e gite storico-archeologiche; adunate a difesa e a tutela del nostro avito patrimonio artistico; concerti e conferenze di cose nostre; un calendario sociale ricco di richiami cittadini; ravvivata, attraverso a gare annuali, per tutta la Provincia la passione per i Presepi, simbolo sacro di nostra Redenzione, intessuti di sentimento e di bellezza.

E remote, ravvivate tradizioni care ai nostri padri antichi: il *confuoco,* omaggio paesano e caratteristico ai provvidi reggitori civici; e l'offerta della tazza dell'*impagliata,* tipico tributo di devozione alla Maternità e alla santità della Famiglia. E ancora: la Mostra iconografica della « Mater Misericordiae », ad attestare il valore in gara dei pittori nostri antichi e recenti nel figurare e colorire il miracolo della valle silente di San Bernardo, e la salda fede dell'anima popolare nella Vergine Madre dei cieli; e la Mostra della tarsia, di quella tarsia classica, che da Savona nostra, e da Savona soltanto, ha nel secolo scorso ridato vita per tutte le vie del mondo ai capolavori cinquecenteschi di quell'arte paziente e sapiente.

Ma il poter ricondurre la vetustissima torre del Brandale, sovrana fra la selva di torri che la circondavano nell'evo medio, alla sua primitiva altezza quando ancora il timore e la sete di vendetta della Superba rivale non ne aveva decretato la smozzatura iniqua; il poter ridare alla torre rialzata la sua campana, una campana squillante maestosa come quando nei dì remoti del maggior splendore chiamava a raccolta i cittadini del libero temuto Comune o ne esaltava la fede o ne celebrava le vittorie; il poter restituire al suo disegno antico il millenario edificio; e con esso, sottratto alle successive ed infauste sovrapposizioni dell'ignoranza incurante ed obliosa, con esso l'attiguo palazzo dell'Anziania, in cui per lunga serie di lustri gli atti della vita pubblica avevano ricevuto solenne e legale sanzione; e torre redenta e palazzo e le tracce ritrovate, testimoni di un'età che fu splendente d'opre e di ardimenti, poter riconsegnare alla Città quali erano, come erano, questa — auspice e fattore tenace il suo Presidente — la maggiore, l'ardente aspirazione di questa nostra Associazione!

Ed ecco la speranza diventata realtà, l'aspirazione diventata fatto compiuto: l'Anziania ritrovata fra le malversazione dei secoli, le sue tracce vetuste riportate all'aprico, la torre del Brandale rielevata — al Poggi, cooperatore prezioso, disinteressato, sapiente e indispensabile alla difficile e delicata opera ricostruttiva l'Ingegnere Comm. Giovanni Damonte — la torre del Brandale rielevata, la sua campana come nei dì lontani squillante e riconsacrata; e l'atrio, e le sale, e le scale che conducono ad essa un'accolta, una galleria di avanzi preziosi, di richiami di uomini insigni, di attestazione dell'arte dei padri, di ricordi e di eroismi remoti e più recenti, che (salvandoli dalla rovina del tempo e dall'incuria degli uomini ed ordinandoli anelli dell'eterna catena di vita, i quali, allacciandosi alle vicende del nostro passato, ci sospingono e ci guidano verso le speranze e le aspirazioni dell'avvenire) è venuto via via qui radunando il Nostro amatissimo che non è più!

Che non è più?... No, no: Egli è ancora qui con noi,

qui dove ha passato tante ore serene della sua stagione mortale.

Sì, amiamo ripeterlo, Egli rivive in ognuna ed in tutte le orme lasciate dell' opera sua multiforme; e ci dice che l' eterno, immane ed immanente mistero della morte non è, nella realtà, non dev' essere tale per chi ha vissuto nella dolce fede dei padri; e ci conforta e ci chiama e ci vuole qui partecipi della sua ineffabile gioia ultraterrena.

Egli vive, è qui tuttora con noi! Ieri il suo spirito senza fine vitale dall' Empireo dei Cieli divini ha risposto « Presente » attraverso l' espressione materiata della nostra parola; ed oggi, al rinnovato appello dei nostri, dei vostri cuori, risponde alla memoria ed al cuore: « Presente! ». E « Presente » ripete l' eco vibrante della rifusa campana che inciso porta il suo nome.

Celeste è questa corrispondenza d' amorosi sensi, per cui l' amicizia si purifica, la gratitudine si ritempra e il ricordo si eterna; celeste corrispondenza per cui tu sei qui, Poggio Poggi, qui con noi ora, come ieri, in questo Brandale, in questa Anziania di cui tu rievocasti la storia e ci hai fatto rivivere le glorie; in questa nostra, in questa *tua Campanassa* che tu hai prediletta, che hai curata d'amore sapiente in tutte le sue tradizioni più belle, in tutte le sue più incisive manifestazioni d' Arte e di bellezza; qui, e ci guardi e ci sorridi e ci esorti!... E così come oggi sarà domani, sempre!

Domani?!... Oh, domani tu esulterai della nostra esultanza, quando la campana, questa nostra campana del Brandale risquillerà solenne per chiamarci a raccolta, affratellati sotto il segno sacro del nostro bel tricolore, a cantare il peana e l' inno della vittoria e a celebrare gli eroi e i fasti nuovissimi della nostra gloria imperiale!...

G. B. Garassini

Tenuta nel salone dell'Anziania a Savona il 26 - 1 - 1941 - A. XIX.

II.

AGOSTINO BRUNO

(1842 - 1910)

Se dovessi incidere una scritta sulla tomba onorata di Agostino Bruno, che il nostro Podestà, con squisita comprensione, volle posta nel Famedio dei Savonesi illustri, porrei questa che leggiamo nell'Ecclesiaste: « Sapiens in populo haereditabit honorem et nomen illius erit vivens in aeternum ».

E vaglia il vero e all' umanità vostra chiedo venia s' esso non fiorirà vivido e perfetto per me, in cui la parola non è pari alla luce delle cose e agli affetti delle intime persuasioni.

Nato Agostino Bruno nel 1842, plasmatosi in quelle nostre famose Scuole Scolopiche, le quali videro un Solari e un Pizzorno, s' imbevve di quell' aureo umanismo, che dona genialità di cultura, ampiezze di visuali, politezze di costume, desiderio di feconde elevazioni e si nutrì di carità di patria, la virtù incomparabile, che suscita la poesia e crea l' eroismo.

La giovinezza del Nostro e il suo ingresso nelle virilità coincise con quello scorcio dell' '800 e i primi del '900, in cui Savona descrisse la parabola dell' ascesa più brillante. E invero la nuova economia sostituiva l' antica pur crismata dalla tradizione: dai cantieri possenti, che dettero

navi a tutti i mari, si passò alla meccanica, alla grande metallurgia, dall' artigianato cesellatore, dalle maioliche deliziose alle imprese chimiche ed elettriche. Il porto, polmone della nostra fortuna, adeguò capienza e mezzi ai primissimi d' Italia. Si disegnarono nuove comunicazioni e imponenti sistemazioni urbanistiche mutarono il volto di Savona vecchia. E' pur vero che la materia non soffocò lo spirito, poichè d' ogni maniera scuole, cenacoli, sodalizi e stampa squassarono vivace la fiaccola del vero e del bello.

Savona ebbe nome allora per tutto un senato di grandi figure. Furono tra gli studiosi i Saredo, gli Sbarbaro, i Cortese, i Bertolotto e, superstite del « Nobile Castello », quel G. B. Garassini, che tanto illustra la somma gerarchia del nostra Sodalizio. E ci fu un' eletta pattuglia femminile capeggiata dall' Oxilia e dalla Murialdo. Avemmo artisti a piene mani, chè, per le arti figurative, fiorirono i Fraschieri, i De Maestri, i Brilla, i Garassini, i Bertolotto, gli Scotto e, per la musica, gli Astengo, i Noberasco, i Forzano e poi Camerana, Medini, Aragno, Consolini, Deoberti, Collaretto, che, d' altra gente, divennero Savonesi per affetto e lungo costume. Ma vedemmo statisti eletti, gli Astengo, i Corsi, i Boselli e statisti largamente donammo alle terre d' America e fin' anco alle Hawai lontane. E furon nostri illustri generali, come Ricci, Cortese e Prudente.

Carlo Botta ammirò la fortezza d' animo del nostro popolo, la prontezza di concezione, l' attività, la perseveranza e queste virtù partorirono Savona dei nuovi tempi. Agli artefici di essa andrebbe l' antica lode degli avi nostri: « magna nomina, magna animae ».

Disse un profondo vero il Lamartine asserendo che ogni uomo è piccolo allorchè un' epoca è grande. Agostino Bruno si lanciò alla vita nelle grandi ore di Savona sua, ma si lanciò con quella fede, con quella coscienza, che sovrasta le sorti e fu degno di quelle.

Accolto diciassettenne appena negli uffici del Comune, in brev' ora salì tutti i gradi della gerarchia e fu Segretario generale. Cultura larga e sicura, perizia pronta e sagace, buon senso « che già fu capo-scuola », come disse

Beppe Giusti, signorilità squisita, lo fecero Mentore delle amministrazioni varie, che si avvicendarono al timone del Comune. E la sua firma, che appare nei deliberati, non è sigla freddamente burocratica, ma si direbbe un marchio di proprietà, poichè le realizzazioni più laboriose di quegli anni creatori discesero dall' opera sua. Mi piace rammentare la rivendicazione al Comune del secolare scalo d' alaggio, quella dell' Aleramica foresta di Cadibona, quella sudata della fortezza, il trimillenario « Priamar », che salutò i parentali della nostra stirpe, quella delle derivate acque da S. Bartolomeo, quella infine della storica « Siracusa » ove il nostro Chiabrera inseguiva radianti visioni di bellezza.

E allorchè altre pubbliche amministrazioni versarono in momenti difficili, come quella Camera di Commercio, che sonò le diane del nostro divenire economico-sociale, non indarno si fece appello al civismo di Agostino Bruno e fu mercè Sua se mai sempre fu ripresa la marcia a pieni motori.

E che credereste per queste alte mansioni, per queste grandi benemerenze gonfiasse d' orgoglio l' animo del Nostro? Se è canone di nobiltà vera quanto sentì Seneca: « magnanimi est contemnere magna », tal seguì di lui, che, più essendo superiore, più sentì dimesso. E come un grande potè dire: « io attesi al mio dovere, il resto non m' intaccò », tal fu di Agostino Bruno, per il qnale il dovere principiò colla vita e finì colla morte. Bene operò in lui il monito oraziano:

Hic murus aheneus esto:
Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Così fa sacerdote di quel giusto, che non conosce il padre, che non conosce la madre, ma soltanto il vero e anche « rebus in arduis » seppe « aequam servare mentem ».

Austero, così, come un savio antico, conscio perdersi le virtù nell' interesse, come i fiumi nel mare, disprezzò storte ricchezze e perciò più potè arricchirsi nello spirito, venerando ai cittadini per lo « splendor bonae opinionis ».

E come Boezio proclamava dover l' onore venire alle

virtù non dalle dignità, ma a queste da quelle, così non gli onori, deprecati dal Guicciardini, egli cercò, ma l'onore, che, per essere puro com'acqua sorgiva, non può crescere per lodi canore o diminuirsi per interessate mormorazioni. Ben m'ero dunque apposto dapprincipio proclamando del Nostro: « Sapiens in populo haereditabit honerem ». Ed è gloria questa, che non mente e non si scolora ed è testamento di vita pei figli dei figli.

Ho toccato dell'ascesa cittadina in ogni settore dell'umana attività e dissi d'arti e di studi. Nobili cenacoli albergò Savona in quei giorni. Mi piace rievocare i convegni geniali al « Casino di lettura », quelli al « Circolo artistico » e quelli al « Club Progresso operaio », nelle sale dei quali sfilarono nomi gloriosi dell'arte Italiana.

Ebbe larga nominanza quel « Circolo Cristoforo Colombo », che segnò una meta brillantissima nella filodrammatica cittadina, la quale vide sulle nostre scene la giovanissima Eleonora Duse e contò artisti eccellenti e drammaturghi applauditi, come il nostro Garassini e il Tixi, felicemente superstiti e i due de Gislimberti, la Schianelli, il Queirolo, lo Scotti, il Bertolotto, le produzioni dei quali pellegrinarono largamente in Italia, in Francia ed in America.

Fama non minore sortì quel vivido, operosissimo « Circolo letterario scientifico savonese », che, mutati nomi, non mutava spiriti e che alle lettere e all'arte recò apporti luminosi. Così grande fu il suo nome, che vollero, tra i tanti, esserne soci onorari il De Amicis, che vantavasi di madre savonese, il Villari, il Cantù, lo Stecchetti, il Carducci, Leopoldo Marenco, il D'Annunzio, il Barrili e Alessandro Dumas. Ne furon vita il Garassini, il Robia, giornalista effervescente, Roncarolo, Cavalli, Faccio, artisti perfetti, il Carloy, notissimo nel giornalismo Italiano, Federico Bruno, che rivedremo, i due de Gislimberti e il Nostro, che tanto fervore di giovinezza creatrice seppe scortare a mete felici di limpida dignità e d'arte vera. Perchè Agostino Bruno fu critico smagato e poeta armonioso e ne son testi giornali, Numeri unici, quelle « Strenne Savonesi » di Vittorio Poggi, introvabili cimeli oggi, ove sono incastonate auten-

tiche gemme e l'introvabile « Regallo », che si riannoda a quegli squisiti « Canocciali », almanacchi nostrani, ch'ebbero ripercussioni nazionali e in cui la Musa dialettale del Nostro emula le delizie native del Cavalli e del Piaggio.

Or ecco un anno basilare per la nostra storia: il 1885. Affermò un savio che non hanno storia i popoli, che non sanno forgiarla. Tale iattura fu ignota a Savona, che spesso uscì dai fossi municipali per spaziare sulla grande ribalta d'Italia. Vedetela nel brumoso duello punico-romano, nel diluviare miserando di Rotari, nella fresca gloria Aleramica, nelle cruenti, diuturne fazioni guelfo-ghibelline, nel serrato duello savonese-genovese, nell'epoca Napoleonica, nell'epopea laboriosa del nostro Risorgimento. E grandi firme testificano di quella vita multianime, da Livio, da Paolo Diacono, da Fredegario, a Caffaro, al Varagine, ai Villani, al Petrarca, al Giustiniani, al Guicciardini, al Botta, al Gioberti. E se, per le fortune dei popoli, come affermò un pensatore, i libri d'oro dèbbon rimanere sempre aperti, tal è il destino quasi trimillenario di questa Savona nostra, eternamente pulsante per feconda giovinezza.

I vecchi patrizi latini conducevano i piccoli nati lunghesso l'Appia perchè, leggendo i titoli dei monumenti gloriosi, sapessero un dì romanamente sentire ed operare. Tal è il magistero della storia, teste dei secoli, luce del vero, vita della memoria, maestra di vita. E sue storie ebbe Savona, in una fiorita di cronisti cinque volte secolare, dal Gara, dall'Abate, dal Risso, dal Verzellino, dal Pavese, al Monti, al Veneziani, al Gardone, ai Cassinis, al Nervi dei tempi nuovi. Bella ghirlanda di lauri agresti, onde la scarna, disadorna ingenuità, soffusa d'amore, sostituisce quant'è apparato di critico costume.

Durante la parentesi Napoleonica Savona ebbe finalmente in Tomaso Belloro il primo ornamento degli antichi documenti. E' poi una pausa fino al mezzo dell'800 con quell'anima nobilmente sventurata del Torteroli, che dei rogiti non seppe tuttavia cogliere tutto il senso, chiuso spesso in un localismo corto e garibaldino. Poi altra tappa col Queirolo, nel quale la cultura non fu pari all'opportunità

della profferta materia e col Garroni, giudizioso, ma frammentario esegeta delle vecchie memorie. E non dimentichiamo il Bertolotto e il Pessano, celebratori passionali della loro terra lontana.

Savona di Sisto IV, di Giulio II, di Pancaldo, di Chiabrera meritava la sua storia critica, sistematica, a largo respiro. Ecco, quindi, nel 1885, sorgere quella « Società Storica Savonese », la quale, come usan le api suggendo da ogni fiore, investigò, con passione esemplare e sagace, resti, monumenti, carte, preziose per età, importanza, dettato, intessendo così la complessa epopea dei nostri secoli gloriosi.

La nostra Società ebbe la bella ventura di fondere in un solo intento scrittori di primo piano. Ecco il Poggi, archeologo, etruscologo, medioevalista di fama internazionale, ecco Barrili, che alla storia impronta molti dei suoi fantasiosi romanzi, ecco don Perrando, che rivela le albe della nostra stirpe, ecco il Gandoglia felice rievocatore della fervida vita nolese, ecco il Varaldo, profondo indagatore di cose colombiane e chiabreresche, ecco l' Astengo, illustratore amoroso del Verzellino, ecco il Cortese, sicuro archeologo e glottologo, ecco Federico Bruno, proligrafo coscienzioso e geniale, ecco il nostro Garassini, ecco l' Assereto, ricco chiosatore d' antichi testi, ecco il Buscaglia, maestro d' arte, ecco... ecco..., ma troppo mi trarrebbe se tutta dovessi rammentare la pleiade studiosa. E vennero a noi luminari di tutta Italia dall' Ambrosoli, dal Manno, dal Desimoni, dal Grosso, al Cipolla, al Filippi, all' immortale Papa Ratti. E tanto fervore giunse oltr' Alpe e ai nostri Archivi pellegrinarono uomini eccellenti dal Winkelmann al Pastor.

Vita di tanto travaglio realizzatore fu Agostino Bruno e, inteso a vivificare, a coordinare tante energie, a bravare, forse, incomprensioni e incertezze, fu lo storiografo illuminato e sicuro, che ogni settore scrutò delle nostre storie, in ognuno operando sondaggi rivelatori, coadunando così una messe opima di contributi nuovi e fondamentali.

Qual sustrato d' ogni ricerca, generosamente donava

agli studiosi, « Gli antichi Archivi del Comune di Savona », completa, precisa topografia del nostro Archivio storico, che corroborava coi « Fonti di storia savonese », e « I registri della catena », preziosissima copia degli strumenti basilari delle origini, della costituzione, delle lotte del nostro libero Comune. N' eran degno corollario « Gli statuti delle Arti savonesi nei Secoli XIV - XV », onde Savona brilla di luce primaria nei fasti corporativi.

Studiò poi il nerbo dell' antica Repubblica, illustrandone, mercè notizie storiche, topografiche, economiche, la tanto contesa « giurisdizione possessoria » e la salda struttura finanziaria, in lavori veramente magistrali. Copiosa e varia fu l' illustrazione della vita economico - sociale di Savona sua, chè il Bruno trattò dei nostri diffusi commerci mediterranei, del porto, del canale dei mulini, della pubblica beneficenza, dell' antica nobiltà cittadina, delle costumanze tradizionali, dell' Officio delle virtù in monografie, basate su dati inediti e tutte eccellenti.

Tanto prezioso materiale illuminò, mercè trattazioni staccate, come « Il podestà Beccaria », che lasciò orme incancellabili nella nostra vita medievale, « La torre del Brandale », flore dell' anima savonese, il vecchio « Palazzo del Comune », e Miscellanee e memorie minori, tutte ricche di dati nuovi e altamente interessanti.

All' epopea Colombiana si riattacca « Le Saona delle Antille », trattazione di critica saputa. Alla ricca letteratura Chiabreresca si pertiene « La casa » e « La tomba del Chiabrera », due veri gioielli, mentre brillantemente colorì i casi drammatici, che videro la famosa Isabella Andreini sulle nostre scene.

Del periodo Napoleonico il Bruno fu rivelatore principe e coi « Francesi nel Dipartimento di Montenotte », studio largamente documentato e fondamentale, ei divulgò l' opera politica, sociale, statistica del Prefetto Chabrol, mentre in « Montenotte » ci additava la stella Napoleonica, che sulle nostre balze imprendeva la sua parabola fatale.

Il Risorgimento nazionale, che in Savona destò tanti entusiasmi e dalla gente nostra suscitò tante figure eroiche,

suggerì al Nostro: « Savona nel 1848-49 » e « Note savonesi del 1859 », che si leggono tutte d' un fiato, Ma è sua la bella Memoria sulla nostra Colonia arcadica e quella, risonante di tanti nomi mai sospettati, sulle « Vicende musicali savonesi ».

Agostino Bruno non ci poteva pertanto frodare di una storia organica, che ci tracciasse un panorama completo dei secoli savonesi e, dopo belle anticipazioni — ricordo principalmente la « Storia popolare di Savona » —, egli donava al mondo studioso la « Storia di Savona dalle origini ai uostri giorni », nella quale, con sintesi serrata, con critica limpida e informata, con chiarità di dettato, ci conduce dai parentali rubesti dei nostri primi avi a quegli anni operosi, di cui egli fu parte così rappresentativa e operante.

La morte, che lo rubò immaturo, non consentì c'intrattenesse sul nostro magnifico patrimonio pergamenaceo e su quel Santuario nostro di N.ª Donna di misericordia, che fu secondo in Italia appresso a quello di Loreto.

Ma chi potrebbe ridirci quanti articoli disseminasse il Bruno in Numeri unici, in Riviste, nei giornali cittadini? Egli fu collaboratore assiduo, desiderato del « Cittadino », del « Letimbro », del « Savona », del « Vero », frizzante e curioso giornale dell' ultimo '800, fiorito di pupazzi, di macchiette, di cronache e annunzi in versi, che spesso rasentavano il magistero dell' arte.

Mi affretto alla fine. Un pensatore lasciò scritto che « ogni giorno si muore un poco ». Un altro notò che » la maggioranza degli uomini impiega la prima parte dell' esistenza per oscurare la seconda ». Tal non fu Agostino Bruno, pel quale « vita significò — qual si legge in Nietzsche — respingere da sè incessantemente qualche cosa di caduco ».

Non vi è ladro della volontà per chi ha la coscienza di perseguire nobili ideali e « contra miglior voler, voler mal pugna » cantò l'Alighieri. Agostino Bruno fu credente in Dio, nella Patria, nell' onesto, nel vero, nel bello e lo fu con fede ferma, con volontà di granito. Credette, volle

operò, sentì, tracciò solchi fecondi ai venturi. Perciò la sua tomba è alto preconio e la sua memoria vive in benedizione. « Sapiens in populo haereditabit honorem et nomen illius erit vivens in aeternam! »

F. Noberasco

Tenuta ael salone degli Anziani a Savona, il giorno 14-12-1941-XX.

III.

FILIPPO NOBERASCO

e la storiografia savonese

(1883-1941)

Quando il benemerito Presidente della « Campanassa » mi invitò a commemorare Filippo Noberasco, esitai non poco prima di accettare.

Infatti parlare di un uomo la cui attività pubblica fu legatissima alla mia, di un uomo che divise con me la fatica di decennali indagini, oltre un certo turbamento — natural turbamento che accompagna sempre un esame di coscienza — doveva generar timore di parzialità, fors'anche di immodestia.

Ma vaglianmi l'affetto ai comuni studi, la santità delle memorie, mirabilmente vive tra questi muri dell'Anziania, e il suo spirito che s'aggira qui attorno a noi con l'eco della sua fievole voce che, tre giorni prima di spegnersi, rievocando un altro storico savonese, riaffermava una tradizione di studi che è perpetuità di buona razza ligure e romana.

E comincerò subito con un ricordo personale. Lo conobbi la prima volta nell'autunno 1920, nella Civica Biblioteca di via Giuria, ch'era il suo piccolo regno. Il mio stato

d'animo era quello di molti giovani d'allora, usciti da una lunga sanguinosissima guerra, con la vita quasi spezzata in due, con l'animo crudamente smagato da vecchie ubbie crepuscolari, ma ancora inviluppato in una residua beatitudine di astrazioni, e pur anelante a nuova luce di certezza. Nodi e grovigli interiori, tanto più dolorosi a chi non sa risolvere il problema della vita allo stesso modo di quegli scolari che, truffando il maestro, trascrivono da un libro il risultato di un quesito senza darsi briga di scioglierlo da sè.

Uscimmo insieme per le antiche vie di Savona, che ricordavo confusamente da bambino, sotto archivolti bui, dinanzi a portali d'ardesia, cornici di tenebre; ai piedi di una torre — questa — che i cattivi Genovesi avevano scapezzata e schiantata. « Qui — mi diceva la guida cortese — avean ufficio gli Anziani del Comune; lì sorgeva la chiesa di S. Pietro, arengo del primo popolo; più in là la vecchia dogana e l'antichissima darsena, irta di velieri; su questa piazzola, dove un tempo si frangevano le onde del mare, frondeggiava un albero, e il cinguettio dei passeri si confondeva alle voci, spesso irose, degli uomini raccolti a parlamento. Vedi quante torri! Col Brandale teneasi l'*Astreo*, dietro l'*Inguilletta* e l'altra dei Carapapa, e decine e decine ancora. Qui presso eran le prime mura; guarda là: c'era l'orto di Oristella Flandola, e attorno viridari di venerande famiglie consolari ». Non so perchè: ma questo soave nome di donna, emerso dal Medio Evo savonese, non potè più uscirmi di mente.

Tornammo indietro, in vista della fortezza, nereggiante contro un cielo violaceo. Ma per quale prodigio d'incantamento si dissolse la rocca ferrigna in un'aerea visione di logge, di marmi, e attorno brulicava un forte popolo di artieri, marinai e cavalieri, uniti nel lavoro e nella fede! « Quegli uomini eran migliori di noi », m'insinuava il mago gentile, che io sogguardavo con stupore, quasi un'ombra sfuggita per miracolo alla lontananza dei secoli, dopo avor forse animato le carni di un monaco o di un crociato.

Quell'uomo dunque nutriva una certezza. Nella sua corporea fragilità posava ben saldi i piedi sulla terra madre

perchè aveva una tradizione, perchè la sua vita era concretamente centuplicata da innumerevoli vite, non spente ma trapassate in lui, perchè forse, come l'uomo della fiaba che percepiva il crescere dell'erba, aveva affinate le orecchie ad ascoltare, da una ferma sponda, il misterioso fluire delle cose, e sapeva radunare a unità i milleni e vedeva nell'uno le miriadi di cose seguire il loro corso.

E fui anch'io, per qualche tempo, preso dal mito dell'uomo antico, cui Egli tenne fede per tutta la vita: dell'uomo antico che, come già cantò il più grande poeta-filosofo della Cina, Ciuang Ze, tanti secoli prima di Cristo, « dormiva senza sogni, si svegliava senza ansia, aveva un respiro profondo — il respiro del vero uomo viene dai piedi, dell'uomo comune dalla gola —, e non conosceva l'amore della vita, non l'odio della morte, e aveva lo spirito libero, calmo il contegno e la fronte serena ».

Così, movendo da cieli diversi, ciascuno col suo proprio fardello di esperienze, di ansie, di problemi, ci trovammo uniti come due pellegrini a percorrere per un buon tratto la medesima strada.

La storico municipale è volgarmente considerato un mezzo storico (*dimidiatus Livius*, avrebbe forse detto un Romano dell'impero), senza aureola di scienza nè d'arte, e per giunta un malinconico che cerca rifugio nel passato per incapacità di vivere, un acchiappanuvole vagante fuori della realtà. Giudizi che toccano spesso anche lo storico intero, quello con l'esse maiuscola.

Un tempo almeno quei devoti dell'antichità che, come ce li rappresenta Carducci, peregrinavan poveri e soli per contrade inospitali, fra popoli o avversi o sospettosi, quegli italiani magri, sparuti, con lo sguardo fisso, con l'aria trasognata, a cercar un codice, oppure a scavare e misurare le gloriose rovine di Roma, eran forse, al pari di Brunelleschi e Donatello, chiamati *quelli del tesoro*. Ora il mondo è scaltrito; il mondo sa che difficilmente si trovan tesori tra pergamene e macerie, tranne forse qualche gloriola a

buon mercato. E molti ammoniscono: la vita è oggi; oppure: la vita comincia domani; o anche bestemmiano: benedetti i popoli senza storia!

Come se la nostra personalità non invigorisca e s'arricchisca mettendo radici profonde; come se la nostra breve vita non si dilati e moltiplichi per virtù di tradizione. E v'è chi per forza d'inerzia continua a predicare che la cultura, il passato, è un oggetto di lusso nello zaino della nostra milizia, qualcosa che pesa e ingombra, e si deve coraggiosamente buttar via nelle prove supreme, quasi si tratti di una parrucca posticcia, non di succo e sangue nostro, quasi che libro e moschetto, riconsacrati nel famoso binomio Mussoliniano, non possano convivere e cooperare, come se anzi nelle prove supreme non dobbiamo chiamare a raccolta tutte le nostre forze di spirito e di carne, ma lasciar libero il trionfo a un magnifico bestione primordiale.

Anche la storia municipale è di solito considerata una storia minore, direi uno svago provinciale. Che essa sia purtroppo oggetto da strapazzo in tante mani dilettantesche tutti sanno. Che si aggravino in essa tante deficienze, pur notevoli nella grande storia, nessuno nega. Così la storia municipale è più corriva alla cronaca, sin dalle sue origini comunali; così è più propensa al mito, cioè a trasfigurare poeticamente il primitivo come Dante, per bocca di Cacciaguida, fa dell'antica Firenze, a cercarvi l'età dell'oro, o, per converso, a un ottimismo feroce, a una ingenua compiacenza nell'indefinito progresso: disposizioni tutte che, del resto, rivelano anelito a tempi più alti, lievito di rinnovazione. La storia municipale é spesso più grossamente prammatica, più seguace di un fine estrinseco, sia questo l'insegnamento della virtù, l'esaltazione della piccola patria o semplicemente la soddisfazione di un'ambizioncella personale e famigliare. Ma essa ha pure i suoi vantaggi sull'altra.

La grande storia, ossia la storia di una nazione, di un'età, di vicende famose, di uomini illustri, cristallizzando il processo in linee essenziali, genera facilmente l'illusione

di una razionalità trascendentale, di una fatalità *ante eventum*, di un astratto gioco di poche eccelse *dramatis personae*, onde a volte ci pare anche possibile sciogliere l'enigma del divenire, mediante gli alchimismi di uno schema logico. La storia municipale, invece, come la biografia, ci disorienta, ci turba, ci rituffa nei gorghi della corrente quotidiana, ci immerge nella vita fluida, ci fa partecipi del gran dramma della folla e dei piccoli. Così un fiume, guardato dall'alto, appare un nastro queto, solenne, definito solo dall'ampiezza e dalle anse del suo corso; ma se scendiamo sulla sponda, quale dramma di onde, pur là dove l'acqua sembra ristagnare e si disvia in tenui rivi e scherza fra ciotoli e cannucce! E verrà la piena a trascinare via tutto con inesorabile rapina. Come i grandi cicloni giungono a margini lontani? Come riluttano i piccoli per non essere travolti, responsabili essi pure, o vittime innocenti? (1). Cantò già Goethe nei « Limiti dell'umanità »:

Cosa distingue corrente eterna;
uomini e dei? ma noi sola un'onda
Innumeri onde ci solleva e inghiotte,
a questi avanzano, e siam sommersi.

Ho accostata la storia municipale alla biografia per la ristrettezza del loro ambito esteriore. Invero l'una e l'altra sono come la storia del compito ideale che la personalità o un piccolo gruppo di individui, chiusi nelle stesse mura, con interessi e aspirazioni quasi famigliari e consortili, esegua nella vita dell'umanità, la storia di ciò che fa e patisce in rapporto a tal compito e all'idea che in essa personalità

(1) Si ricordi il finale del cap. XXVII de *I Promessi Sposi* del Manzoni: « Finalmente nuovi casi, più generali, più forti, più estremi, arrivarono anche fino a loro, fino agli infimi di loro, secondo la scala del mondo: come un turbine vasto, incalzante, vagabondo, scoscendendo e sbarbando alberi, arruffando tetti, scoprendo campanili, abbattendo muraglie, e sbattendone qua e là i rottami, solleva anche i fuscelli nascosti tra l'erba, va a cercare negli angoli le foglie passe e leggiere, che un minor vento vi aveva confinate, e le porta in giro involte nella sua rapina ».

o in esso gruppo si attua. La personalità e il municipio ritrovano anzi il loro vero significato nella relazione con l'universale, come questo la sua concretezza in essi (1).

Così conversavamo spesso tra noi. Ma Noberasco mal dissimulava nel suo glabro di asceta la disapprovazione della mia perenne inquietudine. Egli era saldo, catafratto nell'amore per la sua Savona. Per lui la storia fu sempre un idilliaco vagheggiamento della sua terra nelle età passate.

Come giunse egli alla storia municipale e quando vi giunse? Pervenne alla storia municipale dall'Azione Cattolica dove aveva militato fin dall'età giovanile, e la sua sincera fede cattolica professò apertamente, con la voce e coi fatti sino al termine della vita, pur attraverso molte lotte e amarezze. Nella fede cattolica educò il senso direi dogmatico della tradizione, e quella tendenza pragmatica, nostalgica, parenetica, moralizzante che domina più o meno in tutti i suoi scritti e si rivela persino nel sapore arcaico della lingua e dello stile. Al pensiero di Pietro Giuria (del circolo universitario *Pietro Giuria* fu anche presidente, e per la glorificazione dell'illustre savonese molto si adoperò quando nel 1904 ne furono trasferite le ossa da Staglieno a Zinola) si ispirano i suoi primi scritti, oscillanti tra la mistica, la sociologia cattolica e l'erudizione; ma sopratutto la devozione a N. S. di Misericordia guidò i suoi primi passi all'indagine storica e lo accompagnerà in tutti gli studi. Solo nel 1913 entrò deciso nel campo più propriamente storico con la pubblicazione e col commento di statuti delle arti. Da quell'anno la sua attività si fa più intensa: mentre illustra con tenace amore episodi e monumenti del culto, accenna già, nel 1914, alle industrie e ai commerci savonesi del sec. XIV, e mentre l'anno dopo dà fuori nella prima edizione la *Storia dell'Apparizione di N. S. di Misericordia* a Savona, saggia le vicende della città nella gloria del Risorgimento italiano, inizia indagini

---

(1) V. sulla biografia le osservazioni di *B. Croce* in « La Critica », A. XI, fasc. III, 20 maggio 1913, p. 230.

sulla vita e le opere di scrittori e artisti savonesi, rivelando la sua connaturata armonia di fede cristiana e di amor patrio. Al colmo della nostra guerra aveva già prodotto molto e giustamente i concittadini vedevano in lui il più degno continuatore degli studi savonesi.

Giova rifare brevemente il cammino degli studi storici nella Sabazia, fermando l'attenzione sopra i momenti e i cultori più significativi (1).

Savona come è noto, non può vantare cronache antiche e di grande valore, come alcune genovesi, stese sotto la diretta e immediata impressione degli avvenimenti. Perdutasi quasi tutta l'opera del trecentista *Pietro Gara*, bisogna scendere sino ai sec. XVI e XVII per ritrovare, nella città ormai pacificata dopo tante lotte e tante calamità, un qualche interesse per le vicende passate. E fatto notevole: mentre altrove fiorivano già i veri storiografi, qui si era ancora nel campo della cronaca, e della cronaca deteriore, la cronaca morta (ove si eccettui quella vivacissima dell'*Abate)* pseudo-erudita, compilata da uomini di non grande cultura ed esperienza, che per curiosità e per amor civico raccoglievano annualmente e con scarso discernimento tutte le notizie del passato. Tali sono le opere del *Verzellino* e del *Monti*, nelle quali « per quanto un certo spirito critico s'appalesi timidamente qua e là, prevale ancore la forma cronachistica medievale, dove le fantasie mitiche s'intrecciano a un'arida annotazione di fatti, messi insieme per ordine di anni, senza alcun nesso ideologico » (2).

Poche altre cronache nei sec. XVII e XVIII: più importante quella del *Veneziani*. Bisogna giungere alla seconda metà del sec. XVIII per assistere a un profondo rin-

---

(1(Mi riferisco a un articolo, *La Società Savonese di Storia Patria*, che pubblicai, con lo pseudonimo M. A. Ferrari, nella rivista *Liguria* (Savona, Gennaio, 1940).

(2) *Scovazzi-Noberasco*, Storia di Savona, I, p. 5.

novamento degli studi storici, coltivati con rigore di metodo. *Tomaso Belloro* può dirsi il vero padre della storiografia savonese, seguito onorevolmente da Luigi e G. Battista. Letterato ed archeologo di fama, illustrò per primo la sua patria in poche pubblicazioni « tutte sostanza e, quel che monta, tutta critica e verità », come scrisse l' Alizeri, e in innumerevoli studi, frutto d' immensa erudizione, rimasti purtroppo manoscritti, e andati quasi tutti dispersi, dopo aver alimentato gli scritti e la fama di più d'uno studioso.

Durante la vecchiaia del Belloro, un nobile savonese, *G. B. Cassinis,* segnò i più notevoli avvenimenti dell' età sua (rivoluzione democratica e impero napoleonico) in una cronaca che da pochi anni vide la luce, e un grande prefetto napoleonico, il conte *Chabrol de Volvic,* raccolse in un' opera poderosa, uscita per le stampe a Parigi nel 1824, vera miniera per gli storici e gli economisti, relazioni e dati di ogni genere intorno al Dipartimento di Montenotte.

Dopo Tomaso Belloro la critica storica si tacque per un pò.

In pieno Risorgimento una bella figura di prete e di patriota, *Tomaso Torteroli,* cercò di proseguire l'opera del Belloro e coltivò con alacrità le ricerche d' archivio, sebbene con minor preparazione e pazienza, troppo spesso fuorviato dalla vivace fantasia e dalla violenta passione politica. Tuttavia alcuni frutti dei suoi studi, come le dissertazioni archeologiche, le notizie sull' arte tipografica a Savona e quelle sui monumenti savonesi di pittura, scultura e architettura, si leggono ancora con profitto. Non così la sua « Storia del Comune di Savona », uscita nel periodo più ardente del Risorgimento, nel 1849, « fervida di passione municipale, rotta da gridi, imprecazioni, inorridimenti, intesa sopratutto alle vicende esterne del Comune e alle lotte con Genova, specchio, testimone e documento dei tempi nei quali venne dettata, non fondata su indagini criticamente severe » (1).

---

(1) *Scovazzi - Noberasco,* l. c.

Un progresso segna la « Guida storica economica e artistica della città di Savona » di *N. C. Garoni* (1874), lodevole per il disegno più ampio, per l'informazione più sicura, ma ancora guasta da spirito municipale. Nel 1882 *Agostino Bruno* tentò una « Storia popolare di Savona » e nel 1891 *A. Calenda di Tavani* offrì una visione unilaterale, lacunosa e spesso inesatta della lotta politica a Savona nella sua opera « Patrizi e popolani nel Medio Evo nella Liguria occidentale ». Tutte sintesi premature.

Per narrare la storia di Savona bisognava mettersi nella scia di T. Belloro, riprendere o allargare le indagini d'archivio, nel Comune e fuori, acquistare sicura conoscenza delle fonti, e rivalutare tutti i documenti alla luce dei nuovi studi nazionali e stranieri. Già negli anni 1857-1858 a Genova, « mentre stava per aprirsi il periodo risolutivo del Risorgimento con la formazione unitaria, — scrive Vito Vitale (1) — scomparsi ormai gli antichi contrasti regionali nella superiore visione della patria comune, la Società Ligure sorgeva a studiare e ricordare la storia della regione e dell'antica gloriosa repubblica commerciale e marinara, non come anacronistico rimpianto e inopportuna affermazione municipalista ma come ricostituzione di un patrimonio di gloria appartenente a tutta la Nazione ».

Così qualche decennio dopo sorgeva a Savona la Società storica, per dar valido contributo alla cultura ligure e nazionale, ponendo freno ai vieti secolari spiriti antigenovesi. E non mancava tra noi l'uomo adatto, che aveva già fatto le sue belle prove durante il Risorgimento con la penna e con la spada, e, valoroso ufficiale nell'Esercito, in mezzo alle vicende della milizia si acquistava buona fama negli studi di etruscologia, archeologia, glottologia e storia: *Vittorio Poggi*.

---

(1) « Il contributo della Società Ligure alla Cultura Storica Nazionale », estr. dal vol. LXIV degli Atti della Soc. Lig. di Storia Patria, Genova, 1935.

Egli ed altri valentuomini, quali *P. Boselli, A. G. Barrili, A. Bruno, A. Astengo, G. Cortese, O. Varaldo,* nel 1885 costituirono un comitato, sotto la presidenza del Boselli, per dar vita a una *Società Storica Savonese,* la quale avesse il proposito di promuovere la pubblicazione e l'illustrazione delle fonti.

« La storia di Savona — scriveva il Comitato il 30 luglio di quell'anno — noi, per gran parte, la ignoriamo; le epoche sue più belle sono tuttavia un arcano; i tempi della libertà, nei quali Savona osava far testa a Genova, raccogliendo intorno a sè gli altri popoli liguri, e le sue navi correvano non solo tutto il Mediterraneo, ma si spingevano alle più lontane plaghe dell'Oriente, fondando colonie che facevan ricca e prosperosa la madre patria, quei tempi ci sono oscuri. Gli archivi nostri, dei più ricchi d'Italia, ne' quali è raccolto tanto tesoro di patrie memorie, sono rimasti sino ad oggi quasi inesplorati ». E giustamente notava che il risveglio di studi storici nelle altre città italiane dovevasi all'essersi stretti in società, per lavorare con unità di metodo e di scopo, i cultori di tali studi. Il 25 dicembre si approvava lo statuto e l'elezione delle cariche sociali pel triennio 1887 - 88 - 89. Cause molteplici, tra cui il funesto terremoto, permisero l'inaugurazione della nascente istituzione solo l'8 gennaio 1888, nel ridotto del civico teatro Chiabrera. Nella solenne adunanza parlarono tra gli altri *A. G. Barrili,* che rievocò con accenti commossi prete Torteroli, e *P. Boselli,* il quale con molta dottrina tracciò il programma di lavoro della Società, additando le fonti della vera storia savonese, mettendone in rilievo i periodi più importanti e mostrando quanto si era fatto sino allora per svelarne il concetto e le fasi, e la parte non ingloriosa nè infeconda che la repubblica savonese aveva avuto nei destini della patria italiana.

Che la istituzione rispondesse a un profondo bisogno e a un nuovo indirizzo negli studi, si può vedere dalle pubblicazioni, non *sociali,* di quegli anni.

Nel 1888 i fratelli *D.* e *F. Martinengo* uscivano con un'importante e ben documentata opera sulla prigionia di

Pio VII in Savona, nel 1885 *G. Cortese* raccoglieva sotto il titolo *Sabatia* scritti inediti o rari di A. Persi, dei due Belloro e del Torteroli; negli anni 1885-1891 *A. Astengo* pubblicava in due volumi le Memorie del Verzellino, corredandole di molti documenti inediti.

L'opera della Società si rivelò tosto fecondissima. Tra il 1889 e il 1890 diede fuori due grossi volumi di *Atti* e *Memorie*, che sono la prima base scientifica della storiografia savonese. In essi *A. G. Barrili* dissertava degli antichissimi Liguri, *V. Poggi* si occupava di Albisola sotto l'aspetto archeologico, storico ed artistico, *B. Gandoglla*, storico di Noli, trattava di Savona e Noli nel Medio Evo e pubblicava importanti documenti nolesi. *O. Varaldo* dedicava proficue cure alla bibliografia e a scritti inediti o rari di G. Chiabrera, *G. Filippi* studiava il convegno in Savona di Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, e insieme con *C. Cipolla* pubblicava diplomi inediti di Enrico VII e Ludovico il Bavaro, *A. Bruno* indagava le fonti di storia savonese, esplorava i registri della catena, studiava e pubblicava statuti delle arti e ricercava la giurisdizione possessoria dell'antico comune. Tali gli studi più notevoli, alcuni veramente fondamentali.

Disgraziatamente, massime per difficoltà finanziarie, la bella opera di *Atti* e *Memorie* si arrestò, e i due volumi rimangono il solo monumento notevole della Società Storica Savonese. La quale continuò per alcuni anni a pubblicare un *Bullettino*, atto più a tener desto l'interesse dei Savonesi per il loro passato che non a promuovere seriamente gli studi. Ma ormai l'avvio era dato e la strada era segnata.

Nel 1897, *G. Assereto* pubblicava e annotava con amorevole cura, accrescendole di documenti inediti, le cronache savonesi di A. Abate. Nello stesso anno *G. Filippi* pubblicava a Roma i suoi importanti « Studi di storia ligure (Savona) ». *A. Bruno*, perseverando nella sua bella attività, fra gli altri frutti delle sue ricerche, dava alle stampe due notevolissimi studi sull'antico Monte di Credito e sulle antiche gabelle e contribuzioni del Comune di Savona, faceva

indagini sul periodo della dominazione francese nel dipartimento di Montenotte e sull' opera dello Chabrol, e nel 1901 si affermava con una « Storia di Savona dalle origini ai giorni nostri », ricca di nuovi dati. Nel 1908 *N. Russo* con un ampio e documentatissimo studio sulle origini e la costituzione dalla *Potestatia* di Varazze, Celle e Albisola gettava gran luce sulle signorie feudali aleramiche di quei luoghi e sulla dominazione savonese e genovese. Nel 1913 *V. Pongiglione*, valente scolaro del Gabotto, curava la edizione delle carte dell' Archivio Capitolare di Savona, e in quel torno trascriveva il preziosissimo libro del Podestà di Savona del 1250, uno dei più antichi d' Italia, che purtroppo non ha ancor visto la luce della stampa. *B. Gandoglia*, già autore di una pregevole storia di Noli, raccoglieva materia per la sua ricca opera « In Repubblica » (1920).

Il manipolo dei buoni studiosi aumentava, ma sopra tutti, fra il 1890 e il 1914, si affermava come incontrastato maestro, maestro della tempra di De Simoni, Belgrano e Gabotto, *Vittorio Poggi*.

Principal frutto delle sue fatiche è la famosa *Cronotassi* (1908 - 1912). che raccoglie per ordine cronologico nomi di magistrati e fatti della storia savonese fino all' anno 1400. « Quest' opera — già scrissi in un profilo dell' Autore — dove tutto è pesato, vagliato, meditato, è base necessaria a chiunque voglia raccontare le vicende della nostra città. L' esplicazione delle fonti documentali e cronachistiche, minuziosa, perfetta, arida solo per i profani, si snoda nei momenti più gravi in una magnifica narrazione e si allarga in quadri pennelleggiati con rara maestria. E intanto compilava la *Series Rectorum Reipublicae Genuensis*, curava l' edizione delle *Leges Genuenses*, redigeva cataloghi di pinacoteche — le pagine di arte tradiscono non solo vasta erudizione storica, ma anche buona conoscenza della tecnica — e infine imbandiva ogni tanto al pubblico savonese le *Strenne* con scritti che, alieni così dal sentenziare cattedratico come dal chiacchiericcio volgare, sono il saggio più schietto del suo spirito ».

Numerosissimi i suoi scritti di quegli anni, di archeologia, storia, arte, autobiografia, curiosità varie, tutti impressi di signorile buongusto. Negli ultimi anni di vita meditava e preparava la pubblicazione degli antichi statuti, il regesto delle pergamene, la continuazione della Cronotassi fino al 1528. Ma la morte troncò i suoi disegni nel 1914, quando la guerra già travolgeva nel suo vortice tutto un mondo di studi, di speranze, di ideali.

V. Poggi, come tutte le anime ardenti e sincere, sapeva irradiare la sua passione per le severe indagini storiche ed archeologiche su quanti lo conoscevano ed ammiravano. Così l'avv. *B. Mattiauda* si volse a poco a poco dal diritto, in cui eccelleva, alla storia, all'etruscologia, alla glottologia, sconfinando troppo spesso nel regno delle fantasticherie; il prof. *N. Mezzana*, dalla matematica alla paleontologia savonese di cui offrì qualche saggio notevolissimo (1928); l'avv. *A. Cortese*, dalle occupazioni burocratiche alla numismatica, dove si distinse come esperto scrittore e collezionista; il dott. *P. Poggi*, dalla medicina alla storia e alla archeologia savonese, cui diede di recente, sulle orme paterne, buoni contributi; il cap. *G. B. Minuto*, infine, dalla vita di mare e dai problemi di amministrazione civica, al furore di disordinate ricerche e di cervellotiche ricostruzioni.

Il mondo ormai era in tutt'altre faccende affaccendato, e la storiografia per qualche anno tacque. Anche A. Bruno era morto; egli e il Poggi ultimi attivissimi superstiti della Società Storica (P. Boselli da anni ormai non prestava che l'appoggio della sua autorità). Ma i Savonesi non volevano lasciar cadere la feconda istituzione e nel 1916 un gruppo di cittadini meditò di rinnovare il sodalizio col nome un po' diverso di *Società Savonese di Storia Patria*. Principali promotori furono *F. Bruno* e *F. Noberasco*. L'assemblea dei soci approvò lo statuto il 22 marzo 1917: presidente sempre il vecchio e glorioso Boselli.

Nel 1919 uscirono i primi *Atti* sociali, che quest'anno toccano il XXIV volume. *F. Bruno*, fratello di Agostino, che già s'era occupato dell'antica e moderna popolazione

di Savona (1894) e degli « Statuta antiquissima » (1918), attendeva alla ricostituzione del *Libro d'oro* del Comune e a ricerche sulle convenzioni commerciali e la marineria savonese (1924) e sulla repubblica democratica ligure.

A Savona, insomma, il progresso delle conoscenze storiche era stato notevole: il terreno poteva dirsi ormai tutto più o meno profondamente arato.

Restava certo moltissimo da fare (e che cosa è mai la storia se non la sempre nuova e presente partecipazione ad un periodo, magari a un attimo del passato?) nel senso che si notavano vaste macchie d'ombra. Ora quali macchie d'ombra notava Noberasco, cioè quali problemi sentiva nella storia savonese? La storia non ha problemi bell'e posti: i problemi ce li poniamo noi, che cerchiamo nel passato di chiarire noi a noi stessi, onde il passato che entra nella nostra coscienza diventa passato e presente nostro. Noberasco sentiva quattro problemi: 1°) le glorie di Savona nella sua vita religiosa - sociale; 2°) le glorie di Savona ne' suoi commerci e nelle sue industrie; 3°) le glorie di Savona ne' suoi scrittori e ne' suoi artisti; 4°) la poesia delle tradizioni, del costume e del dialetto savonese.

Ho detto *gloria* e *poesia* e vi insisto. Egli era infatti un'anima semplice, idilliaca ed estatica. Se la storia, secondo il concetto elaborato sopratutto dalla mente italiana, è sopratemporale, giudizio assoluto di una realtà in cui rivivono, diventati presenti come moti e pensieri nostri, gli antichi fatti, antichi di millenni o di secoli o di ore, con un procedimento che sembra adombrato nei tempi grammaticali dall'espressione del *presente storico* (1), ciò non vuol dire naturalmente che debba restare annullato lo svolgimento (svolgimento delle idee, non dei fatti), che noi anzi riviviamo con intensità in un dramma che è tutto nostro.

---

(1) *F. Flora*, Civiltà del Novecento, Bari, Laterza, 1942, pagina 137.

Ora Noberasco aveva scarso il senso di svolgimento; sentiva poco il dramma e quindi tutto ciò che nella storia appare come urto, mutamento, catastrofe. Prediligeva le età più facili ad una trasfigurazione ideale, dove i contrasti e il tormento agevolmente s'attenuino in una luce diffusa di beatitudine: la luce della sua terra, quale egli sognava, amica a Dio e agli uomini; e come certi nostri pittori primitivi si compiaceva di colorire il suo quadro di minuzie, trascurando il disegno generale e la prospettiva e il chiaroscuro. Quadri un pò ammanierati sono un buon numero di suoi lavori storici: il dramma intimo di svolgimento è appena accennato come introduzione, in una ingenua visione dualistica del mondo, di contrasto fra bene e male, fra Savona e Genova.

E' questo un altro pericolo della storia municipale: il particolare acquista un valore sacro, per riflesso delle nostre cure amorose; l'altra umanità del mondo attorno sfuma in uno sfondo caliginoso: fascino delle cose nostre più vicine, che porta spesso all'immobilità estatica. A dar unità a un quadro non basta la cornice: ci vuole un pathos che lo animi e crei un'atmosfera: il pathos dei quadri di Noberasco è l'esaltazione di Savona e l'atmosfera è arcadica; ma se consideriamo da presso, quale ricchezza documentaria, quale precisione!

Ricordo con commozione i tempi quando collaboravamo da buoni amici per la *Storia di Savona;* ricordo il suo doloroso stupore quando gli dissi: « Nelle secolari lotte di Savona con Genova la Metropoli dimostrò pur troppa pazienza. Se colpa ell'ebbe, fu questa: non seppe costituire un forte stato territoriale. Le continue ribellioni nostre sono il sintomo più evidente del profondo male che travagliava l'intero stato ». Mi guardò con tristezza, come si guarda uno che tradisce i doveri dell'ospitalità.

Consideriamo ora un po' da vicino alcuni di questi quadri: anzitutto le glorie di Savona nella sua vita religiosa e sociale. Numerosi gli scritti di soggetto sacro: vite di santi e di uomini di chiesa (meditava anche un ampio studio sui Vescovi della diocesi), vicende di ordini e confra-

ternite, descrizioni di chiese, l'anno ecclesiastico e il culto dei santi a Savona, e sopratutto un gruppo di studi culminanti nel bel libro *La Madonna di Savona*. Il Santuario fu sempre al centro della sua attività storica. Tutti questi scritti, che raccolgono quanto di meglio s'era fatto da vari autori, oltre i frutti di personali indagini, sono ricchi di ben vagliate notizie. Ne deriva un quadro di società religiosa dove le casacce ed i pii sodalizi « costituiscono un vero capolavoro di civile convivenza, di perfezione cristiana, in cui si contemplano tutte le esigenze materiali e spirituali dell'uomo » (1); una società di cui è nido privilegiato Savona, e protettrice divina Maria, che diffonde pel mondo i grandi esempi de' suoi figli fedelissimi. L'opera *La Madonna di Savona* è una sintesi di tutte le fortune esteriori del nostro Santuario più che un esame del miracolo, inteso come sbocciar del divino nella coscienza del tempo, come eruzione della metessi, direbbe Gioberti.

Nell'altro quadro, le glorie di Savona ne' suoi commerci e nelle sue industrie, Noberasco s'avventurava in un campo vastissimo, quasi inesplorato. Si pensi soltanto alla ricchezza del nostro archivio, che conserva, oltre gli statuti di molte arti, gli atti dei notai dal sec. XII all'età moderna, e i registri della catena e quelli delle pergamene, per comprendere di quali fonti disponesse Noberasco per una completa storia economica della città. Purtroppo, egli per deficienza di aiuti finanziari e forz'anche di forze fisiche, limitò le ricerche al porto, illustrò la vita di alcune arti pubblicandone gli statuti, e quanto ai commerci veri e proprii ci offrì un saggio, ristretto a parte del sec. XV, che fa desiderare un'esplorazione più ampia e profonda, guidata da intenti rigidamente storici e giuridici più che da scopi elogiastici. Ma il suo lavoro più vivo in tale campo è *Savona nel decennio 1840-1850*, che illustra quel fecondo periodo sotto l'aspetto economico-sociale, frammischiando, con vago disordine, notizie varie di cultura.

---

(1) *F. Noberasco*, La Madonna di Savona, Savona, 1936, p. 12

Un terzo quadro tratta le glorie di Savona ne' suoi scrittori e artisti. Tre stuffi più notevoli ci diede Noberasco: gli scrittori della città di Savona dal sec. XIV al XVII, gli artisti savonesi; il giornalismo savonese nel Risorgimento; nei quali raccoglie un gran numero di notizie sopra gli scritti e le opere d'arte della nostra città, che fu aperta nei secoli agli influssi più disparati. ¡E' un quadro quanto mai roseo nella sua uniformità laudativa; un quadro che tende, più che a segnare le peculiarità della cultura savonese, a dimostrare, come egli stesso dichiara (1), « che la città mai si sottrasse al fascino e al conforto della bellezza »; ma chiunque voglia aver notizie degli scrittori e artisti nostri, senza cercare giudizi critici, dovrà ricorrere a tali preziose compilazioni.

L'ultimo quadro che considero è la poesia del costume, delle tradizioni, del dialetto savonese. Campo di studio che gli era carissimo, perchè forse rispondeva meglio alle inclinazioni del suo animo e alle qualità del suo ingegno; e in tal campo lasciò scritti di notevole pregio. Già il Torteroli, V. Poggi e A. Bruno, per citar solo i maggiori, avevan narrato leggende, descritto usi del nostro popolo, toccando anche le manifestazioni dialettali. Noberasco raccolse ordinatamente tutto questo patrimonio di tradizioni nel *Folclore savonese*, ed entrò pur nel campo linguistico con vari studi, quali *I Toponimi del Comune di Savona*, il *Piccolo vocabolario marinaresco savonese*, *I cognoui in Savona*, *I nomi di donna al finire del sec. XII*, e in quello letterario con un bel saggio sulla poesia dialettale savonese.

Ogni volta che rievocava il passato della sua terra, s'accendeva e si agitava, lui in apparenza così freddo e ieratico. Aveva in sè qualcosa del Torteroli. Non ignorava che nella narrazione storica conviene tener a freno la passione e guardarsi dalle effusioni sentimentali; ma raramente ci riusciva: pur solo in qualche reminiscenza chia-

---

(1) Artisti savonesi, Savona, 1931, pag. 3.

breresca spicciava tratto tratto la sua vena. Tuttavia sapeva essere così gravemente paludato là dove il cuore non aveva gioco! In quelle succose note che distribuiva a riviste e giornali, e in quelle poderose sillogi documentarie come le *Pergamene dell' Archivio Savonese*, cui è meritamente legata la sua fama.

Negli ultimi anni di vita una profonda malinconia lo invase. Si sentiva crollare intorno un mondo di sogni. Quante volte mi disse: « Vorrei spezzare la penna, ma non posso! ». Si ripiegava in se stesso, riscotendosi poi a sbalzi, come ripreso da una foga improvvisa, come ansioso di rifugio in un passato, che sapeva irrevocabile. Nelle grandi crisi umane si risale volentieri alle origini, si sente più lunsinghevole e potente il richiamo di voci lontane, ci si aggrappa alle pietre, testimoni di tanto morire e di tanto rinascere. Forse anche per questo si assiste oggi a così rigoglioso fiorira di storie municipali.

S'aggiungevan per lui altri motivi di amarezza. La Biblioteca, che da molti anni dirigeva, della quale aveva anche narrate le vicende e descritte le opere di maggior valore, subiva due trasferimenti che gli scompigliavano ogni lavoro. Ne fu affranto: non si sentiva più le forze per ricominciare una terza volta.

Ho accennato già altre volte la sua missione di guida, liberamente e modestamente assunta, con proposito benefico e volontà di cristiana illuminazione. Molta parte della sua attività di scrittore ebbe intento di volgarizzazione, onde pregi e difetti, come quella certa nota di provvisorio, frammentario, occasionale, che spesso si rileva. Ma se nel comporre e dar fuori i suoi lavori procedeva, direi, a spizzico, smanioso di far partecipi i concittadini delle sue scoperte, di correggere errori, di lumeggiare angoli oscuri, ci commuove d' altra parte vedere come su certi argomenti tornasse più e più volte per una coscienza severa di studioso che gli imponeva di raccogliere in un quadro, possibilmente completo, tutti i frutti delle particolari ricerche.

Offrire alla città un' opera comprensiva, quasi uno specchio fedele del passato, fu sempre il suo sogno. E ri-

cordo con gratitudine la gioia che provò quando insieme intraprendemmo la narrazione ampia e ordinata della storia di Savona dalle origini all'età moderna, in perfetta collaborazione di spiriti, cioè rinunciando ciascuno a una parte di se stesso e integrando se stesso nell'altro. Miravamo a collegarci alla buona tradizioue scientifica ligure e ad eliminare il più possibile dall'opera le scorie municipalistiche; ci proponevamo di far sentire la storia della città come un piccolo atto della storia universale, di mettere in giusta luce il particolare contributo di Savona al millenario tormento delle vicende nazionali, di offrire in forma chiara, precisa, moderna, una visione completa della vita di un piccolo popolo nel corso di parecchi secoli, allargando le parziali ricerche già compiute e armonizzandone i risultati. Tali almeno furono le nostre intenzioni.

Come sapeva Noberasco diffondere il suo amore per Savona! Come sapeva toccare il cuore della più umile gente! Gazzette provinciali, grandi giornali quotidiani, bollettini parrocchiali, riviste, pubblicazioni d'occasione, conversazioni pubbliche e private; di tutto si valeva, e da maestro, per educare e illuminare il suo popolo, per richiamarlo alle glorie e virtù degli avi, per illustrare vicende, monumenti, costumi delle passate età. Pur indebolito da infermità, passava ore e ore in biblioteca, tormentandosi continuamente per non poter condurre a fine il pesante lavoro di riordinamento e di catalogazione, ma offrendo sempre in cambio ai visitatori tutta una lunga esperienza di ricerche e di studi.

E alla sua generosità ricorrevan molti per consiglio e aiuto, senza mai ricevere una ripulsa o un diniego, senza mai cogliere sul suo viso o nei suoi gesti il minimo cenno di fastidio: studenti affaccendati per la tesi di laurea; giornalisti in caccia di un articolo; anime desolate in cerca di un epitaffo o di un necrologio; autorità bisognose di una illustrazione storica o archeologica o di una interpretazione paleografica; studiosi, anche insigni, di questa o d'altre regioni per notizie e chiarimenti; popolani per attingere alla sua vasta dottrina e appagar qualche curiosità spicciola;

cuori pietosi per sollecitare il suo contributo ad opere di bene.

Non posso dimenticare un suo piccolo scritto degli ultimi anni, 29 paginette in sedicesimo: « Savona di mezzo secolo fa », dove si rivela il suo animo schietto, il suo spirito arguto e bonario. « Vivevasi allora — egli scrive — in miglior raccoglimento, in quella maggior pace saggia e contenta, che le fazioni politiche non sapevano sconvolgere. Qualche vecchia nonna usava ancora a Messa col *pezzotto*, e gli ultimi rappresentanti della nostra chiara aristocrazia, oggi quasi spenta, non sapevano ancor rinunziare al cilindro. Il Vescovo facevasi precedere, in ogni funzione, dal maggiordomo in divisa e i *tregetta*, o vigili urbani, circolavono paludati d'amplissimi e lunghi *palamidoni*, con lucidissima tuba festiva e bastone, dal pomo d'argento, coll'arma civica. Triste il fato dei tutori dell'ordine urbano se dovessero rincorrere qualche monello, giocante a « croce e grifo » o alla « palla velenosa », terrore delle signore e delle grandi vetrate! L'ingombrante battideretano impacciava le gambe capaci, quando alla disgrazia non aggiungevasi il bastone, che s'ingarburgliava con quello, mentre magari il cilindro, sobbalzato dalla foga o dal vento, inquilino onorario della città, compiva una piena maratona, tra il giubilo feroce e i fischi dei discoli lontani.

Erano ancor tempi quelli in cui il buon falegname usciva di bottega e abbandonavala sola, ponendo una seggiola di traverso alla porta. Sacro piantone, che niuno ardiva sorpassare. Le comari uscivano ai forni a togliere la « senaxa » ardente per accendere il fuoco e ricorrevano alla vicina per aver la « brocca » di prezzemolo o di basilico o un zinzin di sale per insaporire le sardelle, pagate — tempi beati! — meno di otto soldi al chilo.

Vedevansi in giro maestri muratori, muniti di grembiale, facchini in blusa turchina, col « paggetto », o ravvolto d'iuta, pieno di paglia, che salvava gli omeri dalle offese dei pesi grevi. Circolavano contadini col berretto rosso di lana, spiovente sull'orecchio sinistro e coperti il dorso da spessi scialli grigi, dalle grosse frange e imbran-

denti sesquipedali parapioggia rossi, dal manico ricurvo e forte e tenuti sempre per la punta. Frequenti i pescatori, anch'essi colla « baciadonna » rossa in capo o il berretto floccuto di lana nera o rossa alla « catalana », con certi giubboni grossi e villosi di color cioccolato e pesanti zoccoli di legno. Nota gaia di simpatico folclorismo, che ingenerava tutta una nostalgia d'ere antiche e serene.

Nelle vicinanze di tutte le scuole, dall'Asilo al Liceo, facevano affari d'oro i venditori ambulanti. C'era il portator di « carianetti », che vi scodellava sul riverso coperchio della caraffa il bicchierone di limonata fresca, in cui sprizzava le rituali gocce dell'« anicetto ». Non mancava mai il venditor di sorbetti, d'ogni gusto, d'ogni gamma e ve n'era per tutti i borsellini, da due centesimi a venti, retaggio dei più ricchi. Sempre pronti i « cittoluni », dolci rotondi, rosati, che, fissi ad uno stecco, davano l'impressione di un disco ferroviario in miniatura e costavano, fedeli al nome, un centesimo! E poi l'altro, che eserciva il lotto in permanenza e posta appetitosa n'erano, pei fortunati, croccanti, ciambelle, « cobeletti » o paste rigonfie di marmellata, « finocchietti », ossia minuscole confetture di zucchero, il cui nucleo era un seme di finocchio, agghindati a piramide in una carta speciale e resistente. Sa Iddio quant'erano le tentazioni fanciullesche dinanzi a quelle leccornie, che ammiccavano tentatrici e tanto maggior acquolina richiamavano in bocca a proporzione degli inviti procaccianti dei venditori, maestri nel conoscere la decisa psicologia piccina.

E qui sovvengono, ingrandite da brume cimmerie, le figurine del Barella, che spesso indossava il tricolore, del Bacciarino, fumigante per una pipetta, sempre in funzione, e di tanti altri, che minori orme scavarono nella memoria.

Ai quadrivi si dislocavano robuste popolane, che sulla possente anca sinistra appoggiavano, come fosse uno scudo omerico, un amplissimo « testo » o tegghia in cui si pavoneggiava, aulente d'olio fine, la secolare « farinata » di grano e cece La tagliavano con uno speciale strumento, che sapeva d'ieratico e per un soldo vi presentavano,

sapientemente avvolto in prospere foglie di vigna, quanto bastava per una colazione. Altre donnette, sedute ai cantoni di maggior passaggio, v' indicavano un fagotto, ricinto di lane, che si bamboleggiavano sui ginocchi. Nella capace pignatta di terra era un monticello di « peäè » o castagne lesse e, quando la mano della vecchierella alzava un lembo del pannone per pescarvi la merce desiderata, ne emanava un profumato e solleticante odore di finocchio, che ingenerava molti peccati di desiderio. E quelle donne, a tratti uguali, come obbedissero a un interno meccanismo, vi cantavano, acuto e monotono: « Marunàsse baelle càde: vegnï a vedde che ricaèlla v' ò purtöu! ». Meno frequenti le venditrici di pere cotte, che si portavano la mercanzia loro in certi tegami, in cui s' indovinava non dovesse regnare la più perfetta igiene.

I venditori ambulanti, perfettamente nomadi come gli organetti a manovella, incrociavano in tutti i sensi, vendendo le cose più disparate, dal lunario nuovo, dalle nocciole americane, ai pesci d' argento del nostro mare ed erano le « pescaèlle », pescivendole, che maggiormente v'intontivano coi loro gorgheggi da contralto: « Pesci belli freschi! Muscardinetti, donne! Sardènn-e baèlle! che belle bùgbe! Laxaèrdi grösci! Ma che pesci! », oggi ancor in uso, ma forse più in sordina.

I giornalai parevano un' emanazione del moto perpetuo e sirene a ripetizione. Oltre a decantarvi i nomi nativi dei loro quotidiani e degli ebdomadari locali, non mancavano di sciorinarvi il titolario delle notizie più appetitose, sbraitando spesso gergone o con indiavolata malizia, se trattavasi di politica e d' uomini pubblici. Tutte cose tramontate e saviamente disparite.

Ragazzi n' erano in giro più d' oggi e, coi cani randagi, costituivano, come fu visto, l' incubo dei tutori dell' ordine. S' esercitavano ad ogni gioco dell' enciclopedia fanciullesca e vi cadevano tra le gambe come bolidi. Eran di rigore le battaglie finte, che mandavano spesso dal farmacista e « quei del molo », com' erano detti, avevano tutta una bardatura bellica da impensierirne un ufficiale di

Stato Maggiore. D' estate eran di prammatica le « rapate « o il regolare assalto alle ville suburbane, ove eran d' ogni maniera frutta ed uve. I coloni avean un bel da fare a liberarsi da quelle cavallette e spesso toglievansi vendette feroci, come quella di rimandar in città i minuscoli delinquenti, privi dei calzoncini.

La religione estrinsecavasi di più nelle pratiche esteriori e, colle caratteristiche processioni rimaste del Venerdì Santo, della Pasqua, del « Corpus Domini », cui, oltre agli arazzi, ai copertoi faceano omaggio rami di pino piantati lunghesso le contrade, di quelle votive al Santuario di N.ª S.ª di Misericordia, era quella del Rosario, eran le Rogazioni solenni, fatte al monte e al mare, la novena della Croce, con benedizione dal sagrato della Cattedrale, era il Viatico, recato agli infermi in forma processionale, e annunziato ai fedeli dai rintocchi cadenzati di una campanella, agitata da un fanciullo, ben felice di quell' incarico sonoro.

Quest' era la vita savonese di mezzo secolo fa, quando di tante invenzioni moderne, allora agl' incunaboli, parlavasi vagamente come dell'Araba Fenice, anni più tranquilli e cui gli orizzonti più corti, i desideri più ristretti e l' assillo meno incombente facevano più sereni e belli. La corsa edace del tempo e il nuovo ritmo sociale, laborioso, complesso, ansimante hanno distrutto tanti di quei costumi, di quelle fogge, di quella semplicità paesana. Il ricordarli oggi appare cosa pia e rivelatrice, è un dolcissimo idoleggiare un passato non remoto, che lasciò maliose scie luminose non ancora totalmente offuscate ».

Tale era Filippo Noberasco. Egli sentì come pochi la voce profonda della patria, della piccola patria e della grande, e le amò di pari amore, soffrendo e godendo di tutte le loro sventure e fortune, passate e presenti, e auspicando loro ogni vittoria.

Uno scrittore russo, Fèdin, che ha osato nel nuovo clima sociale della sua tormentata patria ristabilire i contatti

con la grande tradizione letteraria di Dostojevskij e Tolstoi e prospettar il problema dell' arte e della sua missione, cioè il problema della personalità umana, attirandosi la pericolosa taccia di individualista e di borghese, scrive del musicista Nikita, uno degli attori principali del celebre romanzo *I Fratelli.*

« Pensò al suolo natio, alla forza imperiosa del suolo natio, al fatto che ciò che è creato dall' uomo è creato ereditariamente, e se il figlio ha orecchi, deve udir la voce della pietra posta dal padre. Questa appunto è la patria — la voce della pietra posta dal padre —, e felice colui che la ode ». Anche l'avvenire della patria è legato « al meschino pezzetto di terra, segnato come una capocchia di spillo sulla carta della vasta grande patria. Il pezzetto dovrà essere ispirato dai ricordi di un' infinità di esseri, dal contatto col loro pensiero, allo stesso modo come sono stati ispirati migliaia di altri simili insignificanti e pur grandi pezzetti di terra. Sì, sì, così si creano le culture..... Ed ecco quasi non vi è più pietra che non parli con la voce dei padri, ed ogni palmo di terra si è convertito per i figli in oggetto prezioso, in patria » (1).

Signori! Lo storico municipale non ha per sè, come forse hanno i poeti, strali d' oro da lanciare contro il sole, ma ben tenaci radichette per abbarbicarsi alle pietre. E se, come dicono, le anime dei morti son legate alle cose, ai luoghi più caramente diletti nella prima vita, m' è dolce immaginar l' anima del nostro Scomparso aggirarsi amorosamente attorno al nostro bel Santuario, e trasvolare sugli inni e gli incensi delle nostre processioni, e attorno al Brandale sostare a guardia di una cittadinanza fida, ordinata e laboriosa, e dalla torre di Pancaldo mirar, bene augurando, le nostre navi, salpanti, domani come ieri, verso tutti i lidi.

I. Scovazzi

Tenuta nel salone dell'Anziania a Savona il 25 - 4 - 1942 - A. XX.

---

(1) *K. Fèdin,* I fratelli, Torino, Slavia, 1929, Vol. II, pag. 79-80.

INDICE

Carlo Russo - L'arbitrato di Giulio II nella secolare lotta tra Genova e Savona . . . . . Pag. 3

Lorenzo Vivaldo - Pratica criminale in compendio - Un manoscritto inedito del Seicento . . . . » 133

Mario Garea - Un Menhir nel Varazzese . . . . » 165

Carlo Russo - Italo Scovazzi - La « Nota di un italiano » di Benedetto Boselli . . . . . » 173

Commemorazioni:

G. B. Garassini - Poggio Poggi . . . . . » 215

Filippo Noberasco - Agostino Bruno . . . . » 225

Italo Scovazzi - Filippo Noberasco . . . . . » 233